



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 469

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 29 giugno 2011

## I N D I C E

### Commissioni riunite

1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 2 <sup>a</sup> (Giustizia):		
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	5
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	5
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	8
2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 3 <sup>a</sup> (Affari esteri):		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	17
5 <sup>a</sup> (Bilancio) e 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro):		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	19

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	30
2 <sup>a</sup> - Giustizia:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	37
4 <sup>a</sup> - Difesa:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	49
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	54
5 <sup>a</sup> - Bilancio:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	58
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	»	60
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Comitato ristretto</i> . . . . .	»	64
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	»	65
7 <sup>a</sup> - Istruzione:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	66
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	72
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	73
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	79

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud: CN-Io Sud; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Futuro e Libertà per l'Italia: Misto-FLI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.*

9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	88
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	88
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	95
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	216
<i>Plenaria (prima pomeridiana)</i> . . . . .	»	216
<i>Plenaria (seconda pomeridiana)</i> . . . . .	»	221
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	229
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	235
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	237
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	237
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i> . . . . .	»	243
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	243
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	257

### **Comitato**

Per le questioni degli italiani all'estero:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	258
---------------------------	-------------	-----

### **Commissioni bicamerali**

Questioni regionali:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	263
---------------------------	-------------	-----

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	267
---------------------------	---	-----

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	280
---------------------------	---	-----

### **Commissioni monocamerali d'inchiesta**

Sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	281
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	283



## **COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> RIUNITE**

**1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)**

**2<sup>a</sup> (Giustizia)**

Mercoledì 29 giugno 2011

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 41**

*Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*  
**BERSELLI**

*Orario: dalle ore 8,40 alle ore 8,55*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE*

**Plenaria**

**102<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*  
**BERSELLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.*

*La seduta inizia alle ore 8,55.*

## IN SEDE REFERENTE

(2347) DELLA MONICA ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati alle elezioni amministrative e sulla nomina degli stessi negli organi di governo delle regioni ed enti locali

(2657) SANNA ed altri. – Disposizioni sull'elettorato passivo dei magistrati nelle elezioni e sulla nomina di magistrati negli organi di governo di regioni ed enti locali

(2771) D'ALIA ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati alle elezioni amministrative e sulla nomina degli stessi negli organi di governo delle regioni ed enti locali

(2780) QUAGLIARIELLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore SANNA (PD) sottolinea l'esigenza di un intervento normativo per regolare lo *status* dei magistrati in relazione al loro possibile impegno politico, tenuto conto delle lacune dell'attuale disciplina, in base alla quale non è neppure necessaria l'aspettativa, per le cariche locali, qualora l'esercizio della funzione giudiziaria e la carica elettiva o amministrativa si svolgano in territori diversi. In proposito, ricorda che il Consiglio superiore della magistratura ha posto alcuni limiti attraverso risoluzioni e circolari, ma non dispone degli strumenti necessari per una regolazione normativa.

I disegni di legge in esame, oltre a introdurre limiti più severi all'elettorato passivo dei magistrati, sanciscono il divieto di esercizio della funzione giudiziaria nel territorio in cui il magistrato abbia ricoperto una carica locale o dove si sia candidato per quella carica, mentre non recepiscono il vincolo, indicato dallo stesso Consiglio superiore della magistratura, consistente nel divieto di esercizio della funzione nel territorio in cui il magistrato sia stato anche soltanto inserito nell'elenco per la nomina a componente di una giunta comunale, provinciale o regionale.

Osserva che, dal punto di vista costituzionale, la limitazione dell'elettorato passivo è giustificata dalla necessità di evitare una possibile influenza sulla pubblica opinione a causa della pubblica potestà o anche di una *captatio benevolentiae*: un limite è previsto anche per altre figure di rilievo pubblico, quali i vertici della polizia o i direttori delle aziende sanitarie locali. Il termine di tre anni stabilito per la cessazione dalle funzioni giurisdizionali ai fini dell'eleggibilità potrebbe apparire irragionevole, e dunque suscettibile di censura da parte della Corte costituzionale, se rapportato al periodo previsto per altre figure pubbliche. La motivazione di una proposta siffatta risiede nei tempi di esercizio della funzione e nell'efficacia temporale che hanno gli atti della giurisdizione. Si tratta di

una prescrizione che, non solo si propone di tutelare l'opinione pubblica dalle possibili interferenze dell'esercizio della funzione giudiziaria, bensì anche di assicurare il principio di indipendenza e di autonomia della magistratura. In tal senso, è opportuno estendere il vincolo ai magistrati di tutte le giurisdizioni e non solo ai giudici penali, come prevede invece il disegno di legge n. 2780, d'iniziativa del senatore Quagliariello.

Infine, sottolinea la necessità di evitare che le regioni introducano norme disomogenee in materia di elettorato passivo dei magistrati; di qui l'opportunità di un principio generale, al quale dovrebbero conformarsi le legislazioni regionali, attraverso un intervento sulla legge n. 154 del 1981, diretto a definire la causa di ineleggibilità e la disciplina del ricollocamento in ruolo, e sulla legge n. 165 del 2004, con la previsione di una dichiarazione di non trovarsi in condizioni di incandidabilità.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) ritiene che sia necessario prevedere una disciplina uniforme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità per tutti i magistrati, ivi inclusi quelli amministrativi, contabili e militari. Al riguardo rileva che, per la magistratura ordinaria, il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) è intervenuto per quanto concerne la questione delle candidature dei magistrati e la partecipazione al governo degli enti locali con la delibera del 28 aprile 2010 e in relazione alla problematica di tramutamenti e assegnazioni per il conferimento di funzioni con la circolare 12046 dell'8 giugno 2009. Nessun intervento invece è stato fino ad ora adottato dagli organi di garanzia delle magistrature amministrative, contabili e militari. Per le categorie da ultimo citate il problema delle incompatibilità appare quanto mai evidente, se si considera che numerosi magistrati amministrativi continuano ad esercitare funzioni giurisdizionali – non solo per la tutela di interessi legittimi ma anche di diritti soggettivi – pur ricoprendo incarichi amministrativi. Le ragioni esposte inducono a ritenere non condivisibile nel merito il disegno di legge n. 2780, d'iniziativa del senatore Quagliariello, il quale limita ai soli magistrati ordinari l'ambito applicativo delle modifiche alle norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità. Nell'illustrare il contenuto e la finalità della delibera del CSM già citata, si sofferma sulla questione afferente all'esercizio dei diritti politici da parte dei magistrati, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte di cassazione sull'articolo 51 della Costituzione. Sempre sulla questione concernente il diritto di elettorato passivo, sottolinea come sia necessario, al fine di assicurare la piena autonomia ed indipendenza della magistratura, introdurre, a livello di fonte primaria, l'obbligo del collocamento in aspettativa dei magistrati in vista dell'assunzione di funzioni di amministrazione attiva negli enti locali. Anche sotto questo profilo non appare condivisibile il disegno di legge n. 2780, nella parte in cui prevede che l'aspettativa non sia retribuita. Ciò rischierebbe infatti di limitare in modo eccessivamente vessatorio il diritto di elettorato passivo dei magistrati. Tenuto conto dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea si riserva di svolgere successivamente ulteriori considerazioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## **Plenaria**

### **103<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*  
**BERSELLI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Caliendo e per l'interno Mantovano.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (n. 373)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Esame e rinvio)

Il senatore VIZZINI (*PdL*), relatore per la Commissione affari costituzionali, osserva che lo schema di decreto legislativo n. 373, recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, si inserisce nel quadro più generale dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, rappresentando soltanto l'ultimo di una complessa e articolata serie di interventi in materia, adottati dal Governo nei primi tre anni di legislatura, spesso con il concorso attivo e fecondo dell'opposizione. Ciò testimonia, ancora una volta, che la lotta alla mafia e a tutte le altre forme di criminalità organizzata costituisce una delle priorità dell'azione governativa: le molteplici misure adottate dall'inizio della legislatura rappresentano un indicatore significativo della volontà effettiva della maggioranza di governo di contribuire in modo sempre più efficace a sconfiggere una delle piaghe più gravi che affliggono la società italiana.

Ricorda, in proposito, che, tra i più importanti decreti adottati dal Governo Berlusconi all'inizio della legislatura, ha rivestito un ruolo centrale per l'attuazione del programma il decreto-legge n. 92 del 2008, in materia di sicurezza pubblica, poi convertito con legge n. 125 del 2008. Tra le norme contenute nel decreto o introdotte, in sede di conversione, al Senato

e alla Camera dei deputati, molte riguardano la lotta alla criminalità organizzata. Ad esempio, le disposizioni che hanno assicurato la trattazione prioritaria dei processi relativi a reati di particolare gravità, come pure le modifiche alla normativa antimafia in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali, tra cui l'introduzione della confisca per equivalente, che consente di aggredire i patrimoni finanziari, laddove non sia più possibile colpire i beni direttamente acquisiti a seguito di attività criminale.

Richiama anche il decreto-legge n. 151 del 2008, recante misure urgenti per il contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina, convertito con legge n. 186 del 2008.

Ritiene che il provvedimento più qualificante in materia di lotta alla criminalità organizzata, anch'esso parte del cosiddetto «pacchetto-sicurezza», varato dal Governo all'inizio della legislatura, sia la legge n. 94 del 2009. In proposito, ricorda l'ampio e articolato dibattito che ha caratterizzato l'iter di approvazione, con il contributo costruttivo dell'opposizione. Di quel provvedimento richiama alcune misure, che costituiscono un *corpus* di interventi antimafia tra i più significativi e incisivi degli ultimi decenni. Sono stati attribuiti ai prefetti maggiori poteri di accesso e accertamento per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti. Sono state introdotte modifiche significative in materia di sequestro preventivo e amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo. Soprattutto, è stato inasprito in modo significativo l'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Dando seguito a un'esigenza espressa da più parti, è stato ripristinato l'originario rigore del regime di detenzione, rendendo più difficile ai detenuti – in particolare ai condannati per il reato di associazione mafiosa – mantenere collegamenti con le associazioni criminali di appartenenza. Strettamente connessa a tale misura è l'introduzione di un'autonoma fattispecie di reato (agevolazione di detenuti sottoposti al 41-*bis*). Sono state inoltre modificate le norme sullo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazione mafiosa, prevedendo l'estensione della responsabilità ai vertici amministrativi degli enti locali.

Con il decreto-legge n. 4 del 2010, convertito nella legge n. 50 del 2010, è stata istituita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Il Governo ha poi approvato un regolamento (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150) recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia, a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici.

Con la legge n. 175 del 2010 sono state introdotte, infine, disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

Proprio in considerazione delle numerose misure adottate nel corso di questi tre anni di legislatura, la legge n. 136 del 2010, anche al fine di realizzare una strategia integrata, di ampio respiro, consente un riordino della complessa legislazione antimafia, attraverso lo strumento della de-

lega legislativa al Governo, con l'ambiziosa finalità di rendere sempre più incisiva l'azione di contrasto da parte dello Stato, della magistratura e delle forze dell'ordine impegnate nel territorio.

La legge 13 agosto 2010, n. 136 ha delegato il Governo a emanare un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, con il compito di realizzare una completa ricognizione delle norme antimafia di natura penale, processuale e amministrativa, nonché la loro armonizzazione e il loro coordinamento con la nuova disciplina dell'Agencia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, istituita con il decreto legge n. 4 del 2010. La medesima legge ha delegato il Governo alla redazione di un decreto legislativo per la modifica e l'integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia.

Trattandosi, in ogni caso, di normativa attinente, per un verso, la criminalità organizzata di tipo mafioso e, per altro verso, il procedimento di prevenzione, il Governo ha ritenuto opportuno procedere all'attuazione di entrambe le disposizioni di delega mediante un unico decreto. Tale modalità di esercizio della delega, invero, consentirà, da un lato, di ottenere un testo che possa costituire un valido e completo punto di riferimento in materia per tutti gli operatori del diritto e, dall'altro, di semplificare notevolmente l'attività dell'interprete.

Ricorda preliminarmente che l'articolo 1 della legge n. 136 del 2010, nel delegare il Governo ad adottare il codice, prevede che quest'ultimo sia diretto: a realizzare una completa ricognizione della normativa antimafia di natura penale, processuale e amministrativa, ivi compresa quella già contenuta nei codici penale e di procedura penale; ad armonizzare e coordinare la normativa con le disposizioni contenute nella stessa legge delega e con la disciplina dell'Agencia nazionale per i beni confiscati; ad adeguare la normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea. Specifici principi e criteri direttivi sono dettati dalla legge delega solo con riferimento alla disciplina delle misure di prevenzione (Libro II) e a quella della documentazione antimafia (Libro III). Si sofferma quindi sulle parti di competenza della Commissione affari costituzionali: il Libro II, in materia di misure di prevenzione, il Libro III, in materia di documentazione antimafia, il Libro IV, limitatamente al Capo II, riguardante l'organizzazione e i compiti del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata e la Direzione investigativa antimafia.

Il Libro II – che con i suoi 80 articoli costituisce la parte più complessa del codice – è dedicato alle misure di prevenzione, attualmente disciplinate dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione personali) e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (misure di prevenzione patrimoniali). Su queste due leggi fondamentali si sono innestate numerose leggi speciali, generalmente frutto di una legislazione di emergenza emanata in momenti di particolare asprezza nella lotta al fenomeno mafioso, che hanno operato modifiche rilevanti in tema di ambito e procedimento di applicazione, gestione e destinazione di beni confiscati, nonché dei poteri conferiti alle diverse autorità coinvolte. Tra le novità segnala: la

facoltà di richiedere che il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione sia celebrato, in primo come in secondo grado, in udienza pubblica (articoli 17 e 20); l'introduzione di termini certi per la perdita di efficacia del sequestro nel caso in cui non venga disposta la confisca o questa venga impugnata (articoli 34, comma 2, e 37, comma 6); la disciplina della revocazione della confisca di prevenzione definitiva (articolo 38); la disciplina del rapporto tra sequestro di prevenzione e sequestro penale (articolo 39); la disciplina degli effetti fiscali del sequestro (articolo 61); la disciplina dei rapporti dei terzi con il procedimento di prevenzione (articoli 62 e seguenti) e dei rapporti con le procedure concorsuali (articoli 73 e seguenti).

La complessità e la assoluta novità dei principi introdotti dalla legislazione originariamente approvata negli anni '60, unitamente alle molteplici novelle intervenute nel corso di oltre cinquanta anni di evoluzione normativa in materia, hanno imposto un complesso lavoro di ricognizione e revisione; più specificatamente, i criteri che hanno conformato l'attività di redazione sono stati quelli della razionalizzazione, della semplificazione e del coordinamento della normativa vigente, con l'introduzione delle norme attuative degli ulteriori principi specificamente individuati dal legislatore delegante.

Nei primi due titoli del Libro II sono contenute, razionalizzandole mediante una ulteriore suddivisione per capi e sezioni, tutte le norme attualmente vigenti in tema di applicazione ed esecuzione delle misure di prevenzione; gli articoli 11 e 14, in particolare, enumerano tutti i soggetti nei confronti dei quali potranno essere applicate le misure personali da parte, rispettivamente, del Questore o dell'autorità giudiziaria, mentre l'articolo svolge la medesima funzione con riguardo ai soggetti destinatari delle misure di prevenzione patrimoniali. Gli articoli 17 e 20 prevedono l'introduzione della facoltà di richiedere che il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione sia celebrato, in primo come in secondo grado, in udienza pubblica. La previsione è imposta, oltre che da uno specifico principio di delega, dalla recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha dichiarato la normativa nazionale non conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che prevede la necessaria facoltà per gli indagati di scegliere che il procedimento venga svolto in pubblica udienza.

Sempre in attuazione di un dettagliato criterio di delega, lo schema di decreto legislativo prevede una precisa scansione temporale del procedimento, tale da assicurare la speditezza dello stesso, nel rispetto delle necessarie garanzie di difesa.

L'articolo 38 disciplina, poi, la revocazione della confisca di prevenzione. Il principio che ispira il procedimento di revoca è che quando un bene è stato confiscato con provvedimento definitivo, esso non può più essere retrocesso ed eventuali ipotesi soddisfattive dei diritti del sottoposto o di terzi potranno avvenire esclusivamente «per equivalente». Proprio come nel caso dell'espropriazione per pubblica utilità, nel testo proposto si prevede che, in caso di accoglimento della domanda di revisione della

confisca, l'interessato abbia titolo esclusivamente alla corresponsione di una somma pari al valore di mercato del bene, quale risultante dalle relazioni di stima dell'amministratore giudiziario. Il bene, pertanto, con la confisca definitiva entrerà a far parte del patrimonio dello Stato privo di oneri o pesi. La disciplina concreta dei presupposti di esperibilità ricalca sostanzialmente quella dell'articolo 630 del codice di procedura penale. Si prevede infatti che la revocazione possa essere proposta, al solo fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura: in caso di scoperta di prove nuove e decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento, quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca, quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato.

Nello schema di decreto è disciplinata, al Capo IV del Titolo II, l'ipotesi di coesistenza tra sequestro penale e sequestro di prevenzione, che nella prassi applicativa ha determinato non pochi problemi, posto che per il primo il codice di rito prevede la sola custodia, mentre per il secondo sono previste forme di gestione e amministrazione. Si prevede, quindi, che in caso di coesistenza dei due sequestri, prevalga il sequestro di prevenzione, con conseguente affidamento dei beni in sequestro all'amministratore giudiziario, al fine di consentire, in caso di confisca, la migliore destinazione del bene stesso.

Il titolo III raccoglie tutte le disposizioni vigenti in tema di amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

Il titolo IV, invece, disciplina la materia dei rapporti dei terzi con il procedimento di prevenzione e, conseguentemente, regola la disciplina dei rapporti pendenti al momento dell'esecuzione del sequestro. Viene poi disciplinata, sempre in funzione della tutela delle pretese dei terzi interessati, l'ipotesi della coesistenza delle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca con le procedure esecutive e le procedure concorsuali. L'articolo 62, in particolare, enuclea le condizioni in presenza delle quali i diritti di credito dei terzi, comunque anteriori al sequestro e documentati con atto avente data certa, possono ricevere tutela pur in presenza di confisca definitiva. Al riguardo, è introdotto il principio per cui solo la confisca definitiva determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto diritti personali di godimento, ovvero l'estinzione di diritti reali di godimento sui beni medesimi. La compressione del diritto dei terzi è funzionale a mantenere il bene libero da pesi in vista della sua destinazione, una volta acquisito al patrimonio dello Stato. Il pregiudizio del terzo è tuttavia equamente indennizzato. È altresì regolata la posizione del terzo comproprietario del bene oggetto di misura di prevenzione, cui è concesso, se in buona fede, il diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore di mercato. Ove il comproprietario non eserciti tale diritto, la quota non confiscata è acquisita al patrimonio dello Stato,

allo scopo di mantenere l'integrità del bene. Al comproprietario è riconosciuta una indennità corrispondente al valore attuale della quota di proprietà. L'articolo 63 sancisce il limite della garanzia patrimoniale dello Stato nei confronti dei creditori anteriori al sequestro fissandolo nel valore dei beni dalla stima redatta dall'amministratore giudiziario. Viene anche definita, al Capo II del Titolo IV, l'attività di accertamento dei diritti dei terzi secondo un modello che ricalca quello dell'accertamento dei crediti e dei diritti nel passivo fallimentare. Il procedimento viene svolto con l'ausilio dell'amministratore e sotto la direzione del giudice delegato.

Sono disciplinati al Capo III i controversi rapporti tra misure di prevenzione e fallimento dell'imprenditore i cui beni siano stati colpiti da sequestro. Sono distinte le ipotesi in cui la dichiarazione di fallimento segua il sequestro già disposto su alcuni o su tutti i beni dell'imprenditore da quella in cui la procedura concorsuale preceda il vincolo di prevenzione. Sono pure regolati, nel senso della prevalenza del fallimento, i rapporti tra tale procedura concorsuale e le misure del controllo giudiziario e dell'amministrazione giudiziaria.

Il titolo V, infine, contiene tutte le norme che disciplinano gli effetti delle misure di prevenzione e le sanzioni connesse alle stesse misure. In primo luogo, è affrontata e risolta la questione – posta dopo l'introduzione della facoltà di applicazione disgiunta delle misure di prevenzione personali e patrimoniali – degli effetti delle misure di prevenzione patrimoniali ove applicate disgiuntamente dalle misure personali.

Il Governo ha inoltre raccolto, in attuazione della delega, tutte le sanzioni disposte dai diversi testi di legge con riferimento a soggetti nei confronti dei quali viene proposta ovvero applicata una misura di prevenzione.

Il Libro III dà attuazione all'articolo 2 della legge delega in materia di documentazione antimafia. In particolare, tra i soggetti pubblici tenuti a chiedere la documentazione antimafia, l'articolo 93, comma 2, inserisce anche i contraenti generali. L'articolo 96, nel confermare che la comunicazione antimafia è valida per sei mesi dalla data del rilascio, dispone che l'informazione antimafia sia invece utilizzabile per dodici mesi, qualora non siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto dell'informazione. La relazione illustrativa chiarisce che l'innovazione relativa all'innalzamento del termine di validità dell'informazione soddisfa l'esigenza della semplificazione ed è bilanciata dalla previsione dell'obbligo di comunicare i mutamenti entro trenta giorni. L'articolo 103, recependo integralmente il contenuto del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, disciplina le modalità con le quali sono rilasciate le informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri delle imprese interessate all'esecuzione dei lavori pubblici. L'articolo 106 istituisce, presso il Ministero dell'interno, la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. La relazione illustrativa sottolinea che l'istituzione della banca dati costituisce l'innovazione più incisiva del *corpus* normativo vigente, perché realizza l'obiettivo di semplificare le procedure di rilascio della documentazione

antimafia, con evidenti effetti positivi, di celerità e di efficienza. Infine, l'articolo 110 rafforza le cautele volte a prevenire ulteriori fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso negli enti locali i cui organi siano stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico sugli enti locali, imponendo di acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia prima della stipulazione, approvazione o autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto ovvero prima del rilascio di qualsiasi erogazione o concessione, indipendentemente dal valore economico. La nuova disciplina intende concentrare gli accertamenti antimafia sui soggetti che contrattano con la pubblica amministrazione o ricevono contributi o erogazioni pubbliche, anche di origine comunitaria. L'esperienza recente ha dimostrato, infatti, un'evoluzione delle modalità di eterodirezione dell'attività d'impresa da parte della criminalità organizzata, che non si limita più a controllare direttamente il consiglio di amministrazione o le quote sociali ma, sempre più spesso, introduce suoi «referenti» negli organi di controllo dell'attività d'impresa. Conseguentemente le cautele antimafia sono estese anche al direttore tecnico e ai componenti del collegio di revisione contabile, oltre agli organi di *governance* della società.

Particolare rilevanza assume, inoltre, l'istituto delle informazioni del prefetto che, sulla base dell'esperienza maturata dalle prefetture, si è rivelato lo strumento più idoneo – rispetto alle comunicazioni – a realizzare un sistema di controllo preventivo-amministrativo circa il pericolo di infiltrazioni criminali nel settore degli appalti pubblici. A tale proposito, è stato aggiornato, ampliandolo, l'elenco delle situazioni dalle quali si desume il tentativo di infiltrazione mafiosa prevedendo, oltre alle fattispecie già contemplate dalla previgente normativa, nuove ipotesi suggerite dall'esame delle condotte tenute dagli esponenti della criminalità organizzata.

La chiave di volta di questa innovativa impostazione delle verifiche antimafia consiste nella realizzazione di un sistema integrato dei dati, conseguito tramite l'istituzione della banca dati nazionale della documentazione antimafia, che consente una forma costante di monitoraggio delle imprese. In concreto, l'accertamento sull'insussistenza delle condizioni ostative a contrarre con la pubblica amministrazione viene direttamente verificato in via informatica dalla stazione appaltante, dalle camere di commercio e dagli ordini professionali, attraverso il collegamento telematico con la banca dati realizzato nel rispetto delle garanzie a tutela della sicurezza dell'accesso ai dati. Ciò consente di ottenere evidenti benefici in termini di semplificazione e di risparmio di risorse per tutti i soggetti coinvolti: prefetture, stazioni appaltanti ed imprese, con conseguente maggiore celerità del procedimento di aggiudicazione di contratti. Inoltre, il superamento di un'impostazione troppo legata allo specifico accertamento permette di eliminare un'altra criticità dell'attuale sistema: la limitazione dell'effetto interdittivo delle eventuali informazioni di contenuto negativo solamente alla fattispecie contrattuale per la quale sono state richieste.

Il Libro IV riunisce le disposizioni vigenti in materia di Direzioni distrettuali antimafia, Direzione nazionale antimafia, Consiglio generale per

la lotta alla criminalità organizzata, Direzione investigativa antimafia e Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Il Libro è composto da due titoli, il secondo dei quali, che reca disposizioni di competenza della Commissione affari costituzionali, contiene tutte le norme già introdotte nell'ordinamento con il decreto-legge n. 4 del 2010, relative all'istituzione e al funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Il relatore per la Commissione giustizia, BERSELLI (*PdL*), si sofferma sulle disposizioni di cui al Libro I, con le quali si persegue lo scopo di coordinare e di condurre ad unità le norme sostanziali e processuali che sono state emanate nel corso degli anni per il contrasto al fenomeno mafioso.

Il Libro in questione si articola in quattro Capi.

Il Capo I (I delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso) coordina le disposizioni con le quali sono state individuate le fattispecie che connotano la criminalità di tipo mafioso: l'articolo 1 (Associazioni di tipo mafioso anche straniere) riproduce infatti il vigente articolo 416-*bis* del codice penale, mentre l'articolo 2 (Scambio elettorale politico mafioso) riproduce l'articolo 416-*ter*.

L'articolo 3 reca la disposizione sull'applicazione obbligatoria della misura di sicurezza in caso di condanna per i predetti reati attualmente contenuta nell'articolo 417 del codice penale.

L'articolo 4, infine, riproduce l'articolo 418 del codice penale in materia di assistenza ai partecipanti alle associazioni mafiose.

Passa quindi ad illustrare il Capo II il quale disciplina invece le circostanze aggravanti ed attenuanti specifiche per i reati connessi alle attività mafiose.

L'articolo 5, in particolare, riproduce ai commi 1 e 2 l'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, da un lato prevedendo come aggravante l'intento di agevolare associazioni mafiose e dall'altro stabilendo che rispetto a tale aggravante non possa essere ritenuta equivalente o prevalente alcuna circostanza attenuante concorrente, eccettuate quelle della minore età e della scarsa rilevanza nel concorso del reato. Il comma 3 reca la disposizione dell'articolo 7 del decreto-legge n. 419 dello stesso anno, per il quale – sempre con riferimento ai reati di criminalità mafiosa – non possono parimenti essere ritenute equivalenti o prevalenti circostanze attenuanti diverse dalla minore età, con le aggravanti delle determinazioni di persona non imputabile o non punibile a commettere il reato ovvero dell'utilizzazione di persona non imputabile o non punibile per commettere il reato, qualora il colpevole sia il genitore esercente la patria potestà ovvero il fratello o la sorella.

L'articolo 6 invece reca la diminuzione speciale di cui all'articolo 8 del suddetto decreto-legge n. 152 del 1991, prevista per i collaboratori di giustizia.

Il Capo III reca agli articoli 7 e 8 la disciplina della confisca prevista dagli articoli 12-*quinquies* e 12-*sexies* previsti dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306.

Riferisce infine sul Capo IV, che riproduce le norme relative alle indagini per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, e in particolare, all'articolo 9 la disciplina delle intercettazioni preventive, di cui all'articolo 25-*ter* del decreto-legge n. 306 del 1992 (si tratta della norma che consente al Ministro dell'interno o alle autorità delegate di effettuare, previa autorizzazione della Procura della Repubblica, intercettazioni telefoniche o intercettazioni tra presenti, anche in privato domicilio, per la prevenzione di delitti mafiosi); all'articolo 10, vi è la normativa speciale in tema di controlli, ispezioni e perquisizioni di cui all'articolo 27 della legge n. 55 del 1990 e all'articolo 25-*bis* del decreto-legge n. 306 del 1992.

Osserva come appaiano di particolare rilevanza, per quanto riguarda la competenza della Commissione giustizia, anche le norme di cui al Capo I del Titolo I del Libro IV, che riproducono le disposizioni recate dal vigente testo della disciplina dell'ordinamento giudiziario di cui al Regio decreto n. 12 del 1941, relative alle funzioni e all'organizzazione della Direzione distrettuale antimafia e della Direzione nazionale antimafia.

Le disposizioni di cui al titolo V, infine, recano le norme di coordinamento e di modifica della legislazione vigente che si rendono necessarie a seguito dell'entrata in vigore del codice antimafia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)

Mercoledì 29 giugno 2011

**Plenaria**

**30<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*  
**BERSELLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1969-B) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno**, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 giugno scorso.

Il presidente BERSELLI avverte che si passa alla votazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1969-B (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 7 giugno scorso).

Presente il numero legale per deliberare, posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3.

Con successiva votazione è altresì approvato l'emendamento 4.4.

Si apre quindi un'ampia discussione sugli emendamenti riferiti all'articolo 5 e sulle modifiche da apportare all'articolo 51 del Codice di pro-

cedura penale sulla competenza a giudicare sui reati sessuali verso i minori.

La relatrice ALLEGRINI (*PdL*) riterrebbe preferibile approvare solo l'emendamento 5.3, di identica portata innovativa dell'emendamento 5.1, mentre il senatore CENTARO (*PdL*) ribadisce la compatibilità dell'approvazione anche dell'emendamento a propria firma 5.2.

Intervengono quindi i senatori BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), CASSON (*PD*), DELLA MONICA (*PD*) e il presidente BERSELLI e il sottosegretario CALIENDO.

La relatrice ALLEGRINI (*PdL*) dichiara la propria disponibilità a modificare la propria impostazione ove si individuasse una soluzione unanimemente condivisa da parte delle Commissioni riunite.

Si stabilisce infine di non procedere alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5, onde consentire alla relatrice Allegrini di predisporre in vista della prossima seduta delle Commissioni riunite un'ulteriore proposta emendativa, sostitutiva degli emendamenti già presentati all'articolo 5, che distingue l'attribuzione della competenza sui singoli reati, senza il coinvolgimento di associazioni criminali, ovvero realizzate senza l'utilizzo dello strumento informatico, rispetto alle altre fattispecie.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) preannuncia un'attenta valutazione di tale ulteriore proposta, ribadendo la necessità di individuare una soluzione normativa che metta al primo posto gli interessi delle vittime dei reati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

## COMMISSIONI 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE

5<sup>a</sup> (Bilancio)

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)

Mercoledì 29 giugno 2011

**Plenaria**

**20<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*

BALDASSARRI

*indi del Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Giorgetti.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2791) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MURA (*LNP*), relatore per la 6<sup>a</sup> Commissione riferisce sulle disposizioni di competenza, segnalando anzitutto l'articolo 1 che istituisce un credito d'imposta, per gli anni 2011 e 2012, in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in università o enti pubblici di ricerca. Il credito d'imposta compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento, rispetto alla media di investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Tale disposizione assorbe il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo previsto dall'articolo 1,

comma 25, della legge n. 220 del 2010, soppresso dall'articolo in questione.

L'articolo 2 istituisce un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore del decreto-legge. Il credito d'imposta è concesso ai datori di lavoro che nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) assumono a tempo indeterminato lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, aumentando il numero di dipendenti. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari, entro tre anni dalla data di assunzione. Tra le modifiche apportate dalla Camera segnala la previsione secondo cui il periodo temporale di riferimento per il calcolo del beneficio, relativamente al numero di lavoratori a tempo indeterminato occupati, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, in luogo della data di entrata in vigore del decreto-legge; inoltre viene precisato che in talune ipotesi di decadenza dal credito d'imposta i datori di lavoro sono tenuti a restituirne la parte di cui hanno già usufruito.

L'articolo 2-bis, inserito dalla Camera, dispone il rifinanziamento del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate, già previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge finanziaria per il 2007, mediante il ricorso ai fondi strutturali europei. Si tratta in particolare del credito d'imposta attribuito alle imprese che acquistano nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate in alcune aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. La disposizione rinvia ad un successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze – di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e previa intesa con la Conferenza Stato-regioni – per individuare i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle regioni interessate, la durata dell'agevolazione nonché le necessarie disposizioni di attuazione. I mezzi necessari alla copertura del rifinanziamento del credito di imposta sono individuati nell'utilizzo congiunto delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale, previo consenso della Commissione europea.

Passando all'articolo 3, i commi da 4 a 6 istituiscono nei territori costieri i distretti turistici – con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica, di accrescere lo sviluppo delle aree, di migliorare l'efficienza – che godono di una serie di agevolazioni e semplificazioni di carattere fiscale, finanziario e amministrativo. Il comma 7 estende l'applicazione del Codice della nautica da diporto alle navi, iscritte nei registri internazionali, adibite a noleggio per attività turistica. Infine il comma 8 dell'articolo 3 contiene disposizioni dirette ad incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici e a razionalizzare il procedimento per il rilascio delle concessioni demaniali marittime a ciò destinate.

All'articolo 5, che introduce modifiche alla disciplina delle autorizzazioni in edilizia privata, segnala che la Camera – tramite l'aggiunta di un nuovo comma 4-*bis* – ha previsto l'abrogazione del divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali al fine di agevolare la circolazione delle informazioni concernenti gli immobili; la norma prevede, inoltre, la possibilità di riutilizzare i documenti, i dati e le informazioni catastali e ipotecari a fini commerciali e non per finalità diverse da quelle inizialmente previste. Sono, conseguentemente, apportate alcune modifiche agli importi indicati nella tabella delle tasse ipotecarie. Tali disposizioni acquistano efficacia a decorrere dal 1° settembre 2011.

Dà quindi conto analiticamente di tutte le disposizioni recante dall'articolo 7, segnalando in particolare le modifiche di maggior rilievo apportate dalla Camera dei deputati.

All'articolo 8, recante disposizioni in materia di impresa e credito, segnala – tra le materie di interesse della Commissione finanze, anzitutto il comma 2 che amplia l'ambito applicativo del regime fiscale di attrazione europea, previsto dall'articolo 41 del decreto-legge n. 78 del 2010, estendendone l'operatività anche alle attività di direzione e di coordinamento relative all'impresa. Con una modifica apportata dalla Camera è stato altresì precisato che la normativa dello Stato prescelta dall'interpellante che trova applicazione è quella vigente nel primo giorno del periodo di imposta nel corso del quale è presentata l'istanza. Si sofferma poi sul comma 4 che, con l'obiettivo di favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle PMI del Mezzogiorno, autorizza l'emissione – fino ad un massimo di 3 miliardi di euro – di specifici titoli di risparmio per l'economia meridionale fiscalmente agevolati da parte di banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia. Il comma 4-*bis*, introdotto dalla Camera, dispone il riordino del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, che viene costituito come ente pubblico non economico dotato di ampie forme di autonomia, col nome di Ente nazionale per il microcredito. Il comma 5 dell'articolo 8 alle lettere *a*) e *b*) novella la disciplina del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, mentre alla lettera *c*) dispone in merito all'utilizzo parziale di risorse inutilizzate destinate al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca. La lettera *d*) del comma 5 modifica le modalità di calcolo del tasso d'interesse, applicato ai finanziamenti, rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di usura: la fattispecie penalmente rilevante scatta ove il tasso superi il tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata, ma aumentato di un quarto (in luogo del 50 per cento); a tale ammontare viene aggiunto un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La lettera *e*) estende alle società controllate da società quotate in mercati regolamentari la norma che esclude le quotate titolari di servizi pubblici locali affidati senza gara dai divieti di partecipazione alle gare. Le lettere *f*) e *g*) del comma 5, modificate dalla Camera, intervengono sulla disciplina relativa alla modifica unilaterale delle condizioni dei contratti bancari disponendo che – con riferimento al cliente diverso dal consumatore o dalla micro-impresa – solo in

determinati contratti di durata possano essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni. I commi 6 e 8 dell'articolo 8 modificati dalla Camera disciplinano, rispettivamente, la rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario a tasso variabile e recano misure volte a semplificare la portabilità dei mutui. Il comma 6 prevede tra l'altro, fino al 31 dicembre 2012, la rinegoziazione di alcune tipologie di mutui assistiti da garanzia ipotecaria, di importo originario non superiore a 200 mila euro (anziché a 150 mila euro come nel testo iniziale), finalizzati all'acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ed aventi tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto. Il mutuatario ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione qualora presenti un'attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35 mila euro (anziché a 30 mila euro come nel testo iniziale) e, salvo diverso accordo tra le parti, non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo. Sono quindi disciplinate le condizioni alle quali è effettuata la predetta rinegoziazione, tra l'altro applicando, in luogo del tasso variabile, un tasso annuo nominale fisso con limiti quantitativi prefissati; l'applicazione del suddetto tasso di interesse potrà operare, in funzione delle esigenze del cliente, per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l'accordo con il cliente, per un periodo inferiore. Il comma 7 dell'articolo 8, modificato dalla Camera, reca un complesso di disposizioni in materia creditizia concernenti i pagamenti e gli assegni, al fine di allineare l'esercizio del credito allo standard europeo. Tra queste si segnala quella recata dalla lettera *f-bis*), inserita dalla Camera, che disciplina la materia del pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione, prevedendo che la prova dell'avvenuto pagamento possa essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o dipendente incaricato. Il comma 8 reca disposizioni volte a semplificare le operazioni di portabilità dei mutui, novellando tra l'altro la disciplina del risarcimento da ritardo nel perfezionamento della surrogazione. In tale ambito, con una modifica approvata dalla Camera è stata soppressa la disposizione che prevedeva che l'avvio delle procedure di collaborazione tra intermediari – da cui decorre il computo del termine – seguisse l'adozione della delibera di mutuo da parte del mutuante surrogato. Il comma 9 apporta una serie di modifiche all'articolo 32 del decreto-legge n. 78 del 2010 in materia di tassazione di fondi immobiliari chiusi. Tra queste, viene limitato l'attuale regime di tassazione dei proventi derivanti dai fondi immobiliari ai fondi partecipati esclusivamente da alcuni investitori istituzionali; si consente altresì alle società di gestione del risparmio di deliberare entro il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo comune d'investimento nell'ipotesi in cui al 31 dicembre 2010 vi fossero partecipanti diversi dai soggetti istituzionali con una quota superiore al 5 per cento, prevedendo, in tal caso, che la società prelevi a titolo di imposta sostitutiva un ammontare pari al 7 per cento del valore netto del fondo al 31 dicembre 2010. Il comma *12-bis* dell'articolo 8, inserito dalla Camera, modifica, con riferimento alla disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei

fidi, la definizione di «confidi» che comprende, oltre ai consorzi con attività esterna, anche i consorzi di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti.

Conclude la propria esposizione dando conto dell'articolo 8-bis, introdotto dalla Camera, il quale prevede che, al momento della regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni sui ritardi inserite nelle banche dati siano cancellate entro cinque giorni lavorativi da intermediari e banche; le segnalazioni già registrate dovranno essere estinte entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge se relative al mancato pagamento di un numero di rate mensili inferiore a sei o di un'unica rata semestrale.

Il presidente BALDASSARRI, in relazione al presumibile andamento dei lavori dell'Assemblea nell'odierna giornata, si riserva di convocare una seduta alle ore 9,30 di domani, giovedì 30 giugno, e di sconvocare la seduta già prevista alle ore 14,30 nella predetta giornata.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il presidente BALDASSARRI dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore AGOSTINI (PD) evidenzia, in via preliminare, che sarebbe un errore limitarsi, in questa sede, ad una mera registrazione delle scelte adottate presso la Camera dei deputati, mortificando il ruolo del Senato.

Peraltro, il provvedimento in esame reca disposizioni confuse, macchinose e, in alcuni casi, produttive di effetti negativi per il sistema economico nazionale. D'altra parte, in una conferenza stampa tenutasi nella mattinata di oggi, la Presidente del Gruppo del Partito democratico, senatrice Finocchiaro, ha reso noto di aver inviato una lettera al Ministro dell'economia e delle finanze, manifestando la disponibilità del Gruppo a garantire un *iter* veloce del disegno di legge di conversione del decreto, a condizione che vengano recepite le proposte dell'opposizione su due aspetti significativi del decreto, ossia in tema di appalti e di ritardo della pubblica amministrazione nel pagare i propri debiti verso le imprese fornitrici.

Con riferimento al primo aspetto, l'articolo 4, secondo comma, del decreto-legge contiene previsioni sugli appalti pubblici estremamente gravi e pericolose, in quanto consentono l'affidamento senza procedura di gara per i contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, oltre ad innalzare da 500 mila a 1 milione di euro la soglia al di sotto della quale è possibile procedere all'affidamento attraverso l'istituto della procedura negoziata semplificata. È evidente come tali misure arrechino una lesione gravissima al principio di trasparenza negli affidamenti pubblici, rischiando di istituzionalizzare fenomeni di recente malversazione nella gestione di tali affari.

D'altra parte, se venissero confermate le previsioni citate, circa il 96 per cento degli appalti – secondo i dati dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici – verrebbe assegnato eludendo il ricorso alla procedura di evidenza pubblica, con la conseguenza di ingenerare una competizione al ribasso tra le imprese, favorendo il consolidamento di relazioni locali, basate più sull'affidamento degli appalti secondo logiche clientelari, che sulla sana competizione concorrenziale e sull'innovazione di impresa.

In merito al secondo profilo, consistente nel ritardo nei pagamenti dei crediti delle imprese fornitrici della pubblica amministrazione, va considerata la necessità che le aziende possano disporre di capitale circolante, al fine di poter agganciare i segnali, sia pur timidi, di ripresa economica. Per venire incontro a tale esigenza, il Gruppo del Partito democratico ha da tempo proposto l'intervento della Cassa depositi e prestiti, affinché essa costituisca e gestisca un'apposita società per azioni, la cui *mission* istituzionale dovrebbe, per l'appunto, consistere nell'anticipazione di risorse al sistema imprenditoriale.

Qualora il Governo e la maggioranza accettassero di recepire queste due proposte, sarebbe possibile aprire un confronto costruttivo sul merito di un provvedimento che, inizialmente, era stato presentato come un forte stimolo volto alla ripresa economica. In realtà, il decreto-legge in esame risulta privo di misure di impatto significative per l'economia italiana, se si esclude il credito d'imposta per la ricerca scientifica disciplinato dall'articolo 1. Peraltro, secondo la recente raccomandazione della Commissione europea, soltanto un tasso di crescita annuo di almeno il 2 per cento del PIL potrebbe rendere credibile e raggiungibile l'obiettivo del pareggio di bilancio nel 2014: purtroppo, nel provvedimento in discussione manca un disegno organico e coerente di sostegno alla crescita economica e alla produttività del Paese, mentre, al contrario, ci si limita a riproporre un antico schema, secondo il quale l'allentamento delle regole – in materia di appalti, urbanistica e fiscale – sarebbe di per sé sufficiente a rilanciare l'economia. Tuttavia, le misure contenute nel decreto non hanno nulla a che vedere con quella semplificazione delle regole e delle procedure che sarebbe invece auspicabile.

Un'ulteriore questione meritevole di una riflessione riguarda la modifica della riscossione dei tributi locali, rappresentata dalla previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 7, ove si stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, Equitalia S.p.A. non effettuerà più le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate dei comuni. Al riguardo, i vertici dell'Associazione nazionale dei comuni italiani hanno inviato ai membri di queste Commissioni una lettera, in cui denunciano come tale previsione sia pericolosa per la tenuta dei bilanci comunali e incoerente rispetto al processo di attuazione del federalismo fiscale; inoltre, ne deriva il rischio che vengano costituite una miriade di società locali di riscossione, in netta contraddizione alla razionalizzazione della spesa pubblica attraverso la riduzione delle circa settemila società pubbliche oggi esistenti. Pertanto, il Gruppo del Partito democratico condivide e appoggia

le preoccupazioni manifestate dall'ANCI, proponendo, in alternativa alle misure contenute nel decreto, una seria riforma delle procedure di riscossione, unitamente alla rivisitazione del ruolo di Equitalia.

Un'altra questione, che meriterebbe la disponibilità del Governo e della maggioranza a rivedere quanto contenuto nel decreto-legge, è rappresentata dalle norme sul permesso di costruire e sulla segnalazione certificata di inizio attività contenute nell'articolo 5 del provvedimento.

Da ultimo, va esaminato l'istituto del credito d'imposta per la ricerca scientifica, che rappresenta l'unica misura meritevole di apprezzamento. Relativamente a tale aspetto, a suo parere è necessario chiedere alla Commissione europea l'autorizzazione ad utilizzare le risorse necessarie a finanziare il credito d'imposta, pari al 90 per cento della spesa incrementale di investimento sostenuta dalle imprese rispetto alla media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010: al riguardo, sussiste il rischio che il ricorso alla procedura di autorizzazione possa dilatare i tempi per l'utilizzo dei fondi europei del Programma Operativo Nazionale, ritardando l'implementazione di un piano di investimenti pari a circa 13 miliardi di euro.

In conclusione, è auspicabile una riflessione, da parte del Governo e della maggioranza, sulle modalità operative del credito d'imposta per la ricerca, nonché, più in generale, sulla filosofia di fondo dell'intero decreto-legge, che avrebbe bisogno di quelle correzioni funzionali a ricalibrarlo sugli obiettivi del rilancio della crescita e della riduzione del debito pubblico.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) condivide i rilievi critici formulati dal senatore Agostini nel precedente intervento, riguardo all'inadeguatezza del decreto-legge a introdurre misure di sostegno alla crescita economica. Al contrario, lamenta gli effetti negativi di alcune disposizioni, come quelle sui tassi d'interesse applicati ai mutui e ai finanziamenti bancari, che danneggiano le imprese e le famiglie, esposte al rischio di un consistente aumento dei costi di restituzione del prestito ricevuto.

Successivamente ritiene doveroso richiamare l'attenzione su quanto il ministro Tremonti dichiarò in audizione in Commissione finanze e tesoro dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza della banca d'affari Lehmann Brothers: in tale occasione, infatti, aveva affermato la necessità di sanzionare, in modo rigoroso ed esemplare, i banchieri responsabili dei diversi *crack* finanziari, anche in Italia, per tutelare le ragioni dei piccoli risparmiatori danneggiati. A distanza di tre anni, l'oratore prende atto, in termini assolutamente negativi, del prevalere di un orientamento di segno opposto, essendo palese la volontà del Ministro di tutelare gli interessi del settore bancario. Del resto, tale giudizio negativo è stato recentemente espresso anche da ambienti vicini alla Confindustria e al mondo economico.

Relativamente all'incremento del tasso di riferimento per l'applicazione della disciplina in materia di usura, ricorda le numerose difficoltà incontrate prima di giungere all'approvazione definitiva della legge

n. 108 del 1996, sottolineando che essa deve essere considerata come un successo ottenuto dalla società civile e dalle istanze più aperte del mondo cattolico. In tal modo, egli prosegue, fu possibile conferire un reale significato alla fattispecie del reato di usura, superando le difficoltà applicative e probatorie derivanti dalla previgente disciplina contenuta nel codice penale. Lamenta quindi il fatto che il decreto-legge n. 70 del 2011 intende ridimensionare la portata applicativa di tali disposizioni, che hanno invece consentito di ottenere importanti risultati sul fronte della lotta all'usura. In generale, il Ministro dell'economia ha ceduto ai *diktat* dell'ABI, non soltanto su tale materia, ma reintroducendo anche in modo surrettizio l'anatocismo bancario, contro la costante giurisprudenza della Cassazione e disattendendo una storica sentenza della Corte costituzionale con la quale furono annullate delle disposizioni legislative appositamente introdotte per evitare la restituzione da parte delle banche delle somme indebitamente incamerate.

Anche le più recenti inchieste giornalistiche confermano il crescente potere del sistema bancario, nonostante gli effetti della crisi finanziaria, e sottolineano che alcune banche sono divenute dei veri e propri operatori sistemici, con un enorme potere di condizionamento nei confronti del Governo nell'imporre o avallare fondamentali scelte di politica economica e industriale. Si è quindi venuta a creare una situazione in cui le banche sono lasciate libere di negare i finanziamenti richiesti alle imprese che li meriterebbero, mentre hanno piena autonomia nel decidere di salvare, a spese dei loro clienti, realtà economiche non più produttive.

L'oratore formula quindi un giudizio fortemente critico anche sull'operato del presidente della Consob, Giuseppe Vegas, di cui lamenta la mancanza di autonomia rispetto alle strategie politiche del Ministro dell'economia e delle finanze. In particolare, la Consob ha autorizzato la liberalizzazione della vendita delle obbligazioni bancarie, senza prospetto informativo, a danno dei piccoli risparmiatori, che corrono il rischio di sottoscrivere strumenti particolarmente rischiosi.

Inoltre non ritiene assolutamente condivisibili le disposizioni sulla modifica unilaterale dei contratti bancari, ricordando l'esempio negativo dell'improprio aumento dei costi di tenuta dei conti correnti, deciso da un istituto di credito negli ultimi anni.

Rammenta altresì che nel corso del dibattito in Commissione finanze è stata da più parti condivisa l'esigenza di porre un freno alle modalità spesso vessatorie con le quali Equitalia S.p.A. procede alla riscossione dei tributi, con un illecito utilizzo delle «ganasce fiscali». Tuttavia, pur rimanendo fermo l'obiettivo di una maggiore tutela dei diritti del contribuente, sottolinea che la riforma del sistema di riscossione dei tributi spettanti ai comuni – con la sottrazione di tale competenza a Equitalia – è un gravissimo errore ed è inoltre in stridente contrasto con il federalismo fiscale.

Conclude il proprio intervento esprimendo l'auspicio che il sottosegretario Giorgetti possa tener conto dei rilievi critici da lui avanzati e fa-

vorire il lavoro di correzione dei profili problematici del provvedimento da parte delle Commissioni riunite.

Il senatore GIARETTA (*PD*) rileva come l'impianto del decreto-legge in discussione sia sintomatico, da un lato, del ritardo del Governo nell'individuazione dei caratteri strutturali della crisi economica e, dall'altro, della mancata adozione di misure utili a favorire la competitività e la produttività del sistema imprenditoriale italiano.

Rimarca, viceversa che il provvedimento, che doveva rappresentare un elemento fondamentale nella strategia di sostegno alla crescita del prodotto interno lordo, si limita ad apportare un contributo estremamente debole agli obiettivi di rilancio dell'economia.

In tale quadro d'insieme, la misura del credito d'imposta per la ricerca scientifica, contenuta nell'articolo 1 del decreto, pur presentando alcuni aspetti apprezzabili, risulta estremamente lacunosa, laddove non garantisce alle imprese la necessaria continuità e stabilità nella programmazione degli investimenti.

D'altronde, la previsione di un credito d'imposta pari al 90 per cento del valore incrementale degli investimenti, rispetto alla media delle spese in conto capitale effettuate nel triennio 2008-2010, rischia di ingenerare condotte opportunistiche da parte delle imprese e di favorire quelle società rimaste fino ad oggi inerti, penalizzando, invece, i soggetti che, già negli scorsi anni, hanno investito nella ricerca scientifica.

Per quanto riguarda le misure sugli appalti pubblici, ricordate dal senatore Agostini, è pur vero che il Governo ha cercato di offrire una soluzione agli elementi distorsivi insiti nelle procedure delle gare ad evidenza pubblica – si pensi all'inadeguatezza delle stazioni appaltanti, piuttosto che ai meccanismi del massimo ribasso, alle varianti in corso d'opera e al conseguente contenzioso – tuttavia, l'Esecutivo avrebbe dovuto affrontare con ben altre indicazioni tali problemi, evitando di eludere il principio dell'evidenza pubblica e di favorire l'eccessivo ricorso alla procedura negoziata, con il rischio di sottrarre la quasi totalità degli appalti alle regole della competizione di mercato.

Un ulteriore aspetto negativo del provvedimento riguarda l'istituzione di ulteriori strutture – come l'ente nazionale per il microcredito, piuttosto che le società di riscossione locali – che configgono con l'obiettivo di riduzione degli enti pubblici e delle relative società partecipate: anche in questo caso, si sarebbe dovuto affrontare direttamente il problema delle vessazioni sui contribuenti derivanti da alcuni automatismi nelle condotte di Equitalia conseguenti alle cosiddette «cartelle pazze», evitando invece la proliferazione di nuovi enti forieri di incrementi della spesa pubblica.

La senatrice LEDDI (*PD*) rileva in termini critici la mancata corrispondenza tra il titolo e il contenuto normativo del decreto-legge, che giudica assolutamente inadeguato rispetto all'obiettivo di rilanciare la crescita economica. Pur prendendo atto, in termini sostanzialmente positivi, del-

l'impegno del Governo al miglioramento dei saldi di bilancio, lamenta tuttavia come lo stesso Esecutivo, pur avendo piena contezza degli elementi di debolezza strutturale dell'economia italiana, sia assolutamente incapace di elaborare una serie di azioni concrete per incidere su di esse, anche tenuto conto degli effetti negativi della crisi. Giudica infatti di assoluta evidenza l'insufficiente livello di crescita economica nell'ultimo decennio, soprattutto se rapportato alla media dei Paesi europei e degli Stati Uniti. Continuando su tale strada, prosegue l'oratrice, si rischia un inarrestabile declino sociale ed economico, laddove invece il rapido evolversi dello scenario macroeconomico, interno e internazionale, richiederebbe l'assunzione di decisioni più tempestive.

In riferimento al contenuto delle misure economico-finanziarie che il Governo si appresta a presentare in Parlamento, rileva come la preannunciata scelta di aumentare l'età pensionabile delle donne nel settore privato sia destinata a provocare un ulteriore peggioramento del quadro complessivo. Per quanto riguarda il problema del ritardo nei pagamenti della pubblica amministrazione, lamenta l'assoluta mancanza di iniziative concrete da parte del Governo, che peraltro continua a ignorare anche le proposte innovative dell'opposizione, come quella, contenuta in un disegno di legge presentato dall'oratrice, di fare ricorso alla Cassa depositi e prestiti. Quello dei ritardati pagamenti della pubblica amministrazione è un problema di sempre maggiore gravità per le imprese che, nel quantificare in via previsionale gli oneri per l'esecuzione degli appalti pubblici, sono oggettivamente costrette a contabilizzare anche i maggiori costi per il tardivo pagamento del corrispettivo. Ciò si traduce anche in un aumento dei costi per l'amministrazione appaltante. Inoltre, secondo recenti stime, l'importo complessivo dei pagamenti non ancora effettuati nei confronti delle imprese ammonta a circa 37 miliardi di euro. Rispetto a tale scenario ritiene incomprensibile l'immobilismo del Governo, al quale ritiene comunque opportuno sottoporre il suggerimento di anticipare l'entrata in vigore della direttiva europea sui tempi di pagamento da parte della pubblica amministrazione, in analogia con quanto già deciso da diversi Paesi europei. In tal modo, prosegue l'oratrice, lo Stato darebbe per primo il buon esempio e quindi anche la pretesa del puntuale versamento dei tributi troverebbe un fondamento anche di tipo etico.

Pone in evidenza il problema di maggiori costi di accesso al credito da parte delle imprese, per effetto delle politiche monetarie decise dalla Banca centrale europea. Su tale fronte potrebbe risultare utile un'effettiva semplificazione degli oneri amministrativi che gravano sulle aziende. Tuttavia anche in tale caso ritiene doveroso rimarcare la evidente macchinosità del procedimento previsto dal decreto-legge per l'adozione delle misure dirette a semplificare gli adempimenti burocratici. È quindi necessaria una radicale inversione di rotta, con l'elaborazione di misure concrete di sostegno per le imprese, ripudiando un approccio di tipo meramente propagandistico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE E SCONVOCAZIONE DI SEDUTE*

Il presidente BALDASSARRI, in conformità con quanto preannunciato in precedenza, comunica che le Commissioni riunite sono convocate alle ore 9,30 di domani, giovedì 30 giugno, e che la seduta già convocata per le ore 14,30 della predetta giornata non avrà più luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Mercoledì 29 giugno 2011

**Plenaria**  
**300<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**VIZZINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(272) Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza*

*(278) Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle «unità di prossimità» per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani*

*(308) CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani*

*(344) BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale*

*(760) SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale*

*(1039) D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale – e petizione n. 313 ad essi attinente*

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

*Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 giugno.*

*Riprende la trattazione degli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto delle sedute del 19 maggio 2010 e del 22 giugno 2011, riferiti*

al testo unificato proposto dai relatori per i disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 21 aprile 2010.

Si procede all'esame e alla votazione di emendamenti già accantonati.

Il sottosegretario MANTOVANO invita a ritirare l'emendamento 3.1, sottolineando il rischio che una definizione generale dei criteri e delle modalità degli accordi finalizzati alle politiche integrate per la sicurezza possa determinare un irrigidimento dello strumento che, nella prassi, è stato caratterizzato da una grande flessibilità in rapporto alle esigenze delle diverse aree geografiche.

Il senatore BIANCO (*PD*) comprende la preoccupazione del Governo in merito al rischio di un eccesso di rigidità dello strumento. Tuttavia, ritiene indispensabile una sede di confronto tra il Governo e le autorità locali per condividere i criteri e le modalità per la stipula degli accordi. In vista di una possibile riformulazione, propone di accantonare ancora l'emendamento.

Non facendosi osservazioni, l'emendamento 3.1 resta accantonato, così come il 3.2, di contenuto analogo.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 3.6, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BIANCO (*PD*): la Commissione approva.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*) ritira l'emendamento 3.7.

Gli emendamenti 3.8 e 4.1 restano accantonati in attesa della definizione, all'articolo 2, del concetto di «sicurezza urbana».

Quanto all'emendamento 4.5, il senatore MAZZATORTA (*LNP*) sottolinea l'opportunità di consentire che le iniziative e i progetti di formazione possano coinvolgere anche gli operatori privati che partecipano alle politiche di sicurezza integrata.

Il sottosegretario MANTOVANO, a nome del Governo, condivide la proposta. Tuttavia, ritiene che la formulazione dell'emendamento, ma anche della disposizione cui si riferisce, debbano essere reconsiderati in quanto il riferimento diretto agli operatori privati potrebbe essere interpretato in senso eccessivamente estensivo, mentre non è chiaro, nel comma 1, lettera e), se si tratti dei destinatari delle attività di formazione, ovvero dei formatori.

Il presidente VIZZINI (*PdL*) propone di riformulare l'emendamento 4.5, nel senso di sopprimere il riferimento alla natura pubblica degli ope-

ratori e di precisare che la disposizione in esame si riferisce ai destinatari delle attività di formazione.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*), accogliendo tale invito, presenta un nuovo testo dell'emendamento 4.5 (4.5 testo 2), pubblicato in allegato, che viene posto in votazione ed è accolto.

Sull'emendamento 4.6, il sottosegretario MANTOVANO si rimette alla Commissione.

Previo parere favorevole dei relatori, l'emendamento 4.6 è posto in votazione ed è accolto.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*) ritira l'emendamento 4.7.

Il presidente VIZZINI (*PdL*) propone di mantenere accantonati gli emendamenti 4.9 e 4.8, in attesa del parere della Commissione bilancio.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Restano accantonati anche gli emendamenti 4.10 e 4.11.

Intervenendo sull'emendamento 5.1, il sottosegretario MANTOVANO osserva che la proposta conferirebbe al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica una funzione diversa da quella ausiliaria del prefetto stabilita dall'articolo 20 della legge n. 121 del 1981. Pertanto, prospetta una riformulazione che, tra l'altro, faccia salvo quanto previsto da quella disposizione.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*) condivide la proposta di riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo e sottolinea l'opportunità di investire il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica anche delle attività di monitoraggio delle politiche in materia di sicurezza e della verifica dello stato di attuazione degli accordi.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) ritiene che la proposta possa essere formulata in senso aggiuntivo e non sostitutivo dell'attuale comma 1, che prevede la verifica annuale degli accordi da parte dei soggetti che li hanno stipulati.

Concorda il relatore BARBOLINI (*PD*).

Dopo una discussione nella quale intervengono ripetutamente i relatori, la senatrice INCOSTANTE (*PD*), il senatore BIANCO (*PD*), il sottosegretario MANTOVANO e il presidente VIZZINI (*PdL*), il senatore MAZZATORTA (*LNP*) presenta quindi una riformulazione dell'emendamento 5.1 (5.1 testo 2), pubblicata in allegato, che – favorevoli i relatori e il Governo – è posta in votazione ed è accolta.

Quindi è accolto l'emendamento 5.2, mentre l'emendamento 5.7 è respinto.

Su proposta del PRESIDENTE, il senatore MAZZATORTA (*LNP*) riformula l'emendamento 5.3 in un nuovo testo (5.3 testo 2), pubblicato in allegato, diretto a sopprimere la qualificazione degli altri soggetti che possono concorrere alla verifica dello stato di attuazione degli accordi. I relatori e il rappresentante del Governo esprimono parere favorevole.

L'emendamento 5.3 (testo 2), posto in votazione, è accolto. Successivamente sono accolti con unica votazione gli emendamenti identici 5.4 e 5.5, previo parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo.

Il relatore BARBOLINI (*PD*) si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 5.6, nell'intesa di verificare la validità della rubrica a seguito della definizione del concetto di «sicurezza urbana» all'articolo 2.

Dopo che il sottosegretario MANTOVANO si è rimesso alla Commissione, concordi i relatori, l'emendamento 5.6 è posto in votazione ed è accolto.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*) ritira l'emendamento 6.1.

Il relatore BARBOLINI (*PD*) si pronuncia in senso contrario sulle proposte soppressive dell'articolo 7 (7.1, 7.2 e 7.3), sottolineando la necessità di una sede per il coordinamento tra i soggetti che partecipano alle politiche integrate di sicurezza. Suggerisce, quindi, di accantonare le proposte con riserva di presentare una proposta di riformulazione dell'articolo 7.

Il presidente VIZZINI (*PdL*) osserva che l'articolo non dovrebbe recare prescrizioni organizzative per le Regioni.

Il relatore SAIA (*CN-Io Sud*) propone di accantonare ancora gli emendamenti soppressivi dell'articolo 7, in vista di una possibile riformulazione dell'articolo.

Il senatore BIANCO (*PD*) condivide l'opportunità di un'ulteriore riflessione ai fini di una formulazione dell'articolo, tale da evitare ogni ambiguità nel coordinamento delle politiche di sicurezza. A suo avviso, l'ipotesi di dare vita a una Conferenza non è idonea allo scopo che si prefigge l'articolo.

Il sottosegretario MANTOVANO ricorda che la legge n. 121 del 1981 già prevede organismi di coordinamento a livello regionale. La Conferenza dei prefetti e la Conferenza delle autorità di sicurezza sono strut-

ture aperte alla partecipazione di altre autorità territoriali. Al Governo appare allora inopportuna l'istituzione di un altro organo che, almeno in parte, potrebbe sovrapporsi alle funzioni di quelli esistenti.

Si conviene, infine, di mantenere accantonati gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3.

È accantonato anche l'emendamento 7.4.

Il presidente VIZZINI (*PdL*), segnalando un possibile contrasto con le disposizioni costituzionali, invita i proponenti a ritirare l'emendamento 8.1 o almeno a ridurlo solo al secondo periodo.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*) dichiara la disponibilità del suo Gruppo a riformulare la proposta. Tuttavia, ritiene che le Regioni abbiano la competenza nel concorrere a definire le funzioni fondamentali in materia di polizia locale.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) manifesta la sua contrarietà sull'emendamento 8.1, che nell'ultima parte sembra alludere alla possibilità di una deroga alle disposizioni del disegno di legge da parte delle Regioni e degli enti locali interessati.

Il relatore BARBOLINI (*PD*) sottolinea la necessità di assicurare coerenza agli orientamenti regionali a proposito delle funzioni fondamentali in materia di polizia locale. Suggestisce quindi di mantenere accantonato l'emendamento 8.1, in vista di una possibile riformulazione.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) sottolinea come, ai sensi della Costituzione, la definizione delle funzioni fondamentali dei comuni e degli altri enti locali rientra nella competenza esclusiva dello Stato.

Si conviene, infine, di accantonare l'emendamento 8.1.

Il relatore BARBOLINI (*PD*) esprime riserve sugli emendamenti identici 8.2 e 8.3, segnalando che la locuzione «ordinata e civile convivenza» è recepita da numerose normative regionali.

Anche la senatrice INCOSTANTE (*PD*) si esprime in senso contrario sugli emendamenti 8.2 e 8.3.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) ricorda che anche il decreto legislativo n. 112 del 1998 reca il riferimento all'ordinata e civile convivenza.

Su proposta del PRESIDENTE, si conviene di accantonare ulteriormente gli emendamenti 8.2 e 8.3.

Sull'emendamento 8.4, i relatori e il rappresentante del Governo si rimettono alla Commissione.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*) insiste per l'accoglimento della proposta.

L'emendamento 8.4 è quindi posto in votazione ed è accolto.

È quindi accolto anche l'emendamento 8.5.

Il sottosegretario MANTOVANO insiste per l'accoglimento dell'emendamento 8.6, necessario per il coordinamento della previsione normativa che attribuisce al personale che svolge servizio di polizia locale anche le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) obietta che non avrebbe senso, nell'ordinamento vigente, una disposizione del sindaco o del presidente della provincia per specifiche operazioni.

Il senatore PASTORE (*PdL*) condivide le osservazioni del senatore Saltamartini. L'emendamento potrebbe essere riformulato, semmai, nel senso di fare riferimento ai casi previsti dalla legge dello Stato.

Il relatore SAIA (*CN-Io Sud*) osserva che si tratta di un argomento di rilievo critico, che merita un ulteriore approfondimento. Propone, pertanto, di accantonare l'emendamento 8.6.

La Commissione concorda.

Il senatore DE SENA (*PD*), in vista di una definizione della materia attraverso una possibile riformulazione dell'emendamento 8.6, preannuncia la disponibilità a ritirare l'emendamento 8.7.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO  
PROPOSTO DAI RELATORI PER I DISEGNI DI  
LEGGE NN. 272, 278, 308, 344, 760 E 1039**

**Art. 4.**

**4.5 (testo 2)**

MAZZATORTA, BODEGA

*Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «tra» con l'altra: «per» e sopprimere la parola: «pubblici».*

---

**Art. 5.**

**5.1 (testo 2)**

MAZZATORTA, BODEGA

*Al comma 1, sostituire la parola: «annuale» con le seguenti: «semestrale, anche in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nel rispetto dell'articolo 20 della legge 10 aprile 1981, n. 121,»*

---

**5.3 (testo 2)**

MAZZATORTA, BODEGA

*Al comma 3, sopprimere le parole: «pubblici o associazioni».*

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Mercoledì 29 giugno 2011

**Plenaria****244<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BERSELLI**

*indi del Vice Presidente*  
**CENTARO**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.*

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori, il presidente, Milena Pini, e la coordinatrice della Commissione minori, Manuela Cecchi; per l'organismo unitario dell'avvocatura il presidente, Maurizio De Tilla, e la coordinatrice della Commissione famiglia, Nicoletta Variati; per l'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia, il vice presidente, Francesco Micela; per la Libera Associazione donne divorziate e separate, il consigliere dell'Associazione, Emanuela Eboli; per l'Associazione nazionale crescere insieme, il presidente, Marino Maglietta e per l'Unione nazionale camere minorili, il presidente, Luca Muglia, e componente il direttivo, Paola Lovati.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente BERSELLI avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura che sta per iniziare. Comunica altresì, che il Presidente del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. La Commissione accoglie la proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità, ai

sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Il Presidente avverte inoltre, che della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Indagine conoscitiva sull'applicazione concreta della legge n. 54 del 2006 in materia di affido condiviso: audizione di associazioni ed esperti in materia**

Il presidente CENTARO introduce le audizioni ricordando brevemente le finalità dell'indagine conoscitiva.

Prende quindi la parola l'avvocato PINI la quale, dopo aver dato conto delle attività svolte dall'AIAF, svolge considerazioni sulle statistiche elaborate dall'ISTAT con riguardo alla materia delle separazioni personali dei coniugi e ai divorzi.

Si sofferma quindi sul merito del disegno di legge n. 957 ed in particolare sulle modifiche apportate al comma 2 primo alinea dell'articolo 155 del codice civile. Al riguardo esprime un giudizio fortemente critico sull'eliminazione del riferimento all'interesse morale e materiale dei figli minori, la quale si pone in contrasto con i principi di tutela posti alla base delle convenzioni internazionali, della legislazione europea e del diritto interno. Analoghe perplessità destano poi le modifiche al comma 1 dell'articolo 155 del codice civile volte ad introdurre un diritto «paritetico» dei genitori. Tale diritto si sostanzia in regole che impongono al giudice di disporre il domicilio dei figli presso entrambi i genitori ed una divisione del tempo dei figli in misura eguale presso ogni genitore, senza che assumano rilievo la distanza fra le abitazioni e l'età del figlio. Svolge quindi considerazioni critiche sull'introduzione del diritto degli ascendenti e dei parenti di ciascun ramo genitoriale di chiedere al giudice di disciplinare il diritto dei minori al rapporto con essi. Tale previsione rischia di determinare nell'ambito di procedimenti di separazione o divorzio un'inutile accentuazione della conflittualità tra i genitori.

Si sofferma, poi, criticamente sulle modifiche al comma 4 dell'articolo 155 del codice civile, sottolineando come l'eliminazione del parametro relativo al tenore di vita della famiglia antecedente la separazione ai fini della determinazione del mantenimento dei figli dopo la separazione determini una sostanziale violazione dei principi sanciti nell'articolo 30 della Costituzione e negli articoli 147 e 148 del codice civile.

Nello svolgere considerazioni sulla questione relativa all'imposizione del mantenimento diretto da parte di ogni genitore a favore dei figli, sottolinea come la mancanza di determinazione di un importo da versarsi periodicamente inibisca la possibilità di avvalersi per il genitore dello strumento dell'atto di precetto per l'ottenimento delle somme di mantenimento non corrisposte. Affronta poi la questione relativa all'introduzione del principio della caducazione automatica dell'assegnazione della casa familiare nell'ipotesi di convivenza *more uxorio* del genitore che la abiti con il minore. Tale previsione risulta in evidente contrasto con quanto af-

fermato nel 2008 dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 308. Per quanto riguarda infine l'introduzione di norme processuali sottolinea l'esigenza di una riforma organica che elimini definitivamente ogni discriminazione fra figli legittimi e naturali. Al riguardo ribadisce l'esigenza di attribuire tutte le competenze in materia di diritto di famiglia, delle persone e dei minori ad un unico giudice specializzato da individuarsi in sezioni specializzate istituite presso ogni tribunale ordinario.

L'avvocato CECCHI, nel concordare con i rilievi e le considerazioni testè svolte, si sofferma sugli interventi di carattere processuale. Al riguardo, rileva come, l'obbligo di ricorso nel caso di questioni afferenti a figli naturali al tribunale dei minorenni, determini un oggettivo rallentamento della durata dei giudizi. Conclude evidenziando come l'approvazione di norme rigide e sanzionatorie che non tengano conto dell'interesse dei minori e non lascino spazio alla valutazione discrezionale del giudice in relazione al singolo caso, rischino unicamente di determinare un aumento della conflittualità tra i genitori e un allungamento dei tempi di durata dei processi.

L'avvocato DE TILLA sottolinea preliminarmente l'esigenza di intervenire in materia di diritto di famiglia attraverso l'introduzione di un vero e proprio codice, recante norme, non solo di carattere sostanziale, ma anche processuale, similmente a quanto si può riscontrare nell'ordinamento tedesco. Dopo aver svolto ampie considerazioni sull'istituto della mediazione e sulla necessità di eliminarne il ricorso obbligatorio, si sofferma sui provvedimenti n. 957 e n. 2454 in materia di affidamento condiviso. Egli, nel ritenere prematuro l'intervento del legislatore sulla legge n. 54 del 2006, ancora sostanzialmente in corso di sperimentazione, si dichiara contrario ad ogni riforma settoriale e non organica.

L'avvocato VARIATI condivide i rilievi formulati dai rappresentanti dell'AIAF. In particolare si sofferma sulle modifiche apportate all'articolo 155. Al riguardo osserva come la previsione di un doppio domicilio per i minori rischi soltanto di destabilizzare psicologicamente i minori stessi.

L'avvocato MUGLIA ritiene che dai disegni di legge sull'affidamento condiviso emerga una visione della relazione tra genitore e figlio concentrata prevalentemente sulla prospettiva del mondo adulto anziché su quella del minore. La realizzazione di una genitorialità divisa rischia di esasperare la conflittualità nei rapporti, penalizzando quindi il minore. Dopo aver svolto talune considerazioni sulla tradizione culturale e giuridica nell'applicazione del diritto familiare e minorile, tutta incentrata sugli adulti, si sofferma criticamente sulle modifiche apportate dai disegni di legge, volte a circoscrivere l'importante discrezionalità dei giudici.

La dottoressa LOVATI ritiene inopportuno intervenire sulla materia dell'affidamento condiviso e più in generale del diritto di famiglia e dei

minori, con misure non organiche. Presupposto di ogni riforma dovrebbe essere, a suo parere, l'abolizione di tutte le distinzioni fra figli legittimi e figli naturali, anche sul piano della competenza giurisdizionale.

Dopo aver svolto considerazioni sui principi, anche costituzionali, posti a tutela dei minori, si sofferma sull'articolo 1 del disegno di legge n. 957. Al riguardo rileva l'inutilità dell'inserimento dell'avverbio «paritetamente» rispetto al diritto del minore di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi i genitori. Analoghe perplessità desta la previsione di un duplice domicilio per il minore, che rischia di porre problemi applicativi sia di ordine pratico e burocratico che di carattere psicologico. Sulla questione del cosiddetto domicilio alternato dà conto peraltro dei risultati dell'indagine svolta dal Ministero della giustizia francese. Si sofferma infine sulla problematica del mantenimento, il quale deve essere parametrato non solo sulle esigenze del figlio ma anche sul tenore di vita goduto in precedenza da esso. A ben vedere l'eliminazione di tale criterio di determinazione impedisce al giudice di ricorrere ad uno strumento utile alla conservazione di un clima e di un ambiente il più possibile omogeneo con quello goduto dal minore prima della separazione.

Il dottor MICELA esprime forte preoccupazione per il contenuto dei disegni di legge in materia di affidamento condiviso in corso di esame in Commissione ritenendo che le modifiche che si vogliono introdurre più che attuare una bigenitorialità condivisa rischiano di realizzare «figli divisi», ponendo in secondo piano l'interesse del minore. In primo luogo desta perplessità la previsione di una suddivisione dei tempi di vita del figlio in maniera «tendenzialmente paritetica» tra i due genitori, la quale non sembra tenere conto di fattori rilevanti quali l'età dei figli e le specifiche esigenze di vita sia sotto il profilo materiale che psicologico. Analoghe riserve desta poi la previsione di un doppio domicilio abitativo, per il quale si condanna il minore ad una vita «da pendolare». L'intervento legislativo inoltre sembra imporre una formale e presunta parità economica dei genitori senza tener conto delle diversità delle condizioni reddituali e patrimoniali in concreto, con un evidente vantaggio per il genitore economicamente più forte. Rileva al riguardo come tale scelta sia rafforzata dall'eliminazione, nel comma 2 dell'articolo 155 del codice civile, del riferimento all'interesse morale e materiale dei figli nella decisione del giudice. Tale eliminazione si pone in evidente contrasto non solo con la normativa internazionale e comunitaria, ma anche con i principi costituzionali dell'ordinamento italiano. Dopo aver svolto considerazioni critiche sulle modifiche apportate alle norme in materia di determinazione del mantenimento, esprime perplessità sulla previsione della legittimazione attiva dei nonni a proporre nel giudizio di separazione la domanda relativa al diritto di visita. Quest'ultima circostanza rischia di accentuare la conflittualità familiare con ulteriori ripercussioni negative sull'equilibrio dei minori.

Conclude sottolineando l'esigenza di intervenire sulla giustizia minore e familiare attraverso una riforma organica di natura ordinamentale e

procedimentale, da realizzarsi anche mediante l'istituzione di un tribunale unico specializzato e a competenza esclusiva per le persone, i minori e la famiglia.

La dottoressa EBOLI, nel dare conto dell'attività svolta nell'Associazione Laddes, sottolinea come non sempre le decisioni giurisdizionali in materia di affidamento condiviso siano state adottate tenendo conto delle specificità di ogni caso. Svolge quindi ampie considerazioni sulla questione relativa all'obbligo di mantenimento e ai criteri per la sua determinazione. In particolare si esprime favorevolmente sulle norme dei disegni di legge più volte citati relativi al mantenimento diretto. A suo parere tale obbligo di mantenimento non deve però sostanziarsi unicamente nella corresponsione di risorse finanziarie ma anche in un'effettiva partecipazione del genitore alla vita della prole.

Il dottor MAGLIETTA osserva come dal tenore del dibattito sembra emergere una scarsa comprensione della portata normativa e delle finalità dei disegni di legge n. 957 e 2454. In particolare per quanto concerne la questione relativa alla suddivisione paritaria dei tempi, osserva come con essa si voglia assicurare un'adeguata presenza dell'adulto nella vita del bambino nell'ottica di una sua crescita equilibrata. Esprime poi apprezzamento per le norme relative al doppio domicilio dei minori, le quali si ispirano al principio della bigenitorialità troppo spesso disatteso. Svolge quindi ampie considerazioni sull'*iter* di approvazione della legge n. 54 del 2006, il quale ha mostrato come, nonostante le sentite e diffuse richieste della società civile, una stringente opposizione sia stata portata avanti dal mondo legale/forense. Conclude osservando come con i disegni di legge citati si voglia finalmente assicurare effettività ai principi sottesi alla legge n. 54 del 2006 già ricordata.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2791) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore CARDIELLO (*CN-Io Sud*) dà lettura di una proposta di parere favorevole con osservazione.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) illustra una proposta di parere contrario con rilievi, che si allega al resoconto della seduta odierna.

Dopo un breve dibattito sulle modifiche in materia di silenzio-assenso, nel quale intervengono i senatori LONGO (*PdL*), DELLA MONICA (*PD*) e il presidente BERSELLI, la proposta di parere favorevole con osservazione, illustrata dal relatore (e pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna) è, previa verifica del prescritto numero legale, posta ai voti ed approvata.

Risulta quindi preclusa la votazione della proposta di parere contrario illustrata dalla senatrice Della Monica.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2791**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza; ritenendo impossibile, in difetto dei mezzi e del personale necessario, il funzionamento di un sistema di controlli preventivi e successivi riguardante tutte le imprese, senza esclusione di alcun campo di attività, a causa del loro elevatissimo numero;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

con riguardo all'articolo 4, comma 13, al fine di assicurare l'effettiva attuazione ed efficacia della norma, sarebbe opportuno prevedere che l'obbligo di controllo, mediante l'inserimento nella *white list*, operi solo in relazione alle categorie di imprese nelle quali il rischio di infiltrazione mafiosa è più frequente e diffuso, alla luce delle indagini svolte.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI  
DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZ-  
ZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI E PERDUCA  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2791**

Il decreto legge n. 70 del 2011, che la Commissione Giustizia del Senato si appresta ad esaminare e che reca come titolo «Semestre Europeo- Prime disposizioni urgenti per l'economia», sembrerebbe far pensare che il Governo abbia preso atto, seppure con notevole ritardo, delle difficoltà che attraversa l'economia italiana e l'insufficienza delle iniziative finora adottate per la competitività del Paese. Ma non è così: le «misure per lo sviluppo» contenute nel decreto non sono in grado di dare risposta adeguata e di imprimere una svolta al trend di crescita economica interna, che è inferiore a quello registrato in media nel resto dei Paesi UE.

Dal punto di vista della Commissione Giustizia 3 sono i fattori di interesse:

1) la trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa e la piena legalità della stessa, onde favorire il contrasto alla collusione e corruzione, ridurre i costi ed assicurare la riduzione del contenzioso, con conseguente maggiore efficienza della giustizia e garanzia della concorrenza, prevenendo infiltrazioni mafiose;

2) Il contrasto alla corruzione e alla evasione fiscale, con conseguente riduzione dei costi per i cittadini e lo Stato e garanzia della concorrenza, togliendo spazi al crimine comune e organizzato;

3) L'efficienza e rapidità della giustizia, civile e penale per il pieno riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese, della competitività attraverso la concorrenza di mercato e l'attrazione di investimenti, chiudendo spazi di espansione alla criminalità organizzata

Dal punto di vista di interesse della Commissione Giustizia, si impone innanzitutto una profonda revisione delle disposizioni in materia di appalti che, ampliando in misura eccessiva e allarmante la discrezionalità delle amministrazioni pubbliche e delle stazioni appaltanti, rischiano di restringere notevolmente la trasparenza nelle procedure di affidamento di contratti e lavori pubblici (articolo 4: la soglia per i lavori senza procedura di gara è aumentata fino a 1.000.000 di euro) e il livello di concorrenza tra le imprese operanti nel settore.

Se tale misura non sarà corretta, il 96 per cento degli appalti rischia di essere affidato senza procedura di evidenza pubblica. Contemporaneamente viene ridimensionato il divieto di ricorso a sub-appalti.

Tale situazione, peraltro, si pone in contrasto con le direttive europee e rischia di esporre l'Italia a procedure di infrazione, oltre ad essere presumibilmente causa di contenziosi giudiziari, con ricaduta sulla tenuta, già difficile del sistema giustizia.

Si perde inoltre l'occasione per interventi indispensabili.

1) *Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici*

Banca dati – anagrafe unica dei contratti pubblici, tutela della concorrenza

La norma relativa alla istituzione di tale banca dati è di fondamentale importanza ai fini del raggiungimento dell'obiettivo della trasparenza e, quindi, della prevenzione del delitto di corruzione e più in generale dei reati contro la pubblica amministrazione oggetto del presente disegno di legge. La previsione della creazione di una banca dati e anagrafe unica dei contratti, valida per qualunque tipo di contratto e di stazione appaltante, in grado di fornire in tempo reale le informazioni sui soggetti attuatori, sui contratti, sulle imprese partecipanti alle gare, sulle imprese esecutrici, sulle imprese subappaltatrici e sui noli, risponde all'esigenza di disporre con immediatezza di tutte le informazioni e di garantire la massima trasparenza del mercato degli appalti e consente di intervenire tempestivamente per contrastare fenomeni particolarmente gravi legati a fatti di scarsa trasparenza, se non di corruzione, e all'infiltrazione malavitoso nei contratti pubblici.

Divieto di ricorso all'arbitrato per i contratti pubblici

L'arbitrato ha assunto una valenza tale da essere spesso considerato un momento, seppure ulteriore, dell'esecuzione del contratto e, pertanto, tenuto presente al momento della presentazione dell'offerta, così da conformare addirittura i comportamenti delle imprese, sempre più attente non tanto alla proposta ed alle soluzioni innovative, quanto al possibile esito positivo del successivo contenzioso, spesso arbitrale. La circostanza, infatti, che l'arbitrato rappresenti una sorta di fase finale quasi costante delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e che porti, con una regolarità quasi assoluta, alla declaratoria di soccombenza della pubblica amministrazione, rappresenta un dato preoccupante non solo sotto l'aspetto del detrimento del patrimonio pubblico – dato particolarmente rilevante in un momento di crisi economica – ma, altresì, di quello del *deficit* di efficienza dell'azione amministrativa che ne costituisce la causa ed, infine se non innanzitutto, del modo stesso di essere delle imprese: l'approdo all'immane contenzioso offre un eventuale salvataggio dall'offerta non congrua. Il costo del giudizio arbitrale è, significativamente, più elevato di quello del giudizio ordinario, in quanto prevede tuttora, anche con la riduzione dei compensi agli arbitri, rilevanti spese oltre quelle per il segretario del collegio, nonché la quota pagata per il deposito del lodo, pari all'1 per mille del valore della controversia. I dati elaborati dal-

l'Autorità nel corso degli anni hanno mostrato un maggior costo complessivo delle opere pari al 30 per cento, come conseguenza del contenzioso.

Mentre non vi sono ostacoli alla sola via giurisdizionale e le procedure presso i TAR ed il Consiglio di Stato possono essere rese più veloci anche attraverso l'istituzione di sezioni giudicanti specializzate in gare d'appalto, nessun obbligo di prevedere il ricorso all'arbitrato per la risoluzione delle controversie in materia di appalti pubblici discende dalla citata direttiva 2007/66/CE (cosiddetta «direttiva ricorsi»). Essa, infatti, lascia liberi gli Stati membri di definire le controversie anche attraverso organi non giudiziari, prevedendo soltanto, in tal caso, che questi abbiano requisiti di affidabilità e che siano adottate le modalità più appropriate.

Sotto il profilo della trasparenza si segnala, poi, che con disposizione normativa adottata nel 1999 (articolo 151, comma 5, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, avente ad oggetto il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici), sollecitata fortemente dall'Associazione nazionale magistrati, ai magistrati ordinari in servizio era stata preclusa la possibilità della partecipazione ai collegi arbitrali costituiti per la soluzione delle controversie in materia di appalti pubblici. La partecipazione dei magistrati ordinari agli arbitrati per le opere pubbliche è dunque, da tempo una pagina chiusa. Così non è, invece, per i giudici amministrativi e contabili e per gli avvocati dello Stato in servizio, così come si evince dal citato articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, successivamente trasfuso nell'articolo 242 del codice dei contratti pubblici. Rispetto agli appartenenti a tali categorie professionali continuano così a porsi problemi di inopportunità e di disagio, poiché si alimentano commistione dei ruoli di controllori e controllati e conflitti d'interesse. Occorre, invece, una separazione netta tra funzione istituzionale pubblica e interesse privato, laddove la semplice riduzione dei compensi arbitrali, introdotta nel codice dei contratti pubblici, non risulta idonea a superare e risolvere il problema.

Divieto di affidamento di incarichi arbitrali con conseguente riduzione di costi e intervento a favore della trasparenza e della concorrenza.

In quest'ottica, al fine di rafforzare la trasparenza e prevenire conflitti di interesse, appare opportuno, in ogni caso, prevedere nei confronti dei magistrati in servizio di tutte le magistrature (amministrativa, contabile e militare oltre quella ordinaria) e per gli avvocati dello Stato un esplicito divieto di assumere incarichi arbitrali o altri incarichi analoghi, incompatibili con le funzioni rivestite.

Occorre inserire norme che rispondono all'esigenza di evitare commistioni tra attività amministrativa e giudiziaria, al fine di assicurare che sia prevenuto qualsiasi conflitto di interesse, evitando ogni possibile interferenza tra le attività di controllore e di controllato.

Principi di trasparenza ed esigenze di imparzialità e buona amministrazione espressi dalla Carta costituzionale impongono di salvaguardare l'autonomia e l'indipendenza della funzione giudiziaria e il corretto svolgimento delle pubbliche funzioni in generale, prevenendo rischi di collusione e corruzione.

Sempre in relazione all'articolo 4 vanno introdotte modifiche in materia di protezione civile ( grandi eventi e ripristino dei controlli preventivi della Corte dei Conti).

È necessario eliminare dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, ogni riferimento ai cosiddetti «grandi eventi» e, con la modifica inserita nel presente disegno di legge, si propone innanzitutto di abrogare l'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, in modo che solo la dichiarazione dello stato di emergenza possa giustificare il ricorso a ordinanze in deroga alla legge vigente. Occorre conseguentemente intervenire, abolendola, anche sulla normativa di interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 che, come si è detto, con decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ha escluso con efficacia retroattiva, anche per i grandi eventi, il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Ulteriormente va delimitata la nozione di «altri eventi» contenuta nella legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del sistema di protezione civile, introducendo il requisito della imprevedibilità dell'evento (non calamitoso) unitamente al pericolo per l'incolumità della vita, dei beni, dell'ambiente, ossia agli altri presupposti già previsti dalla legge per legittimare il ricorso alle ordinanze di carattere emergenziale. Infine occorre limitare, anche per le attività di protezione civile all'estero, la gestione dei grandi eventi, attribuiti alla protezione civile con l'inserimento nell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, del richiamo all'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Sempre all'articolo 4 va abolita la previsione della sostituzione della presentazione di documenti riguardanti la certificazione antimafia con autocertificazione ( condanne penali e regolarità della posizione contributiva).

Così come in materia di controlli antimafia appare non adatta la previsione di una cosiddetta *white list* delle imprese che possono accedere agli appalti, poiché tale strumento potrebbe consentire smagliature nel sistema dei controlli e della certificazione antimafia.

Non è inoltre ammissibile che siano i privati a proporre alle pubbliche amministrazioni lavori pubblici al di là della programmazione fatta dalle stesse. Tutta la procedura cui consegue la gara e il diritto di prelazione, con conseguente aumento di oneri non appare accettabile

Analogamente all'articolo 5 va modificata la previsione del silenzio-assenso (90 giorni) per il rilascio del permesso di costruire, termine che non appare congruo. Diversamente si altera il sistema.

Nulla è previsto in relazione al Fondo unico giustizia malgrado la lentezza della giustizia sia causa di arretramento del paese anche dal punto di vista economico.

Insufficienti sono le previsioni per contrastare l'evasione fiscale, che richiederebbero sanzioni penali adeguate.

Inoltre, riteniamo indispensabile un intervento a sostegno del buon funzionamento della pubblica amministrazione e del tessuto produttivo del Paese. A tal fine, chiediamo di inserire nel decreto-legge in esame una misura che coniughi le due esigenze: in particolare, proponiamo di affrontare e risolvere il problema dei ritardati pagamenti della P.A. La dimensione del problema è emersa con chiarezza nella Relazione annuale del Presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, nella quale viene sottolineato come la questione si ponga in tutta la sua gravità soprattutto per le imprese che stipulano contratti con la P.A., e che, in misura ancor più forte rispetto alle aziende che operano con committenze private, sono da sempre soggette al gravame di un onere aggiuntivo determinato dallo scarto tra il momento della liquidazione dei costi gestionali e quello dell'incasso del corrispettivo pattuito. Si porrebbe in tal modo rimedio ad uno dei problemi più gravi che affliggono le imprese nell'attuale fase congiunturale: la carenza di liquidità e la difficoltà di accesso al credito, consentendo al contempo agli enti locali di avere il tempo necessario e sufficiente per assolvere ai propri pagamenti.

Per ovviare a tale criticità, i Senatori del Gruppo del Partito democratico del Senato chiedono:

*a)* di attribuire alla Cassa depositi e prestiti Spa il compito di anticipare alle imprese il pagamento dei crediti da queste vantati nei confronti della pubblica amministrazione a fronte di una contestuale cessione del credito medesimo;

*b)* di dare maggiori risorse alla giustizia per consentirne il migliore funzionamento nell'interesse dei cittadini e delle imprese.

L'insieme di tutte le misure proposte sarebbe in grado di assicurare un consistente contributo alla crescita del Pil e allo sviluppo del paese.

Per questo, in assenza di inserimento nel parere di maggioranza delle misure proposte dal Partito Democratico.

Esprimiamo

Parere contrario

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Mercoledì 29 giugno 2011

**Plenaria****277<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
**CANTONI***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.**La seduta inizia alle ore 8,50.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario COSSIGA risponde all'interrogazione n. 3-02003, della senatrice Pinotti ed altri, relativa al rispetto dei civili in Libia, rilevando che fin dall'inizio il Governo ha tenuto costantemente e tempestivamente aggiornato il Parlamento sugli sviluppi della crisi libica, nella consapevolezza della valenza e della delicatezza che essa costituisce per il Paese. L'azione italiana, prima ancora della risoluzione dell'ONU n. 1973, è stata peraltro tesa all'unico obiettivo di portare aiuto a chi si è venuto a trovare in balia di un'offensiva bellica indiscriminata, impedendo il massacro dei civili: sono state infatti condivise prima le sanzioni della risoluzione n. 1970 e poi le più drastiche misure previste dal capitolo VII dello Statuto dell'ONU.

Per quanto attiene all'attuale operazione militare, osserva quindi che essa è stata sempre indirizzata alla salvaguardia della vita della popolazione, valore condiviso dalla comunità internazionale e da tutti gli italiani, di cui le Nazioni Unite si sono fatte interpreti e la NATO ne ha recepito il mandato. In Italia, il Parlamento ha condiviso questo impegno ed il Governo se ne è fatto esecutore, rendendo il campo sgombro da qualsivoglia dubbio di legittimità, internazionale e nazionale. Oggi, gli atti d'indirizzo parlamentare, discendenti da un ampio ed intenso dibattito, hanno rappresentato il formale assenso ed il principio fondante dell'impegno militare,

secondo il dettato della risoluzione n. 1973, dalla quale non ci si può discostare.

Crisi come quella libica, tuttavia, non hanno mai carattere di staticità, ed evolvono con un marcato dinamismo che richiede un continuo adeguamento dell'azione, ai vari livelli e nei vari settori, principalmente quello operativo. Infatti, le forze governative sono passate da un impiego convenzionale a un impiego asimmetrico: guerriglia urbana, cecchinaggio, scudi umani contro *raid* NATO, impiego di mezzi civili e di mezzi leggeri, dispersione e occultamento dei mezzi corazzati e blindati. Grande valore strategico hanno poi assunto i rifornimenti, in termini di reti e mezzi, (che devono venire via deserto o via mare) che incidono sulla capacità di mantenere le posizioni nel tempo. Da qui la focalizzazione dello sforzo della NATO sulle minacce dirette contro la popolazione, con missioni mirate contro obiettivi militari, mezzi, armi, materiale bellico, e sulle reti di alimentazione, attraverso l'embargo attuato dalle unità navali e con il concorso dell'interdizione aerea.

Sentiti gli interlocutori internazionali, ma in piena autonomia di giudizio, il Governo ha quindi maturato la decisione –portata il 27 aprile scorso, alla conoscenza delle Commissioni riunite esteri e difesa- di accrescere la flessibilità operativa dei velivoli della componente aerea nazionale, al fine di contribuire meglio e più direttamente allo sforzo della coalizione per difendere la popolazione civile libica e basandosi su due linee portanti: nuove modalità di impiego dei velivoli più funzionali alle attuali esigenze operative e invio di un piccolo gruppo di istruttori militari presso il Consiglio nazionale di transizione. Per quanto riguarda l'impiego dei velivoli, sul piano quantitativo, è stato confermato il precedente contributo di assetti aerei, pari a quattro *Eurofighter* o F-16 (che continuano ad assolvere funzioni di superiorità aerea), quattro Tornado (che possono essere impiegati in configurazione ECK per neutralizzare le difese aeree libiche, oppure in configurazione di ricognizione, o ancora in configurazione IDS, con sistemi d'armamento di alta precisione, a guida laser o satellitare) e quattro AV-8B *plus* (che possono essere impiegati per compiti di difesa aerea e ricognizione, ma anche con armamento di precisione aria-terra). Sul piano qualitativo, si è poi ampliato il ventaglio delle opzioni d'impiego dei velivoli al fine di renderlo più funzionale alle effettive esigenze operative e agli obiettivi individuati dalla NATO per la difesa diretta della popolazione.

In tale contesto, è pertanto possibile confermare che l'Alleanza atlantica ha valutato e continua sempre a valutare con la massima attenzione e con estrema cautela tutti gli obiettivi militari da colpire, al prioritario scopo di evitare che, dagli attacchi alle infrastrutture militari che il regime libico usa contro la propria popolazione, possano derivare danni collaterali, che interessino direttamente i civili e possano provocare vittime tra di loro. D'altro vi è anche la consapevolezza –insieme ai principali alleati e *partner*- di come il regime di Gheddafi agisca ricorrendo, da un lato all'odiosa e illegale tecnica degli scudi umani e dall'altro a coperture civili del proprio apparato militare (impiego di mezzi di trasporto civili anziché

militari, uso di abiti civili e non uniformi per i propri soldati) così da far poi pubblicamente ricadere sulla NATO la responsabilità delle eventuali vittime delle proprie missioni.

La seconda linea portante riguarda quindi l'invio di dieci istruttori militari che, insieme a pari numero di istruttori di Francia e Gran Bretagna, sono inseriti nella struttura militare di comando del Consiglio nazionale di transizione di Bengasi. Gli uomini dei tre gruppi –italiani, francesi e inglesi- agiscono in coordinamento fra di loro, con il compito di supportare gli ufficiali del Consiglio nazionale di transizione nei vari settori operativi, logistici, di personale.

Conclude ricordando che l'intervento militare in Libia risponde al sentimento di civiltà del Paese, ben rappresentato ed espresso dal Presidente della Repubblica, quando ha autorevolmente affermato che l'ulteriore impegno in Libia costituisce il naturale sviluppo della scelta compiuta dall'Italia alla metà di marzo, secondo la linea fissata nel Consiglio supremo di difesa e quindi confortata da ampio consenso in Parlamento, aggiungendo che non si deve restare indifferenti alla sanguinaria reazione di Gheddafi.

Replica il senatore SCANU (*PD*), ponendo l'accento sui numerosi elementi di differenziazione emersi all'interno del Governo e della maggioranza che lo sostiene in ordine alla crisi libica, ben rappresentate dalle posizioni contrarie all'intervento assunte dal Gruppo Lega Nord Padania. Tali posizioni, infatti, hanno dato luogo a rilevanti contrasti e, conseguentemente, ad un'azione di politica estera dominata dal dubbio e dall'indecisione.

Sarebbe pertanto quanto mai opportuno, a suo avviso, che il Governo abbia un costante ed approfondito scambio di informazioni e di vedute con il Parlamento preventivamente all'emanazione del consueto decreto-legge di proroga della partecipazione italiana alle operazioni internazionali, al fine di garantire un'azione di politica estera maggiormente incisiva e coerente.

Conclude dichiarandosi parzialmente soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

Il sottosegretario COSSIGA risponde quindi all'interrogazione n. 3-02233, a firma dei senatori Scanu ed altri, e relativa al trattamento di missione spettante agli equipaggi che partecipano all'operazione *Unified Protector* in Libia, facendo presente che la normativa in vigore prevede che il personale impegnato nelle missioni internazionali di pace percepisca l'indennità di missione estera con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino all'uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione.

Pertanto nelle missioni per le quali non si verificano le circostanze sopra evidenziate (come l'operazione *Active Endeavour*, e le missioni anti-pirateria nel corno d'Africa), tra le quali rientra anche quella oggetto del-

l'interrogazione, al personale impegnato nelle operazioni navali sono corrisposte le indennità precipe per il personale imbarcato (indennità d'imbarco e indennità supplementare di fuori sede).

Il rappresentante del Governo precisa, inoltre, che il predetto personale, qualora impegnato oltre il normale orario di servizio e prescindendo dall'eventuale ingresso nelle acque territoriali o nello spazio aereo libico, percepisce, se personale dirigente, una retribuzione per lavoro straordinario (in base all'articolo 10, comma 3, legge n. 231 del 1990), e, se non dirigente, un compenso forfetario d'impiego (ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007).

Replica il senatore SCANU (*PD*), osservando che lo scopo sotteso al proprio atto di sindacato ispettivo era proprio quello di sottolineare l'insufficienza (dovuta ad un atteggiamento eccessivamente attendista), dell'azione dell'Esecutivo, ad oggi ancora incapace di offrire una configurazione definitiva e coerente dell'impegno italiano in Libia.

Con riferimento, quindi, a recenti notizie in base alle quali il Ministro dell'economia sembrerebbe aver mutato il proprio indirizzo di azione, abbandonando la politica dei tagli lineari in favore di interventi basati sulle indicazioni fornite dai dicasteri interessati, auspica che eventuali ed ulteriori misure sul bilancio della Difesa non vadano ad incidere sul trattamento economico del personale e sulle risorse destinate all'addestramento ed alla formazione del medesimo.

Conclude dichiarandosi parzialmente soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

**(2598) CAFORIO ed altri. – Abrogazione delle norme istitutive dei Vice Comandanti generali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza**

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore DE GREGORIO (*PdL*), osservando che l'abrogazione delle cariche vicarie dei comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza di cui all'unico articolo del disegno di legge comporterebbe la necessità di ulteriori interventi, stante la particolare ampiezza e complessità del quadro normativo sul quale andrebbero ad incidere. In particolare, sarebbero interessate sia le norme relative alla supplenza in caso di impedimento del Comandante generale (dell'Arma dei carabinieri ovvero della Guardia di finanza), sia le disposizioni che regolano le attribuzioni della carica vicaria di cui si propone l'abrogazione (che figura quale membro in una serie di organi di rilievo). Peraltro, l'abrogazione proposta all'articolo 32 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 andrebbe valutata alla luce del fatto che la norma citata prende in considerazione la delicata problematica della continuità degli organi di vertice non solo dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, ma anche delle altre Forze armate.

In ragione di quanto precede, e del precedente orientamento favorevole da lui espresso sul disegno di legge n. 2489 (a firma del senatore Ramponi, ed istitutivo delle cariche vicarie dei Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), esprime pertanto delle forti perplessità sul provvedimento.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il senatore SCANU (*PD*), dopo aver ricordato che la propria parte politica non ha mai formulato delle pregiudiziali di principio sul disegno di legge n. 2489, limitandosi a considerarne l'opportunità alla luce dell'impatto economico sull'attuale situazione di bilancio, così come non ha mai espresso contrarietà in ordine all'esistenza delle figure vicarie dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, invita i presentatori dei disegni di legge nn. 2489 e 2598 a valutare l'opportunità di procedere al loro ritiro, onde poter successivamente affrontare la tematica ad essi sottesa in un quadro congiunturale più favorevole e con i necessari approfondimenti.

Dissente il senatore RAMPONI (*PdL*), osservando che il disegno di legge a sua firma non presenta alcun elemento di inopportunità, cercando, al contrario, di introdurre misure di carattere funzionale ed ispirate ad ovvi principi di equità.

Con riferimento, quindi, al disegno di legge n. 2598, rileva che l'articolato muove da premesse (illustrate nella relazione che lo precede), non del tutto condivisibili. Le cariche vicarie degli organi di vertice dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza non incidono entrambe sul bilancio della Difesa (la seconda dipendendo dal Ministero dell'economia), ed hanno altresì una precisa controparte nella figura, già esistente, del Sottocapo di Stato maggiore di Forza armata, che ha compiti e responsabilità analoghe.

Infine, per quanto attiene ai riflessi economici comportati dal disegno di legge a sua firma, precisa che essi potrebbero essere superati con uno specifico emendamento (già in corso di predisposizione), volto ad adeguare il testo alle misure economiche introdotte nel 2010.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**Plenaria****221<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Vice Presidente***CARRARA***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.**La seduta inizia alle ore 15,40.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Con riferimento ai disegni di legge nn. 1462 e 1470 (d’iniziativa del senatore Ramponi), e 1517 (d’iniziativa dei senatori Pegorer ed altri), il presidente CARRARA (*CN-Io Sud*) ipotizza di riunire la prossima settimana, in qualità di relatore, il Comitato ristretto già costituito nella seduta dello scorso 8 giugno.

La Commissione conviene.

**IN SEDE REFERENTE**

**(2190) RAMPONI ed altri.** – *Disposizioni in materia di riordino della disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento del personale militare*  
(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 9 marzo scorso.

Il presidente CARRARA informa la Commissione che è pervenuto in data odierna un ulteriore subemendamento, a firma dei senatori Perduca e Poretti, all’emendamento 1.100 (1.100/8, *pubblicato in allegato*).

La predetta proposta verrà pertanto inviata, al pari delle precedenti, alle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio per il prescritto parere.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

**(988) SCANU.** – *Modifica all’articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, in materia di restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra*

– e **petizioni nn. 190 e 191** ad esso attinenti

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 7 giugno scorso.

Il sottosegretario COSSIGA fornisce alcune precisazioni in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento, basate sugli approfondimenti effettuati dal Commissariato generale per onoranze dei caduti in guerra. In particolare, negli ultimi tre anni, i rimpatri con spese a carico dei familiari sono stati di 44 caduti all'anno, con un costo unitario medio di circa 2.500 euro. Su tale base, potrebbe pertanto ipotizzarsi un onere annuo di 250.000 euro ogni cento salme rimpatriate. Andrebbe poi tenuto presente che, ove gli oneri vengano assunti dallo Stato, il numero dei rimpatri potrebbe aumentare considerevolmente.

Non va trascurata, poi, la disparità di trattamento che l'entrata in vigore del disegno di legge in titolo comporterebbe in quanto riferito alle sole traslazioni all'estero e non anche a quelle in ambito nazionale.

Infine, sarebbe opportuno stabilire i limiti dell'intervento economico e delle prestazioni a carico dello Stato nelle operazioni di rimpatrio, escludendo, ad esempio, le spese di sistemazione definitiva delle salme, compresa la realizzazione di manufatti sepolcrali nelle località di destinazione, attualmente a carico delle famiglie o delle autorità comunali.

Il senatore SCANU (*PD*), ricordando come sul provvedimento si fosse registrata un'ampia convergenza da parte delle forze politiche, auspica che le problematiche evidenziate dal rappresentante del Governo possano essere superate, al fine di pervenire ad una sollecita approvazione.

Il relatore ESPOSITO (*PdL*) osserva che le risorse annue disponibili potrebbero essere impiegate con profitto attraverso una copertura modulare basata su di una specifica graduatoria delle domande, che andrebbero pertanto presentate in un arco temporale di sei mesi. Tale misura, peraltro, potrebbe essere trasposta in uno specifico emendamento.

Il sottosegretario COSSIGA rileva che tale misura potrebbe comportare una limitazione effettiva dei beneficiari.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) osserva che la soluzione ipotizzata dal relatore potrebbe essere demandata, per la concreta attuazione, ad un regolamento ministeriale.

Ad avviso del senatore SCANU (*PD*), quanto ipotizzato dal relatore appare, in linea di massima, condivisibile.

Il presidente CARRARA osserva che quanto rappresentato dal relatore Esposito potrebbe concretizzarsi in un emendamento, che potrebbe essere esaminato già a partire dalla prossima settimana.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) invita invece la Commissione a valutare attentamente la rispondenza della soluzione ipotizzata alla *ratio* sottesa al disegno di legge, volta a soddisfare le aspettative dei familiari dei militari caduti per la Patria. Considerato, poi, che gli oneri annui non ap-

paiono di rilevante entità, sarebbe forse opportuno concentrare gli sforzi al fine di pervenire al soddisfacimento degli interessi di tutti i soggetti interessati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**SUBEMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2190****Art. 1.****1.100/8**

PERDUCA, PORETTI

*All'emendamento 1.100, all'articolo 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:*

«p-bis) Dopo l'articolo 1238, è aggiunto il seguente:

**Art. 1238-bis.**

*(Rideterminazione dell'anzianità di grado degli ufficiali in servizio effettivo)*

Ai fini della rideterminazione dell'anzianità di grado degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico logistico dell'Arma dei carabinieri, già appartenenti al disciolto ruolo unico, il grado e la relativa anzianità sono rideterminati in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni ad anzianità stabilite nell'art. 1238, calcolati a partire dalla data di immissione nel servizio permanente effettivo. Il personale di cui al precedente periodo, effettuate le rideterminazioni di cui allo stesso, è iscritto in ruolo dopo i pari grado con uguale anzianità assoluta, secondo l'ordine di anzianità relativa pregressa. Le rideterminazioni effettuate ai sensi del presente comma non danno titolo all'inclusione in aliquota per l'avanzamento a scelta per gli anni antecedenti alla data di inizio del medesimo procedimento amministrativo.».

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 29 giugno 2011

**Plenaria**  
**544<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2566) Disposizioni in favore dei territori di montagna**, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Brugger e Zeller, Quartiani ed altri, Quartiani ed altri, Barbieri e Carlucci e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

**(2688) ZANETTA ed altri. – Nuove disposizioni in materia di comuni montani, nonché delega al Governo per l'emanazione del codice della legislazione in materia di montagna** (Esame congiunto e rinvio)

Il relatore ZANETTA (*PdL*) introduce le tematiche oggetto dei provvedimenti in titolo, inquadrando preliminarmente la normativa sui comuni montani, rappresentata da due leggi risalenti rispettivamente al 1952 e al 1957, seguite, in tempi più recenti, dalla legge n. 97 del 1994, che ha tra l'altro istituito il Fondo nazionale per la montagna, le cui risorse, purtroppo, hanno registrato, negli ultimi anni, una continua diminuzione.

Ricorda che, nel febbraio di quest'anno, la Camera dei deputati ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge attualmente all'esame di questa Commissione come Atto Senato n. 2566, consistente in un testo risultante dall'unificazione di diverse iniziative parlamentari, oltre che di una proposta del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Procede, quindi, all'illustrazione dei tredici articoli di cui si compone il disegno di legge n. 2566, soffermandosi, in particolare, sull'articolo 2,

recante la definizione dei comuni montani svantaggiati; sull'articolo 3, ove si prevede l'istituzione di un Fondo nazionale integrativo per i comuni montani svantaggiati, con una dotazione pari a sei milioni euro annui, a decorrere dal 2011; sull'articolo 4, che amplia, per i comuni montani, i margini di affidamento di lavori pubblici attraverso il ricorso alla procedura negoziata; sull'articolo 8 che, intervenendo sugli usi civici in montagna, appare funzionale alla risoluzione di numerosi contenziosi giurisdizionali e sull'articolo 11, concernente i requisiti di ruralità dei fabbricati.

Passa, poi, all'illustrazione del disegno di legge n. 2688, di cui è primo firmatario, ricordando che la principale motivazione della proposta risiede, in primo luogo, nella necessità di definire il concetto di «montagna», individuando i territori montani più bisognosi di aiuti, e, in secondo luogo, nell'esigenza di armonizzare le disposizioni attualmente in vigore, che attendono ormai da anni un riassetto organico e coordinato; in particolare, il disegno di legge intende diversificare gli aiuti tra i comuni montani e quelli montani ad alta marginalità, riducendo sensibilmente il numero di questi ultimi, allo scopo di rendere realistico il sostegno finanziario, attraverso agevolazioni e detrazioni fiscali di varia natura.

Si sofferma, quindi, sui diciannove articoli che compongono il disegno di legge, sottolineando, tra l'altro, che la propria proposta punta a superare l'istituto delle comunità montane, in luogo delle nuove unioni montane. Altresì, l'articolo 17 delega il Governo ad adottare un apposito codice della legislazione in materia di montagna. Da ultimo, l'articolo 18 dispone un rifinanziamento del Fondo nazionale per la montagna, attraverso uno stanziamento di 150 milioni di euro annui, reperiti con apposita copertura finanziaria.

In conclusione, nel richiamare l'importanza dei provvedimenti in esame ai fini della tutela e della valorizzazione delle realtà montane, auspica lo svolgimento di un ciclo di audizioni, a partire dal Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, titolare della delega sulle aree montane, per poi proseguire con le associazioni territoriali di rappresentanza e con l'Agenzia del territorio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente AZZOLLINI informa che è convocata un'ulteriore seduta della Sottocommissione per i pareri oggi alle ore 15,30.

La sottocommissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**Sottocommissione per i pareri****151<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.*

*La seduta inizia alle ore 9,25.*

**(2623) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con presupposti)

Il relatore VACCARI (*LNP*) ricorda di aver illustrato il provvedimento in titolo nella seduta del 24 maggio scorso per il parere alla 3<sup>a</sup> Commissione.

Peraltro, alla luce della nota di chiarimenti consegnata dal rappresentante del Governo nella seduta del 23 giugno scorso, propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con i seguenti presupposti:

– che, in relazione alle risorse da versare all'Unione europea, gli articoli 13, 14 e 15 dell'Accordo non incidano sull'entità complessiva dell'onere, ma solo sulla sua composizione interna, senza impatti aggiuntivi sulla finanza pubblica;

– che l'istituzione ed il funzionamento dei centri di informazione di cui all'articolo 86 dell'Accordo avvenga ad invarianza di oneri per la finanza pubblica;

– che sia esclusa l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, qualora il Governo italiano – nel ruolo di parte attrice di una controversia connessa all'interpretazione ed attuazione dell'Accordo – chieda la costituzione di un collegio arbitrale, ai sensi dell'articolo 206 dell'Accordo medesimo".

La Sottocommissione approva.

(2697) *Deputato ZELLER ed altri. – Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

Il relatore VACCARI (*LNP*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 del provvedimento assegna al presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau la somma di 800 mila euro per l'anno 2011 e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2012, finalizzate all'erogazione di speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau del 12 aprile 2010 e in favore di coloro che hanno riportato, a causa del disastro, lesioni gravi o gravissime. L'articolo 4 stabilisce che all'onere derivante dall'attuazione della legge – pari a 800 mila euro per il 2011 e a 2,2 milioni di euro per il 2012 – si provveda, per il 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, co. 4, del d.l. n. 93 del 2008, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, la cui dotazione è stata integrata dall'art. 60, comma 8, del d.l. n. 112 del 2008. Per l'anno 2012, è invece disposta la corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011. Per quanto di competenza, segnala che occorre acquisire conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a titolo di copertura finanziaria.

In relazione all'unico emendamento presentato – ossia la proposta 2.1 – ritiene necessario acquisire chiarimenti volti ad appurare che il riferimento al decreto del Ministro della sanità del 5 febbraio 1992 (recante la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti) sia compatibile con il limite di autorizzazione di spesa previsto dall'articolo 1 del disegno di legge.

Il sottosegretario GENTILE consegna una nota di chiarimenti in cui si conferma l'adeguatezza della copertura del provvedimento.

Il senatore GIARETTA (*PD*) sottolinea la necessità che le società erogatrici del servizio di trasporto pubblico, come le Ferrovie dello Stato o altri operatori del settore, siano provviste di un'adeguata copertura assicurativa, tale da garantire un adeguato risarcimento in favore dei superstiti e dei familiari delle vittime di tragici incidenti, come quello affrontato dal provvedimento in esame o quello verificatosi a Viareggio nel giugno del 2009.

Infatti, in assenza di tale automatismo, l'erogazione del giusto risarcimento verrebbe rimessa, di volta in volta, alla discrezionalità del legislatore, con il rischio di predisporre trattamenti differenziati per persone colpite da analoghi e tragici episodi.

Il relatore VACCARI (*LNP*), con l'avviso conforme del rappresentante del Governo, propone quindi un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

La Sottocommissione approva.

**(2741) *Ratifica ed esecuzione degli Scambi di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativi alla modifica della Convenzione per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegati, del 2 dicembre 1992, effettuati a Roma il 23 luglio ed il 24 settembre 2010***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario GENTILE consegna alla Sottocommissione una nota in cui si esprime l'assenso del Governo all'ulteriore corso dell'iniziativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2742) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait il 7 dicembre 2005***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento in esame, provvisto di relazione tecnica, reca, all'articolo 3, la clausola di copertura finanziaria. Osserva poi la necessità di richiedere chiarimenti sulle modalità di quantificazione degli oneri connessi all'articolo 2 dell'Accordo, in materia di iniziative di rilievo nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale. Ritiene altresì necessario escludere l'insorgenza di oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 7, 8, 9, nonché da 20 a 25 dell'Accordo, atteso che tali disposizioni non vengono cifrate dalla relazione tecnica. In relazione all'articolo 27, osserva la necessità di chiedere conferma che la prima riunione della Commissione mista si terrà in Kuwait e comunque non prima del 2013; con riguardo alla medesima disposizione, va poi chiarito il meccanismo di calcolo delle spese di vitto.

Il sottosegretario GENTILE consegna alla Sottocommissione una nota di chiarimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(2743) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale, fatto a Roma il 15 dicembre 2009*

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LENNA (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 3 quantifica l'onere derivante dall'attuazione del provvedimento in 15.846 euro annui a decorrere dall'anno 2011. In particolare, la relazione tecnica stima in 6.936 euro per il 2011 l'onere connesso al funzionamento della Commissione congiunta italo-giapponese, che si riunirà annualmente. Al riguardo, oltre ad avere conferma del fatto che la riunione annuale del 2011 si terrà in Giappone, fa presente la necessità di richiedere chiarimenti sui motivi per cui la quota parte di onere relativo alla commissione congiunta è stimata con decorrenza annuale dal 2011, anziché ad anni alterni, atteso che, per prassi, negli accordi bilaterali, le riunioni delle commissioni miste si svolgono alternativamente nei due Paesi firmatari.

Il sottosegretario GENTILE consegna alla Sottocommissione una nota di chiarimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Mercoledì 29 giugno 2011

### **Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 324 e connessi**

**Riunione n. 11**

*Relatore:*

**GERMONTANI (Misto-FLI)**

*Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,40*

**(324) GERMONTANI.** – *Modifica all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incremento delle detrazioni per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici*

**(2102) MORANDO ed altri.** – *Misure fiscali a sostegno della partecipazione al lavoro delle donne*

**(2639) LEDDI.** – *Modifica all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni fiscali in favore delle donne lavoratrici*

**(2779) FLERES ed altri.** – *Misure fiscali a sostegno della partecipazione al lavoro delle donne*

(Seguito esame e rinvio)

**Sottocommissione per i pareri****53<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***FERRARA***Orario: dalle ore 14,25 alle ore 14,35*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(2739) Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010:** rinvio dell'espressione del parere.

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

**(2626) Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese,** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati La Loggia e Carlucci; Bersani ed altri; Pelino ed altri; Vignali ed altri; Janone e Carlucci; Vignali ed altri; Borghesi ed altri. : rinvio dell'espressione del parere.

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Mercoledì 29 giugno 2011

**Plenaria****311<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
POSSA

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Villari.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2791) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Intervenendo nel dibattito la senatrice DE FEO (*PdL*) fa presente che il comma 16 dell'articolo 4, modificato dalla Camera dei deputati, interviene su alcune disposizioni del codice dei Beni culturali e del paesaggio del 2004. Con particolare riferimento al tema del federalismo demaniale, tale comma sottrae al meccanismo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010, un'ampia quantità di immobili statali e di enti pubblici non economici realizzati dopo la Seconda guerra mondiale e quasi sempre privi di effettivo interesse culturale. L'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 85, prevede la necessità di un apposito accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 85, con cui procedere al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali dei beni e

delle cose indicati negli stessi accordi di valorizzazione. In proposito, un aspetto critico riguarda gli immobili statali o di altri enti pubblici realizzati subito dopo la Seconda guerra mondiale e consiste nell'individuare la competenza a valutare l'effettivo interesse culturale del bene. Un altro aspetto discutibile concerne il termine di settanta anni che viene fissato per la valutazione dell'interesse storico dell'immobile. Un termine così elevato rischia infatti di trascurare gran parte dell'architettura italiana della seconda parte del Novecento, non tenendo conto delle grandi opere di illustri architetti come Nervi, Cosenza, Ridolfi e Valli, che hanno meno di settanta anni. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati prevedono inoltre una semplificazione nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per i Comuni che adeguano i loro strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali. È infine estesa la durata massima consentita per l'uscita temporanea dal territorio nazionale di cose e beni culturali, in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, introducendo la possibilità di rinnovare, una sola volta, il termine di quattro anni fissato dalla normativa vigente.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) esprime la ferma contrarietà a nome del suo Gruppo sul provvedimento in esame che rappresenta un chiaro indicatore del momento di difficoltà politica della maggioranza, che ha perso un'ulteriore occasione per dare impulso allo sviluppo del Paese. Si sofferma quindi sull'articolo 9 del decreto-legge che interviene su temi particolarmente rilevanti quale quello relativo ai contratti di programma per la ricerca strategica che dovrebbero supportare lo sviluppo delle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno. La disposizione relativa a tali contratti manca di trasparenza e di chiarezza non specificando gli obiettivi da raggiungere e le modalità di utilizzo delle risorse. Ancora una volta il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca viene commissariato, questa volta non dal Ministero dell'economia ma dal Ministero dello sviluppo economico che detterà le condizioni di impiego delle risorse. Ulteriori perplessità nascono dall'esame dei commi da 3 a 16 dello stesso articolo 9 che introducono il Fondo per il merito, che trova la sua origine nella legge n. 240 del 2011. Attraverso tale Fondo dovrebbero essere erogati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i premi di studio, i buoni studi ed i prestiti d'onore agli studenti. La disposizione in esame prevede invece la istituzione di una fondazione, partecipata anche dai privati, con compiti che avrebbero potuto essere ben gestiti dallo stesso Ministero. In sostanza, si istituisce un ulteriore carrozzone che non avrà neppure le risorse necessarie poiché insufficienti appaiono i finanziamenti ad esso destinati. Ricorda poi che i tagli al settore dell'università, prima e dopo la riforma, ammontano ormai ad oltre un miliardo di euro. Il Governo e la maggioranza di centro-destra hanno determinato una condizione di grande difficoltà per l'intero mondo della ricerca in quanto hanno ritenuto di poter avviare una riforma del sistema universitario senza investire le risorse economiche sufficienti. Per quanto attiene alle disposizioni contenute nei commi 17 e seguenti, le stesse appaiono

insufficienti a risolvere i complessi problemi del precariato. I cosiddetti «decreti salva precari», sempre a costo zero, non hanno in realtà salvato nessuno e sono incorsi nei rilievi della Corte costituzionale. Il piano straordinario di assunzioni nella scuola proposto non rappresenta altro che l'ennesima riduzione del piano di assunzioni predisposto dal Governo di centro-sinistra. In particolare, nel provvedimento in esame non sono indicati i numeri del piano triennale di assunzione poiché tale indicazione sarebbe possibile solo se il ministro Tremonti conoscesse già l'ammontare degli oneri finanziari sostenibili, elemento di cui lo stesso Ministro non è però a conoscenza.

Preannuncia infine l'intenzione di esprimere, a nome del suo Gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere che verrà formulata dal Relatore, sottolineando la vicinanza dell'Italia dei Valori agli studenti, ai precari ed ai dipendenti della scuola.

La senatrice Vittoria FRANCO (PD) rileva preliminarmente che il decreto-legge in esame non reca misure di impulso allo sviluppo e alla ripresa economica che già in alcuni Paesi europei è stata avviata. I tagli lineari, che hanno colpito indiscriminatamente la spesa in formazione, alta formazione e ricerca e sviluppo, continuano a sortire i loro effetti negativi e peggiorativo appare l'intervento sul credito d'imposta per la ricerca scientifica recato dall'articolo 1, poiché riduce la platea dei beneficiari solo ai soggetti che hanno effettuato spese in ricerca e sviluppo in misura incrementale rispetto alla media del triennio 2008-2010. Dichiara quindi di condividere le perplessità della senatrice De Feo in merito alle disposizioni del decreto-legge n. 70 del 2011, che introducono novelle al Codice dei beni culturali e del paesaggio. Per quanto riguarda poi l'istituzione della Fondazione per il merito, disposta dall'articolo 9, ritiene che essa non sarà in grado di realizzare quel sistema di *welfare* di cui gli studenti hanno bisogno. Se da un lato, si prevede il contributo di soggetti privati, dall'altro non si tiene conto dell'eventualità in cui tali contributi non arrivino o non siano sufficienti. Valuta inoltre negativamente l'assenza di una norma che abroghi la lettera o) del comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 240 del 2010, che ha introdotto la previsione di riservare la quota del 10 per cento delle borse di studio agli studenti iscritti in un'università della regione in cui sono residenti. Inoltre, il decreto-legge n. 70 non fa alcun riferimento alle assunzioni del personale ATA né alle soluzioni per far fronte al problema del sovraffollamento delle classi. Incomprensibile appare infine lo slittamento dal 31 luglio al 31 agosto del termine per la nomina dei docenti da parte dei presidi degli istituti scolastici.

Il presidente POSSA (PDL) osserva preliminarmente che il decreto-legge in esame è sostanzialmente inemendabile per la mancanza dei tempi tecnici necessari alla sua conversione in legge nel caso in cui venissero apportate modifiche in Senato. Si sofferma quindi sul contenuto dell'articolo 1 che, al fine di rispondere alle istanze di promozione della crescita economica, istituisce, in via sperimentale, per gli anni 2011 e 2012, un

credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca nelle università, negli enti pubblici di ricerca, ovvero negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. L'intervento previsto mira ad orientare la ricerca al supporto dell'azione produttiva attraverso un meccanismo virtuoso che riconosce un credito d'imposta da utilizzare in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012, nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento rispetto alla media dei medesimi investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Tale credito è utilizzabile solo in compensazione con altri tributi e non con contributi previdenziali ed assistenziali. Il comma 4 dispone l'abrogazione del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 25, della legge n. 220 del 2010. A tale riguardo sottolinea la differenza tra l'incentivazione dell'incremento della spesa per la ricerca scientifica e la incentivazione della semplice spesa per la stessa ricerca, che rappresenta un cambiamento nella politica di incentivazione perseguita dal Governo compatibile con l'attuale scarsità di risorse finanziarie. Rileva poi che il comma 3, lettera a), numero 2, riporta un riferimento ormai datato poiché alcuni degli enti e delle istituzioni ivi previste sono state oggetto di accorpamento o di soppressione. Sembrerebbe peraltro che enti come l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM), che non sono contemplati in tale elenco, non siano inclusi tra quelle istituzioni le cui spese di ricerca rientrano nel meccanismo del credito d'imposta. Il comma 5 dell'articolo 1, che reca l'autorizzazione finanziaria per la copertura del credito d'imposta per la ricerca scientifica, dispone altresì che, qualora si verifici uno scostamento degli oneri rispetto alle previsioni, si provveda alla copertura necessaria attraverso la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di spesa dei Ministeri, con esclusione degli stanziamenti per l'università, la ricerca, il 5 per mille e delle risorse destinate alla manutenzione e conservazione dei beni culturali. Al riguardo evidenzia che, a seguito della estensione degli investimenti ammissibili all'agevolazione in esame anche ai finanziamenti di progetti di ricerca degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si potrebbe determinare un aumento degli importi da finanziare tale da rendere inadeguata la quantificazione e la copertura originariamente disposte.

Con riferimento all'articolo 9, auspica il successo dello strumento dei contratti di programma per la ricerca strategica ed osserva che lo strumento della Fondazione per il merito mira a dotare il Ministero dell'istruzione di uno strumento specificamente preposto al sostegno economico degli studenti bisognosi e meritevoli.

Il sottosegretario VILLARI interviene nel dibattito facendo presente che l'innalzamento del requisito di storicizzazione degli immobili pubblici – dagli attuali cinquanta a settanta anni – ai fini della presunzione dell'interesse culturale e della conseguente sottoposizione a tutela, ha incontrato la ferma opposizione del mondo dell'architettura moderna e contemporanea. Non è stato tuttavia possibile presentare un emendamento correttivo che chiarisse la possibilità di sottoporre a tutela mediante apposito prov-

vedimento di vincolo, gli immobili realizzati da oltre cinquanta anni, ma meno di settanta. Tale possibilità rimane comunque praticabile per gli immobili tutelati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera *d*), del Codice dei beni culturali e del paesaggio che rivestono un interesse particolare a causa del loro riferimento alla storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle identità nonché della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Con riferimento al tema della semplificazione in materia di autorizzazione paesaggistica, la disposizione di cui all'articolo 4, comma 16, lettera *e*), introduce modifiche di carattere tecnico volte a chiarire e migliorare il testo dell'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. La nuova disposizione stabilisce che, allorquando lo Stato e le Regioni avranno redatto insieme ed approvato i nuovi piani paesaggistici ed il Ministero avrà verificato che i Comuni abbiano adeguato i loro piani regolatori, il parere del sovrintendente si considererà favorevole qualora non sia reso entro il termine di novanta giorni, termine raddoppiato rispetto a quello attualmente previsto di quarantacinque. Tale disposizione appare peraltro priva di immediate conseguenze, poiché al momento non esistono contesti in cui risultino verificate le rigide condizioni previste per la sua applicazione.

Il senatore RUSCONI (*PD*) manifesta la contrarietà del Gruppo del Partito Democratico sui contenuti del decreto-legge in esame. Per quanto riguarda il meccanismo del credito d'imposta per il finanziamento della ricerca scientifica di cui all'articolo 1, ritiene che per consentire agli enti di ricerca di poter rispondere alle esigenze di innovazione espresse dall'impresa finanziata, sarebbe necessario rimuovere tutti gli ostacoli alla realizzazione del *turn over* del personale e consentire agli enti medesimi di poter disporre delle risorse umane necessarie. Tale disponibilità andrebbe garantita anche per le università: pertanto anche per l'anno in corso dovrebbe essere applicato lo sconto nel conteggio delle spese di personale rispetto alle risorse del Fondo di finanziamento ordinario, al fine di non superare la soglia del 90 per cento. Sono infatti numerosi gli atenei che, in assenza della proroga della norma richiamata, si trovano completamente bloccati nelle loro esigenze di assunzione di nuovo personale per garantire la continuità della didattica e della ricerca. Circa l'istituzione della Fondazione per il merito (articolo 9, commi da 3 a 16), ricorda che pochi mesi fa, in occasione dell'approvazione della legge n. 240 del 2010, il Governo ha istituito il Fondo per il merito, destinato all'erogazione di premi e prestiti per il finanziamento degli studi universitari, sul quale il Partito Democratico ha espresso forti dubbi e critiche, soprattutto in merito all'attribuzione di premi senza valutazione del reddito dei beneficiari e alla decisione di realizzare un Fondo per il merito senza prevedere lo stanziamento di risorse adeguate, decisione che, di fatto, ha portato alla realizzazione di una scatola vuota. Riguardo alla scuola, i commi da 17 a 20 dell'articolo 9 rappresentano, nel loro complesso, una clamorosa smentita del piano straordinario di assunzione e stabilizzazione del perso-

nale precario (insegnanti e personale ATA) promesso dal Governo prima delle elezioni. L'assenza non solo di tabelle e numeri esatti, ma anche di un impegno chiaro alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili – sottolineata da tutte le associazioni professionali e sindacati – è la manifestazione della scarsa capacità della disposizione ad affrontare il problema del precariato. Gli inflessibili richiami al decreto-legge n. 112 del 2008 e al regime autorizzatorio delle nomine (legge n. 449 del 1997) fanno peraltro facilmente prevedere la prosecuzione delle assunzioni con il contagocce che ha caratterizzato l'ultimo triennio, ben al di sotto della copertura dei posti vacanti e disponibili e del *turnover*.

Il senatore PITTONI (*LNP*) rileva preliminarmente che la riapertura delle graduatorie degli insegnanti precari rappresenta un cambiamento delle regole che spiazza coloro che avevano optato – sulla base di regole che a suo tempo apparivano definitive – per la scelta di una provincia nell'ambito della quale svolgere l'insegnamento, nella prospettiva di una immissione in ruolo che sarebbe, prima o poi, giunta con l'esaurimento delle graduatorie. Il meccanismo delle cosiddette «graduatorie a pettine» con possibilità di trasferimento, introdotto dal decreto in esame, punisce di fatto coloro che avevano effettuato una scelta che implicava un radicamento sul territorio. Questi insegnanti si troveranno in molti casi sorpassati da altri provenienti da zone in cui i punteggi, per motivi tutti da approfondire, sono lievitati oltre misura. Riassume quindi i contenuti della proposta normativa a sua firma, oggetto di un emendamento respinto dalla Camera dei deputati, che prevede l'assegnazione di punti aggiuntivi per gli insegnanti che permangono nella provincia di appartenenza, garantendo la continuità del servizio scolastico fortemente minata dai continui spostamenti dei docenti e dallo stravolgimento delle graduatorie. La caccia alla supplenza annuale si traduce in un danno sostanziale per gli studenti e per gli insegnanti che vengono scalcati dai nuovi arrivati. Tra l'altro, un meccanismo premiale come quello proposto, esiste già nel contratto collettivo nazionale integrativo che prevede punteggi aggiuntivi, differenziati in base al numero di anni di permanenza, nel caso di servizi prestati in maniera continuativa nella stessa scuola. Sottolinea poi che la soluzione del *bonus* per la permanenza degli insegnanti presso gli istituti scolastici di assegnazione, aveva trovato anche l'assenso – nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati – di alcuni deputati del Partito Democratico, ma non si è mai arrivati al voto per una verifica specifica. Il Governo non ha tenuto conto della proposta che sembra trovare il gradimento della maggioranza degli insegnanti, se non altro perché garantisce un minimo di stabilità in attesa della riforma del sistema di reclutamento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 217**

*Presidenza del Presidente*  
POSSA

*Orario: dalle ore 16,25 alle ore 16,30*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Mercoledì 29 giugno 2011

### Plenaria

297<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente  
GRILLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Mantovani.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

#### IN SEDE REFERENTE

(1710) VITA ed altri. – *Disposizioni per garantire la neutralità delle reti di comunicazione, la diffusione delle nuove tecnologie telematiche e lo sviluppo del software aperto*

(1988) LENNA. – *Modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, in materia di obblighi per favorire l'accesso dei soggetti disabili ai siti internet, nonché in materia di vigilanza sull'attuazione della legge*

(2576) BUTTI ed altri. – *Disposizioni per garantire i principi di neutralità della rete e per promuovere condizioni di concorrenza e di sviluppo sostenibile nel contesto di internet*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 marzo scorso.

Il senatore VIMERCATI (PD) propone la costituzione di un comitato ristretto finalizzato alla predisposizione di un testo unificato e, conseguentemente, la sospensione delle audizioni disposte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di sviluppo della rete a banda larga sino al termine dei lavori del comitato.

Il relatore BALDINI (PdL) concorda con la proposta del senatore Vimercati.

La Commissione conviene con la proposta avanzata.

Il presidente GRILLO invita quindi i Gruppi a designare i loro rappresentanti nel Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*(2750) GRANAIOLO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio*

(Esame e rinvio)

Il relatore BALDINI (*PdL*) ricorda che ricorre oggi il secondo anniversario del disastro ferroviario di Viareggio che causò trentadue morti e quattro feriti gravi. Il Parlamento, a un anno di distanza dal disastro, ha approvato la legge 7 luglio 2010, n. 106, che prevede la corresponsione di elargizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti. Il disegno di legge in esame è finalizzato ad apportare alcune modifiche alla legge n. 106 del 2010. In primo luogo, si prevede che nel caso in cui la vittima avesse sia un convivente *more uxorio* che un coniuge rispetto al quale non sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, entrambi tali soggetti abbiano diritto all'elargizione. Viene inoltre stabilito che, in assenza di altri familiari, l'elargizione sia attribuita anche ai parenti entro il terzo grado. Si dispone infine che, qualora il Commissario incaricato dalla legge di adottare i provvedimenti di elargizione decada dal proprio mandato prima che la procedura di assegnazione sia ultimata, il mandato sia prorogato automaticamente fino alla conclusione delle relative procedure.

Ricordato che il provvedimento di cui si prevede la modifica venne approvato dalla Commissione in sede deliberante, ritiene opportuno richiedere la riassegnazione in sede deliberante anche del disegno di legge in esame e una sua trattazione in tempi brevi.

La senatrice GRANAIOLO (*PD*) ringrazia il Presidente e i membri della Commissione per aver tempestivamente dato inizio all'esame del provvedimento in questione e osserva che ciò costituisce un segnale di forte attenzione nei confronti di situazioni che non erano prevedibili al momento della discussione e approvazione della legge n. 106 del 2010.

I senatori VIMERCATI (*PD*), CICOLANI (*PdL*) e STIFFONI (*LNP*), a nome dei rispettivi Gruppi, ed il sottosegretario Mantovani, a nome del Governo, concordano con la proposta del relatore Baldini di richiedere la riassegnazione del disegno di legge in esame in sede deliberante.

Il presidente GRILLO si riserva di acquisire direttamente per le vie brevi il parere degli altri Gruppi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2741) Ratifica ed esecuzione degli Scambi di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativi alla modifica della Convenzione per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegati, del 2 dicembre 1992, effettuati a Roma il 23 luglio ed il 24 settembre 2010**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BUTTI (*PdL*), preliminarmente, sottopone alla Commissione l'opportunità di concludere l'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla navigazione lacuale.

Nel merito del provvedimento, ricorda che il disegno di legge n. 2741 autorizza la ratifica di due Scambi di Note tra Italia e Svizzera, recanti modifiche, rispettivamente, alla Convenzione tra Italia e Svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano del 2 dicembre 1992, ratificata ai sensi della legge 20 gennaio 1997, n. 19, e al relativo Regolamento di attuazione.

La Convenzione è diventata obsoleta a causa delle innovazioni introdotte nell'ordinamento italiano dalla nuova disciplina della nautica da diporto, che ha notevolmente innovato il settore, semplificando le procedure e abolendo, tra l'altro, l'obbligo di immatricolazione per i natanti da diporto e l'obbligo di conseguire la patente nautica per la conduzione di natanti da diporto con motore di potenza inferiore a 30 Kw.

Al fine di allineare la Convenzione alle nuove disposizioni interne, sono stati pertanto avviati negoziati con la controparte, che hanno visto anche il coinvolgimento delle regioni interessate (Piemonte e Lombardia), degli uffici territoriali del Governo, dei comuni e dei consorzi gestione associata dei laghi Maggiore, Comabbio Monate e Varese e dei laghi Ceresio, Piano e Ghirla. I suddetti contatti hanno portato agli Scambi di note la cui ratifica è volto ad autorizzare il disegno di legge in esame.

Propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore VIMERCATI (*PD*) dichiara che il Gruppo del Partito democratico si asterrà dalla votazione.

Il presidente GRILLO pone dunque in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal Relatore, che viene approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del consiglio relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (n. 374)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Esame e rinvio)

Il relatore BORNACIN (*PdL*) illustra lo schema in esame, adottato in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria per il 2009, che

provvede a recepire nell'ordinamento italiano la direttiva 2009/21/CE, contenente misure volte a migliorare – mediante il rispetto degli obblighi degli Stati di bandiera fissati in diverse convenzioni internazionali sulla materia – la sicurezza dei trasporti marittimi comunitari, ivi inclusa la protezione dell'ambiente contro l'inquinamento provocato dalle navi.

In via generale, si procede ad una fedele trasposizione della direttiva, con particolare riferimento alla previsione degli obblighi posti in capo allo Stato per il rilascio delle autorizzazioni alle navi cui è permesso battere la bandiera nazionale, alla necessità di rendere disponibili le informazioni tra le amministrazioni degli Stati membri, all'obbligo che l'amministrazione nazionale si sottoponga ad un'attività di auditing, per la verifica delle attività effettuate, da parte degli ispettori dell'Organizzazione marittima Internazionale (IMO).

Nel dettaglio, lo schema si compone di 8 articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano norme volte ad individuare le finalità e l'ambito di applicazione del decreto nonché le definizioni in esso utilizzate. Da segnalare che il soggetto istituzionale al quale sono indirizzati i precetti normativi viene individuato nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in particolare, nel Comando generale delle capitanerie di porto – Guardia Costiera.

L'articolo 3 indica in maniera dettagliata le specifiche verifiche che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare prima del rilascio dell'autorizzazione a battere la bandiera nazionale.

L'articolo 4 definisce le procedura cui attenersi nel caso in cui una nave di bandiera nazionale sia stata sottoposta a fermo da parte di uno Stato di approdo, al fine di consentire che la nave sia tempestivamente resa conforme alle pertinenti convenzioni IMO.

L'articolo 5 elenca la tipologia di informazioni che l'Amministrazione ha l'obbligo di rendere disponibili alle Amministrazioni omologhe degli Stati membri.

Con l'articolo 6 viene introdotto l'obbligo per l'Amministrazione di sottoporsi, con frequenza almeno settennale, a seguito di richiesta formulata dall'IMO, ad una attività di *auditing* da parte di ispettori dell'IMO, al fine di migliorare ulteriormente i risultati in termini di incremento della sicurezza della navigazione e tutela dell'ecosistema costiero. È previsto espressamente nell'articolo che tale norma resti in vigore fino alla realizzazione di un sistema obbligatorio di *audit* degli Stati membri dell'IMO e comunque non oltre il 17 giugno 2017.

L'articolo 7 contiene una innovazione particolarmente rilevante, cioè la previsione che entro il 17 giugno 2012 – vale a dire entro un anno dall'entrata in vigore della direttiva 2009/21 – l'Amministrazione dovrà provvedere alla creazione di un sistema di gestione e controllo della qualità di tutte le attività amministrative e di vigilanza correlate alle funzioni di Stato di bandiera, certificato in conformità alle norme di qualità internazionali applicabili, vale a dire da un ente a ciò preposto.

L'articolo 8 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (n. 375)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Esame e rinvio)

Il relatore BORNACIN (*PdL*) illustra lo schema di decreto in esame, che recepisce la direttiva 2009/18/CE, che intende migliorare la sicurezza della navigazione e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi fissando i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo: un'efficace organizzazione di tali inchieste – peraltro previste da numerose Convenzioni internazionali – può infatti costituire un valido supporto per prevenire il ripetersi degli incidenti marittimi che hanno come conseguenza la perdita di vite umane e di navi nonché l'inquinamento dell'ambiente marino.

Lo schema si compone di 18 articoli.

Gli articoli 1 e 2 indicano, rispettivamente, le finalità del provvedimento e il suo ambito di applicazione. A tal riguardo, in conformità a quanto previsto dalla direttiva comunitaria che si recepisce, è precisato che il decreto si applica ai sinistri e agli incidenti marittimi che coinvolgono navi di bandiera nazionale ovunque esse si trovino, oppure che si verificano nel mare territoriale o nelle acque marittime interne dello Stato o incidano su suoi interessi rilevanti. Restano escluse dall'ambito di applicazione le navi militari e quelle utilizzate dagli Stati esclusivamente per servizi governativi non commerciali; le navi in legno e quelle senza mezzi di propulsione meccanica; le imbarcazioni da diporto non adibite al traffico commerciale (a meno che non siano dotate di equipaggio e trasportino più di 12 passeggeri a fini commerciali); le navi utilizzate nelle acque interne e quelle da pesca inferiori ai 15 metri di lunghezza.

Con l'articolo 3 vengono fissate le definizioni, mentre l'articolo 4 regola l'organismo al quale la direttiva attribuisce il compito di svolgere le attività di investigazione tecnica e di analisi delle circostanze che abbiano provocato gli incidenti marittimi.

La scelta fatta nel decreto è di individuare tale struttura nella Commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto dall'articolo 466-bis del Regolamento di attuazione del Codice della navigazione. Lo schema specifica che l'organismo opererà come organo di investigazione tecnica di sicurezza per l'accertamento e la verifica delle cause e delle circostanze relative ai sinistri ed incidenti marittimi, svolgendo altresì funzioni di osservatorio per la raccolta e l'analisi dei dati relativi alla sicurezza marittima. Tra i suoi compiti rientrano anche la realizzazione di attività di studio e ricerca per lo

sviluppo delle tecniche investigative e l'elaborazione di proposte volte ad accrescere e migliorare le condizioni generali di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo. La sua organizzazione è demandata a successivi decreti ministeriali, da adottare senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, utilizzando unità di personale già in servizio e strutture esistenti nell'ambito del Ministero. Sul piano organizzativo, giuridico e decisionale l'organismo deve essere dotato di indipendenza da qualsiasi soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con i compiti ad esso affidati.

L'articolo 5 dello schema individua il contenuto dell'attività investigativa, specificando inoltre che, nel caso di indagini penali in corso, l'organismo investigativo svolga le proprie attività in collaborazione con l'autorità giudiziaria, la quale assicura che dette attività non siano indebitamente precluse, sospese o ritardate.

L'articolo 6 chiarisce come le inchieste svolte dall'organismo abbiano finalità diverse ed indipendenti da ogni altra attività di indagine giudiziaria o amministrativa o di altro genere che possa essere condotta parallelamente ad esse, pur in un contesto di reciproca collaborazione, mentre l'articolo 7 individua le caratteristiche dei sinistri per i quali l'avvio dell'indagine risulta obbligatorio.

L'articolo 9 è volto a tutelare la riservatezza di ogni atto, documento, elemento o informazione concernente l'indagine di sicurezza, ponendo comunque in capo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il potere di derogare, in casi eccezionali, nel superiore interesse pubblico, ai vincoli introdotti.

Gli articoli 8, 10 e 11 regolamentano, rispettivamente, le modalità per il coordinamento con gli organismi investigativi di altri Stati membri, la realizzazione di un sistema di cooperazione permanente con tali strutture, nonché i principi per la cooperazione con i Paesi terzi titolari di interessi rilevanti.

L'obbligo di collaborare alle indagini è esteso dall'articolo 12 a tutti i soggetti interessati o coinvolti negli incidenti, che sono inoltre obbligati, in base all'articolo 13, a preservare ogni dato, documento o altra fonte relativa al sinistro.

L'articolo 14 prescrive che le inchieste svolte dall'organismo investigativo diano luogo ad un rapporto, che deve peraltro essere inviato all'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) per l'archiviazione e la pubblicazione nella banca dati elettronica.

L'articolo 15 prevede che le raccomandazioni di sicurezza espresse dall'organismo siano inoltrate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quindi divulgate nelle opportune sedi.

L'articolo 17 introduce sanzioni relativamente a fattispecie che determinino un intralcio o un'impossibilità ad acquisire le informazioni relative al sinistro da investigare.

Gli articoli 16 e 18 contengono, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e le norme transitorie e finali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente GRILLO comunica che la Conferenza dei Capi Gruppo ha previsto l'inizio dell'esame in Aula del decreto-legge n. 70 del 2011 per mercoledì 6 luglio 2011 e che il termine per gli emendamenti nelle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup>, che esaminano il provvedimento in sede referente, è fissato per venerdì 1° luglio 2011, alle ore 13.

Ricorda che il decreto-legge n. 70 del 2011 contiene numerose disposizioni in materia di appalti pubblici e lamenta la compressione del ruolo delle Commissioni competenti per materia, derivante dalla scelta di disciplinare con un unico provvedimento materie differenti.

*La seduta termina alle ore 9,05.*

**Plenaria**

**298<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GRILLO

*indi del Vice Presidente*  
RANUCCI

*indi del Presidente*  
GRILLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Villari.*

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Regione Sardegna, il dottor Ugo Cappellacci, presidente, l'avvocato Natale Ditel, consulente, il dottor Alessandro Serra, portavoce, ed il dottor Christian Solinas, assessore ai trasporti.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente GRILLO avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura in-

formativa all'ordine del giorno. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e, conseguentemente, viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul trasporto marittimo e sulla continuità territoriale: audizione del Presidente e dell'Assessore ai trasporti della Regione Sardegna**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente GRILLO dopo aver rivolto un indirizzo di saluto agli auditi, introduce le tematiche oggetto dell'audizione odierna, riepilogando, altresì le finalità dell'indagine conoscitiva in titolo.

Il dottor CAPPELLACCI ripercorre le tappe della vicenda oggetto dell'audizione, a partire dalla fine del mese di dicembre 2010, quando gli armatori privati hanno posto in essere un rincaro molto consistente delle tariffe dei collegamenti marittimi da e per la Sardegna. In considerazione dell'entità degli aumenti, in alcuni casi superiori al 100 per cento, e del fatto che essi riguardavano tutte le compagnie private, la Regione autonoma della Sardegna, il 26 gennaio 2011, ha inviato una segnalazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Nel successivo mese di marzo, la Regione ha inoltre convocato le compagnie di navigazione ad un tavolo la cui finalità era quella di capire le ragioni delle variazioni del costo dei biglietti e di discutere la politica tariffaria e i danni che essa può determinare al sistema turistico, dei trasporti e produttivo in genere della Sardegna. In tale sede, gli armatori hanno dichiarato che l'aumento delle tariffe è la conseguenza dell'aumento del costo del carburante.

La Regione non ha ritenuto convincente tale giustificazione e ha dovuto rilevare una mancanza di reale volontà da parte delle compagnie di pervenire ad una soluzione del problema. Conseguentemente, nel mese di aprile, la Regione ha inviato una nuova segnalazione, più circoscritta, all'*Antitrust*, che ha aperto un'istruttoria. Allo stesso tempo, la Regione ha deciso di utilizzare la Saremar, società controllata al 100 per cento, che cura normalmente i collegamenti con le isole minori, per coprire anche tratte nazionali.

È stata dunque avviata una procedura ad evidenza pubblica per il reperimento delle navi; a metà maggio sono state aperte le prenotazioni; il 15 ed il 22 giugno sono entrate in funzione le due rotte operative Golfo Aranci- Civitavecchia e Vado Ligure-Porto Torres.

L'operazione Saremar non aspira a coprire l'intero mercato dei collegamenti marittimi con la Sardegna, bensì a permettere alla Sardegna di

avere voce in capitolo nella formazione delle tariffe. Ed infatti l'intervento della Regione Sardegna ha consentito di ripristinare le regole del libero mercato, sotto forma di reintroduzione da parte delle compagnie private delle promozioni e delle offerte che erano state precedentemente cancellate. Ciò ha dimostrato che le tariffe estremamente elevate, imputate all'aumento del costo del carburante, potevano invece essere riviste al ribasso dagli armatori, così come sono state effettivamente riviste a seguito dell'inizio dell'attività della Saremar. Sottolinea che l'attività della Saremar non può essere la soluzione strutturale al problema dei collegamenti con la Sardegna, soluzione che richiede un esame serio del regime della continuità territoriale, fondamentale per la Sardegna. Senza la continuità territoriale, infatti, non è possibile effettuare una razionale programmazione a livello regionale.

Alla luce del quadro normativo vigente, la Regione autonoma della Sardegna ha il diritto ed il dovere di occuparsi di continuità territoriale. Ricorda che sono state formulate ipotesi di partecipazione della Regione al soggetto che acquisirà il compendio aziendale di Tirrenia, ma osserva, a tal proposito, che la Sardegna non è interessata a svolgere il ruolo di mero spettatore, ma vuole poter influire sull'adozione delle decisioni.

Segnala che ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto regionale, i beni ed i diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finché duri tale condizione e che tale disposizione deve essere presa in considerazione nel valutare il quadro normativo in cui si svolge la vicenda Tirrenia. In conclusione, dichiara che la Sardegna non è disponibile a rivedere l'operazione Saremar e che l'esistenza di quest'ultima non può influire sugli sviluppi della procedura Tirrenia, in quanto Saremar opera al pari di un imprenditore privato sul libero mercato. Manifesta però la disponibilità della Sardegna a continuare i negoziati al fine di trovare un punto di equilibrio tra i vari interessi in causa.

Il senatore RANUCCI (PD) dichiara che la Commissione è molto attenta al problema della continuità territoriale, non solo con riferimento alla Sardegna, ma anche ai collegamenti con le isole minori. Ricorda che nel corso di precedenti audizioni è emerso che, a seguito degli aumenti tariffari oggi in discussione, alcuni collegamenti internazionali risultano meno costosi di tratte nazionali. Riterrebbe molto grave se venisse posta come condizione per l'acquisto di Tirrenia la cessazione dell'attività di Saremar e chiede se quest'ultima si limiti a costituire una risposta contingente all'aumento dei prezzi o se rappresenti invece una strategia destinata a durare anche nei mesi invernali. Domanda inoltre se sia possibile ipotizzare per la Sardegna l'istituzione di porti *low cost*, con costi minori per gli armatori.

Il senatore SANNA (PD) ritiene indispensabile che il Governo riferisca in Commissione sulla procedura di vendita di Tirrenia e sulle questioni ad essa connesse. Ricorda che l'articolo 1, comma 837, della legge finanziaria per il 2007 ha disposto il trasferimento alla Regione Sardegna delle

funzioni sulla continuità territoriale e chiede se sulla base di tale disposizione la Regione possa rivendicare un rapporto collaborativo con il Governo su questioni quali la vendita di Tirrenia e le relative convenzioni o, addirittura, se il mancato coinvolgimento della Sardegna nella suddetta procedura possa ripercuotersi sulla legittimità della stessa. Chiede quindi se il Governo abbia mai cercato un'interlocuzione ufficiale con la Regione in merito alle modalità ed ai termini della vendita di Tirrenia; se la Regione sia stata consultata in fase di elaborazione dei nuovi schemi delle convenzioni di esercizio di Tirrenia, nonché nel procedimento di notifica dei suddetti schemi di convenzione all'Unione europea. Domanda infine se il Governo abbia espresso una posizione sull'operazione Saremar e se quanto previsto dal ricordato articolo 14 dello Statuto regionale sia stato rappresentato al Governo o a Tirrenia nel corso della procedura.

Il senatore MASSIDDA (*PdL*) concorda con il senatore Ranucci che il problema della continuità territoriale non riguarda solo la Sardegna ma costituisce un banco di prova riferibile anche alle isole minori. Ricorda di avere presentato, già nel mese di gennaio, un'interrogazione in merito all'aumento delle tariffe. Domanda se la Regione abbia intenzione per il futuro di creare una vera e propria flotta sarda e se sarebbe sua intenzione acquisire una partecipazione nel soggetto che acquisterà Tirrenia.

Il dottor CAPPELLACCI ricorda che la procedura di privatizzazione di Tirrenia ha avuto inizio nel 2008 e che sin dalle prime fasi si sono registrate numerose criticità ma che il problema, attualmente, è quello di trovare una giusta soluzione alla questione della continuità territoriale. Con riferimento all'operazione Saremar, riconosce che essa ha provocato grandi effetti e che potrà essere proseguita anche se il punto centrale resta la possibilità di influire sulla formazione dei prezzi.

Il senatore SANCIU (*PdL*) si dichiara totalmente d'accordo con le iniziative adottate dalla giunta Cappellacci al fine di assicurare il diritto alla circolazione dei sardi. Chiede se sia intenzione della Regione esercitare un'azione di tutela basata sull'articolo 14 dello Statuto.

Il senatore CICOLANI (*PdL*) si rallegra con la Regione Sardegna per gli importanti effetti di riallineamento dei prezzi sortiti dalle sue iniziative. Ritene che, per il futuro, il tema maggiormente rilevante sarà quello del monopolio naturale e chiede se l'attuale infrastrutturazione portuale della Sardegna sia tale da la concorrenza nel mercato del trasporto marittimo.

Il dottor CAPPELLACCI, in merito all'articolo 14 dello Statuto, ricorda che il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato un ordine del giorno che impegna la Giunta ad attivare ogni procedura utile per rivendicare l'effettività di quella norma e dell'esercizio delle funzioni di continuità territoriale da parte della Regione. La Giunta ha conseguentemente conferito mandato ai propri legali di valutare ogni azione in tal

senso, ma, a prescindere dalle questioni giudiziarie, ciò che conta è che sussista sempre la leale collaborazione tra le istituzioni. Sulle infrastrutture portuali esistono certamente margini di miglioramento e, per quanto concerne la possibilità di istituire porti *low cost*, segnala che il punto centrale è quello di garantire l'ottimizzazione di tutti i fattori di produzione.

Il dottor SOLINAS afferma che la Regione sta affrontando l'aumento delle tariffe, tenendo ben presente che il vero problema si verificherà tra otto anni quando non ci sarà più un grande operatore pubblico sul mercato dei trasporti marittimi e saranno esauriti i contributi statali per garantire la continuità territoriale. Si pone, dunque sin d'ora, il problema di garantire la sopravvivenza delle rotte non redditizie.

La Sardegna chiede quindi al Governo ed al Parlamento una collaborazione nell'individuazione del giusto equilibrio tra gli interessi coinvolti.

Il presidente GRILLO osserva che l'Unione europea, finora concentrata sulla concorrenza fine a se stessa, sta cambiando atteggiamento, avendo riscontrato che le politiche realizzate finora non hanno evitato una profonda crisi ed una significativa perdita di competitività dell'intero continente europeo. In futuro l'Unione potrebbe essere un interlocutore più elastico e più propenso a valutare le specificità delle situazioni, individuando soluzioni più adatte. Afferma che l'iniziativa della Giunta Cappellacci, volta a dare una soluzione per l'immediato ha avuto effetti positivi sul mercato e consentirà alla Sardegna di sedersi al tavolo delle trattative. Conclude sottolineando l'opportunità di sentire la posizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla questione oggetto dell'indagine conoscitiva.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore VIMERCATI (PD) chiede che il presidente dell'Autorità garante per le comunicazioni riferisca in Commissione in merito agli annunciati provvedimenti di rimozione di contenuti *web* ritenuti in contrasto con il diritto d'autore.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2791) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

Il senatore CICOLANI (PdL) ricorda che il provvedimento in esame contiene numerosi ed importanti interventi su materie di competenza della Commissione

All'articolo 3, il comma 7 estende l'applicazione del Codice della nautica da diporto alle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

Il comma 8 contiene disposizioni dirette ad incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici e a razionalizzare il procedimento per il rilascio delle concessioni demaniali marittime a ciò destinate. In particolare, la lettera a), che anticipa parte dell'art. 6 del testo unificato sulla riforma portuale all'esame della Commissione, prevede l'utilizzazione come approdi turistici di strutture ed ambiti portuali idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico.

L'articolo 4 reca modifiche al Codice degli appalti, tra le quali si segnalano quelle relative alla disciplina della finanza di progetto, volte ad incentivare i privati a contribuire agli investimenti infrastrutturali. Il comma 13 istituisce presso ogni prefettura un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti al rischio di inquinamento mafioso ai quali possono rivolgersi gli esecutori di lavori pubblici, servizi e forniture. Si sofferma sull'innalzamento del limite di importo entro il quale è consentito affidare i lavori con la procedura negoziata senza bando; sui limiti posti alle varianti in corso d'opera, sulle disposizioni volte a disincentivare il contenzioso; sulle modifiche al Codice della strada volte alla semplificazione delle procedure per l'effettuazione dei trasporti eccezionali, sulle modifiche al regolamento di attuazione del Codice degli appalti, recentemente entrato in vigore e sull'estensione del ricorso all'autocertificazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

*(2697) Deputato ZELLER ed altri. – Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau*, approvato dalla Camera dei deputati

*(2201) PINZGER e THALER AUSSERHOFER. – Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta*

(Seguito e conclusione della discussione congiunta. Approvazione)

Riprende il seguito della discussione congiunta sospeso nella seduta del 22 giugno scorso.

Si passa all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2697, e dell'emendamento presentato, pubblicato in allegato al resoconto della seduta.

Il presidente RANUCCI (PD), previa verifica del prescritto numero legale, mette in votazione l'articolo 1 del disegno di legge, che risulta approvato.

Il senatore STIFFONI (*LNP*) illustra l'emendamento 2.1 che, confermando l'attribuzione al Presidente della Comunità comprensoriale della competenza ad individuare i beneficiari dell'elargizione e l'entità delle somme, elimina il requisito dello stato di effettiva necessità, ritenendosi più equo attribuire l'elargizione esclusivamente in proporzione alla gravità delle lesioni subite valutata in base alle tabelle per i gradi di invalidità. L'emendamento, inoltre, prevede la sostituzione delle categorie di beneficiari individuate dall'articolo 2, comma 2, del provvedimento con l'indicazione degli eredi legittimi delle persone decedute, analogamente a quanto previsto nel provvedimento relativo al disastro del Cernis, ciò comporta altresì l'eliminazione del riferimento al convivente *more uxorio* che già nelle passate sedute aveva modo di definire improprio.

La senatrice MAGISTRELLI (*PD*) ricorda che l'atto Senato 2750, recante «Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio», il cui esame ha avuto inizio oggi stesso presso la Commissione, impiega la medesima formulazione del disegno di legge in esame. Osserva che quest'ultimo non ha la finalità di sistematizzare rapporti familiari o di affinità, bensì di offrire una soluzione per fatti specifici, chiaramente circoscritti ed osserva altresì che la formulazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a del provvedimento non permetterebbe l'attribuzione dell'elargizione al coniuge divorziato che goda di un assegno di mantenimento.

Il senatore VIMERCATI (*PD*), a nome del Gruppo del Partito Democratico, chiede il ritiro dell'emendamento 2.1, considerato che il disegno di legge in esame è già stato approvato dalla Camera, che è opportuno dunque evitare la terza lettura, e che l'intervento normativo non riguarda il diritto di famiglia ma è volto a fornire un sostegno a soggetti che hanno subito un grave danno.

Il senatore PINZGER (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*) a nome del suo Gruppo si associa alla richiesta di ritiro dell'emendamento, al fine di giungere all'immediata approvazione definitiva del provvedimento.

Il senatore STIFFONI (*LNP*) ritira l'emendamento 2.1 ed annuncia che si asterrà dalla votazione dell'articolo 2.

Il presidente GRILLO pone in votazione l'articolo 2, che risulta approvato.

Il presidente GRILLO pone separatamente in votazione gli articoli 3, 4 e 5, che risultano tutti approvati.

Il senatore STIFFONI (*LNP*) annuncia la sua astensione sulla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Il presidente GRILLO pone in votazione il disegno di legge nel suo complesso che risulta approvato.

L'atto Senato 2201 è conseguentemente assorbito.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2697

### 2.1

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo 2, con il seguente:*

#### «Art. 2.

*(Individuazione dei beneficiari e criteri di assegnazione e corresponsione delle elargizioni)*

1. Il presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau, d'intesa con il presidente della provincia autonoma di Bolzano, individua i familiari delle vittime e i soggetti che hanno riportato lesioni gravi o gravissime e determina la somma spettante a ciascuno di essi nell'ambito dell'importo complessivo di cui all'articolo 1, secondo i criteri stabiliti nei commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti ai familiari delle vittime sono corrisposte esclusivamente agli eredi legittimi delle persone decedute.

3. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi o gravissime è attribuita una somma determinata in proporzione alla gravità delle lesioni subite valutata in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso, approvate con il decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni. All'attribuzione delle elargizioni di cui alla presente legge si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1».

---

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Mercoledì 29 giugno 2011

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 120**

*Presidenza del Presidente*  
**SCARPA BONAZZA BUORA**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,10*

*AUDIZIONE INFORMALE DI UNA DELEGAZIONE COORDINATA DA ALTRAGRICOLTURA IN MERITO ALLE CONSEGUENZE, SUL SETTORE AGRICOLO DELLE REGIONI BASILICATA E PUGLIA, DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI IN TALI TERRITORI*

**Plenaria**

**241<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**SCARPA BONAZZA BUORA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Rosso.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

## IN SEDE CONSULTIVA

(2791) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 giugno scorso.

La senatrice PIGNEDOLI (PD) esprime un giudizio totalmente negativo sul provvedimento in titolo, sottolineando l'inadeguatezza delle misure in esso contenute, tra le quali cita quelle attinenti al rapporto tra università e imprese, quelle inerenti all'occupazione ed infine quelle relative all'innalzamento delle soglie per le procedure di aggiudicazione a trattativa privata, in materia di pubblici appalti.

È del tutto assente una strategia di crescita e di sviluppo e, per quel che concerne il settore agricolo, manca qualsivoglia intervento atto ad affrontare i nodi problematici di rilievo attinenti allo stesso. In particolare l'oratrice si sofferma sull'emergenza climatica, che andrebbe affrontata attraverso misure di carattere strutturale, come pure sui profili inerenti alla volatilità dei prezzi dei prodotti agricoli.

È necessario orientare le strategie a favore del comparto primario nella direzione della sburocratizzazione e del sostegno alla competitività, favorendo il ricambio generazionale e l'innovazione.

Le disposizioni inerenti ai fabbricati rurali costituiscono un approccio parziale, non idoneo a risolvere i problemi sussistenti in tale ambito.

Nonostante la propaganda mediatica effettuata dal Governo per quel che concerne gli accorpamenti e i commissariamenti degli enti, non è stata prevista nel decreto in esame alcuna riforma adeguata, atta ad accrescere gli *standard* di efficienza della pubblica amministrazione.

Esprime inoltre un giudizio critico sull'approccio seguito dal Governo in merito alle quote latte. In particolare l'Esecutivo non ha distinto – come invece sarebbe stato opportuno – i profili attinenti alla riscossione dei debiti delle aziende agricole da parte di Equitalia da quelli inerenti alle quote latte, con tutte le conseguenze negative derivanti da tale erroneo approccio.

L'oratrice conclude il proprio intervento evidenziando che il Governo ha manifestato una scarsa attenzione rispetto al comparto primario, sottovalutando le enormi potenzialità attinenti allo stesso.

Il senatore ZANOLETTI (PdL) esprime un giudizio favorevole sul provvedimento in esame, sottolineando la congruità della disciplina contenuta nello stesso, con particolare riguardo all'articolo 7, relativo ai fabbricati rurali, all'articolo 8, volto a consentire agli agricoltori la possibilità di cedere a istituti finanziari i crediti vantati dagli stessi e derivanti dal possesso dei titoli di pagamento diretto previsto dalla PAC, ed infine sull'ar-

articolo 10, riguardante l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) esprime un orientamento positivo sul provvedimento in esame, sottolineando altresì le difficoltà in cui versa il settore agricolo, che vanno affrontate con idonee misure.

Il relatore PICCIONI (*PdL*) illustra uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Interviene il sottosegretario ROSSO ribadendo le considerazioni espresse dal relatore in ordine al provvedimento in esame e soffermandosi analiticamente sulle disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 2, lettera *f-septies*), nell'articolo 7, comma 2, lettere *ee*) e *ff*), nonché sui commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* del predetto articolo 7, sui commi 11 e 12 dell'articolo 8 ed infine su talune disposizioni contenute nell'articolo 10, relative all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua. In particolare il Sottosegretario sottolinea l'opportunità che uno dei tre componenti dell'Agenzia, indicati al comma 16 dell'articolo 10, venga designato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, evidenziando che l'uso irriguo costituisce un elemento fondamentale dell'impiego e della gestione delle risorse idriche, demandata all'Agenzia stessa.

Il relatore PICCIONI (*PdL*) integra lo schema di parere favorevole illustrato in precedenza con un'osservazione, atta a sottolineare l'opportunità che uno dei componenti dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua sia designato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazione, per ultimo prospettato dal relatore Piccioni (pubblicato in allegato al resoconto).

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2791

La 9<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

il decreto-legge in questione ha ad oggetto una serie di rilevanti misure finalizzate allo sviluppo e al rilancio dell'economia;

tale provvedimento esplica i propri effetti verso molti settori della vita economica e verso la finanza pubblica, in linea con le scadenze temporali e gli obiettivi del Documento di economia e finanza e in attuazione di alcune parti del Programma nazionale di riforma, allegato al Documento citato;

la lettera *f-septies*) del comma 2 dell'articolo 6 introduce la possibilità per i consorzi agrari di istituire al proprio interno, per ciascun settore o prodotto agricolo, una o più sezioni con gestione separata che potranno ottenere il riconoscimento come «Organizzazioni di produttori» in base alle norme che regolano le stesse;

al comma 1 dell'articolo 7, in tema di semplificazioni fiscali a favore delle imprese e dei contribuenti, oggetto di un ampio elenco corrispondente alle diverse lettere del comma stesso, è stata aggiunta la lettera *t-bis*), che prevede tra gli oggetti di semplificazione il riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati;

il comma 2 dell'articolo 7 contiene una numerosa serie di misure di semplificazione, tra le quali in particolare la lettera *ee*), incidente sull'acquisto di terreni edificabili e con destinazione agricola. La norma prevede che i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di tali terreni, avendo già effettuato una precedente rideterminazione del valore, possano detrarre dall'imposta sostitutiva relativa alla nuova rivalutazione l'importo dell'imposta già versata;

la successiva lettera *ff*) specifica che coloro che non effettuano la detrazione di cui sopra possono richiedere il rimborso dell'imposta già versata, entro termini di decadenza e limiti di importo;

i commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* dell'articolo 7 riprendono la materia del riconoscimento della ruralità degli immobili, sia a uso abitativo che strumentale. Viene prevista in tal senso una semplificazione nel procedimento per la variazione catastale, in cui assume rilievo un'autocertificazione del soggetto interessato, e un termine preciso (20 novembre 2011) per la verifica e l'eventuale convalida, da parte dell'Agenzia del territorio, sia della certificazione sia dell'attribuzione di nuova categoria catastale,

per arrivare a una definizione conclusiva non oltre il 20 novembre 2012 in caso di silenzio dell'amministrazione finanziaria;

i commi 11 e 12 dell'articolo 8 sono volti a consentire agli agricoltori di cedere a istituti finanziari i crediti da loro vantati e derivanti dal possesso dei titoli di pagamento diretto previsti dalla PAC, in tal modo agevolando le loro capacità di finanziamento;

i commi da 11 alla fine dell'articolo 10 istituiscono e disciplinano l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua. La gestione delle risorse idriche e l'organizzazione del servizio idrico rivestono carattere di sicuro interesse per il comparto primario, in quanto suscettibili di esplicare riflessi evidenti anche per gli usi agricoli della risorsa acqua;

esprime parere favorevole.

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2791

La 9ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

il decreto-legge in questione ha ad oggetto una serie di rilevanti misure finalizzate allo sviluppo e al rilancio dell'economia;

tale provvedimento esplica i propri effetti verso molti settori della vita economica e verso la finanza pubblica, in linea con le scadenze temporali e gli obiettivi del Documento di economia e finanza e in attuazione di alcune parti del Programma nazionale di riforma, allegato al Documento citato;

la lettera *f-septies*) del comma 2 dell'articolo 6 introduce la possibilità per i consorzi agrari di istituire al proprio interno, per ciascun settore o prodotto agricolo, una o più sezioni con gestione separata che potranno ottenere il riconoscimento come «Organizzazioni di produttori» in base alle norme che regolano le stesse;

al comma 1 dell'articolo 7, in tema di semplificazioni fiscali a favore delle imprese e dei contribuenti, oggetto di un ampio elenco corrispondente alle diverse lettere del comma stesso, è stata aggiunta la lettera *t-bis*), che prevede tra gli oggetti di semplificazione il riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati;

il comma 2 dell'articolo 7 contiene una numerosa serie di misure di semplificazione, tra le quali in particolare la lettera *ee*), incidente sull'acquisto di terreni edificabili e con destinazione agricola. La norma prevede che i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di tali terreni, avendo già effettuato una precedente rideterminazione del valore, possano detrarre dall'imposta sostitutiva relativa alla nuova rivalutazione l'importo dell'imposta già versata;

la successiva lettera *ff*) specifica che coloro che non effettuano la detrazione di cui sopra possono richiedere il rimborso dell'imposta già versata, entro termini di decadenza e limiti di importo;

i commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* dell'articolo 7 riprendono la materia del riconoscimento della ruralità degli immobili, sia a uso abitativo che strumentale. Viene prevista in tal senso una semplificazione nel procedimento per la variazione catastale, in cui assume rilievo un'autocertificazione del soggetto interessato, e un termine preciso (20 novembre 2011) per la verifica e l'eventuale convalida, da parte dell'Agenzia del territorio, sia della certificazione sia dell'attribuzione di nuova categoria catastale,

per arrivare a una definizione conclusiva non oltre il 20 novembre 2012 in caso di silenzio dell'amministrazione finanziaria;

i commi 11 e 12 dell'articolo 8 sono volti a consentire agli agricoltori di cedere a istituti finanziari i crediti da loro vantati e derivanti dal possesso dei titoli di pagamento diretto previsti dalla PAC, in tal modo agevolando le loro capacità di finanziamento;

i commi da 11 alla fine dell'articolo 10 istituiscono e disciplinano l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua. La gestione delle risorse idriche e l'organizzazione del servizio idrico rivestono carattere di sicuro interesse per il comparto primario, in quanto suscettibili di esplicare riflessi evidenti anche per gli usi agricoli della risorsa acqua;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

– per quanto attiene alla nomina, prevista dall'articolo 10, comma 16, dei componenti dell'Agenzia di cui al comma 11 dello stesso articolo, si prospetta l'opportunità che uno di essi sia designato su proposta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Mercoledì 29 giugno 2011

**Plenaria****225<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CURSI

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Saglia.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2791) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup>. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore SANGALLI (*PD*) interviene per preannunciare il parere contrario del Gruppo parlamentare PD sul provvedimento in esame che non incide adeguatamente sulla fase di stagnazione economica, di elevata disoccupazione soprattutto giovanile e femminile, mentre sarebbero necessarie profonde riforme specie per agevolare il lavoro femminile e per innalzare la specializzazione produttiva delle imprese italiane. Occorrono riforme strutturali sul fronte delle liberalizzazioni, della riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni nonché per la riqualificazione e riduzione della spesa pubblica.

Critica le scelte operate dal Governo nell'ambito del decreto sviluppo in tema di credito d'imposta per la ricerca scientifica ovvero per creare nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, evidenziando come l'incertezza delle procedure di finanziamento finirà per riverberarsi sulle categorie interessate.

Richiama quindi una serie di misure concrete proposte dalla sua parte politica, tra cui il credito d'imposta introdotto nel 2006 a favore delle imprese che investono nel Mezzogiorno in ricerca e occupazione; le detrazioni d'imposta per gli interventi di efficienza energetica; la riduzione delle accise sui carburanti per autotrazione. Per la liberalizzazione dei mercati, la tutela dei consumatori e la mobilità sociale, propone l'adozione di misure che favoriscano la concorrenza nei servizi professionali, nella distribuzione dei farmaci, nella filiera petrolifera, nella distribuzione di energia, nei servizi bancari, nell'offerta di polizze RC auto e nei trasporti.

Richiama, quindi, l'attenzione sulla situazione debitoria di migliaia di micro e piccole imprese nei confronti di Equitalia, che rischiano la chiusura se non verranno rimodulate le sanzioni attualmente previste. Conclude auspicando una soluzione alla vicenda che preoccupa il settore turistico balneare, che non figura più tra le norme del decreto dopo le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) rileva la totale mancanza di misure concrete per favorire la crescita economica, confermando il parere negativo del suo Gruppo parlamentare. Esprime perplessità riguardo all'effettivo funzionamento del fondo di garanzia per le piccole medie imprese, vincolato a forme di concertazione tra ministeri competenti ed associazioni imprenditoriali. Circa l'innalzamento della soglia per il riconoscimento dei tassi usurari, esprime preoccupazione per il peggioramento delle condizioni contrattuali per le imprese, con il rischio che ad avvantaggiarsene siano soltanto le banche.

Il presidente CURSI, non essendovi altre richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2626) Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati La Loggia e Calucci; Bersani ed altri; Pelino ed altri; Vignali ed altri; Jannone e Carlucci; Vignali ed altri; Borghesi ed altri

**(386) DELLA SETA ed altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese, nonché delega al Governo per l'adozione di norme recanti incentivi alle imprese socialmente responsabili**

**(1753) DONAGGIO ed altri. – Misure per lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese**

**(680) SANGALLI ed altri. – Incentivi all'innovazione e alla ricerca finalizzate alla creazione di nuovi prodotti per le piccole e medie imprese**

**(683) SANGALLI ed altri. – Strumenti finanziari per la raccolta di risorse di mercato a sostegno delle imprese in crisi**

**(1047) PINZGER ed altri. – Istituzione del Fondo per il sostegno alle piccole imprese in stato di difficoltà temporanea**

**(1648) BUGNANO ed altri. – Disposizioni per il sostegno dell'innovazione e della ricerca delle piccole e medie imprese (PMI), nonché delega al Governo per lo sviluppo della cooperazione strategica tra università e PMI**

**(2172) ARMATO ed altri. – Misure per il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile**

**(2219) MASCITELLI ed altri. – Disposizioni per la promozione di nuova imprenditorialità giovanile**

**– e petizioni nn. 488, 503, 531, 732 e 803 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 21 giugno scorso, nella quale era stato fissato per le ore 12 del 28 giugno 2011 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno al testo base adottato dalla Commissione.

Il PRESIDENTE informa la Commissione della presentazione di emendamenti al testo base in esame, che saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che per la procedura che sta per iniziare sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Comunicazioni del Governo sul Consiglio trasporti, telecomunicazioni ed energia del 10 giugno 2011**

Il presidente CURSI rivolge un indirizzo di saluto al sottosegretario Saglia e lo invita a svolgere le sue comunicazioni.

Il sottosegretario SAGLIA ricorda preliminarmente che il Governo italiano ha avanzato la candidatura del professor Sergio Garribba alla carica di segretario generale della Carta dell'energia, che verrà decisa in via definitiva nell'ambito della Conferenza delle Parti che si terrà entro la fine dell'anno.

Passando a trattare gli argomenti oggetto dell'ultimo Consiglio, richiama la discussione avvenuta intorno all'Agenzia per la cooperazione

dei regolatori europei (ACER), che dovrà godere di maggiore autorità se si vuole migliorare l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia.

Riguardo al Piano di efficienza energetica 2011, il Governo italiano presenterà nei prossimi mesi la strategia energetica nazionale, ponendo una particolare attenzione all'efficienza dell'edilizia pubblica, al ruolo chiave delle *Energy Service Company*, ai cicli di produzione combinata di elettricità e calore.

Si sofferma quindi sul tema delle infrastrutture europee, per le quali sono allo studio buone pratiche per un loro sviluppo sostenibile. Particolarmente avvertito dalla Presidenza polacca è stato invece il tema degli approvvigionamenti esterni, anche in considerazione delle nuove tendenze europee rispetto allo sfruttamento dell'energia prodotta da fonte nucleare.

A proposito degli *stress test* degli impianti nucleari, sottolinea che sono in corso di svolgimento e che si dovrebbero concludere entro l'anno quelli riguardanti gli eventi naturali straordinari, come terremoti e maremoti, mentre si discute ancora sui parametri da adottare per l'esecuzione dei test rispetto al pericolo di atti terroristici.

Quanto al dialogo tra Unione europea e i paesi OPEC, la decisione di utilizzare le scorte ha sicuramente contribuito a un rapido abbassamento dei prezzi dei prodotti petroliferi. Per migliorare l'approvvigionamento energetico è peraltro allo studio la realizzazione di un gasdotto in accordo con l'Azerbaijan e il Turkmenistan, mentre non ci sono novità per quanto riguarda la ripresa degli approvvigionamenti dalla Libia.

Da ultimo richiama la discussione avvenuta sulla sostenibilità delle biomasse, per lo sfruttamento delle sostanze legnose, cui sono particolarmente interessati alcuni paesi del Nord Europa.

Interviene quindi il senatore TOMASELLI (*PD*), per chiedere a che punto sia la preparazione della conferenza nazionale dell'energia e se il Governo intende coinvolgere i parlamentari nei lavori preparatori.

Dopo un breve intervento del presidente CURSI, la senatrice FIORONI (*PD*) chiede delucidazioni riguardo agli investimenti per le infrastrutture, per sapere se riguarderanno le cosiddette reti intelligenti e se ci sarà un prevalente investimento pubblico, altrimenti i costi saranno ancora una volta a carico dei soli utenti.

La senatrice GERMONTANI (*Misto-FLI*) chiede infine di sapere quali scelte il Governo si accinge ad adottare per la realizzazione di nuovi rigassificatori.

Risponde il sottosegretario SAGLIA, ricordando che la Direzione generale dell'energia del Ministero dello sviluppo economico ha attivato una convenzione con l'ENEA al fine di individuare le priorità della strategia energetica nazionale, anche attraverso consultazioni con le competenti Commissioni parlamentari, oltre che attraverso consultazioni pubbliche. I risultati di questo lavoro verranno portati nella conferenza sull'energia,

dalla quale scaturirà l'atto di indirizzo che sarà approvato dal Governo. Riguardo alle infrastrutture per il trasporto dell'energia sul territorio nazionale, ricorda che gli investimenti sono di norma finanziati nell'ambito della tariffa dell'energia e che il Governo sta valutando invece come sostenere i progetti per la mobilità elettrica. In particolare per la realizzazione delle reti intelligenti, sono in corso investimenti nel Mezzogiorno per circa 200 milioni di euro, in considerazione della presenza di un alto numero di impianti per lo sfruttamento di energia da fonti rinnovabili.

Per quanto concerne infine i rigassificatori, ritiene che da essi non si possa prescindere se si vuole davvero diversificare la provenienza del gas e abbassarne il prezzo.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario Saglia per la sua disponibilità e dichiara concluse le comunicazioni.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2626****Art. 1.****1.1**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. L'articolo 1, comma 846, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è modificato come segue:

"Al fine di dare attuazione al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni, è istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, nel rispetto delle competenze attribuite dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, una sede stabile di concertazione. La sede stabile è composta dai Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano o loro assessori delegati ed è presieduta dal Ministro dello Sviluppo economico. La sede stabile di concertazione è finalizzata alla concertazione nella fase ascendente della definizione delle strategie di politica industriale. Essa viene obbligatoriamente sentita nella fase di predisposizione di piani, programmi ed interventi relativi allo sviluppo del sistema produttivo. Il funzionamento e lo svolgimento dei lavori della sede stabile sono disciplinati da apposito regolamento interno, adottato dal Ministro dello Sviluppo economico, previa intesa con le Regioni"».

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 14, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Tutti i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati sulla base di un piano strategico di interventi, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, in accordo con le Regioni, nell'ambito della sede stabile di concertazione di cui all'articolo 1, comma 4-bis della presente legge».

*b) sopprimere l'articolo 17.*

---

**Art. 2.****2.1**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di associazione,» sono aggiunte le seguenti: «di modello societario,».*

---

**2.2**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «in un contesto normativo certo» aggiungere le seguenti: « e in un quadro di servizi pubblici tempestivi e di qualità».*

---

**2.3**

BUGNANO

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

*«h) il diritto delle imprese a godere nell'accesso al credito di un quadro informativo completo e trasparente, e di condizioni di correttezza e non vessatorietà».*

---

**2.4**

CASOLI

*Al comma 1, lettera i) dopo le parole: «della formazione professionale» aggiungere le seguenti: «valorizzando quanto più possibile la formazione svolta in azienda soprattutto per quelle tipologie di contratto che costituiscono la porta d'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro».*

---

**2.5**

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

*Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

«*i-bis*) la promozione della formazione all'interno delle imprese».

---

**2.6**

TOMASELLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, PINOTTI

*Al comma 1, lettera l) dopo le parole: «la promozione di misure che» aggiungere le seguenti: «sostengano e».*

---

**2.7**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «alle reti di imprese» aggiungere le seguenti «nonché ai consorzi e ai gruppi cooperativi paritetici».*

---

**2.8**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

«*o-bis*) il riconoscimento e la valorizzazione degli statuti delle imprese ispirati a principi di equità, solidarietà e socialità».

---

**Art. 3.****3.1**

BARBOLINI

*Dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. All'articolo 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis) Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, non è considerato subappalto l'affidamento di lavori, da parte dell'aggiudicatario o, nel caso in cui questi sia rappresentato da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), da parte dell'assegnatario del consorzio, a imprese che abbiano stipulato, con l'aggiudicatario o assegnatario, un contratto di rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33 e che non abbiano partecipato alla gara. La stazione appaltante autorizzerà tale affidamento, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta, a condizione che:

a) l'affidamento dei lavori alle imprese della rete indicate da parte dell'aggiudicatario o assegnatario, ferma restando la sua responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante o concedente, sia effettuato ai prezzi di contratto e nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto;

b) i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano dichiarato di essere legati ad altri operatori economici, con un contratto di rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

c) l'affidatario provveda al deposito di copia autentica del contratto di rete e del contratto di affidamento ai sensi del presente comma presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

d) al momento del deposito del contratto di affidamento presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte dell'affidatario dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione affidata e la dichiarazione dell'affidatario attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;

e) che non sussista, nei confronti dell'affidatario, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

---

**3.2**

BARBOLINI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis) disciplina l'accesso delle reti di imprese di cui alla legge 9 aprile 2009, n. 5, e successive modificazioni, comprese quelle cooperative, nel settore delle concessioni e degli appalti pubblici, attraverso la partecipazione della rete ai consorzi di cui all'articolo 34, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 163 del 2006».

---

**3.3**

CASOLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Lo Stato riconosce quali associazioni di rappresentanza delle imprese le associazioni rappresentate da almeno sei anni nel sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate "camere di commercio" o "sistema camerale", e rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».

---

**3.4**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Lo Stato riconosce quali associazioni di rappresentanza delle imprese le associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale partecipanti al sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate "camere di commercio" o "sistema camerale", ovvero rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».

---

**3.5**

CAGNIN, MONTI

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Lo Stato riconosce quali associazioni di rappresentanza delle imprese le associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazio-

nale partecipanti al sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate "camere di commercio" o "sistema camerale", ovvero rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».

---

### 3.6

ZANETTA

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Lo Stato riconosce quali associazioni di rappresentanza delle imprese le associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale partecipanti al sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate "camere di commercio" o "sistema camerale", ovvero rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».

---

### 3.7

BARBOLINI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ovvero firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro».

---

### 3.8

GERMONTANI

*Al comma 2 dopo le parole:* «ovvero rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» *aggiungere le seguenti:* «, ovvero firmatarie di contratti collettivi di lavoro».

---

### 3.9

VICARI

*Dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. Sono altresì riconosciute quali associazioni di rappresentanza delle imprese le associazioni firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro».

---

**3.10**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Al comma 3, sostituire le parole: «degli organi amministrativi non può comunque essere superiore» con le seguenti: «delle giunte può essere fino».*

---

**3.11**

CASOLI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 12, comma 4 del decreto legislativo n. 23 del 2010 che dovrà disciplinare gli aspetti relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonché all'elezione dei membri della giunta, dovranno essere individuate, in via transitoria, le modalità di applicazione della norma di cui al seguente articolo 3, comma 3, ai rinnovi camerale in corso, al fine di favorire la perfetta armonizzazione della disciplina camerale nei territori».*

---

**3.12**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il comma precedente si applica anche agli enti del sistema camerale a base associativa».

---

**3.13**

PICCONE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 è sostituito dal seguente:

"2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1, per ciascuno dei settori di cui all'art. 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività in ambito provinciale, sulla base degli indicatori previsti dall'art. 10, comma 3. Gli elenchi degli associati

delle organizzazioni di cui al comma 1, con esclusione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, sono depositati presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ai fini dello svolgimento delle opportune verifiche, anche in caso di apparentamento, le organizzazioni presentano i dati disgiuntamente. Ai fini di quanto al periodo precedente, gli elenchi degli associati alle organizzazioni sindacali dei lavoratori sono depositati presso la sede dell'organizzazione"».

---

### 3.14

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di garantire una rappresentanza adeguata dei settori economici presenti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, e nel rispetto dell'autonomia funzionale delle Camere di commercio e della relativa potestà statutaria e regolamentare, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano al sistema camerale italiano, di cui all'art. 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Il sistema camerale italiano è tenuto ad applicare la presente disposizione in conformità ai criteri di equilibrio economico e finanziario secondo le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

---

## Art. 4.

### 4.1

CASOLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 4.2

CASOLI

*Al comma 1 sostituire le parole:* «Le associazioni di categoria rappresentate nel sistema delle camere di commercio ovvero nel Consiglio na-

zionale dell'economia e del lavoro» *con le seguenti*: «Le associazioni di categoria riconosciute ai sensi del precedente articolo 3».

---

#### 4.3

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole*: «nel sistema delle camere di commercio, ovvero» *e conseguentemente dopo le parole*: «Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro», *aggiungere le seguenti*: «e le loro articolazioni territoriali e di categoria».

---

#### 4.4

ZANETTA

*Al comma 1, sopprimere le parole*: «nel sistema delle camere di commercio, ovvero» *e, conseguentemente, dopo le parole*: «Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro», *aggiungere le seguenti*: «e le loro articolazioni territoriali e di categoria».

---

#### 4.5

BUGNANO

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole*: «nel sistema delle camere di commercio, ovvero» *e conseguentemente dopo le parole*: «Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro», *inserire le seguenti*: «e le loro articolazioni territoriali e di categoria».

---

#### 4.6

TOMASELLI

*Al comma 1 dopo le parole*: «delle camere di commercio» *aggiungere le seguenti*: «di almeno cinque regioni».

---

**Art. 5.****5.1**

BUGNANO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**5.2**

FIORONI

*Al comma 1, alla lettera f), dopo le parole: «aggregazioni funzionali tra imprese» sono aggiunte le seguenti: «così come disciplinate dall'art. 42 della legge n. 122 del 2010».*

*Conseguentemente, alla lettera g) sostituire le parole: «scopi sociali esclusivi» con le seguenti: «scopi sociali prevalenti».*

---

**5.3**

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «aggregazioni funzionali tra imprese» inserire le seguenti: «che rientrano nelle definizioni recate dal decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e dall'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».*

---

**5.4**

CASOLI

*Al comma 1, lettera f) dopo le parole: «aggregazioni funzionali tra imprese» aggiungere le seguenti: «così come disciplinate dall'articolo 42 della legge n. 122 del 2010».*

---

**5.5**

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «esclusivi» con le seguenti: «prevalenti».*

---

**5.6**

CASOLI

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «scopi sociali esclusivi» con le seguenti: «scopi sociali prevalenti».*

---

**5.7**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «nella titolarità di donne, ovvero» aggiungere le seguenti: «le imprese cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta da donne e».*

---

**5.8**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «nella titolarità di soggetti con età inferiore a trentacinque anni, ovvero» aggiungere le seguenti: «le imprese cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta da soggetti con età inferiore a trentacinque anni e».*

---

**5.9**

TOMASELLI

*Al comma 1, sopprimere la lettera n).*

---

**5.10**

TOMASELLI

*Al comma 1, lettera n), le parole: «almeno il 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «almeno il 5 per cento».*

---

**Art. 6.****6.1**

IL GOVERNO

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**6.2**

BUGNANO

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**6.3**

IL GOVERNO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, apportare le seguenti modificazioni:

*a)* alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: "Nella individuazione e comparazione delle opzioni le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali.";

*b)* al comma 5, sostituire la lettera *a)* con la seguente:

"*a)* i criteri generali e le procedure dell'AIR da concludere con apposita relazione nonché le relative fasi di consultazione.";

*c)* dopo il comma 5, inserire il seguente:

"*5-bis.* La relazione AIR di cui al comma 5, lettera *a)*, dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese e degli obblighi informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per obbligo informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elabo-

razione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione"».

---

#### 6.4

IL GOVERNO

*Al comma 3, sostituire le parole: «Ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246, le» con la seguente: «Le».*

---

#### 6.5

TOMASELLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, PINOTTI

*Al comma 4 sostituire la parola: «favoriscono» con le seguenti: «prevedono e regolamentano».*

---

#### 6.6

TOMASELLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, PINOTTI

*Al comma 4 dopo le parole: «di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa» aggiungere le seguenti: «anche di natura fiscale».*

---

#### 6.7

IL GOVERNO

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto ai sensi dell'articolo 14, comma 5, lettera a), della legge 28 novembre 2005, n. 246».*

---

**6.8**

IL RELATORE

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Le disposizioni che prevedono l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di pubblicare sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza si applicano anche agli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

---

**Art. 7.****7.1**

IL GOVERNO

*Sopprimere l'articolo.*

**7.2**

CASOLI

*Sopprimere l'articolo.*

**7.3**

CASOLI

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale.

1-bis. Per la finalità di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, commi da 1 a 11, della legge n. 246 del 2005, è

obbligatoria una specifica valutazione preventiva degli oneri previsti dagli schemi di provvedimenti normativi e amministrativi. La suddetta valutazione deve, altresì, individuare altri oneri regolatori, informativi o amministrativi previsti dalle norme già in vigore, da ridurre o eliminare allo scopo di garantire l'invarianza degli oneri sui privati connessi alle nuove norme o prescrizioni».

---

#### 7.4

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Al comma 4, sostituire le parole: «dei cittadini e delle imprese» con le seguenti: «dei cittadini, delle imprese e delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge».*

---

#### 7.5

TOMASELLI

*Al comma 4, sostituire le parole: «da parte dei cittadini e delle imprese» con le parole: «da parte dei cittadini, delle imprese e delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1».*

---

### Art. 8.

#### 8.1

IL GOVERNO

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 8.2

CASOLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 9.****9.1**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e le autorità competenti garantiscono la massima diffusione delle informazioni in materia di requisiti per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività d'impresa adottando le misure necessarie.

*2-bis.* All'articolo 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

*"b-bis)* raccolta, nell'ambito della circoscrizione territoriale di loro competenza, delle norme e dei regolamenti relativi ai requisiti per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività d'impresa".

*2-ter.* Lo Stato adotta procedure semplificate e dispone la riduzione al minimo dei diritti di segreteria, delle imposte e delle tasse dovuti in sede di iscrizione presso le camere di commercio, per l'avvio e per l'esercizio da parte di micro, piccole e medie imprese».

---

**9.2**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi:* «A questo fine, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alle Camere di commercio, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'elenco delle norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività d'impresa. Tali informazioni sono trasmesse dalle Unioni regionali delle Camere di commercio alle Regioni e dall'Unioncamere al Governo, tramite il Garante per micro, piccole e medie imprese».

---

### 9.3

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

*Al comma 5, sostituire il capoverso dalle parole: «Art. 2630» fino alla fine, con il seguente:*

«Art. 2630. – Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione od il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta di un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo».

Agli oneri della presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220.

---

### 9.0.1

RANUCCI

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

*(Semplificazione delle procedure telematiche di acquisto)*

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per gli approvvigionamenti di beni e servizi, anche d'importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le amministrazioni applicano in via ordinaria le procedure telematiche di acquisto di cui al presente regolamento. Con provvedimento motivato e secondo le modalità richieste dai rispettivi ordinamenti, le amministrazioni possono decidere di effettuare gli stessi approvvigionamenti con le tradizionali procedure di scelta del contraente ovvero di utilizzare a supporto del procedimento tradizionale,

sistemi elettronici e telematici secondo le disposizioni della normativa vigente"».

### 9.0.2

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

*(Transazioni commerciali tra imprese private)*

1. Qualsiasi transazione commerciale tra imprese private comporta, in capo alle medesime, l'obbligo di comunicazione in forma scritta, anche tramite strumenti telematici, delle proprie condizioni generali di vendita o acquisto di prodotti, di richiesta o fornitura di prestazioni o di servizi. Tali condizioni costituiscono la base per la negoziazione commerciale e comprendono le condizioni di acquisto o vendita, il listino dei prezzi unitari, le riduzioni di prezzo e le condizioni di pagamento.

2. Le condizioni generali di vendita o acquisto possono essere differenziate secondo le categorie di acquirenti o fornitori dei prodotti o di richiedenti o fornitori delle prestazioni o dei servizi. In tale caso, l'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 riporta le condizioni generali di acquisto o vendita applicabili ai fornitori o agli acquirenti di prodotti o ai richiedenti di prestazioni di servizi di una stessa categoria.

3. Nelle condizioni di vendita stabilite tra le parti, il termine di pagamento delle somme dovute è stabilito al trentesimo giorno a decorrere dalla data di ricevimento delle merci o di esecuzione della prestazione richiesta. Il termine stabilito tra le parti per il pagamento delle somme dovute non può comunque essere superiore a quarantacinque giorni dalla fine del mese o a sessanta giorni dalla data di emissione della fattura.

4. Gli imprenditori privati possono decidere congiuntamente di ridurre il termine massimo di pagamento stabilito dal comma 3. Essi possono, inoltre, proporre di considerare la data di ricevimento delle merci o di esecuzione della prestazione di servizi come termine iniziale. A tale fine le rispettive organizzazioni imprenditoriali o professionali concludono appositi accordi. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilito il nuovo termine massimo di pagamento a tutti gli operatori del settore o, eventualmente, è convalidata la nuova modalità di calcolo ed è estesa agli operatori stessi.

5. Le condizioni di pagamento devono obbligatoriamente precisare le condizioni di attuazione e il tasso di interesse delle penalità di mora che,

in caso di ritardo, sono esigibili dal giorno successivo alla data di pagamento indicata sulla fattura nel caso in cui le somme dovute siano pagate oltre tale data. Salvo disposizione contraria, che non può tuttavia fissare un tasso di interesse inferiore a sei volte il tasso di interesse legale, il tasso applicabile è uguale al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea nella sua operazione di rifinanziamento più recente, maggiorato di dieci punti percentuali. Le penalità di mora sono esigibili senza che sia necessario un sollecito.

6. Il mancato rispetto dei termini di pagamento di cui al comma 3, nonché la fissazione di un tasso di interesse o condizioni di esigibilità secondo modalità non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sono puniti con un'ammenda, compresa tra 5.000 e 15.000 euro.

7. Accordi interprofessionali in uno specifico settore possono definire un termine di pagamento massimo superiore a quello previsto dal comma 3, se soddisfano le seguenti condizioni:

a) il superamento del termine legale è motivato per ragioni economiche obiettive e specifiche relative al settore interessato, in particolare per quel che riguarda i termini di pagamento verificati in tale settore nell'anno di riferimento o a causa della particolare situazione di rotazione delle merci;

b) l'accordo prevede l'avvicinamento progressivo del termine in deroga verso il termine legale con la previsione del pagamento degli interessi di mora, in caso di mancato rispetto del termine di deroga stabilito nell'accordo stesso;

c) la durata dell'accordo è limitata.

8. Gli accordi di cui al comma 6 possono essere conclusi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è adottato, sentito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a estendere il termine in deroga previsto dai predetti accordi a tutti gli operatori la cui attività è riconducibile alle organizzazioni professionali che hanno sottoscritto l'accordo.

9. In caso di ordini definiti aperti, in cui il committente non assume alcun impegno vincolante riguardo alla quantità dei prodotti o allo scadenzario delle prestazioni o delle consegne, si applica la normativa in materia di controlli sulle transazioni commerciali vigente prima della data dello settembre 2010.

10. Nelle transazioni commerciali tra imprese, il creditore ha diritto agli interessi senza che sia necessaria la costituzione in mora e senza che sia necessario un sollecito, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, nel caso in cui siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;
- b) il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore.

11. Qualora siano rispettate le condizioni di cui al comma 9, gli interessi di mora di cui al medesimo comma decorrono automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento ai sensi di quanto stabilito al comma 3, ovvero, se la data o il periodo di pagamento non sono fissati nel contratto, gli interessi di mora iniziano a decorrere automaticamente, senza che sia necessario un sollecito, entro uno dei termini seguenti:

- a) trascorsi trenta giorni dal ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta equivalente di pagamento;
- b) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trascorsi trenta giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi stessi;
- c) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trascorsi trenta giorni da tale data.

12. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In tali casi il saggio di interesse di cui al comma 6, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

13. L'impresa creditrice ha diritto al risarcimento dei costi non giudiziali sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.

14. Nel caso in cui gli interessi di mora siano dovuti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9-ter e se non altrimenti specificato nel contratto, il creditore ha il diritto di ottenere dal debitore uno dei seguenti importi:

- a) per un debito inferiore a 1.000 euro, una somma fissa pari a 40 euro;
- b) per un debito compreso tra 1.000 e 10.000 euro, una somma fissa pari a 70 euro;
- c) per un debito superiore a 10.000 euro, una somma equivalente all'1 per cento dell'importo per il quale sono dovuti gli interessi di mora.

15. Gli importi di cui al comma 13 diventano esigibili senza che sia necessario un sollecito e costituiscono un risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore».

---

### 9.0.3

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

*(Istituzione presso le CCIAA di un fondo rotativo per lo tutela delle imprese contro i ritardi pagamenti nelle transazioni commerciali)*

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di garantire una maggiore tutela contro i ritardi pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese, possono istituire un fondo rotativo, di seguito denominato "fondo", presso al quale possono accedere, in base ai requisiti e secondo le modalità previsti dalla presente legge e dai rispettivi regolamenti camerali, le imprese in sofferenza per il mancato o ritardato pagamento delle merci fornite o dei servizi prestati a terzi.

2. Il Fondo di cui al comma 1, è alimentato da:

a) finanziamenti contratti dalle CCIAA, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

b) quote stabilite da ogni singola CCIAA sui diritti annuali versati dalle imprese iscritte;

c) una quota percentuale variabile dei proventi derivanti dall'attività di riscossione del credito svolta dalle CCIAA;

3. Al fondo di cui al comma 1, possono accedere, in caso di mancato pagamento entro i termini di cui all'articolo 5, esclusivamente le imprese creditrici iscritte presso le CCIAA, che non sono state iscritte nel registro informatico dei protesti negli ultimi ventiquattro mesi e che non hanno subito nei precedenti dieci anni sentenze civili di condanna per ritardato pagamento per la fornitura di merci o per la prestazione di servizi resi da terzi.

4. Le imprese che si trovano nella situazione di cui al comma 1 possono accedere al fondo rotativo ottenendo un finanziamento dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, approvato da una apposita commissione, pari alla percentuale del credito vantato nei confronti del terzo, stabilita da una tabella approvata con regolamento camerale.

5. L'approvazione della richiesta di accesso al fondo rotativo di cui al comma 4, è comunicata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura all'impresa richiedente, la quale conferisce all'ente erogante una delegazione di pagamento per la riscossione del credito nei confronti del terzo debitore insolvente. L'organo competente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura notifica al terzo debitore la delegazione di pagamento, avvisando altresì quest'ultimo che entro trenta giorni deve saldare il debito alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con l'avvertimento che, in caso contrario, sarà iscritto nel registro informatico dei protesti e si procederà all'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 6. Entro quindici giorni dalla notificazione, il soggetto intimato può contestare l'esistenza del credito fornendo idonea documentazione probatoria alla commissione di cui al comma 4, la quale ne valuta la congruità, nonché l'eventuale revoca con conseguente perdita dei requisiti soggettivi in capo al beneficiario del finanziamento di cui al comma 4.

6. Se alla scadenza dei termini di cui al comma 5 il debitore non salda il debito entro 30 giorni dal ricevimento della notificazione ovvero, in caso di contestazione dello stesso, non ottiene la revoca dell'intimazione da parte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la stessa iscrive automaticamente il debitore nel registro informatico dei protesti e provvede all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25 per cento dell'ammontare del debito. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura può incaricare della riscossione anche un terzo soggetto, individuato con procedura ad evidenza pubblica, che provvede all'immediata iscrizione a ruolo per il recupero forzoso del credito e della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al presente comma. Il soggetto incaricato della riscossione ai sensi del comma 4 notifica al destinatario della sanzione amministrativa pecuniaria una cartella di pagamento con cui lo invita al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della notificazione. Qualora il debitore non adempia spontaneamente, si procede all'esecuzione forzata sui relativi beni mobili e immobili.

7. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, può consentire, su richiesta del debitore e alle condizioni e con le modalità previste con regolamento camerale, il pagamento della sanzione e degli interessi in rate mensili fino a un massimo di dodici rate».

---

**9.0.4**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Poteri all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato in materia di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali)*

1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 19, è inserito il seguente:

**"Art. 19-bis.**

*(Poteri di indagine ed istruttoria in materia di ritardati pagamenti)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 19 si applicano anche ai comportamenti messi in atto dalla pubblica amministrazione e da imprese volti a ritardare il pagamento della fornitura di beni, somministrazioni, appalti o la prestazione di servizi e tali da comportare situazioni di abuso di posizione dominante, l'impedimento, la restrizione e la falsata concorrenza nei mercati di rilevanza nazionale. A tal fine, l'Autorità valuta gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza dalle imprese o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative delle imprese, e procede ad istruttoria, nonché a segnalazioni al Governo e al Parlamento, allo scopo di contribuire ad una più completa tutela della concorrenza e del funzionamento del mercato.

2. L'Autorità può, inoltre, procedere, d'ufficio o su richiesta del Ministro dello sviluppo economico, ad indagini conoscitive di natura generale sul comportamento dei soggetti di cui al comma 1, o altre circostanze, che facciano presumere l'abuso di posizione dominante, l'impedimento, la restrizione e la falsata concorrenza tra imprese nei mercati di rilevanza nazionale.

3. L'Autorità, se in esito all'istruttoria, accerta l'esistenza di comportamenti illeciti messi in atto da parte della pubblica amministrazione e da imprese tali da comportare situazioni di abuso di posizione dominante, l'impedimento, la restrizione e la falsata concorrenza nei mercati di rilevanza nazionale, ne vieta l'esecuzione e prescrive le misure necessarie a ripristinare le condizioni di concorrenza effettiva 9 ad eliminare gli effetti e i comportamenti distorsivi.

4. L'Autorità, ove nel corso dell'istruttoria non emergano elementi tali da consentire un intervento nei confronti dei soggetti interessati, provvede a chiudere l'istruttoria e a comunicare le conclusioni della medesima ai soggetti interessati."».

---

**9.0.5**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Convenzione tra l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e le camere di commercio in materia di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali)*

1. L'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e le Camere di commercio, industria e artigianato (CCIAA), al fine di contrastare e rimuovere i comportamenti illeciti messi in atto da parte di imprese volti a ritardare i pagamenti nelle transazioni commerciali, tali da comportare situazioni di abuso di posizione dominante, l'impedimento, la restrizione e la falsata concorrenza nei mercati, possono stipulare un'apposita convenzione volta:

*a)* a definire le modalità di segnalazione da parte delle Camere di commercio dei comportamenti illeciti messi in atto da parte di imprese tali da comportare, attraverso il ritardato pagamento nelle transazioni commerciali, rilevanti situazioni di abuso di posizione dominante, l'impedimento, la restrizione e la falsata concorrenza nei mercati a seguito delle quali l'autorità procede ad istruttoria ai sensi degli articoli da 12 a 19 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

*b)* a definire la stesura da parte delle camere di commercio di appositi regolamenti volti a disciplinare, nel rispetto della normativa vigente, il comportamento che le imprese iscritte sono tenute ad osservare in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese, nonché a definire le modalità di intervento e le eventuali sanzioni che le Camere di commercio possono comminare alle imprese medesime e nei casi più gravi le modalità di segnalazione di tali situazioni all'autorità giudiziaria e all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato».

---

**Art. 10.****10.1**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI

*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

«Art. 10. - (*Ambito di applicazione delle iniziative contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali*). – 1. Le disposizioni di cui agli articoli da 9-bis a 9-novies si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

2. Le disposizioni di cui agli articoli da 9-bis a 9-novies non trovano applicazione per:

- a) i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
- b) le richieste di interessi inferiori a 5 euro;
- c) i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

3. Le disposizioni di cui agli articoli da 9-bis a 9-novies non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.

4. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.

5. Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è abrogato.

Art. 10-bis. - (*Saggio di interesse*). – 1. Ai fini delle disposizioni di cui agli articoli da 9-ter a 9-novies, il saggio di interesse è determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in oggetto, maggiorato di dieci punti percentuali. Il tasso di interesse di riferimento applicabile è:

- a) per il primo semestre dell'anno quello in vigore il 1° gennaio dell'anno stesso;
- b) per il secondo semestre dell'anno quello in vigore il 1° luglio dell'anno stesso.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di interesse di cui al comma 1, curandone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

Art. 10-ter. - (*Interessi dovuti in caso di ritardo nel pagamento*). – 1. Nelle transazioni commerciali tra imprese, il creditore ha diritto agli interessi senza che sia necessaria la costituzione in mora e senza che sia necessario un sollecito, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione

derivante da causa a lui non imputabile, nel caso in cui siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;
- b) il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore.

2. Qualora siano rispettate le condizioni di cui al comma 1, gli interessi di mora di cui al medesimo comma decorrono automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 9-*sexies*, comma 4, ovvero, se la data o il periodo di pagamento non sono fissati nel contratto, gli interessi di mora iniziano a decorrere automaticamente, senza che sia necessario un sollecito, entro uno dei termini seguenti:

- a) trascorsi trenta giorni dal ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta equivalente di pagamento;
- b) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trascorsi trenta giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi stessi;
- c) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trascorsi trenta giorni da tale data.

3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In tali casi il saggio di interesse di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

Art. 10-*quater*. - (Risarcimento delle spese per il recupero del credito). - 1. Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi non giudiziali sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.

2. Nel caso in cui gli interessi di mora siano dovuti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9-*ter* e se non altrimenti specificato nel contratto, il creditore ha il diritto di ottenere dal debitore uno dei seguenti importi:

- a) per un debito inferiore a 1.000 euro, una somma fissa pari a 40 euro;
- b) per un debito compreso tra 1.000 e 10.000 euro, una somma fissa pari a 70 euro;
- c) per un debito superiore a 10.000 euro, una somma equivalente all'1 per cento dell'importo per il quale sono dovuti gli interessi di mora.

3. Gli importi di cui al comma 2 diventano esigibili senza che sia necessario un sollecito e costituiscono un risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.

Art. 10-*quinquies*. - (*Pagamenti delle pubbliche amministrazioni*). -

1. Nelle transazioni commerciali aventi per oggetto la fornitura di beni, somministrazioni e appalti o la prestazione di servizi in favore delle pubbliche amministrazioni contro il pagamento di un prezzo, il creditore ha diritto agli interessi di mora equivalenti agli interessi legali, senza che sia necessario un sollecito, nel caso in cui siano rispettate le seguenti condizioni:

a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;  
b) il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore.

2. Qualora siano rispettate le condizioni di cui al comma 1, gli interessi di mora iniziano a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti dall'articolo 9-*sexies*, comma 4, ovvero, se la data o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, gli interessi iniziano a decorrere automaticamente entro uno dei termini seguenti:

a) trascorsi trenta giorni dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;

b) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trascorsi trenta giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi;

c) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente alla data stessa dell'accettazione o della verifica, trascorsi trenta giorni da tale data.

3. La durata massima della procedura di accettazione o di verifica di cui al comma 2, lettera c), non può eccedere i trenta giorni, salvo altra scadenza specificata e debitamente giustificata nella documentazione di gara o nel contratto.

4. Il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può eccedere quello previsto dal comma 2, lettera b), fatti salvi accordi specifici tra il debitore e il creditore, debitamente giustificati da circostanze particolari quali esigenze oggettive di programmare il pagamento su un periodo più lungo.

5. Nel caso in cui gli interessi di mora sono dovuti, il creditore ha il diritto di ricevere un risarcimento forfetario pari al 5 per cento dell'importo dovuto. Tale risarcimento si intende aggiunto agli interessi di mora.

6. Il tasso di interesse di riferimento applicabile alle transazioni commerciali aventi per oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi

contro il pagamento di un prezzo ad autorità pubbliche è quello previsto dall'articolo 9-*bis*, comma 1.

Art. 10-*sexies*. - (*Transazioni commerciali tra imprenditori privati*). -

1. Qualsiasi transazione commerciale avente quali parti produttori, fornitori di servizi, grossisti o importatori comporta l'obbligo di comunicazione, in capo agli stessi soggetti, delle proprie condizioni generali di vendita a qualunque acquirente di prodotti o richiedente di prestazioni o di servizi che ne fa la richiesta per un'attività professionale. Tali condizioni costituiscono la base per la negoziazione commerciale e comprendono:

- a) le condizioni di vendita;
- b) il listino dei prezzi unitari;
- c) le riduzioni di prezzo;
- d) le condizioni di pagamento.

2. Le condizioni generali di vendita possono essere differenziate secondo le categorie di acquirenti dei prodotti o di richiedenti delle prestazioni o dei servizi. In tale caso, l'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 riporta le condizioni generali di vendita applicabili agli acquirenti di prodotti o ai richiedenti di prestazioni di servizi di una stessa categoria. Qualsiasi produttore, fornitore di servizi, grossista o importatore può stabilire, con un acquirente di prodotti o con un richiedente di prestazioni di servizi, particolari condizioni di vendita che non sono sottoposte all'obbligo di comunicazione.

3. Salvo disposizioni contrarie indicate nelle condizioni di vendita o stabilite tra le parti, il termine di pagamento delle somme dovute è stabilito al trentesimo giorno a decorrere dalla data di ricevimento delle merci o di esecuzione della prestazione richiesta.

4. Il termine stabilito tra le parti per il pagamento delle somme dovute non può comunque essere superiore a quarantacinque giorni dalla fine del mese o a sessanta giorni dalla data di emissione della fattura.

5. I professionisti di un settore, clienti e fornitori, possono decidere congiuntamente di ridurre il termine massimo di pagamento stabilito dal comma 4. Essi possono inoltre proporre di considerare la data di ricevimento delle merci o di esecuzione della prestazione di servizi come termine iniziale. A tale fine le rispettive organizzazioni professionali concludono appositi accordi. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilito il nuovo termine massimo di pagamento a tutti gli operatori del settore o, eventualmente, è convalidata la nuova modalità di calcolo ed è estesa agli operatori stessi.

6. I commi da 1 a 5 non si applicano ai settori del trasporto stradale delle merci, del nolo di veicoli con o senza conducente, per la commissione di trasporto nonché per le attività di spedizioniere, di agente marittimo e di trasporto aereo, di sensale di trasporto e di spedizioniere doganale. I termini di pagamento convenuti non possono in alcun caso oltrepassare trenta giorni a decorrere dalla data di emissione della fattura.

7. Le condizioni di pagamento devono obbligatoriamente precisare le condizioni di attuazione e il tasso di interesse delle penalità di mora che, in caso di ritardo, sono esigibili dal giorno successivo alla data di pagamento indicata sulla fattura nel caso in cui le somme dovute siano pagate oltre tale data. Salvo disposizione contraria, che non può tuttavia fissare un tasso di interesse inferiore a sei volte il tasso di interesse legale, il tasso applicabile è uguale al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea nella sua operazione di rifinanziamento più recente, maggiorato di dieci punti percentuali. Le penalità di mora sono esigibili senza che sia necessario un sollecito.

8. La comunicazione prevista dal comma 1 è effettuata con qualsiasi mezzo conforme agli usi della professione.

9. Il mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dai commi 3 e 4 nonché il fatto di fissare un tasso di interesse o condizioni di esigibilità secondo modalità non conformi alle disposizioni di cui agli articoli da 9-bis a 9-novies, sono puniti con un'ammenda, compresa tra 5.000 e 15.000 euro.

10. Accordi interprofessionali in uno specifico settore possono definire un termine di pagamento massimo superiore a quello previsto dai commi 3 e 4 se soddisfano le seguenti condizioni:

a) il superamento del termine legale è motivato per ragioni economiche obiettive e specifiche relative al settore interessato, in particolare per quel che riguarda i termini di pagamento verificati in tale settore nell'anno 2009 o a causa della particolare situazione di rotazione delle merci;

b) l'accordo prevede l'avvicinamento progressivo del termine in deroga verso il termine legale con la previsione del pagamento degli interessi di mora, in caso di mancato rispetto del termine di deroga stabilito nell'accordo stesso;

c) la durata dell'accordo è limitata e non supera il termine del 1° gennaio 2013.

11. Gli accordi di cui al comma 10 possono essere conclusi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è adottato, sentito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a estendere il termine in deroga previsto dai predetti accordi a tutti gli operatori la cui attività è riconducibile alle organizzazioni professionali che hanno sottoscritto l'accordo.

12. Se in un determinato settore di attività non è stato possibile sottoscrivere un accordo interprofessionale, con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, fondato su un'analisi delle condizioni specifiche del settore, è possibile prorogare tale scadenza a una data successiva.

13. In caso di ordini definiti aperti, in cui il committente non assume alcun impegno vincolante riguardo alla quantità dei prodotti o allo scadenziario delle prestazioni o delle consegne, si applica la normativa in materia di controlli sulle transazioni commerciali vigente prima della data del 1° settembre 2010.

Art. 10-septies. - (*Clausole contrattuali gravemente inique ai danni del creditore*). – 1. Una clausola contrattuale relativa alla data del pagamento, o al tasso di interesse di mora, o ai costi di recupero, è nulla e dà diritto al risarcimento del danno se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti e ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, essa risulta gravemente iniqua nei confronti del creditore.

2. Ai fini della determinazione di clausole che risultano gravemente inique ai danni del creditore, si tiene conto di tutte le circostanze del caso, compresa la corretta prassi, o uso commerciale, e la natura del prodotto o del servizio.

3. Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, ha come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale impone ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi.

4. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità dell'accordo e, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale e alle altre circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell'accordo medesimo.

5. Devono tenersi, inoltre, in considerazione eventuali cause oggettive che hanno indotto il debitore al mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 9-ter, comma 2, lettera b), nell'articolo 9-quater, comma 2, o nell'articolo 9-quinquies, comma 2, lettera b).

6. Le clausole che escludono l'applicazione di interessi di mora sono sempre considerate gravemente Inique.

Art. 10-octies. - (*Tutela degli interessi collettivi*). – 1. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:

a) di accertare la grave iniquità, ai sensi dell'articolo 9-septies, delle condizioni generali concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo e di inibirne l'uso;

b) di adottare le misure idonee a correggere o a eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o a eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

2. L'inibitoria è concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento di una somma di denaro, da 1.000 a 2.000 euro, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravità del fatto.

Art. 10-novies. - (*Riserva di proprietà*). – 1. La riserva della proprietà di cui all'articolo 1523 del codice civile, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente e il venditore, è opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili».

---

## 10.2

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. - (*Attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011*). – 1. Il presente articolo in attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese. Per transazioni commerciali tra imprese si intendono quelle che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito.

2. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:

a) "transazioni commerciali", le transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;

b) "impresa", ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell'ambito di un'attività economica o profes-

sionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona;

c) "ritardo di pagamento", il pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale e in relazione al quale devono essere soddisfatte le condizioni di cui al comma 3;

d) "interessi di mora", gli interessi legali di mora o interessi ad un tasso concordato tra imprese, soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 11 a 14;

e) "interessi legali di mora": interessi semplici di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di almeno otto punti percentuali;

f) "tasso di riferimento": il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali;

g) "importo dovuto": la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento;

h) "riserva di proprietà": l'accordo contrattuale in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo;

i) "titolo esecutivo": ogni decisione, sentenza o ordine di pagamento, sia immediato che rateale, pronunciato da un'autorità giurisdizionale o altra autorità competente, inclusi i provvedimenti provvisoriamente esecutivi, che consenta al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore.

3. Nelle transazioni di cui al comma 1 il creditore ha diritto agli interessi legali di mora o agli interessi ad un tasso concordato tra le imprese interessate, senza che sia necessario un sollecito, qualora il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, non abbia ricevuto nei termini l'importo dovuto, e quando il ritardo di pagamento sia imputabile al debitore. Per ritardo di pagamento si intende il pagamento non effettuato durante il periodo contrattuale o legale in applicazione dei criteri di cui al comma 5.

4. Nei casi di cui al comma 3, il tasso di riferimento applicabile per il primo semestre dell'anno in cui debbono essere versati gli interessi di mora è quello in vigore il 1° gennaio dell'anno medesimo, per il secondo semestre è quello in vigore il 1° luglio dell'anno medesimo.

5. Qualora siano soddisfatti i criteri di cui al comma 3:

a) il creditore ha diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;

b) se la data di scadenza o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, il creditore ha diritto agli interessi di mora alla scadenza di uno dei termini seguenti:

1) trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;

2) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

3) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

4) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da tale data.

6. Ove sia prevista una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, la durata massima di tale procedura non può superare i trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi del comma 11.

7. Il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può superare sessanta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi del comma 11.

8. Il presente articolo non pregiudica la facoltà delle parti di concordare, fatte salve le vigenti disposizioni di legge, termini di pagamento che prevedano il versamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente articolo sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.

9. Ove gli interessi di mora siano esigibili in una transazione commerciale ai sensi del comma 5, il creditore ha diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfetario di 40 euro. L'importo forfetario è esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.

10. Il creditore, oltre all'importo forfetario di cui al comma 9, ha diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfetario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore, comprese le spese che il creditore abbia eventualmente sostenuto per l'affidamento di un incarico a un avvocato o a una società di recupero crediti.

11. Una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero non può essere fatta valere o dare diritto a un risarcimento del danno qualora risulti gravemente iniqua per il creditore.

12. Ai sensi del comma 11 una clausola contrattuale o una prassi è in particolare gravemente iniqua per il creditore nel caso in cui si verifichi qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale. Per determinare se una clausola contrattuale o una prassi sia gravemente iniqua per il creditore, ai sensi del presente comma, si tiene conto di tutte le circostanze del caso, ed in particolare:

a) qualora si verifichi qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza;

b) sulla base della natura del prodotto o del servizio;

c) qualora il debitore abbia un motivo oggettivo per derogare al tasso d'interesse di mora legale di cui al comma 3, al periodo di pagamento di cui ai commi 6 e 7 o all'importo forfetario di cui al comma 9.

13. Ai fini di cui al comma 11, si considerano clausole contrattuali o prassi gravemente inique quelle che escludono l'applicazione di interessi di mora di cui al comma 3 e il risarcimento per i costi di recupero di cui al comma 10.

14. Al fine di stabilire mezzi efficaci ed idonei per impedire il continuo ricorso a clausole contrattuali e prassi gravemente inique ai sensi del comma 11, le associazioni di categoria rappresentate nelle Camere di commercio, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio, ai sensi dell'articolo 4, affinché tali clausole contrattuali o prassi siano adeguatamente sanzionate.

15. Ai fini di assicurare piena trasparenza in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze rende pubblico il tasso d'interesse legale di mora applicabile.

16. Il Ministro dello sviluppo economico istituisce un tavolo tecnico al quale partecipano le associazioni maggiormente rappresentative delle micro, piccole e medie imprese e delle grandi imprese, al fine di incoraggiare la creazione di codici di pagamento rapido che prevedano termini di pagamento chiaramente definiti e un adeguato procedimento per trattare tutti i pagamenti oggetto di controversia o qualsiasi altra iniziativa che affronti la questione cruciale dei ritardi di pagamento e contribuisca a sviluppare una cultura di pagamento rapido.

17. Il venditore conserva il diritto di proprietà sulle merci fintanto che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà, di cui all'articolo 1523 del codice civile, tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci. Relativamente alla conservazione del diritto di proprietà di cui al presente comma devono essere considerati gli anticipi già versati dal debitore.

18. Ai sensi dell'articolo 1992 del codice civile, un titolo esecutivo di pagamento come definito dall'articolo 474 del codice di procedura civile può essere ottenuto, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito, di norma entro novanta giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha propo-

sto una domanda dinanzi all'autorità giurisdizionale o un'altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali. Per calcolare il periodo di cui al presente comma non si tiene conto dei periodi necessari per le notificazioni e di qualsiasi ritardo imputabile al creditore, come i termini necessari per regolarizzare il ricorso o la domanda.

19. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle medesime condizioni a tutti i creditori stabiliti nell'Unione europea.

20. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.

21. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativamente alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 4 della direttiva medesima».

### 10.3

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Decorrenza degli interessi*). – 1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, qualora il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge e non abbia ricevuto l'importo dovuto nei termini previsti dal contratto stipulato dalle parti in forma scritta, e quando il ritardo di pagamento sia imputabile al debitore.

2. Qualora siano soddisfatti i criteri di cui al comma 1:

a) il creditore ha diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;

b) se la data di scadenza o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, il creditore ha diritto agli interessi di mora alla scadenza di uno dei termini seguenti:

1) trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;

2) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

3) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

4) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da tale data.

3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza dei termini. In questi casi il saggio degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

4. Le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire un termine superiore rispetto a quello legale di cui al comma 3 a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti, presso il Ministero dello sviluppo economico, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici.

5. Le pubbliche amministrazioni, nelle transazioni commerciali, non possono derogare unilateralmente ai termini di cui al presente articolo».

---

#### 10.4

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI

*Alla rubrica, dopo le parole: «transazioni commerciali» sono inserite le seguenti «, e nelle commesse pubbliche di lavori».*

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso 4-bis, dopo le parole: «transazioni commerciali» inserire le seguenti: «e nelle commesse pubbliche di lavori».*

---

**10.5**

FIORONI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo le parole: "in via esclusiva o prevalente," sono inserite le seguenti: "il compimento di un'opera,"».

*Conseguentemente:*

a) al comma 1, nel nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo la parola: «unilateralmente» sono aggiunte le seguenti: «o contrattualmente»;

b) al comma 5, nel nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, le parole: «si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica» sono sostituite dalle seguenti: «si presume, salva prova contraria»;

c) sopprimere il comma 6;

d) al comma 7 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) all'articolo 3, comma 2, alinea, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventotto mesi" ed è aggiunta alla fine la seguente lettera:

"m) definire forme di coordinamento e collaborazione con le altre amministrazioni centrali e con le regioni per gli interventi di rispettiva competenza, nonché di monito raggio e valutazione del sistema complessivo di incentivazione delle attività economiche, con particolare riferimento agli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese"».

**10.6**

CASOLI

*Al comma 1 anteporre il seguente:*

«01. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo le parole: "in via esclusiva o prevalente," sono inserite le seguenti: "il compimento di un'opera"».

**10.7**

CASOLI

*Al comma 1, capoverso 4-bis, dopo la parola: «unilateralmente» aggiungere le seguenti: «o contrattualmente».*

**10.8**

CASOLI

*Al comma 1, capoverso «4-bis» aggiungere in fine il seguente periodo:* «In caso di affidamento di servizi e forniture mediante procedura di evidenza pubblica ovvero mediante confronto competitivo, regolato in tutto o in parte dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, la deroga è consentita solo se espressamente prevista nel contratto o nella documentazione di gara, purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7».

---

**10.9**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, devono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione *pro soluto* del credito in favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge escluda la cedibilità del credito medesimo.

1-ter. Il credito certificato ai sensi del comma 1-bis, qualora il termine per il pagamento di quanto dovuto da regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale sia scaduto da oltre sei mesi, può essere ceduto alla Cassa depositi e prestiti, che acquisisce la titolarità di tali crediti ed eroga alle imprese l'intero importo dovuto loro dalle pubbliche amministrazioni inadempienti, comprensivo degli interessi moratori maturati.

1-quater. La maturazione degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si interrompe a decorrere dalla data di cessione di cui ai commi 1 e 2.

1-quinquies. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto e predispone idonea rendicontazione annuale al Parlamento sulla gestione dei crediti.

1-sexies. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono stabilite le modalità applicative della cessione dei crediti di cui al presente articolo.

*1-septies.* Agli oneri derivanti dai commi da *1-bis* a *1-sexies*, valutati in 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da *1-octies* a *1-decies*.

*1-octies.* Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2012 e 2013, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni; Per gli anni 2014, 2015 e 2016 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'Articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvata della stessa.

*1-novies.* Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma *1-octies*, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

*1-decies.* Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma *1-octies*, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

*1-undecies.* Nel caso si verificano scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma *1-septies*, ai relativi maggiori oneri si provvede, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da *1-octies* a *1-decies*, nonché a valere sulle dotazioni iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle

spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*) della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun ministero.

---

#### 10.10

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. L'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. – (Saggio degli interessi). – 1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di otto punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare"».

---

#### 10.11

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI

*Al comma 4, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».*

---

#### 10.12

FIORONI

*Al comma 4, capoverso, sostituire le parole: «sulla base dei principi contenuti nella», con le seguenti: «in attuazione della».*

*Conseguentemente:*

*a) al comma 4, alla lettera c), le parole: «comportamenti illeciti messi in atto da grandi imprese», sono sostituiti dalle seguenti: «compor-*

tamenti accertati come illeciti solo all'esito di apposita istruttoria messi in atto da imprese»;

b) al comma 5, nel nuovo comma 3-bis dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n.192, le parole: «si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica» sono sostituite dalle seguenti: «si presume, salvo prova contraria»;

c) sopprimere il comma 6.

---

### 10.13

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Al comma 4, capoverso, sostituire le parole: «sulla base dei principi contenuti nella», con le seguenti: «in attuazione della»;*

*Conseguentemente, al medesimo comma 4, alla lettera c), le parole: «comportamenti illeciti messi in atto da grandi imprese», sono sostituite dalle seguenti: «comportamenti illeciti messi in atto da imprese».*

---

### 10.14

ZANETTA

*Al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: «sulla base dei principi contenuti nella», con le seguenti: «in attuazione della».*

---

### 10.15

FIORONI

*Al comma 4, capoverso, sostituire le parole: «sulla base dei principi contenuti nella», con le seguenti: «in attuazione della».*

---

### 10.16

PICCONE

*Al comma 4, sostituire le parole: «sulla base dei principi contenuti nella», con le seguenti: «in attuazione della».*

---

**10.17**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Al comma 4, sostituire le parole: «dei principi contenuti nella» con le seguenti: «per l'integrale recepimento della».*

---

**10.18**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Al comma 4, lettera c), le parole da: «previsione che l'Autorità» alla fine sono sostituite dalle seguenti: «relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da grandi imprese e da pubbliche amministrazioni, previsione che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa procedere ad indagini e intervenire in prima istanza con diffide e irrogare sanzioni pecuniarie i cui fondi possono essere impiegati per iniziative a favore delle piccole e medie imprese, in particolare per alimentare la Cassa depositi e prestiti spa, di modo che essa possa svolgere il ruolo di raccolta e sostituzione del credito a favore delle piccole e medie imprese, senza al contempo rinunciare alla necessità di perseguire politiche remunerative dei depositi affidati».*

---

**10.19**

CASOLI

*Al comma 4, lettera c), sostituire le parole da: «e irrogare sanzioni» fino a: «comportamenti illeciti», con le seguenti: «relativamente a ritardati pagamenti».*

---

**10.20**

FIORONI

*Al comma 4, alla lettera c), le parole: «comportamenti illeciti messi in atto da grandi imprese», sono sostituiti dalle seguenti: «comportamenti accertati come illeciti solo all'esito di apposita istruttoria messi in atto da imprese».*

---

**10.21**

PICCONE

*Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «comportamenti illeciti messi in atto da grandi imprese» con le seguenti: «comportamenti accertati come illeciti solo all'esito di apposita istruttoria messi in atto da imprese».*

---

**10.22**

ZANETTA

*Al comma 4, alla lettera c), sostituire le parole: «comportamenti illeciti messi in atto da grandi imprese», con le seguenti: «comportamenti illeciti messi in atto da imprese».*

---

**10.23**

IL RELATORE

*Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente;*

*«c-bis) applicazione delle disposizioni relative ai ritardati pagamenti previste dalla direttiva 2011/7/UE al settore dei lavori pubblici, precedentemente escluso dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231».*

---

**10.24**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI, BARBOLINI, RANUCCI

*Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis) previsione di consentire, a fronte di un mancato pagamento, la compensazione dei crediti verso le Pubbliche Amministrazioni».*

---

**10.25**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma precedente, la Cassa depositi e prestiti s.p.a. è autorizzata a corrispondere, previo acquisto del titolo di credito, le somme dovute alle imprese da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i crediti certi ed esigibili maturati alla data di entrata in vigore della presente legge a seguito di forniture di beni e servizi, nonché per la realizzazione di lavori ed opere. Gli importi corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a favore delle imprese fornitrici, restano a carico delle amministrazioni debentrici.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 4-*quater* a 4-*sexies*.

4-*quater*. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2012 e 2013, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni; Per gli anni 2014, 2015 e 2016 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

4-*quinquies*. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 4-*quater*, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche

e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

*4-sexies.* Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma *4-quater*, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

*4-septies.* Nel caso si verificano scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma *4-ter*, ai relativi maggiori oneri si provvede, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da *4-quater* a *4-sexies*, nonché a valere sulle dotazioni iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*) della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun ministero».

---

## 10.26

TOMASELLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, PINOTTI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«*4-bis.* Al fine di promuovere l'adeguamento temporale dei pagamenti della pubblica amministrazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 ed in attuazione dei contenuti nella direttiva 2011/7/UE, le imprese che intrattengono transazioni commerciali con la pubblica amministrazione e che vantano crediti nei confronti della stessa possono utilizzare tali crediti in compensazione con i propri debiti verso la pubblica amministrazione. Le procedure per la compensazione vengono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

## 10.27

FIORONI

*Al comma 5, sostituire le parole: «si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica» con le seguenti: «si presume, salvo prova contraria».*

---

**10.28**

PICCONE

*Al comma 5, sostituire le parole: «si configura a prescindere dell'accertamento dalla dipendenza economica» con le seguenti: «si presume, salvo prova contraria».*

---

**10.29**

CASOLI

*Al comma 5 sostituire le parole: «si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica» con le seguenti: «si presume, salva prova contraria».*

---

**10.30**

CASOLI

*Al comma 5 sostituire le parole: «configura a prescindere dall'accertamento» con le seguenti: «presume, salvo prova dell'insussistenza del requisito».*

---

**10.31**

RANUCCI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*«5-bis. I crediti vantati dalle imprese nei confronti del comune, della provincia e della regione ove è ubicata la propria sede legale, qualora non riscossi, possono essere compensati, anche parzialmente nel periodo d'imposta successivo a quello di ritardato pagamento, con i debiti erariali dovuti, rispettivamente, nei confronti di ciascuno dei predetti enti pubblici. La compensazione può essere perfezionata con accordo transattivo tra le parti, previo accertamento della regolarità dei versamenti tributari e contributivi dovuti dall'impresa nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici».*

---

**10.32**

FIORONI

*Sopprimere il comma 6.*

---

**10.33**

PICCONE

*Sopprimere il comma 6.*

---

**10.34**

CASOLI

*Sopprimere il comma 6.*

---

**10.35**

CASOLI

*Al comma 7 sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 3, comma 2, alinea, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventotto mesi" ed è aggiunta alla fine la seguente lettera:

"m) definire forme di coordinamento e collaborazione con le altre amministrazioni centrali e con le regioni per gli interventi di rispettiva competenza, nonché di monitoraggio e valutazione del sistema complessivo di incentivazione delle attività economiche, con particolare riferimento agli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese"».

---

**10.36**

IL RELATORE

*Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «ventotto mesi» con le seguenti: «trentaquattro mesi».*

---

**10.0.1**

BUGNANO

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Istituzione del Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese e disposizioni in materia di cessione dei relativi crediti alla Cassa depositi e prestiti)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese, di seguito denominato "Fondo", al quale sono riassegnate le dotazioni in conto residui e quelle relative a residui passivi perenti, previamente versate in entrata, relative a crediti liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2010, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche, ceduti alla Cassa depositi e prestiti s.p.a. (CDP Spa) dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici.

2. La CDP Spa, in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 1, dispone i pagamenti a valere sulle risorse disponibili di un fondo istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, con una dotazione pari a 1 miliardo di euro, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti in favore di fornitori di pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto ad istituire nei loro bilanci un fondo analogo a quello di cui al comma 1, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla CDP s.p.a. dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 1. A tal fine, la CDP s.p.a. si avvale anche delle somme stanziare su appositi fondi istituiti dalle amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento, a favore della CDP s.p.a. delle somme erogate a carico del Fondo, in un periodo massimo di quindici anni, nonché, a decorrere dal 2011, alla corresponsione degli oneri di gestione. Analogamente, le pubbliche amministrazioni non statali provvedono al pagamento in favore della CDP Spa, delle somme erogate a carico del fondo da loro stesse istituito, in un periodo massimo di quindici anni, nonché, a decorrere dal 2011, alla corresponsione degli oneri di gestione.

4. La CDP s.p.a. predisporre il rendiconto annuale sulla gestione del Fondo da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, in ordine alle condizioni generali per l'accesso al Fondo, alla natura dei crediti e ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi e ai termini di erogazione alla CDP s.p.a. di quanto alla stessa dovuto.

5. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri e interessi passivi a carico delle amministrazioni debentrici.

6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo discendono oneri pari a 175 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Ai suddetti oneri si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al successivo comma 7.

7. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

8. Con regolamento emanato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 1 a 7».

---

### 10.0.2

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni transitorie)*

1. A decorrere dall'anno 2012, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 4 dell'articolo 10 e per i soli crediti certi ed esigibili maturati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dalle imprese nei confronti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la fornitura di beni e servizi, nonché per la realizzazione di lavori ed opere, le imprese creditrici possono cedere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A, sulla base di idonei titoli giuridici, i loro crediti scaduti nei confronti di tali amministra-

zioni. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. diventa a tutti gli effetti titolare di tali crediti ed eroga ai fornitori l'importo dovuto dalle amministrazioni, gravato dagli interessi nel frattempo maturati, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

2. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

3. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. predispone apposita rendicontazione annuale sulla gestione dei crediti di cui al comma 1.

4. Gli importi corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a favore delle imprese fornitrici, comprensivi degli interessi e degli oneri nel frattempo maturati, restano a carico delle amministrazioni debentrici.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati in 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 6 a 8.

6. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2012 e 2013, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni; Per gli anni 2014, 2015 e 2016 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

7. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 6, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

8. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 6, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni

legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

9. Nel caso si verificino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 5, ai relativi maggiori oneri si provvede, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 6 a 8, nonché a valere sulle dotazioni iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*) della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun ministero».

---

### 10.0.3

CAGNIN, MONTI

*Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Cessione dei crediti alla Cassa depositi e prestiti)*

1. Nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 4 dell'articolo 10 gli imprenditori titolari dei soli crediti certi ed esigibili già maturati, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la fornitura di beni e servizi, nonché per la realizzazione di lavori ed opere, possono cedere i propri crediti alla Cassa depositi e prestiti S.p.A, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile previa notificazione alle amministrazioni debentrici. La Cassa depositi e prestiti spa, in qualità di cessionario dei crediti trasferiti, eroga ai creditori cedenti l'importo dovuto dalle amministrazioni, gravato dagli interessi nel frattempo maturati, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. I creditori cedenti non rispondono della solvenza delle amministrazioni debentrici.

2. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti trasferiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

3. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. predispone apposita rendicontazione annuale sulla gestione dei crediti di cui al comma 1.

4. Gli importi corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a favore dei creditori cedenti, comprensivi degli interessi e degli oneri nel frattempo maturati, restano a carico delle amministrazioni debentrici».

---

**10.0.4**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Cessione dei crediti alla Cassa depositi e prestiti)*

1. Nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 4 dell'art. 10 gli imprenditori titolari dei soli crediti certi ed esigibili già maturati, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la fornitura di beni e servizi, nonché per la realizzazione di lavori ed opere, possono cedere i propri crediti alla Cassa depositi e prestiti s.p.a. ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile previa notificazione alle amministrazioni debentrici. La Cassa depositi e prestiti spa, in qualità di cessionario dei crediti trasferiti, eroga ai creditori cedenti l'importo dovuto dalle amministrazioni, gravato dagli interessi nel frattempo maturati, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. I creditori cedenti non rispondono della solvenza delle amministrazioni debentrici.

2. La Cassa depositi e prestiti S.p.A è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti trasferiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

3. La Cassa depositi e prestiti S.p.A predispone apposita rendicontazione annuale sulla gestione dei crediti di cui al comma 1.

4. Gli importi corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A a favore dei creditori cedenti, comprensivi degli interessi e degli oneri nel frattempo maturati, restano a carico delle amministrazioni debentrici».

---

**Art. 12.****12.1**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 12. - *(Disposizioni in materia di contratti pubblici)*. – 1. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali rendono disponibili, attraverso i rispettivi siti istituzionali, le informazioni relative ai bandi per l'accesso agli incentivi da parte delle micro e piccole imprese nonché, conformemente a quanto previsto dagli articoli 66, 122 e 124 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni sulle procedure di evidenza pubblica.

2. Al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed evidenziano le possibilità di subappalto, garantendo la conoscibilità dei pagamenti corrisposti a fronte degli stati di avanzamento.

3. Al fine di semplificare l'accesso delle micro e piccole imprese ai contratti di servizi pubblici locali, per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con particolare riferimento ai contratti banditi dai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, le stazioni appaltanti individuano:

a) lotti adeguati alla dimensione ottimale del servizio pubblico locale, nel rispetto di quanto previsto al comma 2;

b) ambiti di servizi compatibili con le caratteristiche della comunità locale, con particolare riferimento alle aree dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, del trasporto pubblico locale, dei servizi di manutenzione e riparazione delle filiere energetiche, dell'illuminazione pubblica, dei servizi cimiteriali, di riqualificazione del patrimonio pubblico, di manutenzione delle infrastrutture viarie e di manutenzione delle aree verdi;

c) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 81, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modalità idonee a favorire la partecipazione ai lavori, servizi e forniture ad aggregazioni fra micro, piccole e medie imprese, ivi comprese forme consortili, reti di impresa e associazioni temporanee di impresa.

4. Nel rispetto della disciplina dettata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le amministrazioni pubbliche possono prevedere modalità idonee a favorire il coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture, nonché delle connesse opere integrative o compensative, delle imprese aventi sede nel territorio nel quale sono localizzate le opere, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese.

5. Le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti non possono chiedere alle imprese documentazione o certificazioni già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

6. È fatto divieto alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di richiedere alle imprese per l'ammissione alla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto di affidamento.».

---

**12.2**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: «le possibilità di subappalto, garantendo» aggiungere le seguenti: «la riserva di una quota non inferiore al 40 per cento dei contratti medesimi alle micro, piccole e medie imprese e».*

---

**12.3**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI, BARBOLINI, RANUCCI

*Al comma 2, lettera a), le parole: «la conoscibilità della corresponsione dei pagamenti» sono sostituite dalle seguenti: «la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuarsi tramite bonifico bancario riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento».*

---

**12.4**

FIORONI

*Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «e reti d'impresa», aggiungere le seguenti: «, nell'ambito della disciplina che regola la materia dei contratti pubblici».*

---

**12.5**

CASOLI

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «e reti d'impresa», aggiungere le seguenti: «, nell'ambito della disciplina che regola la materia dei contratti pubblici».*

---

**12.6**

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

---

**12.7**

BUGNANO

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

---

**12.8**FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI,  
TOMASELLI, PINOTTI

*Al comma 2, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti».*

---

**12.9**BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE,  
TOMASELLI, PINOTTI

*Sopprimere il comma 4.*

---

**12.10**

BUGNANO

*Sopprimere il comma 4.*

---

**12.11**BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI,  
TOMASELLI, PINOTTI

*Al comma 4, dopo le parole: «le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246,» aggiungere le seguenti: «maggiorate del 30 per cento» e sostituire le parole: «di un anno» con le seguenti: «da uno a due anni».*

---

**12.12**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI

*Sopprimere il comma 6.*

---

**12.13**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI

*Al comma 6, sostituire le parole: «imprese e fornitori contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a specifici obblighi di trasparenza e di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi» con le seguenti: «operatori economici a rischio di infiltrazioni malavitose operanti nei settori del ciclo del calcestruzzo e degli inerti, i cottimi e i noli, a caldo e a freddo, qualunque sia il loro importo percentuale sul valore del contratto, dello smaltimento in discarica dei residui di lavorazione e dei rifiuti, e dell'attività di estrazione mineraria. L'iscrizione all'elenco è requisito necessario per lo svolgimento di tali attività. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, i predetti operatori economici sono tenuti a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Le modalità di istituzione degli elenchi e dei controlli da effettuare da parte delle prefetture sono definiti da apposito decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**12.14**

TOMASELLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, SANGALLI, PINOTTI

*Al comma 6 dopo le parole: «di beni e servizi» aggiungere le seguenti: «definiti sulla base di linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Ministero dell'interno e il tavolo di consultazione permanente di cui all'articolo 15 comma 4 della presente legge».*

---

**12.15**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in particolar modo con riguardo ad attività maggiormente a rischio di infiltrazioni malavitose quali noli, cottimi e forniture».*

---

**12.16**

ZANDA

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di prevenire i fenomeni di corruzione, l'attività di progettazione di opere oggetto di appalto pubblico, nella fase preliminare, definitiva ed esecutiva, può essere eseguita esclusivamente da professionisti iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti, da società di professionisti nonché dalle altre figure professionali individuate da leggi di settore, in relazione alle rispettive e specifiche competenze, come previste dall'ordinamento vigente. Le pubbliche amministrazioni, in relazione alle esigenze di progettazione in house di opere pubbliche, possono istituire specifici ruoli tecnici per i dipendenti iscritti agli albi professionali degli ingegneri e degli architetti. Le attività svolte da tali soggetti sono considerate a tutti gli effetti attività professionali».

---

**12.17**

RANUCCI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Ai fini della tutela della concorrenza, dell'efficacia dei controlli antimafia e della prevenzione dei fenomeni di corruzione, nonché di promozione della qualità dell'ideazione e della realizzazione delle opere e dei lavori pubblici, i lavori e le opere oggetto di appalto pubblico, di importo superiore a 100.000 euro, sono sottoposti a "controllo di qualità". I documenti relativi al collaudo dei lavori e ogni altro documento di idoneità rilasciato dal Comune in relazione ai lavori eseguiti, ivi compresa l'abitabilità, devono essere corredati dal DURC rilasciato dalle Casse Edili competenti per territorio sulla base della congruità, ovvero l'incidenza della manodopera sul valore dell'intervento, secondo le tabelle di riferimento prevista dall'avviso del Comune, dalle associazioni imprenditoriali e alle federazioni sindacali nazionali del settore firmatarie i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli integrati territoriali sottoscritti».

---

**12.18**

ZANDA

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di prevenire i fenomeni di corruzione e di promuovere e la qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica delle opere e dei lavori pubblici, i lavori e le opere oggetto di appalto pubblico, di importo superiore a 100.000 euro, sono sottoposti a "controllo di qualità", Le amministrazioni pubbliche affidano l'attività di controllo del progetto e della sua realizzazione, nella forma del *project and construct management* (PCM) ad apposite società abilitate o a professionisti iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti nonché alle altre figure professionali individuate da leggi di settore, in relazione alle rispettive e specifiche competenze, come previste dall'ordinamento vigente, scelti con procedure di evidenza pubblica, con oneri posti a carico del contraente generale».

---

**12.19**

ZANDA

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di prevenire i fenomeni di corruzione, l'attività di progettazione di opere pubbliche non può essere esercitata, in via diretta o indiretta, dall'impresa affidataria dell'esecuzione dell'opera medesima. Per l'esecuzione dei lavori pubblici affidati in appalto, le amministrazioni affidano la direzione dei lavori esclusivamente al progettista estensore del progetto esecutivo».

---

**12.20**

ZANDA

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Ai fini dell'efficacia dei controlli antimafia e di prevenzione dei fenomeni di corruzione, i soggetti affidatari di contratti pubblici possono ricorrere al subappalto solo se nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrano opere di dimensioni economiche particolarmente ridotte o per le quali siano necessarie prestazioni di notevole contenuto tecnologico specialistico o di rilevante complessità per le quali siano necessarie adeguate competenze tecniche. L'opera oggetto di subappalto non può, comunque, prevedere un margine in favore del soggetto sub-appaltatore superiore al 10 per cento dell'importo totale dell'appalto. L'eventuale subappalto non può essere ulteriormente suddiviso. In caso di

subappalto ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma la stazione appaltante provvede alla corresponsione, tramite bonifico bancario, al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti ed alle condizioni economiche del contratto di subappalto».

---

## 12.21

RANUCCI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Ai fini della tutela della concorrenza, dell'efficacia dei controlli antimafia e della prevenzione dei fenomeni di corruzione, i pagamenti intercorrenti tra il committente e gli appaltatori e tra questi e gli affidatari, subaffidatari quando trattasi di contraente generale, e ogni qualsiasi sistema di subappalto e di affidamento a terzi, dovranno avvenire tramite bonifico bancario riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento di che trattasi».

---

## Art. 13.

### 13.1

CASOLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 13.2

BUBBICO, ZANDA, Marco FILIPPI, DELLA SETA, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, FERRANTE, RANUCCI, PINOTTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**13.3**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 13. - (*Ulteriore disposizione in materia di appalti pubblici*). – All'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le parole: "di importo pari o superiore a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "di importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28"».

---

**13.4**

BUGNANO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 13. - (*Ulteriori disposizioni in materia di appalti pubblici*). – 1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, le lettere l), m) e dd) sono abrogate.

2. All'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro".

3. All'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. Fino al 31 dicembre 2012, i lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro, previo avviso pubblicato nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante, nonché sul sito internet della medesima stazione appaltante, possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero".

4. All'articolo 123, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "un milione e cinquecentomila euro" sono sostituite dalle seguenti: "un milione".

5. All'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "un milione e cinquecentomila euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecentomila euro".

---

**13.5**

ZANDA, MARCO FILIPPI, BARBOLINI, DELLA SETA, FERRANTE, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, RANUCCI, PINOTTI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**13.6**

ZANDA

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con lo seguente:*

«a) All'articolo 6, comma 7, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) accerta che l'attività di progettazione di opere e lavori pubblici, nella fase preliminare, definitiva ed esecutiva, non sia svolta, in via diretta o indiretta, dalle imprese affidatarie dell'esecuzione dell'opera medesima e che la direzione dei lavori relativa ad appalti di opere e lavori pubblici sia affidata esclusivamente al progettista estensore del progetto esecutivo;

d-ter) accerta che l'attività di progettazione di opere e lavori oggetto di appalto pubblico, nella fase preliminare, definitiva ed esecutiva, sia affidata esclusivamente a professionisti iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti, a società di professionisti nonché alle altre figure professionali abilitate da leggi di settore e che i lavori e le opere oggetto di appalto pubblico siano sottoposti a controllo di qualità;"».

*Conseguentemente, sopprimere le lettere b) e c).*

---

**13.7**

RANUCCI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con lo seguente:*

«a) All'articolo 60 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, le stazioni appaltanti sono tenute a ricorrere in via ordinaria a sistemi dinamici di acquisizione. Sono esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione"».

*Conseguentemente, sopprimere le lettere b) e c).*

---

### 13.8

RANUCCI

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con lo seguente:*

«a) All'articolo 85 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti sono tenute a procedere all'aggiudicazione dei contratti di appalto attraverso un'asta elettronica.

2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti sono tenute a ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione.

3. Le aste elettroniche devono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuata automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara"».

*Conseguentemente, sopprimere le lettere b) e c).*

---

### 13.9

DELLA SETA, FERRANTE

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «alle soglie di cui alla lettera a) e b) del comma 1 dell'articolo 28» con le seguenti: «50.000 euro».*

---

**13.10**

MARCO FILIPPI, ZANDA, DELLA SETA, FERRANTE, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI, RANUCCI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**13.11**

DELLA SETA, FERRANTE

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «500.000 euro» con le seguenti: «250.000 euro».*

---

**13.12**

TOMASELLI

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «1,5 milioni di euro» con le seguenti: «1 milione di euro».*

---

**13.13**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «1,5 milioni di euro» con le seguenti: «1 milione di euro».*

---

**13.14**

DELLA SETA, FERRANTE, ZANDA, MARCO FILIPPI, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI, RANUCCI

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**13.15**

DELLA SETA, FERRANTE

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «2 milioni di euro» con le seguenti: «500.000 euro».*

---

**13.16**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) all'articolo 122, comma 3, dopo le parole: "è pubblicato" sono inserite le seguenti: ", entro cinque giorni dall'aggiudicazione definitiva," ed, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Il predetto avviso deve contenere l'indicazione dell'impresa prescelta quale aggiudicataria, delle imprese invitate e di quelle che hanno formulato offerta"».

---

**13.17**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) all'articolo 122, comma 7-bis, le parole: "almeno cinque soggetti" sono sostituite dalle seguenti: "almeno dieci soggetti"».

---

**13.0.1**

VICARI

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

1. La disposizione prevista dall'articolo 118, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture».

---

**13.0.2**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Sostegno alle iniziative dei «Business Angels»)*

1. Al fine di sostenere i soggetti pubblici o privati che intendono investire nell'avviamento, nella creazione e nella riconversione tecnologica e ambientale delle micro, piccole e medie imprese apportando capitale di rischio nelle medesime e mettendo a disposizione la propria esperienza, reti di conoscenze e servizi, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) apporto da parte dei predetti soggetti di capitale di rischio da 25.000 euro a 250.000 euro singolarmente o fino a 2,5 milioni di euro in associazione, finalizzato alla buona costruzione dei progetti, al sostegno dei giovani imprenditori o degli imprenditori in difficoltà, tramite idee, prodotti e servizi innovativi;

b) detrazione di una quota degli investimenti dal reddito individuale o d'impresa;

c) limiti e condizioni del beneficio fiscale di cui alla lettera b).

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal beneficio di cui al comma 1, lettera b), si provvede mediante il rinnovo e la successiva attuazione della delega di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**13.0.3**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Sostegno alle aggregazioni tra micro, piccole e medie imprese)*

1. Al fine di favorire le aggregazioni di imprese che si trovino in grave crisi economica e finanziaria e di imprese per le quali azioni di supporto già tentate non abbiano manifestato efficacia, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) creazione di *new company* composte da una maggioranza di piccole e medie imprese compatibili per filiera o per settore di mercato, con un fatturato non superiore ai 50 milioni di euro;

b) conferimento degli *asset* aziendali tangibili e intangibili delle imprese di cui alla lettera a) alle *new company*;

c) rilevamento da parte delle *new company* dell'indebitamento delle aziende aggregate;

d) previsione di un beneficio fiscale per la *new company* nei primi tre anni di attività nella forma di un credito d'imposta.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal beneficio di cui al comma 1, lettera d), si provvede mediante il rinnovo e la successiva attuazione della delega di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**Art. 14.****14.1**

CASOLI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) assicura la razionalizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti in materia di incentivi alle imprese, prevalentemente mediante il riconoscimento di benefici fiscali a favore degli investitori e fa-

vorisce inoltre l'accesso agli incentivi anche attraverso ogni forma di aggregazione tra imprese;»

---

#### 14.2

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «60 per cento degli incentivi» con le seguenti: «60 per cento di ogni forma di incentivazione».*

---

#### 14.3

GERMONTANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) disciplina l'accesso delle reti di imprese di cui alla legge 9 aprile 2009, n. 5 s.m.i., comprese quelle cooperative, nel settore delle concessioni e degli appalti pubblici, attraverso la partecipazione della rete ai consorzi di cui all'articolo 34, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 163 del 2006».

---

#### 14.4

CAGNIN, MONTI

*Al comma 1, lettera d), capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di prodotti "Made in Italy" di largo consumo».*

---

#### 14.5

CASOLI

*Al comma 1, alla lettera d), al punto 2), dopo le parole: «sentite le organizzazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale» aggiungere le seguenti: «riconosciute ai sensi del precedente articolo 3».*

---

**14.6**

CASOLI

*Al comma 1, alla lettera d), al punto 3), dopo le parole: «sentite le organizzazioni di rappresentanza delle piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale» aggiungere le seguenti: «riconosciute ai sensi del precedente articolo 3».*

---

**14.7**

BUGNANO

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«d-bis) sostiene la promozione delle micro, piccole e medie imprese che investono nello sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica nei settori delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di prodotti che realizzino un significativo miglioramento della protezione ambientale».

---

**14.8**

CAGNIN, MONTI

*Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

«g-bis) favorisce l'adozione di misure atte a mantenere in esercizio, nonché ad orientare l'attività produttiva delle imprese dell'indotto, come definite all'art. 5, comma 1, lettera h) della presente legge, con meno di 50 dipendenti, che presentino i seguenti requisiti:

1) che abbiano una quota di fatturato di almeno il 30% derivante dal rapporto contrattuale con un unico committente sottoposto a procedura di amministrazione straordinaria sulla base delle disposizioni di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

2) che si configurino come imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 1, comma 7, del Regolamento (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008, ovvero come imprese in condizioni di crisi da sovraindebitamento non soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità al regime di aiuti compatibili con il mercato comune».

---

**14.9**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguente:*

«g-bis) favorisce l'adozione di misure atte a mantenere in esercizio, nonché ad orientare l'attività produttiva delle imprese dell'indotto, come definite all'articolo 5, comma 1, lettera h) della presente legge, con meno di 50 dipendenti, che presentino i seguenti requisiti:

1) che abbiano una quota di fatturato di almeno il 30 per cento derivante dal rapporto contrattuale con un unico committente sottoposto a procedura di amministrazione straordinaria sulla base delle disposizioni di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

2) che si configurino come imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del Regolamento (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008, ovvero come imprese in condizioni di crisi da sovraindebitamento non soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità al regime di aiuti compatibili con il mercato comune».

**14.10**

ZANETTA

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguente:*

«g-bis) favorisce l'adozione di misure atte a mantenere in esercizio, nonché ad orientare l'attività produttiva delle imprese dell'indotto, come definite all'articolo 5, comma 1, lettera h) della presente legge, con meno di 50 dipendenti, che presentino i seguenti requisiti:

1) che abbiano una quota di fatturato di almeno il 30 per cento derivante dal rapporto contrattuale con un unico committente sottoposto a procedura di amministrazione straordinaria sulla base delle disposizioni di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

2) che si configurino come imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del Regolamento (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008, ovvero come imprese in condizioni di crisi da sovraindebitamento non soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità al regime di aiuti compatibili con il mercato comune».

**14.11**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguente:*

«g-bis) favorisce l'adozione di misure atte a mantenere in vita e reindirizzare l'attività produttiva delle imprese dell'indotto, come definite all'articolo 5, comma 1, lettera h) della presente legge, con meno di 50 dipendenti, che presentino i seguenti requisiti:

1) che abbiano una quota di fatturato di almeno il 50 per cento derivante dal rapporto contrattuale con un unico committente sottoposto a procedura di amministrazione straordinaria sulla base delle disposizioni di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

2) che le piccole imprese si configurino imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del Regolamento (CE) 6 agosto 2008, n.800/2008».

---

**14.12**

BUGNANO

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis) garantisce la partecipazione dei lavoratori dipendenti alla gestione dell'impresa in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, dell'articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli articoli 21 e 22 della Carta sociale europea, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva dalla legge 9 febbraio 1999, n.30, che sanciscono il diritto dei lavoratori all'informazione, alla consultazione e alla partecipazione, nonché della direttiva 2001/ 86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, e della direttiva 2009/ 38/CE del Parlamento europeo del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie».

---

**14.13**

TOMASELLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, PINOTTI

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis) promuove l'efficacia, la trasparenza e la concorrenza del mercato elettrico e del gas con lo scopo di favorire la diminuzione delle tariffe elettriche a carico delle micro, piccole e medie imprese».

---

**14.14**

BUGNANO

*Al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) la realizzazione su tutto il territorio nazionale, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di almeno 1.000 nuovi asili nido, in attuazione dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000. A tal fine, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2011 e di 300 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013. Le maggiori risorse di cui al precedente comma sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la costruzione ovvero per la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;».

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'onere derivante dall'attuazione della lettera a) del comma 2, valutato in 200 milioni di euro per l'anno 2011 e di 300 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

b) all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, le parole: "96 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), le parole: "0,40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,30 per cento"».

---

#### 14.15

TOMASELLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, PINOTTI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Tutti i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati sulla base di un piano strategico di interventi, predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, in accordo con le Regioni, nell'ambito della sede stabile di concertazione istituita presso il Ministero medesimo. Tale piano strategico sarà oggetto di verifica periodica, con cadenza almeno trimestrale, così da poter coordinare e rendere coerenti le iniziative attuative dei vari soggetti pubblici interessati, in un'ottica di più efficace utilizzo delle risorse comunitarie, nazionali e regionali».

---

#### 14.16

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Tutti i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati sulla base di un piano strategico di interventi, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, in accordo con le Regioni, nell'ambito della sede stabile di concertazione istituita presso il Ministero medesimo».

---

**14.17**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

1. Agli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di generi e di settori di attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, di circhi e di spettacoli viaggianti, nonché a quelli che operano nel campo dei servizi o dei beni culturali, costituiti in forma di impresa, è riconosciuta la qualifica di piccola e media impresa ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia.

2. Le imprese di cui al comma 1 usufruiscono delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalla normativa vigente per le piccole e medie imprese, in attuazione del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 238 del 12 ottobre 2005».

**14.18**

BUGNANO

*Dopo l'articolo 14, inserire i seguenti:*

**«Art. 14-bis.**

*(Credito d'imposta per lo sviluppo dell'innovazione e della ricerca a favore delle piccole e medie imprese)*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'innovazione e della ricerca in favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento corrispondente al costo dell'investimento complessivo sostenuto per finanziare proposte progettuali di ricerca ad alto contenuto tecnologico nei settori delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzino un significativo miglioramento realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente;

2. Ai fini della presente legge, l'investimento complessivo sostenuto per finanziare le proposte progettuali di cui al comma 1 è comprensivo del costo:

- a) degli studi di fattibilità;
- b) della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento;
- c) della direzione dei lavori.

3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto, fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'articolo 14-quater, a seguito della valutazione e della selezione delle proposte progettuali corredate da una relazione tecnica che descrive:

- a) gli obiettivi generali della proposta progettuale, i vantaggi attesi in termini economici e di sviluppo sostenibile e tutela ambientale e le implicazioni commerciali;
- b) la fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
- c) l'adeguatezza scientifica, culturale, tecnica e organizzativa dei proponenti e delle unità tecnicooperative partecipanti, nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;
- d) la congruità del finanziamento richiesto rispetto alla proposta progettuale.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta ed è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.

#### **Art. 14-ter.**

##### *(Investimenti in laboratori di ricerca industriale)*

1. Al fine di favorire gli investimenti in laboratori di ricerca industriale effettuati dalle piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento corrispondente al costo dell'investimento complessivo sostenuto.

2. Ai fini della presente legge, per investimenti in laboratori di ricerca industriale si intendono:

- a) i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

c) i costi per il personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;

d) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di *know-how*, di diritti di licenza;

e) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;

f) gli altri costi d'esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta ed è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 14-*quater*.**

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 14-*bis* e 14-*ter*, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 81, comma 16, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

b) all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, le parole: "96 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), le parole: "0,40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,30 per cento"».

**14.19**

BUGNANO, MASCITELLI

*Dopo l'articolo 14, inserire i seguenti:*

**«Art. 14-bis.**

*(Agevolazioni per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile)*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una nuova imprenditorialità giovanile e di ampliare la base produttiva e occupazionale attraverso la finalizzazione e l'organizzazione di energie imprenditoriali da parte di cooperative di produzione e lavoro nonché di società, costituite con una prevalenza di almeno due terzi da giovani residenti sul territorio nazionale e di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, alla realizzazione di progetti per la produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura, nonché alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, sono concesse le seguenti agevolazioni:

*a)* contributi in conto capitale per le spese per impianti e attrezzature, nel limite massimo del 70 per cento dell'ammontare totale;

*b)* contributi decrescenti per la durata di un triennio per le spese di gestione effettivamente sostenute nel limite del volume di spesa previsto dal progetto, fino ad un limite massimo del 70 per cento delle spese per il primo anno e del 50 per cento per ciascun anno successivo, con possibilità di anticipazioni limitatamente al primo anno;

*c)* attività di formazione funzionale alla realizzazione del progetto;

*d)* assistenza tecnica nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative avvalendosi di soggetti pubblici e privati;

*e)* agevolazioni tributarie, così come disciplinate dall'articolo 14-ter.

**Art. 14-ter.**

*(Agevolazioni tributarie)*

1. Le agevolazioni tributarie di cui alla lettera *e)* dell'articolo 14-bis si applicano ai redditi d'impresa realizzati nei primi tre periodi d'imposta, compreso quello nel quale ha avuto inizio l'attività dell'impresa, a condizione che l'imprenditore individuale possieda i requisiti indicati all'articolo 14-bis e che la misura dei predetti redditi non ecceda l'importo annuo di 60.000 euro. Nel caso di reddito prodotto in forma associata, il limite d'importo indicato nel primo periodo è ridotto a 30.000 euro e si applica distintamente per ciascuno dei soci o dei partecipanti aventi i requisiti di cui all'articolo 1.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del terzo anno successivo, per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 1, al reddito d'impresa, determinato secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica l'aliquota massima del 25 per cento.

#### **Art. 14-quater.**

*(Soggetti beneficiari)*

1. Le cooperative di cui all'articolo 14-*bis* devono essere iscritte all'Albo delle società cooperative di cui all'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, ed i loro statuti devono prevedere espressamente ed inderogabilmente le clausole di cui all'articolo 2514 del codice civile, che devono essere osservate in fatto. È consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi anche in misura superiore a quella fissata dall'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni.

2. Nelle società di cui all'articolo 14-*bis* è nullo ogni atto di trasferimento tra vivi di azioni o quote societarie da parte di soci di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni a soggetti che non abbiano tale requisito, ove stipulato entro dieci anni dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.

3. Non possono rientrare nell'ambito delle agevolazioni di cui alla presente legge i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal Comitato interministeriale per la programmazione economica o da disposizioni comunitarie.

#### **Art. 14-quinquies.**

*(Istituzione del Fondo per la promozione regionale dell'imprenditorialità giovanile)*

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la promozione regionale dell'imprenditorialità giovanile, di seguito denominato "Fondo", con dotazione iniziale di 500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013. A valere sulle risorse del Fondo si provvede alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni di cui alla presente legge, sulla base dei criteri di cui all'articolo 14-*sexies* ed in seguito all'accettazione delle domande di cui all'articolo 14-*septies*.

2. La dotazione finanziaria del Fondo è implementata da eventuali ulteriori risorse, in proporzione non inferiore al venti per cento delle maggiori entrate accertate che, a qualunque titolo, si rendano successivamente

disponibili dal recupero dell'evasione fiscale. Le concrete modalità di attuazione del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La dotazione del Fondo può altresì essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

4. L'ammontare complessivo delle risorse del Fondo è stabilito annualmente con la legge di stabilità di cui all'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

#### **Art. 14-sexies.**

*(Criteri e modalità per la concessione)*

1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissa con uno o più regolamenti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri, le modalità e le procedure di concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge, a valere sulle risorse del Fondo. Prima della loro adozione i regolamenti sono comunicati alla Commissione europea a norma dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. I regolamenti adottati sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari entro i venti giorni successivi alla loro adozione.

2. I regolamenti di cui al comma 1, ai fini dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge, tengono conto:

a) dell'opportunità di privilegiare le iniziative ubicate nelle zone a più alto livello di disoccupazione e, a parità di condizioni economiche e produttive, le iniziative promosse da cooperative e società costituite esclusivamente da giovani e a prevalente composizione femminile;

b) della priorità nella valutazione dei progetti connessi all'introduzione di nuove tecnologie o nuove tecniche di gestione, con particolare riferimento all'artigianato, alla produzione e trasferimento di nuove tecniche, alla produzione di beni sostitutivi di importazioni, al risparmio energetico e ai servizi alle imprese;

c) dell'obbligo a carico del soggetto agevolato di non distogliere dall'uso previsto, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, i beni strumentali agevolati;

- d) della necessità di evitare il cumulo delle agevolazioni di cui alla presente legge con altre agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie;
- e) della necessità di prevedere procedure tali da assicurare la massima celerità nell'erogazione dei contributi.

**Art. 14-septies.**

*(Comitati di promozione e sviluppo dell'imprenditorialità giovanile)*

1. Ciascuna regione provvede a costituire con propria legge uno o più Comitati di promozione e sviluppo dell'imprenditorialità giovanile, composti da rappresentanti della cooperazione, degli imprenditori e dei lavoratori e ne assicurano il funzionamento attraverso apposite segreterie tecniche decentrate territorialmente.
2. Il Comitato di cui al comma 1 provvede a prestare apposita assistenza tecnica alle regioni nella gestione delle leggi regionali per lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile.

**Art. 14-octies.**

*(Domande di accesso alle agevolazioni)*

1. Le domande volte ad ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge sono presentate al Comitato di cui all'articolo 14-septies competente per territorio, che provvede nei successivi trenta giorni agli adempimenti di propria competenza. Ai fini della valutazione dei progetti, con particolare riguardo ai criteri di cui all'articolo 14-sexies, il Comitato può avvalersi di un apposito nucleo di valutazione composto da esperti scelti tra persone che abbiano particolare competenza in materia di analisi tecnica e finanziaria di progetti. Composizione, durata e competenza dei nuclei di valutazione sono stabiliti con legge regionale.
2. Le domande di cui al comma 1 sono altresì trasmesse alla regione competente per territorio che esprime, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'istruttoria del Comitato l'autorizzazione o il diniego motivato all'accesso alle agevolazioni di cui alla presente legge, a valere sulle risorse del Fondo.
3. Le domande di accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge devono riguardare progetti finalizzati all'avvio di nuove attività imprenditoriali. Non sono ritenute ammissibili domande riguardanti progetti operativi o gestionali di attività imprenditoriali già avviate ovvero che si configurano come rilevamento o ampliamento di imprese esistenti.
4. Le domande di accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge possono essere presentate anche da imprese non ancora attive alla data di presentazione della domanda, purché le stesse si costituiscano entro due mesi dalla data di invio della domanda, pena la decadenza della stessa.

5. Le domande di accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge devono essere sottoscritte dal legale rappresentante delle imprese già costituite o da uno dei futuri soci delle imprese non ancora costituite.

**Art. 14-nonies.**

*(Relazione annuale)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'attuazione degli articoli da 14-*bis* a 14-*octies* e sull'attività regionale intrapresa al fine di incentivare l'imprenditorialità giovanile.

2. Nella relazione annuale di cui al comma 1 sono indicati i dati della gestione di bilancio, la distribuzione territoriale degli incentivi erogati, il grado e le modalità di utilizzo dei finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, nonché i settori economici interessati e i risultati complessivi conseguiti.

**Art. 14-decies.**

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 14-*bis* e 14-*octies*, valutato in 500 milioni di euro annui per il triennio 2011-2013, si provvede mediante le maggiori entrate e i risparmi di spesa di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5".

3. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento";

b) al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento".

4. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 96, comma 5-*bis*, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

b) all'articolo 106, comma 3, le parole: "0,30 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento".

## 14.20

BUGNANO

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

### «Art. 14-bis.

*(Istituzione del Fondo per lo sviluppo e la patrimonializzazione dei Confidi nel Mezzogiorno)*

1. Al fine di sostenere e consolidare l'attività di garanzia collettiva dei confidi aventi sede legale in una delle Regioni del Mezzogiorno (l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sardegna e la Sicilia), è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il "Fondo per lo sviluppo e la patrimonializzazione dei Confidi nel Mezzogiorno", con una dotazione patrimoniale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, i cui contributi sono destinati a finanziare:

a) il 60 % delle spese inerenti la definizione dei progetti di accorpamento e di fusione dei confidi;

b) il 70% delle spese derivanti dalla fornitura dei servizi di:

1) potenziamento patrimoniale dei confidi;

2) ampliamento dimensionale dei confidi;

3) sviluppo aziendale di processi di valutazione del merito del credito;

4) informatizzazione gestionale;

5) formazione professionale;

6) marketing associativo;

7) erogazione di servizi di assistenza tecnica alle imprese per l'accesso al credito;

8) servizi di controllo di qualità e dei rischi.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e sono finalizzati ad

incrementare unicamente le riserve patrimoniali dei confidi la cui sede legale è individuata ai sensi del presente articolo.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro per le politiche europee, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 si provvede con quanto disposto dal successivo comma 5.

5. All'articolo 106, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "0,30 per cento", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

---

## 14.21

BUGNANO

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

### «Art. 14-bis.

*(Delega al Governo per lo sviluppo della cooperazione strategica tra le università e le piccole e medie imprese)*

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della cooperazione strategica tra le università e le piccole e medie imprese, in conformità con le indicazioni espresse dalla Commissione europea nelle comunicazioni sulla modernizzazione delle università COM(2006)2008 del 1° maggio 2006 e COM(2009)158 del 2 aprile 2009, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione di azioni volte a promuovere la modernizzazione delle università italiane attraverso la cooperazione strategica tra le stesse università e le piccole e medie imprese;

b) individuazione di programmi volti a costituire forme di cooperazione o di partenariato strutturato tra università e piccole e medie imprese per l'organizzazione dei cicli di istruzione;

c) sostegno dei programmi di cooperazione tra le università e le piccole e medie imprese già esistenti in materia di istruzione e formazione;

d) individuazione di azioni volte a realizzare una concreta sinergia tra le università e le piccole e medie imprese nella partecipazione a programmi di ricerca comunitari e internazionali;

e) costituzione di strutture e di forme di partecipazione alla ricerca che rispondano in modo adeguato alle necessità indotte dalla cooperazione o dal partenariato strutturato tra le università e le piccole e medie imprese;

f) creazione di apposite sezioni all'interno delle università italiane dedicate allo sviluppo delle tecnologie nelle piccole e medie imprese che svolgano un ruolo di raccordo tra le università e la realtà imprenditoriale.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Consiglio universitario nazionale (CUN) e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schizzi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Ulteriori disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal medesimo comma 1, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

4. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

## Art. 15.

### 15.1

BUGNANO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 15.2

FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Sostituire il titolo con il seguente: «(Legge annuale per le micro, piccole e medie imprese)».*

---

**15.3**

IL GOVERNO

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) analizzare, in via preventiva e successiva, l'impatto della regolamentazione sulle micro, piccole e medie imprese;».

---

**15.4**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) segnalare al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai ministri e agli enti territoriali interessati i casi in cui iniziative legislative o regolamentari o provvedimenti amministrativi di carattere generale possono determinare oneri finanziari o amministrativi rilevanti a carico delle micro, piccole e medie imprese».

---

**15.5**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta. La relazione contiene una sezione dedicata all'analisi preventiva e alla valutazione successiva dell'impatto delle politiche pubbliche sulle micro, piccole e medie imprese e individua le misure da attuare per favorirne la competitività. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento».

---

**15.6**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:*

«d-bis) monitorare le leggi regionali di interesse delle micro, piccole e medie imprese e promuovere la diffusione delle migliori pratiche;

d-ter) coordinare l'azione dei garanti per le micro, piccole e medie imprese eventualmente istituiti a livello regionale».

---

### 15.7

ZANETTA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:*

«d-bis) monitorare le leggi regionali di interesse delle micro, piccole e medie imprese e promuovere la diffusione delle migliori pratiche;

d-ter) coordinare l'azione dei garanti per le micro, piccole e medie imprese eventualmente istituiti a livello regionale».

---

### 15.8

TOMASELLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, PINOTTI

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) coordinare i Garanti delle micro, piccole e medie imprese istituiti presso le Regioni, mediante la promozione di incontri periodici ed il confronto preliminare alla redazione dei rapporti annuali di cui alla lettera d) del presente comma».

---

### 15.9

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Anche ai fini dell'attività di analisi di cui al comma 1, il Garante, con proprio rapporto, dà conto delle valutazioni delle categorie e degli altri soggetti rappresentativi delle micro, piccole e medie imprese relativamente agli oneri complessivamente contenuti negli atti normativi ed amministrativi che interessano le suddette imprese. Nel caso di schemi di atti normativi del Governo, il Garante, anche congiuntamente con l'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa, acquisisce le valutazioni di cui al primo periodo e il rapporto di cui al medesimo periodo è allegato all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). Ai fini di cui al secondo periodo l'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa segnala al Garante gli schemi di atti normativi del

Governo che introducono o eliminano oneri a carico delle micro, piccole e medie imprese».

---

### 15.10

IL RELATORE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Governo, entro sessanta giorni dalla trasmissione, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, rende comunicazioni alle Camere sui contenuti della relazione di cui al comma 1, lettera *d*). Il Garante concentra le attività di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*), sulle misure prioritarie da attuare contenute negli atti di indirizzo parlamentare eventualmente approvati».

---

### 15.11

IL RELATORE

*Al comma 3, dopo le parole: «si avvale» inserire le seguenti: «delle analisi fornite dalla Banca d'Italia,».*

---

### 15.12

IL RELATORE

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Può stipulare convenzioni non onerose per la collaborazione e la fornitura di dati e analisi da parte di primari istituti di ricerca, anche di natura privata».*

---

### 15.13

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le camere di commercio, sulla base delle informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 9, possono proporre al Garante misure di semplificazione della normativa sull'avvio e sull'esercizio dell'attività di impresa».*

---

**15.14**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Al comma 4, inserire, in fine, il seguente periodo:* «Al fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente e regolare, le consultazioni si svolgono con regolarità e alle associazioni è riconosciuta la possibilità di presentare proposte e rappresentare istanze e criticità».

---

**15.15**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Nell'esercizio delle sue funzioni il Garante opera in raccordo con le Regioni».

---

**15.16**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

All'articolo 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

"10-bis. L'Associazione italiana di studi cooperativi Luigi Luzzatti è una Scuola Superiore di alta cultura dello sviluppo economico e dell'impresa, che promuove la formazione e la conoscenza scientifica nei settori delle imprese cooperative. La responsabilità scientifica e didattica della scuola è affidata a un rettore, nominato dal Ministro dello sviluppo economico tra dirigenti generali con almeno un biennio di servizio e con comprovata qualificazione nelle materie di competenza, o tra docenti universitari di prima fascia. Agli effetti di legge il rettore è equiparato al professore universitario di prima fascia e resta sottoposto al relativo trattamento giuridico. La durata dell'incarico è di quattro anni e può essere rinnovato. Con suo decreto il Ministro fissa un'indennità di carica nei limiti delle risorse già individuate ai sensi del comma 10"».

---

**15.17**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente Capo:*

**CAPO III-bis****INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LE MICRO,  
PICCOLE E MEDIE IMPRESE****Art. 15-bis.**

*(Programma strategico nazionale «Una corsia preferenziale per le micro, piccole e medie imprese». Deleghe al Governo in materia di incentivi alle imprese, di coordinamento delle norme in materia di semplificazione e certificazione sostitutiva e in materia di contratti pubblici)*

1. Il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il programma strategico nazionale "Una corsia preferenziale per le micro, piccole e medie imprese", di seguito denominato "Programma", contenente gli interventi a sostegno delle micro, piccole e medie imprese, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* ricorso a meccanismi automatici di agevolazione mediante credito d'imposta, *bonus* fiscale o *voucher*, volti al sostegno delle aggregazioni tra imprese, mediante contratti di rete, consorzi o altre forme di associazione, anche temporanea, finalizzate a migliorare la capacità competitiva e innovativa e a incrementare la quota di mercato delle singole imprese e dell'aggregazione nel suo complesso, nonché dei distretti industriali, con particolare riferimento a quelli in situazione di crisi;

*b)* destinazione alle micro, piccole e medie imprese di una quota di risorse non inferiore al 60 per cento del complesso delle risorse del Fondo di cui al comma 3;

*c)* ricorso a modalità di intervento basate su progetti, con preferenza per le iniziative imprenditoriali con elevato contenuto di innovazione di prodotto e di processo ivi compresa l'innovazione gestionale e organizzativa e di rafforzamento competitivo;

*d)* promozione della formazione e del rafforzamento di filiere nazionali;

*e)* superamento degli squilibri economici e sociali, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

f) previsione di agevolazioni mirate alla creazione di micro, piccole e medie imprese da parte di giovani in cerca di prima occupazione, di donne e disoccupati di età superiore a cinquanta anni, finalizzate a sostenere progetti di incubazione collegati a strumenti fiscali innovativi e di basso impatto nella fase di *start up*.

2. Il Programma è triennale e può essere modificato annualmente con la medesima procedura prevista dal comma 1.

3. Al fine di recuperare adeguate risorse per il Programma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo unico per la crescita e lo sviluppo innovativo, di seguito denominato "Fondo" nel quale confluiscono tutti i fondi finalizzati all'erogazione di incentivi destinati da leggi nazionali per interventi di sostegno alle imprese e stanziati annualmente dallo Stato, che sono conseguentemente soppressi dalla medesima data, esclusi quelli in qualsiasi forma erogati per la ricerca e gli incentivi fiscali volti ai nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, uno o più decreti legislativi finalizzati a definire i criteri e le modalità di destinazione e di erogazione degli incentivi alle imprese secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) eliminazione graduale dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sul costo del lavoro;

b) abbattimento dei costi energetici;

c) progressiva eliminazione dell'indeducibilità degli interessi passivi dal reddito operativo lordo, introduzione di un sistema fiscale premiante per le reti d'impresa, per le imprese che investono gli utili nel rafforzamento del capitale societario, del capitale tecnologico e del capitale umano con particolare riguardo alla stabilizzazione dei lavoratori precari;

d) finanziamento di progetti di innovazione e di sviluppo delle micro, piccole e medie imprese che abbiano uno o più dei seguenti obiettivi:

1) risparmio energetico e sviluppo dell'economia verde;

2) internazionalizzazione dei sistemi dei distretti produttivi, delle filiere e delle reti d'impresa;

3) ricerca, innovazione e ideazione di progetti per la realizzazione di nuovi prodotti miranti a un significativo miglioramento dell'impatto sul clima e sull'ambiente;

e) individuazione dei meccanismi automatici di agevolazione, tempi di conclusione delle fasi procedurali, modalità dei controlli e delle ispezioni, modalità dell'eventuale revoca delle agevolazioni, metodologie per il monitoraggio e per la valutazione di efficacia delle agevolazioni, impiego delle tecnologie informatiche.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 4, adottati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere, entro quattro mesi dalla scadenza del termine previsto per la delega, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro due mesi dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

6. Gli incentivi di cui al presente articolo non spettano alle imprese che negli ultimi cinque anni hanno delocalizzato verso altri Stati e ai datori di lavoro che hanno effettuato riduzione di personale nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 si provvede utilizzando le risorse del Fondo.

8. Al fine di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese e di favorirne l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione, il Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, garantisce la trasparenza nei rapporti tra gli istituti di credito e le micro, piccole e medie imprese, assicurando condizioni di accesso al credito informato, corretto e non vessatorio, mediante l'attribuzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei poteri di cui agli articoli 12 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, nei confronti degli istituti di credito ai fini di verificare le condizioni di trasparenza del comportamento degli istituti verso le imprese e di accertare pratiche concertate, accordi od intese, nonché condizioni ostative imposte a prescindere dall'esame di merito relativo alla situazione patrimoniale e all'effettiva produttività delle medesime.

9. Gli istituti di credito trasmettono ogni tre mesi al Ministero dell'economia e delle finanze, per la pubblicazione telematica, un rapporto sulle condizioni medie praticate su base nazionale e regionale, sui tempi medi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, sul numero, sulla quantità di impieghi e sulla loro distribuzione per classi dimensionali di impresa.

10. Il Ministro dello sviluppo economico sottoscrive accordi di programma con l'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura contenenti le linee guida di politica industriale, le priorità e il sistema di valutazione degli interventi, per un impiego più efficace delle risorse stanziato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e finalizzate al sostegno delle micro, piccole e medie imprese per la partecipazione ad eventi fieristici e attività promozionali.

11. Al fine di incentivare la costituzione di organismi partecipati indirizzati alla facilitazione e all'accompagnamento delle imprese negli adempimenti necessari all'internazionalizzazione, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza maggiori oneri a carico dello Stato, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore delle micro, piccole e medie imprese, definisce programmi di

intervento in favore dei distretti e delle reti di imprese al fine di sviluppare nell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) un sistema di servizi specifici e integrati a sostegno delle micro, piccole e medie imprese nella loro attività di promozione sui mercati nazionali e internazionali, anche attraverso il monitoraggio degli strumenti di formazione, agevolazione, incentivazione e finanziamento.

12. Al fine di conseguire la conservazione dei patrimoni aziendali dei sistemi produttivi locali messi a rischio da situazioni di crisi economico-finanziarie, le regioni, in deroga ai vincoli previsti dalle normative vigenti e nel limite delle proprie risorse, possono costituire in via temporanea, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, strumenti finanziari o società finalizzati a:

- a) rilevare aziende o rami di esse;
- b) effettuare tutte le operazioni finanziarie a valere sul patrimonio aziendale, anche nella forma di acquisto e di contestuale locazione finanziaria dei macchinari e dei capannoni, consentite dalle normative vigenti.

13. Le iniziative di cui al comma 12, che possono prevedere la partecipazione di capitali privati, nel rispetto delle normative dell'Unione europea, sono svolte mediante procedure ad evidenza pubblica a condizioni di mercato salvo che le società siano affidatarie della gestione di fondi pubblici di aiuto alle imprese, da svolgere nei limiti previsti in tale materia dalla normativa dell'Unione europea e con modalità di gestione separata di bilancio.

14. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema dei distretti produttivi, per e Imprese appartenenti ai distretti, come individuati dalle leggi regionali, è esclusa dall'Imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 60 per cento dell'ammontare dell'ammontare degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi, sulla base della procedura automatica di cui al comma 1, lettera a).

15. Sono ammesse al beneficio di cui al comma 14 le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

- a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B, punto I, numeri 2) e 3), del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che sono impiantate nei distretti;
- b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
- c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi Imprese, come definite ai sensi della normativa dell'Unione europea, gli Investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite

dei 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta;

*d)* nel settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, progetti di sviluppo e di innovazione relativi ai campionari in cui l'impresa attui operazioni tecnicamente omogenee e collegate tra loro, finalizzate all'ideazione, realizzazione, promozione e gestione logistica di prodotti o di collezioni sotto forma di campionari.

16. Il beneficio fiscale di cui al comma 14 è fruibile, al verificarsi delle condizioni previste dal presente articolo, fino a un limite di 50 milioni di euro per l'anno 2011, 100 milioni di euro per l'anno 2012 e 150 milioni di euro per l'anno 2013.

17. L'articolo 1, commi da 366 a 369 e da 371 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e l'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, sono abrogati.

18. I soggetti pubblici o privati che investono nell'avviamento, nella creazione e nella riconversione tecnologica e ambientale delle micro, piccole e medie imprese apportando da 25.000 euro a 250.000 euro singolarmente o fino a 2,5 milioni di euro in associazione quale capitale di rischio nelle medesime e mettendo a disposizione la propria esperienza, reti di conoscenze e servizi detraggono il 60 per cento dell'ammontare di tali investimenti dal proprio reddito individuale o d'impresa nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi, sulla base della procedura automatica di cui al comma 1 lettera *a*).

19. I soggetti di cui al comma 18 operano nella buona costruzione dei progetti, dando un sostegno ai giovani imprenditori o agli imprenditori in difficoltà, proponendo idee, prodotti e servizi innovativi e supportando tale azioni con il capitale di rischio di cui al comma 18.

20. Il beneficio fiscale di cui al comma 18 è fruibile, al verificarsi delle condizioni previste dal presente articolo, fino a un limite di 20 milioni di euro per l'anno 2011, di 30 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni per l'anno 2013.

21. Le aggregazioni create nella forma di una nuova compagnia composta da imprese compatibili per filiera o per settore di mercato che conferiscono i propri beni aziendali tangibili e intangibili, rilevando altresì l'indebitamento delle aziende aggregate, con particolare riguardo alle aggregazioni formate da una maggioranza di micro, piccole e medie imprese e nel caso di ingresso di banche che garantiscono i nuovi crediti con le azioni acquisite nella nuova compagnia, usufruiscono per i primi tre anni di attività di una riduzione del 60 per cento della tassazione diretta e indiretta relativa al periodo d'imposta precedente alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi, sulla base della procedura automatica di cui al comma 1, lettera *a*).

22 Obiettivo delle aggregazioni di cui al comma 21 è la salvaguardia:

- a) delle aziende in crisi che aderiscono all'iniziativa;
- b) dei patrimoni aziendali e imprenditoriali delle realtà in crisi;
- c) di almeno il 90 per cento dei fatturati aggregati relativi all'anno 2010;
- d) degli occupati;
- e) di almeno il 60 per cento dei crediti bancari in sofferenza;
- f) di almeno l'80 per cento dei crediti dei fornitori;
- g) dell'indotto relativo alle imprese aggregate.

L'agevolazione di cui al comma 1 è diretta:

- a) alle micro, piccole e medie imprese con un fatturato pari o inferiore a 50 milioni di euro che si trovano in grave crisi economica e finanziaria;
- b) alle imprese i cui imprenditori non possono accedere a sgravi fiscali per aumenti di capitale e non possono procedere a ricapitalizzazioni;
- c) alle imprese per le quali azioni di supporto già tentate non hanno manifestato efficacia.

23. Il beneficio fiscale di cui al comma 21 è fruibile, al verificarsi delle condizioni previste dal presente articolo, fino a un limite di 20 milioni di euro per l'anno 2011, di 30 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro per l'anno 2013.

24. Alle piccole e medie imprese che, per effetto della crisi economica, sono dichiarate fallite, a far data dal 1° gennaio 2012 si applicano le seguenti normative di favore:

- a) le procedure legali di scioglimento delle imprese, in caso di bancarotta non fraudolenta, e le procedure fallimentari o concorsuali non possono avere una durata superiore a un anno;
- b) ai soggetti interessati sono garantiti gli stessi trattamenti di chi avvia una nuova impresa, compresi i regimi di sostegno.

25. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la procedura autorizzatoria relativa al riconoscimento del diritto ai benefici di cui al comma 24, lettera b), ai limiti agevolabili e alla modulazione temporale dei minori versamenti d'imposta connessi alle detrazioni riconosciute, fino a un limite di 5 milioni di euro annui a partire dall'anno 2012 con le risorse del Fondo.

26. Al fine di attuare la comunicazione COM(2008)394, di rimuovere gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo, di ridurre gli oneri burocratici e di introdurre misure di semplificazione amministrativa, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro

dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento della disciplina relativa allo sportello unico per le attività produttive, alle agenzie per le imprese e alla segnalazione certificata di inizio attività con ogni altra norma che può incidere o sovrapporsi a tale disciplina, al fine del coordinamento, della modifica o dell'abrogazione;

b) previsione di ulteriori norme di semplificazione a favore delle micro, piccole e medie imprese;

c) integrazione e correzione delle disposizioni vigenti, con l'esplicita indicazione delle norme da modificare o da abrogare;

d) individuazione dei casi nei quali le certificazioni relative a prodotti, processi e impianti rilasciate alle imprese dagli enti di normalizzazione a ciò autorizzati e da società professionali o da professionisti abilitati possono sostituire le verifiche da parte della pubblica amministrazione e delle autorità competenti.

27. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 26 sono trasmessi alle Camere, entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la delega, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

28. Il Ministro per la semplificazione normativa trasmette annualmente alle Camere una relazione contenente:

a) lo stato di conformità dell'ordinamento nazionale e regionale rispetto ai principi e agli obiettivi contenuti nella comunicazione COM(2008)394;

b) lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla normativa vigente per le micro, piccole e medie imprese, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, per le imprese e per la pubblica amministrazione;

c) l'analisi preventiva e la valutazione successiva dell'impatto delle politiche economiche e di sviluppo sulle micro, piccole e medie imprese;

d) le specifiche misure da adottare in materia di semplificazione per favorire la competitività e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese.

28. Nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese ai contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, un decreto legislativo recante il codice di

buone pratiche in materia di contratti pubblici, con lo scopo di superare le difficoltà incontrate dalle predette imprese, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* introdurre disposizioni volte a disciplinare l'entità degli appalti, la suddivisione dei contratti in lotti, nonché l'eventuale specificazione nella gara delle possibilità di subappalto;

*b)* riservare una quota non inferiore al 30 per cento dei contratti alle micro, piccole e medie imprese;

*c)* garantire l'accesso alle informazioni pertinenti e migliorare la qualità e la chiarezza delle informazioni fornite;

*d)* introdurre il divieto alla pubblica amministrazione, alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di richiedere alle imprese che concorrono ai contratti, requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto dei contratti medesimi;

*e)* provvedere all'alleggerimento degli oneri amministrativi, anche prevedendo la presentazione di autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità e il divieto per le amministrazioni pubbliche e per le autorità competenti di chiedere alle imprese documentazioni o certificazioni già in possesso dell'amministrazione pubblica o eventuale documentazione aggiuntiva;

*f)* prevedere l'obbligo per l'appaltatore di comunicare immediatamente al subappaltatore l'avvenuta corresponsione dei pagamenti da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento dei lavori;

*g)* prevedere l'obbligo da parte delle amministrazioni pubbliche di tenere conto, nelle procedure di gara, oltre che del criterio del massimo ribasso, anche dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

*h)* favorire nelle procedure di gara le aggregazioni tra micro, piccole e medie imprese, privilegiando associazioni temporanee d'impresa e forme consortili;

*i)* prevedere per l'accesso ai contratti pubblici a livello locale aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori od opere, banditi dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per importi inferiori alle soglie stabilite dall'Unione europea, specifiche procedure che facilitino la partecipazione di consorzi e di forme di aggregazione tra micro, piccole e medie imprese locali;

*l)* prevedere adeguate sanzioni nel caso in cui l'impresa sottoposta a verifica non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti autocertificati;

*m)* istituire un portale telematico degli appalti pubblici con lo scopo di rendere trasparente l'informazione sugli appalti pubblici per la fornitura di beni e di servizi d'importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea e di ampliarne l'accesso alle micro, piccole e medie imprese;

*n)* provvedere alla predisposizione da parte delle prefetture – uffici territoriali del Governo territorialmente competenti di elenchi delle im-

prese e dei fornitori aderenti a determinati obblighi di trasparenza e di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e di servizi.

29. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 28, adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle micro, piccole e medie imprese, è trasmesso alle Camere, entro due mesi dalla scadenza del termine previsto per la delega, perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

30. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 28, lettera *m*), si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

31. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al riordino delle accise gravanti sulle imprese relativamente all'utilizzo di gas naturale e di energia elettrica, per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea, ridistribuendo, a parità di gettito complessivo e in maniera progressiva, su tutte le imprese il carico fiscale al fine di agevolare le micro, piccole e medie imprese. Il riordino avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

32. Le disposizioni dei commi da 33 a 39 si applicano alle innovazioni per le quali è stata depositata la richiesta di protezione, ovvero è stato acquisito il diritto di titolarità, in caso di innovazioni per le quali è previsto il deposito, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

33. Ai sensi dell'articolo 64 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, i risultati dell'attività di ricerca appartengono alle università, alla pubblica amministrazione o agli enti pubblici promotori e interessati aventi tra i propri scopi istituzionali finalità di ricerca, quando tali attività sono svolte da un inventore con il quale intercorre un rapporto di lavoro e purché tali attività siano realizzate nell'ambito di contratti di ricerca o di consulenza, o di convenzioni o di altri strumenti normativi italiani o dell'Unione europea relativi all'attività di ricerca.

34. All'inventore di cui al comma 33 spetta in tutti i casi di essere riconosciuto autore dell'invenzione e di ottenere almeno il 30 per cento dei proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento del brevetto. Nel caso di concorso di più inventori a una medesima attività di ricerca, spetta a tutti i partecipanti il diritto di essere riconosciuti autori. Il diritto a percepire il 30 per cento dei proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento del brevetto è ripartito fra tutti gli autori in parti eguali, salvo che sia concordata o accertata una diversa partecipazione alla realizza-

zione dell'invenzione. In tale ultimo caso, la ripartizione avviene in misura proporzionale al contributo da ciascuno offerto.

35. L'inventore di cui al comma 33 comunica la propria invenzione all'università, alla pubblica amministrazione o all'ente pubblico con il quale intercorre il rapporto di lavoro secondo le modalità dal medesimo stabilite, affinché esso possa manifestare entro due mesi dalla comunicazione il proprio interesse a esercitare il diritto di richiedere il relativo brevetto. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, o comunque qualora l'università, la pubblica amministrazione o l'ente pubblico non abbia proceduto al deposito del brevetto entro i sei mesi successivi alla manifestazione di interesse, il diritto di deposito del brevetto spetta all'inventore.

36. Qualora l'università, la pubblica amministrazione o l'ente pubblico abbia esercitato il diritto di richiedere il brevetto, ma non ne abbia iniziato lo sfruttamento entro i due mesi successivi, l'inventore, a richiesta, acquisisce il diritto di sfruttare gratuitamente l'invenzione e di esercitare i diritti patrimoniali a essa connessi.

37. Le università, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici interessati hanno facoltà di decidere in quali Paesi si estende l'efficacia della domanda prioritaria di protezione. L'inventore ha il diritto di decidere se l'estensione deve essere effettuata in territori esclusi dall'università, dalla pubblica amministrazione o dall'ente pubblico. In fase di rinnovo annuale, qualora l'università, la pubblica amministrazione o l'ente pubblico decida di non mantenere la corresponsione dell'annualità in Paesi non più ritenuti di proprio interesse, l'inventore ha la facoltà di mantenere, a sue spese, il pagamento di tali annualità. In tutti i casi previsti dal presente articolo l'inventore è titolare del 70 per cento dei proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento effettuato nei Paesi dallo stesso prescelti o comunque rinnovati con tasse di mantenimento a suo carico. Il restante 30 per cento è devoluto all'università, alla pubblica amministrazione o all'ente pubblico interessato. Qualora l'università, la pubblica amministrazione o l'ente pubblico decida, dopo il deposito del brevetto, di cederlo a terzi, all'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

38. Nel caso di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da enti pubblici diversi dall'università, dalla pubblica amministrazione o dall'ente pubblico di appartenenza dei ricercatori, l'università, la pubblica amministrazione o l'ente pubblico interessato, nell'ambito della propria autonomia, stabilisce ciascun aspetto dei rapporti reciproci, fermo restando che all'inventore spettano comunque il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e una percentuale dei proventi o dei canoni derivanti dal suo sfruttamento.

39. Le università, le pubbliche amministrazioni o gli enti pubblici di cui al comma 33 si dotano, singolarmente o attraverso rapporti convenzionali o associativi tra loro o con enti locali, con fondazioni o con istituzioni pubbliche o private, di strutture idonee a valorizzare le invenzioni realizzate dai ricercatori e delle quali sono titolari.

40. Alla copertura degli oneri derivanti dall'erogazione dei proventi e dei canoni di cui al comma 33 e dalla concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione delle strutture di cui al comma 38, si fa fronte con le risorse del Fondo, fino a un limite di 5 milioni di euro per l'anno 2011, di 10 milioni di euro per l'anno 2012 e di 15 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono definite mediante un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

41. L'articolo 65 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è abrogato.

42. Fino alla data di adozione del Programma possono essere avviate procedure per la concessione di aiuti derivanti da disposizioni vigenti prima della medesima data.

43. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2011, a 160 milioni di euro per l'anno 2012 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 44.

44. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri;

b) Ministri e Vice Ministri;

c) Sottosegretari di Stato;

d) primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana;

e) presidenti di autorità indipendenti.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre

2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 90 milioni di euro per l'anno 2011, a 160 milioni di euro per l'anno 2012 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche e, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

### 15.18

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 15-bis.

*(Norme a tutela dei patrimoni aziendali dei sistemi produttivi locali)*

1. Al fine di conseguire la conservazione dei patrimoni aziendali dei sistemi produttivi locali messi a rischio da situazioni di crisi economico-finanziarie, le regioni, in deroga ai vincoli previsti dalle normative vigenti e nel limite delle proprie risorse di bilancio, possono costituire in via temporanea, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, strumenti finanziari o società finalizzati a:

a) rilevare aziende o rami di esse;

b) effettuare tutte le operazioni finanziarie a valere sul patrimonio aziendale, anche nella forma di acquisto e di contestuale locazione finanziaria dei macchinari e dei capannoni, consentite dalle normative vigenti.

2. Le iniziative di cui al comma 1, che possono prevedere la partecipazione di capitali privati, nel rispetto delle normative dell'Unione europea, sono svolte mediante procedure ad evidenza pubblica a condizioni di mercato salvo che le società siano affidatarie della gestione di fondi pubblici di aiuto alle imprese, da svolgere nei limiti previsti in tale materia dalla normativa dell'Unione europea e con modalità di gestione separata di bilancio».

---

**15.19**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Sostegno alla competitività delle micro, piccole e medie imprese)*

1. Al fine di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese e di favorirne l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione, il Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, garantisce la trasparenza nei rapporti tra gli istituti di credito e le micro, piccole e medie imprese, assicurando condizioni di accesso al credito informato, corretto e non vessatorio, mediante l'attribuzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei poteri di cui agli articoli 12 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, nei confronti degli istituti di credito ai fini di verificare le condizioni di trasparenza del comportamento degli istituti verso le imprese e di accertare pratiche concertate, accordi od intese, nonché condizioni ostative imposte a prescindere dall'esame di merito relativo alla situazione patrimoniale e all'effettiva produttività delle medesime.

2. Gli istituti di credito trasmettono ogni tre mesi al Ministero dell'economia e delle finanze, per la pubblicazione telematica, un rapporto sulle condizioni medie praticate su base nazionale e regionale, sui tempi medi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, sul numero, sulla quantità di impieghi e sulla loro distribuzione per classi dimensionali di impresa.

3. Il Ministro dello sviluppo economico sottoscrive accordi di programma con l'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura contenenti le linee guida di politica industriale, le priorità e il sistema di valutazione degli interventi, per un impiego più efficace delle risorse stanziare dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e finalizzate al sostegno delle micro, piccole e medie imprese per la partecipazione ad eventi fieristici e attività promozionali.

4. Al fine di incentivare la costituzione di organismi partecipati indirizzati alla facilitazione e all'accompagnamento delle imprese negli adempimenti necessari all'internazionalizzazione, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza maggiori oneri a carico dello Stato, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore delle micro, piccole e medie imprese, definisce programmi di intervento in favore dei distretti e delle reti di imprese al fine di sviluppare nell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) un sistema di servizi specifici e integrati a sostegno delle micro, piccole e medie imprese nella loro attività di promozione sui mercati nazionali e internazio-

nali, anche attraverso il monitoraggio degli strumenti di formazione, agevolazione, incentivazione e finanziamento».

## 15.20

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

### «Art. 15-bis.

*(Riforma degli incentivi alle imprese e delega al Governo)*

1. Al fine di recuperare adeguate risorse per il programma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo unico per la crescita e lo sviluppo innovativo, di seguito denominato "Fondo" nel quale confluiscono tutti i fondi finalizzati all'erogazione di incentivi destinati da leggi nazionali per interventi di sostegno alle imprese e stanziati annualmente dallo Stato, che sono conseguentemente soppressi dalla medesima data, esclusi quelli in qualsiasi forma erogati per la ricerca e gli incentivi fiscali volti ai nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, uno o più decreti legislativi finalizzati a definire i criteri e le modalità di destinazione e di erogazione degli incentivi alle imprese secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* eliminazione graduale dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sul costo del lavoro;

*b)* abbattimento dei costi energetici;

*c)* progressiva eliminazione dell'indeducibilità degli interessi passivi dal reddito operativo lordo, introduzione di un sistema fiscale premiante per le reti d'impresa, per le imprese che investono gli utili nel rafforzamento del capitale societario, del capitale tecnologico e del capitale umano con particolare riguardo alla stabilizzazione dei lavoratori precari;

*d)* finanziamento di progetti di innovazione e di sviluppo delle micro, piccole e medie imprese che abbiano uno o più dei seguenti obiettivi:

1) risparmio energetico e sviluppo dell'economia verde;

2) internazionalizzazione dei sistemi dei distretti produttivi, delle filiere e delle reti d'impresa:

3) ricerca, innovazione e ideazione di progetti per la realizzazione di nuovi prodotti miranti a un significativo miglioramento dell'impatto sul clima e sull'ambiente;

e) individuazione dei meccanismi automatici di agevolazione, tempi di conclusione delle fasi procedurali, modalità dei controlli e delle ispezioni, modalità dell'eventuale revoca delle agevolazioni, metodologie per il monitoraggio e per la valutazione di efficacia delle agevolazioni, impiego delle tecnologie informatiche.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, adottati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere, entro quattro mesi dalla scadenza del termine previsto per la delega, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro due mesi dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

4. Gli incentivi di cui al presente articolo non spettano alle imprese che negli ultimi cinque anni hanno delocalizzato verso altri Stati e ai datori di lavoro che hanno effettuato riduzione di personale nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante l'utilizzo le risorse del Fondo di cui al comma 1».

---

## 15.21

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

### «Art. 15-bis.

*(Distretti produttivi)*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema dei distretti produttivi, per le imprese appartenenti ai distretti, come individuati dalle leggi regionali, è escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 60 per cento dell'ammontare degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi, sulla base della procedura automatica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. Sono ammesse al beneficio di cui al comma 1 le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B, punto I, numeri 2) e 3), del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che sono impiantate nei distretti;

b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa dell'Unione europea, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta;

d) nel settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, progetti di sviluppo e di innovazione relativi ai campionari in cui l'impresa attui operazioni tecnicamente omogenee e collegate tra loro, finalizzate all'ideazione, realizzazione, promozione e gestione logistica di prodotti o di collezioni sotto forma di campionari.

3. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 è fruibile, al verificarsi delle condizioni previste dal presente articolo, fino a un limite di 50 milioni di euro per l'anno 2011, 100 milioni di euro per l'anno 2012 e 150 milioni di euro per l'anno 2013.

4. L'articolo 1, commi da 366 a 369 e da 371 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e l'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, sono abrogati.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2011, in 100 milioni di euro per l'anno 2012 e in 150 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 6.

6. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri;

- b) Ministri e Vice Ministri;
- c) Sottosegretari di Stato;
- d) primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana;
- e) presidenti di autorità indipendenti.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 50 milioni di euro per l'anno 2011, a 100 milioni di euro per l'anno 2012 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche e, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 15.22

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 15-bis.**

*(Sostegno alle iniziative di investimento informale nel capitale di rischio delle imprese)*

1. I soggetti pubblici o privati che investono nell'avviamento, nella creazione e nella riconversione tecnologica e ambientale delle micro, piccole e medie imprese apportando da 25.000 euro a 250.000 euro singolarmente o fino a 2,5 milioni di euro in associazione quale capitale di rischio nelle medesime e mettendo a disposizione la propria esperienza, reti di conoscenze e servizi, detraggono il 60 per cento dell'ammontare di tali investimenti dal proprio reddito individuale o d'impresa, nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due

periodi d'imposta successivi, sulla base della procedura automatica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. I soggetti di cui al comma 1 operano nella buona costruzione dei progetti, dando un sostegno ai giovani imprenditori o agli imprenditori in difficoltà, proponendo idee, prodotti e servizi innovativi e supportando tale azione con il capitale di rischio di cui al comma 1.

3. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 è fruibile, al verificarsi delle condizioni previste dal presente articolo, fino a un limite di 20 milioni di euro per l'anno 2011, di 30 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro per l'anno 2013.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2011, di 30 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 5.

5. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

- a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri;
- b) Ministri e Vice Ministri;
- c) Sottosegretari di Stato;
- d) primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana;
- e) presidenti di autorità indipendenti.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 20 milioni di euro per l'anno 2011, a 30 milioni di euro per l'anno 2012 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche

e, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

### 15.23

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

#### **Art. 15-bis.**

*(Sostegno alle aggregazioni tra micro, piccole e medie imprese)*

1. Le aggregazioni create nella forma di una nuova compagnia composta da imprese compatibili per filiera o per settore di mercato che conferiscono i propri beni aziendali tangibili e intangibili, rilevando altresì l'indebitamento delle aziende aggregate, con particolare riguardo alle aggregazioni formate da una maggioranza di micro, piccole e medie imprese e nel caso di ingresso di banche che garantiscono i nuovi crediti con le azioni acquisite nella nuova compagnia, usufruiscono per i primi tre anni di attività di una riduzione del 60 per cento della tassazione diretta e indiretta relativa al periodo d'imposta precedente alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi, sulla base della procedura automatica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. Obiettivo delle aggregazioni di cui al comma 1 è la salvaguardia:

- a) delle aziende in crisi che aderiscono all'iniziativa;
- b) dei patrimoni aziendali e imprenditoriali delle realtà in crisi;
- c) di almeno il 90 per cento dei fatturati aggregati relativi all'anno 2010;
- d) degli occupati;
- e) di almeno il 60 per cento dei crediti bancari in sofferenza;
- f) di almeno l'80 per cento dei crediti dei fornitori;
- g) dell'indotto relativo alle imprese aggregate.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 è diretta:

- a) alle micro, piccole e medie imprese con un fatturato pari o inferiore a 50 milioni di euro che si trovano in grave crisi economica e finanziaria;
- b) alle imprese i cui imprenditori non possono accedere a sgravi fiscali per aumenti di capitale e non possono procedere a ricapitalizzazioni;

c) alle imprese per le quali azioni di supporto già tentate non hanno manifestato efficacia.

4. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 è fruibile, al verificarsi delle condizioni previste dal presente articolo, fino a un limite di 20 milioni di euro per l'anno 2011, di 30 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro per l'anno 2013.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2011, di 30 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 6.

6. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice presidente del Consiglio dei ministri;

b) Ministri e Vice Ministri;

c) Sottosegretari di Stato;

d) primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana;

e) presidenti di autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 20 milioni di euro per l'anno 2011, a 30 milioni di euro per l'anno 2012 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche e, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese

non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

#### 15.24

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 15-bis.

*(Disposizioni in materia di appartenenza dei risultati della ricerca svolta nelle università e negli enti pubblici di ricerca)*

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle innovazioni per le quali è stata depositata la richiesta di protezione, ovvero è stato acquisito il diritto di titolarità, in caso di innovazioni per le quali è previsto il deposito, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai sensi dell'articolo 64 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, i risultati dell'attività di ricerca appartengono alle università, alla pubblica amministrazione o agli enti pubblici promotori e interessati aventi tra i propri scopi istituzionali finalità di ricerca, quando tali attività sono svolte da un inventore con il quale intercorre un rapporto di lavoro e purché tali attività siano realizzate nell'ambito di contratti di ricerca o di consulenza, o di convenzioni o di altri strumenti normativi italiani o dell'Unione europea relativi all'attività di ricerca.

3. All'inventore di cui al comma 2 spetta in tutti i casi di essere riconosciuto autore dell'invenzione e di ottenere almeno il 30 per cento dei proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento del brevetto. Nel caso di concorso di più inventori a una medesima attività di ricerca, spetta a tutti i partecipanti il diritto di essere riconosciuti autori. Il diritto a percepire il 30 per cento dei proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento del brevetto è ripartito fra tutti gli autori in parti eguali, salvo che sia concordata o accertata una diversa partecipazione alla realizzazione dell'invenzione. In tale ultimo caso, la ripartizione avviene in misura proporzionale al contributo da ciascuno offerto.

4. L'inventore di cui al comma 2 comunica la propria invenzione all'università, alla pubblica amministrazione o all'ente pubblico con il quale intercorre il rapporto di lavoro secondo le modalità dal medesimo stabilite, affinché esso possa manifestare entro due mesi dalla comunicazione il proprio interesse a esercitare il diritto di richiedere il relativo brevetto. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, o comunque

qualora l'università, la pubblica amministrazione o l'ente pubblico non abbia proceduto al deposito del brevetto entro i sei mesi successivi alla manifestazione di interesse, il diritto di deposito del brevetto spetta all'inventore.

5. Qualora l'università, la pubblica amministrazione o l'ente pubblico abbia esercitato il diritto di richiedere il brevetto, ma non ne abbia iniziato lo sfruttamento entro i due mesi successivi, l'inventore, a richiesta, acquisisce il diritto di sfruttare gratuitamente l'Invenzione e di esercitare i diritti patrimoniali a essa connessi.

6. Le università, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici interessati hanno facoltà di decidere in quali Paesi si estende l'efficacia della domanda prioritaria di protezione. L'inventore ha il diritto di decidere se l'estensione deve essere effettuata in territori esclusi dall'università, dalla pubblica amministrazione o dall'ente pubblico. In fase di rinnovo annuale, qualora l'università, la pubblica amministrazione o l'ente pubblico decida di non mantenere la corresponsione dell'annualità in Paesi non più ritenuti di proprio interesse, l'inventore ha la facoltà di mantenere, a sue spese, il pagamento di tali annualità. In tutti i casi previsti dal presente articolo l'inventore è titolare del 70 per cento dei proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento effettuato nei Paesi dallo stesso prescelti o comunque rinnovati con tasse di mantenimento a suo carico. Il restante 30 per cento è devoluto all'università, alla pubblica amministrazione o all'ente pubblico interessato. Qualora l'università, la pubblica amministrazione o l'ente pubblico decida, dopo il deposito del brevetto, di cederlo a terzi, all'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

7. Nel caso di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da enti pubblici diversi dall'università, dalla pubblica amministrazione o dall'ente pubblico di appartenenza dei ricercatori, l'università, la pubblica amministrazione o l'ente pubblico interessato, nell'ambito della propria autonomia, stabilisce ciascun aspetto dei rapporti reciproci, fermo restando che all'inventore spettano comunque il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e una percentuale dei proventi o dei canoni derivanti dal suo sfruttamento.

8. Le università, le pubbliche amministrazioni o gli enti pubblici di cui al comma 2 si dotano, singolarmente o attraverso rapporti convenzionali o associativi tra loro o con enti locali, con fondazioni o con istituzioni pubbliche o private, di strutture idonee a valorizzare le invenzioni realizzate dai ricercatori e delle quali sono titolari.

9. Le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono definite mediante un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. L'articolo 65 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è abrogato.

12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'erogazione dei proventi e dei canoni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno

2011, a 10 milioni di euro per l'anno 2012 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 13.

13. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri;

b) Ministri e Vice Ministri;

c) Sottosegretari di Stato;

d) primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana;

e) presidenti di autorità indipendenti.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2011, a 10 milioni di euro per l'anno 2012 e a 15 milioni di euro per l'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche e, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

**15.25**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea 2010/45/UE del 13 luglio 2010)*

Il Governo è delegato ad adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione della direttiva del Consiglio 2010/45/UE del 13 luglio 2010, in materia di imposta sui valore aggiunto, informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) applicazione a tutte le imprese con volume di affari fino a 2 milioni di euro;

b) applicazione quale regime Iva naturale proprio di tutti i soggetti che rientrano nei limiti di volume di affari indicato;

c) esercizio del diritto alla detrazione, per i cessionari o commitenti dei soggetti ammessi al nuovo regime Iva di liquidazione, al momento del pagamento della prestazione ricevuta, anche se non in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al regime.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, in ogni caso, devono essere emanati entro 31. dicembre del 2012, al fine di evitare la consultazione del comitato IVA, necessaria per estendere l'applicazione della direttiva ai soggetti che dichiarano fino a 2 milioni di euro di volume di affari.

3. L'articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1.

---

**Art. 16.****16.1**

BUGNANO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**16.2**

CASOLI

## CAPO IV

*Sostituire la rubrica con la seguente: «Legge annuale per lo sviluppo delle piccole e medie imprese».*

---

**16.3**

TOMASELLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, PINOTTI

## CAPO IV

*Sostituire la rubrica: «legge annuale per le micro e piccole imprese» con le parole: «legge annuale per le micro le piccole e le medie imprese» e conseguentemente modificare il titolo dell'articolo 16.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo 16, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «micro e piccole imprese» con le parole: «micro, piccole e medie imprese» e le parole: «MPI» con le parole: «MPMI».*

---

**16.4**

CASOLI

*Sostituire la rubrica con la seguente: «Legge annuale per lo sviluppo delle piccole e medie imprese».*

---

**16.5**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI

*Sostituire la rubrica con la seguente: «(Legge annuale per le micro, piccole e medie imprese)».*

---

**16.6**

ZANETTA

*Sostituire la rubrica con la seguente: «(Legge annuale per le micro, piccole e medie imprese)».*

---

**16.7**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di implementare l'attuazione della attuare la comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 (COM(2008) 394 definitivo), recante "Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa uno "Small Business Act" per l'Europa)", entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, in accordo con le Regioni, nell'ambito di una sede stabile di concertazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese volto a definire gli interventi in materia per l'anno successivo».

---

**16.8**

FIORONI

*Al comma 1, dopo le parole: «su proposta del Ministro dello sviluppo economico,» aggiungere le seguenti: «e d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,» e sostituire le parole: «per lo tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese (MPI)» con le altre: «per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese».*

*Conseguentemente:*

*a) al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «MPI» con le parole: «micro, piccole e medie imprese»;*

*b) al comma 3, lettera b) sostituire le parole: «per lo tutela e lo sviluppo delle MPI» con le parole: «per lo sviluppo delle micro; piccole e medie imprese»;*

*c) al comma 3, lettera c) sostituire le parole: «MPI» con le parole: «micro, piccole e medie imprese»;*

*d) al comma 3, lettera d) sostituire le parole: «MPI» con le parole: «micro, piccole e medie imprese»;*

*e) sostituire la rubrica con la seguente: «Legge annuale per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese».*

---

## **16.9**

CASOLI

*Al comma 1, dopo le parole: «su proposta del Ministro dello sviluppo economico,» aggiungere le seguenti: «e d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,».*

---

## **16.10**

CASOLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese (MPI)» con le seguenti: «per lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI)».*

---

## **16.11**

CASOLI

*Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «MPI» con le parole: «PMI».*

---

## **16.12**

TOMASELLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'adozione del programma annuale degli interventi statali a sostegno del sistema produttivo, definisce l'ammontare delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione delle misure specifiche previste dal comma 3, lettera d)».*

---

**16.13**

IL GOVERNO

*Al comma 3, dopo le parole: «al comma 1» inserire le seguenti: «,oltre alle altre relazioni previste dalle vigenti disposizioni;».*

---

**16.14**

CASOLI

*Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: «per la tutela e lo sviluppo delle MPI» con le seguenti: «per lo sviluppo delle piccole e medie imprese».*

---

**16.15**

CASOLI

*Al comma 3, lettera c) sostituire le parole: «MPI» con le seguenti: «PMI».*

---

**16.16**

CASOLI

*Al comma 3, lettera d) sostituire le parole: «MPI» con le seguenti: «PMI».*

---

**16.17**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'adozione del programma annuale degli interventi statali a sostegno del sistema produttivo, definisce l'ammontare delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione delle misure specifiche previste dal comma 3, lettera d)».*

---

**16.0.1**

SANGALLI

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

1. All'articolo 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10-bis. L'Associazione italiana di studi cooperativi Luigi Luzzatti è una Scuola Superiore di alta cultura dello sviluppo economico e dell'impresa, che promuove la formazione e la conoscenza scientifica nei settori delle cooperative. La responsabilità scientifica e didattica della scuola è affidata a un rettore, nominato dal Ministro dello sviluppo economico tra dirigenti generali di comprovata qualificazione nelle materie di competenza, o tra docenti universitari di prima fascia. Agli effetti di legge il rettore resta equiparato al professore universitario di prima fascia. La durata dell'incarico è di quattro anni e può essere rinnovato. Con suo decreto il Ministro fissa un'indennità di carica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse di cui al comma 10"».

---

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Mercoledì 29 giugno 2011

### Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 58

*Presidenza del Presidente*  
GIULIANO

*Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,35*

#### *PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

### **Plenaria**

**232<sup>a</sup> Seduta (prima pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GIULIANO

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2791) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia**  
(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

Il relatore MORRA (*PdL*) osserva che il provvedimento in conversione, già approvato dalla Camera dei deputati, reca varie norme di interesse della Commissione. Segnala in primo luogo che l'articolo 2 prevede un credito d'imposta, a favore del datore di lavoro per ogni lavoratore, «svantaggiato» o «molto svantaggiato», assunto nelle regioni del Mezzo-

giorno con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e ad incremento dell'organico nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore del decreto. L'attuazione dell'istituto – demandata ad un decreto ministeriale (comma 8) – è subordinata all'espressione del consenso della Commissione europea sull'impiego dei fondi strutturali comunitari di cui al comma 9. Per «lavoratore svantaggiato» si intendono soggetti non aventi un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, o privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, o che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età od occupati in professioni o settori contraddistinti da un tasso di disparità uomo-donna che superi almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato, qualora il lavoratore appartenga al genere sottorappresentato, ovvero, infine, membri di una minoranza nazionale. Per «lavoratore molto svantaggiato» si intendono invece i soggetti privi di lavoro da almeno 24 mesi.

Ai sensi dei commi 1 e 3, il credito d'imposta è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore del decreto. Il calcolo del beneficio è basato sulla differenza tra il numero di lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e quello relativo alla media dei dodici mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Per ogni nuovo lavoratore assunto, la misura del credito d'imposta è pari al 50 per cento dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione, nel caso di lavoratore «svantaggiato», e nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, in quello di lavoratore «molto svantaggiato» (comma 2).

Per le assunzioni di lavoratori con contratti a tempo parziale, sempre a tempo indeterminato, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale (comma 3). Il calcolo relativo all'incremento dei lavoratori occupati deve tener conto delle diminuzioni che si dovessero verificare, nello stesso periodo, nelle società controllate o collegate, oppure facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto (comma 4).

Per quanti assumano la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore del decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce – ai fini del credito d'imposta – incremento della base occupazionale (comma 5).

Il comma 2-ter del successivo articolo 6 concerne gli esoneri dall'obbligo di assunzione di categorie protette. La norma – inserita alla Camera – prevede che la domanda di esonero sia sostituita da una procedura di autocertificazione che attesti l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo, con riferimento agli addetti impegnati in lavorazioni che comportino il pagamento di un tasso di premio pari o superiore al 60 per cento.

Il comma 1 dell'articolo 8 modifica la disciplina del contratto di inserimento. La prima novella concerne l'individuazione delle lavoratrici comprese nell'ambito di applicazione dell'istituto. La norma finora vi-

gente fa riferimento alle donne di qualsiasi età residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno il 20 per cento rispetto a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile sia superiore di almeno il 10 per cento rispetto a quello maschile. La novella inserisce la condizione che le donne siano prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. La modifica appare volta ad adeguare la norma alla nuova definizione di lavoratore svantaggiato, di cui all'articolo 2, numero 18), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione. La seconda novella aggiorna un riferimento normativo comunitario.

Infine, il relatore sottolinea che nell'ambito delle novelle operate dall'articolo 4 al codice dei contratti pubblici si prevede che l'offerta migliore sia determinata al netto, tra l'altro, delle spese relative al costo del personale ed alle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sottolinea inoltre che la lettera *d-bis*) dell'articolo 6, comma 2 – inserita dalla Camera – semplifica le normative concernenti alcuni obblighi di comunicazione, a carico di cittadini ed imprese, nel settore previdenziale ed assistenziale, evidenziando che dalla revisione della disciplina sui controlli amministrativi concernenti le microimprese, le piccole e le medie imprese, sono esclusi, tra gli altri, i controlli e gli accessi relativi alla tutela della sicurezza sul lavoro. Fa quindi osservare che la lettera *g*) dell'articolo 7, comma 2, stabilisce che i provvedimenti del Ministero dell'economia, delle agenzie fiscali e degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria non contengano la richiesta di dati già disponibili nei rispettivi sistemi informativi e che, in base alla successiva lettera *h*), le agenzie fiscali, gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e il Ministero del lavoro possono stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le autorità amministrative indipendenti per acquisire in via telematica informazioni su soggetti. Si sofferma da ultimo sulla lettera *t*) dello stesso articolo 7, comma 2, che modifica la disciplina delle procedure di iscrizione a ruolo delle somme dovute all'INPS, e sul comma 2-*quinquies* del medesimo articolo, inserito dalla Camera, che riduce dalla metà a un terzo delle somme gli importi – di natura tributaria o contributiva – da iscrivere provvisoriamente a ruolo.

Conclude riservandosi la formulazione di una proposta di parere in sede di replica.

Si apre il dibattito.

Il senatore ROILO (*PD*) osserva che il decreto-legge n. 70 rappresenta l'ennesimo intervento legislativo del Governo in materia di sviluppo, e che i precedenti provvedimenti hanno avuto come effetto una crescita del PIL per il 2011 pari allo 0,9 per cento ed una previsione di crescita per il 2012 poco superiore all'1 per cento. Sul versante occupazionale, nel corso dell'ultimo anno si è poi verificata una perdita pari a circa 1.100.000 unità. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dal Governo

fino a pochi giorni fa, i conti pubblici sono in forte sofferenza, tant'è che l'Esecutivo sta per varare una manovra economica pari ad una cifra ricompresa tra i 43 e i 47 miliardi, che potrebbero comunque risultare insufficienti ai fini del pareggio di bilancio e della riduzione del debito pubblico. Sarebbe al contrario necessario avviare quelle riforme strutturali di cui il Paese ha davvero bisogno, anziché porre in essere l'ennesimo decreto-legge, alcune norme del quale peraltro prive dei requisiti costituzionali di necessità ed urgenza. Nel merito, il provvedimento ricomprende, accanto ad alcune disposizioni in principio condivisibili, ancorché insufficienti, quali quelle relative al credito d'imposta, norme finalizzate unicamente a correggere gravi errori precedentemente compiuti dal Governo stesso, come ad esempio quelle che innalzano la soglia economica degli appalti conferiti attraverso trattativa privata. Risultano invece del tutto elusi i problemi di fondo, che dovrebbero spingere a favorire gli investimenti e l'occupazione, agevolare l'innovazione ed il risparmio energetico, sostenere il potere d'acquisto delle famiglie, garantire una reale liberalizzazione dei mercati. Da ciò la netta contrarietà del Gruppo PD nei confronti del provvedimento.

Il senatore NEROZZI (*PD*) ribadisce che il decreto-legge non contiene misure strutturali e denuncia l'assenza di un piano strategico e finanche di un'idea di fondo. Ciò rende inefficaci anche le norme che, almeno in parte, potrebbero essere giudicate positivamente. Grande apprensione egli manifesta con riferimento alla disposizione in materia di appalti, destinata ad avere effetti devastanti sulla qualità delle prestazioni, e quindi sulla vita delle persone, ivi inclusi i soggetti più deboli, e in particolare i minori. Sottolinea in particolare la forte dipendenza del numero degli incidenti sul lavoro, oggi nuovamente in crescita, proprio dalle disposizioni in materia di appalti, esprimendo al riguardo particolare indignazione. Su questi elementi invita il Governo a riflettere, evidenziando che, prima ancora d'essere sbagliata e truffaldina, la disposizione in questione è innanzitutto immorale.

La senatrice GHEDINI (*PD*), nel riportarsi alle considerazioni svolte dai senatori Roilo e Nerozzi, osserva che il provvedimento, particolarmente infelice già dalla sua stessa intitolazione, secondo la quale doveva rappresentare il primo vettore di disposizioni urgenti per l'economia, risulta assai debole nei contenuti. In realtà in esso sono refluite numerose disposizioni contenute nel disegno di legge n. 2243 in materia di semplificazione, incardinato in Parlamento da oltre due anni e licenziato rapidamente nella seduta di ieri dall'Assemblea del Senato ridotto ad un unico articolo. Se ne deduce che o quelle disposizioni sono state qui inserite a titolo di riempitivo, ovvero che esse non sono poi così urgenti, visto che sono rimaste lungamente in sospenso. Del decreto-legge n. 70 il Senato inoltre discute alla vigilia dell'adozione da parte del Governo di una nuova manovra economico-finanziaria. Ancora una volta si è dunque di fronte ad interventi legislativi del tutto disorganici. Nel merito, il provve-

dimento si presenta assai povero di contenuti. Quanto al credito d'imposta per le assunzioni al Sud, il Governo riprende, tardivamente, una indicazione delle opposizioni, recuperando provvedimenti già avviati dal precedente Esecutivo, e in una proporzione non valutabile, non chiarendo effettivamente l'entità delle risorse allo scopo destinate. In assenza di precise quantificazioni, evidentemente tutto è nella sostanza rinviato al decreto successivo; ne consegue dunque che si sta esaminando una misura di stimolo all'occupazione senza esattamente conoscerne la concreta e reale portata. L'attuale situazione del mercato del lavoro, inoltre, segnala uno stato di segmentazione del tutto peculiare, con particolare riferimento alla condizione dei giovani e delle donne; e ciò denuncia ancora una volta, se pur ce ne fosse bisogno, la fragilità derivante dall'utilizzo di uno strumento ordinario a fronte di una situazione straordinaria.

Nessuna previsione specifica del decreto-legge n. 70 riguarda appunto i giovani. Se, in via generale, l'approccio universalista può avere una sua giustificazione, in questo caso si è però di fronte ad una situazione straordinaria e diffusa su tutto il territorio, alla quale non si sottraggono neppure province considerate «ricche», i cui dati anzi confermano trattarsi di una generalizzata forte difficoltà di accesso al mercato del lavoro e di eterna permanenza nel precariato. È dunque presumibile che, nonostante le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, la situazione dell'occupazione giovanile resterà immutata. Era inoltre auspicabile che il provvedimento potesse incidere su alcune problematiche gravissime e comunque derivanti da precedenti provvedimenti economici del Governo: tale è, ad esempio, il caso dei lavoratori somministrati dell'INPS, che dal 14 aprile scorso si trovano in mobilità, ovvero della disposizione che ha reso eccessivamente onerosa la ricongiunzione delle posizioni assicurative verso l'INPS, tanto da costringere molti lavoratori a rinunciare ad una quota rilevante della propria carriera contributiva.

Sulla base di queste considerazioni, ribadisce il proprio giudizio negativo sul provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE, avverte che, a causa della concomitante convocazione del Consiglio dei Ministri, la seduta della Commissione fissata per domani, alle ore 15, in cui era prevista la presenza del ministro Sacconi, non avrà più luogo. Preannuncia altresì che il Ministro ha già dato la propria disponibilità per mercoledì 13 luglio, alle ore 15.

La Commissione prende atto.

Al fine di consentire l'espressione del parere sul disegno di legge n. 2791 in modo da offrire un reale contributo ai lavori delle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup>, competenti nel merito, nonché di valutare il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 2417 e connessi, il PRESIDENTE propone di convocare una ulteriore seduta della Commissione al termine della odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La Commissione concorda.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## **Plenaria**

### **233<sup>a</sup> Seduta (seconda pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GIULIANO

*La seduta inizia alle ore 19,50.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2791) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia**

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il relatore MORRA (*PdL*) replica agli intervenuti, richiamando le considerazioni positive comunque contenute negli interventi, pur critici, dei senatori Roilo, Nerozzi e Ghedini, in particolare con riferimento al credito d'imposta per i lavoratori assunti a tempo indeterminato nel Mezzogiorno. Al riguardo, mette in risalto la assoluta concretezza delle risorse disponibili, diversamente da quanto inferito dalla senatrice Ghedini, come dimostra peraltro la circostanza che ad esse il Governo abbia fatto riferimento nei momenti più difficili della crisi, segnatamente per finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga. Peraltro una definizione delle risorse alle quali le disposizioni fanno riferimento non risulta possibile, non risultando affidabile né realistica alcuna previsione al riguardo. Le risorse fanno riferimento a fondi FESR e FSE e devono essere impegnate nelle Regioni dell'Obiettivo 1 in funzione della complessiva programmazione, effettuata dal Ministero dell'Economia di concerto con le Regioni interessate, penalizzando quelle che accusino maggiori ritardi. Ciò sarà possibile unicamente in corso d'opera, monitorando le richieste delle Regioni medesime.

In questo quadro, entro il 31 dicembre 2011, le Regioni dell'Obiettivo 1 dovranno presentare i rispettivi rendiconti, per una cifra pari a 8,1 miliardi di euro. Sulla base di queste considerazioni, egli illustra conclusivamente una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice CARLINO (*IdV*) si richiama in particolare ai contenuti dell'articolo 2 del decreto-legge, che istituisce un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore del decreto stesso e del quale per molti aspetti non è neppure possibile stabilire la portata normativa, il significato e l'utilità. Il decreto non ascrive all'articolo 2 effetti sui saldi di finanza pubblica, ma ciò crea dei margini di incertezza relativi alle risorse a disposizione dell'incentivo, nonostante la copertura individuata sarebbe potenzialmente superiore ai costi del credito d'imposta. Ritiene che sarebbe stata necessaria l'individuazione di una copertura certa e subito disponibile a favore del credito d'imposta, anche in aggiunta a quella individuata dal Governo, e la messa a disposizione di risorse sufficienti a coprire l'intero credito d'imposta maturato da parte di chi assuma lavoratori a tempo indeterminato. Nel caso di applicazione del principio dell'addizionalità, in corrispondenza alle quote di risorse comunitarie che transitano dai fondi strutturali per il raggiungimento di ciascun obiettivo delle politiche di coesione e sviluppo, andrebbero inoltre individuate e rese disponibili le risorse necessarie a coprire il cofinanziamento nazionale.

Annuncia pertanto voto contrario alla proposta del relatore, presentando una propria bozza di proposta, favorevole con condizioni (vedi allegato), condizioni che auspica comunque possano essere recepite dal relatore.

Il senatore ROILO (*PD*) preannuncia il voto contrario del Gruppo PD alla proposta di parere del relatore.

Segue una breve interlocuzione del relatore MORRA (*PdL*), il quale specifica le ragioni per le quali non reputa ricevibili le condizioni contenute nella bozza di proposta della senatrice Carlino, in quanto originate da una impostazione affatto diversa da quella dello stesso provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, che è approvata, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa della senatrice Carlino.

*IN SEDE REFERENTE*

(2417) *Deputato LO PRESTI. – Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta*, approvato dalla Camera dei deputati

(2082) *DELOGU ed altri. – Disposizioni in materia di esclusione dal trattamento pensionistico a favore dei superstiti di chiunque abbia cagionato con dolo la morte dell'assicurato o del pensionato*

(2151) *PINOTTI. – Disposizioni in materia di esclusione del coniuge uxoricida e degli altri familiari condannati per omicidio del pensionato o del lavoratore, dal diritto ai trattamenti pensionistici in favore dei superstiti*

(2278) *SPADONI URBANI ed altri. – Disposizioni in materia di esclusione dell'uxoricida dal trattamento pensionistico di reversibilità*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 maggio scorso.

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) comunica che sono giunti i pareri della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, entrambi non ostativi, sul disegno di legge n. 2417, già approvato dalla Camera dei deputati e adottato come testo base.

La senatrice BLAZINA (*PD*) esprime particolare soddisfazione per la conclusione dell'*iter* del provvedimento, evidenziando che il disegno di legge n. 2417 è del tutto analogo al disegno di legge n. 2151, a firma della senatrice Pinotti ed esaminato congiuntamente. Auspica una conclusione definitiva dell'*iter* nei tempi più rapidi, onde colmare una lacuna dell'ordinamento giuridico e compiere un atto di giustizia.

Anche la senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) esprime vivo compiacimento, a nome del proprio Gruppo e come prima firmataria del disegno di legge n. 2278, esaminato congiuntamente.

Si unisce a tali espressioni la senatrice CARLINO (*IdV*).

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) si compiace per l'ampiezza dei consensi registrata oggi in Commissione.

Presente il prescritto numero di senatori, la Commissione dà quindi mandato al Presidente relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2417, nel testo approvato dalla Camera dei deputati e adottato come testo base, chiedendo altresì l'autorizzazione a svolgere la relazione orale, con conseguente assorbimento delle altre iniziative in titolo.

*La seduta termina alle ore 20,15.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2791**

La 11<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che il decreto-legge in esame attua alcune parti del Programma nazionale di riforma, allegato al Documento di economia e finanza, intervenendo in distinti settori dell'ordinamento per la «promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese», l'introduzione di «misure per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese» e «il rispetto degli impegni assunti in sede europea»;

valutate positivamente le disposizioni miranti ad un rilancio occupazionale nel nostro Paese, ed in particolare l'articolo 2, che prevede un credito d'imposta, in favore del datore di lavoro, per ogni lavoratore, «svantaggiato» assunto nelle regioni del Mezzogiorno;

apprezzato che la disciplina sui controlli amministrativi (articolo 7, comma 2, lettere *a*) e *b*)) e di modifica al codice dei contratti pubblici (articolo 4) rafforzano le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,

atteso che il comma 1 dell'articolo 8 reca una modifica alla disciplina del contratto di inserimento in favore, in particolare, delle donne lavoratrici che siano prive di un impiego da almeno 6 mesi, adeguando in tal senso la normativa vigente alla nuova definizione di lavoratore svantaggiato, di cui all'articolo 2, numero 18), del regolamento (CE) n. 800/2008, della Commissione,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA  
SENATRICE CARLINO  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2791**

La 11<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato della Repubblica,

esaminato l'Atto Senato n. 2791, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia» (c.d. «decreto sviluppo»);

valutato che:

il disegno di legge in esame contiene una serie di norme eterogenee molte delle quali non presentano neppure i requisiti di necessità ed urgenza rinviandosi per la loro attuazione a norme attuative non immediate;

vi sono forti dubbi che il provvedimento in esame possa avere efficacia effettiva nel rilancio della crescita e della produttività del nostro sistema produttivo italiano, stante che si tratta di misure senza spesa ed essendo, perlopiù, altre le urgenze;

il Governo ha annunciato un ulteriore provvedimento di politica economica che dovrebbe stabilire misure di contenimento dei conti pubblici;

il decreto attualmente in esame che costituisce il tredicesimo intervento di finanza pubblica dell'attuale Governo negli ultimi tre anni, interviene con 14 articoli e più di 300 commi senza procedere sulla strada delle riforme ed anzi in alcuni casi complicando ancor più il quadro burocratico e gli adempimenti amministrativi per le imprese;

significativo in tal senso è il caso degli appalti pubblici, attualmente già regolati da oltre 600 articoli. L'articolo 4 del decreto legge introduce modifiche di 36 disposizioni già in vigore, dieci nuove decorrenze a numerose norme del regolamento, e modifica altre 4 leggi aventi ad oggetto il medesimo argomento;

vengono invece innalzati fino a 1 milione di euro i limiti di importo che permettono di affidare gli appalti di lavoro mediante procedura negoziata: una disposizione a discapito della trasparenza e che può favorire il dilagare della corruzione;

si introduce un pericoloso «silenzio-assenso» passati 90 giorni (180 per città oltre i 100 mila abitanti) per i permessi a costruire in assenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;

con l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, con compiti di regolazione del mercato nel

settore delle acque pubbliche e di gestione del servizio pubblico locale idrico integrato, si tenta di proseguire nella politica di privatizzazione del settore esplicitamente bocciata dai cittadini in occasione delle recenti consultazioni referendarie;

le stesse misure che dovrebbero essere finalizzate a «premiare il merito» scolastico (con un Fondo di 10 milioni) appaiono risibili e viziate da un intento accentratore, stante anche i tagli apportati negli ultimi anni alla pubblica istruzione e il contemporaneo tentativo di bloccare i ricorsi per i precari della scuola con una norma di interpretazione autentica;

rilevato per gli aspetti di competenza della Commissione lavoro che:

l'articolo 2 istituisce un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore del decreto in esame. Il credito d'imposta è concesso ai datori di lavoro che nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia assumono, con contratti a tempo indeterminato, lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» in base alle definizioni contenute in atti normativi dell'Unione europea, aumentando il numero di dipendenti. L'articolo in questione disciplina, inoltre, le modalità di calcolo del beneficio in relazione alla differente tipologia contrattuale presa in riferimento (contratto a tempo indeterminato, contratto a tempo parziale e contratto *part-time*), prevedendo altresì delle ipotesi di decadenza dal diritto a fruirne. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari dettata dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro tre anni dalla data di assunzione;

l'articolo 2 contiene svariati periodi scritti in stile colloquiale e informale, di cui non è possibile stabilire la portata normativa, il significato e l'utilità. Nel comma 1, ad esempio, si fa riferimento a misure la cui scelta è di competenza dell'Unione e che non è nella possibilità del Governo programmare, come pure si utilizza l'espressione «per cominciare» priva di significato dal punto di vista legislativo. Il comma 8 dispone che le risorse per il credito d'imposta spettanti a ciascuna Regione sono distribuite «tenendo conto dei notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari, » frase dalla quale si potrebbe anche evincere che è volontà del Governo punire quelle Regioni che in passato non hanno speso o speso in maniera virtuosa i fondi strutturali comunitari, attribuendo a queste Regioni risorse in misura inferiore ad altre: una previsione che non ha alcun senso se la *ratio* del provvedimento è quella di favorire l'occupazione e la stabilità;

il decreto non ascrive all'articolo 2 effetti sui saldi di finanza pubblica, ma ciò crea dei margini di incertezza relativi alle risorse a disposizione dell'incentivo, nonostante la copertura individuata sarebbe potenzialmente superiore ai costi del credito d'imposta. Il comma 6 stabilisce che il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa

al periodo d'imposta per il quale è concesso, cioè fin dal pagamento dell'F24 di giugno 2011, quindi anche da subito ed entro i successivi 3 anni, ma il comma 9 copre il credito con risorse di fondi europei su cui l'UE deve dare un consenso preventivo. Ciò vuol dire che, se il consenso ci sarà, sarà necessario attendere tempi tecnici e/o burocratici perché le istituzioni dell'Unione esprimano questo consenso, in contrasto con quel possibile utilizzo immediato del credito che sembra consentito dal comma 6. In caso di parere negativo, inoltre, si verrebbero a creare molti problemi giuridici, perché l'impresa che ha assunto lavoratori a tempo indeterminato avrebbe acquisito un diritto a godere del credito d'imposta, che non potrebbe essergli revocato. Un ulteriore ostacolo burocratico è costituito dal fatto che i limiti del finanziamento di questo incentivo, Regione per Regione, saranno determinati con il decreto interministeriale previsto dal comma 8 che, per ovvie ragioni, è ipotizzabile che non venga adottato prima della pronuncia dell'UE. Anche per questi motivi, evidentemente, il comma 9 non contiene una quantificazione delle risorse necessarie e rese disponibili per realizzare questa misura incentivante: se l'UE approva potranno essere rese disponibili maggiori risorse; se non approva le risorse saranno ridotte, probabilmente annullando la portata del beneficio. Il nuovo credito d'imposta per le assunzioni al Sud, infatti, sfrutta le risorse UE destinate a questi territori dal Fondo sociale europeo e dal Fondo europeo di sviluppo regionale. Nel caso in cui l'UE non autorizzasse l'utilizzo di questi Fondi per questo credito d'imposta o se essi non fossero sufficienti, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, è autorizzato a ridurre la dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica. Non va infine sottovalutato il fatto che per il principio dell'addizionalità, in corrispondenza alle quote di risorse comunitarie che transitano dai fondi strutturali per il raggiungimento di ciascun obiettivo delle politiche di coesione e sviluppo, si prevede un ammontare pressoché pari di cofinanziamento nazionale, che transita dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Questo meccanismo (se trovasse applicazione anche nel caso di questo credito d'imposta) sarebbe in grado di paralizzare la misura introdotta, considerati i bilanci di Stato e Regioni;

il 25 maggio 2011 il commissario europeo alle politiche di coesione, Johannes Hahn, ha inviato al Governo italiano una lettera contenente pesanti rilievi sui contenuti del cosiddetto 'Piano per il Sud'. La critica del commissario europeo si rivolge anche ai vincoli imposti dal patto di stabilità interno che impedisce alle Regioni ed agli enti locali l'accelerazione della spesa e rischia addirittura di trasformarsi in un freno allo sviluppo. Il commissario, infine, ha ancora una volta ribadito ai Ministri italiani i limiti entro cui dovrà mantenersi ogni operazione di rimodulazione dei fondi europei e confermato il ritardo italiano e la possibilità di disimpegni di fondi alla fine del 2011.

Esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni ed osservazioni:

1) che venga individuata una copertura certa e subito disponibile a favore del credito d'imposta introdotto dall'articolo 2, anche in aggiunta alla copertura individuata dal Governo;

2) che vengano rese disponibili risorse sufficienti a coprire tutto il credito d'imposta maturato da parte di chi assuma lavoratori a tempo indeterminato, senza le limitazioni che il Governo lascia presagire dalla lettura dell'articolo 2;

3) che nel caso di applicazione del principio dell'addizionalità, in corrispondenza alle quote di risorse comunitarie che transitano dai fondi strutturali per il raggiungimento di ciascun obiettivo delle politiche di coesione e sviluppo, siano individuate e rese disponibili le risorse necessarie a coprire il cofinanziamento nazionale.

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Mercoledì 29 giugno 2011

**Plenaria****265<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TOMASSINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Belsito.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2791) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi interventi in discussione generale, il PRESIDENTE cede la parola al senatore Saccomanno per l'illustrazione della proposta di parere.

Il relatore SACCOMANNO (*PdL*) avanza ed illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta, segnalando l'opportunità di specificare che l'ambito di applicazione delle norme in materia di credito di imposta per gli anni 2011-2012 comprenda anche gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto privato, in considerazione del contributo offerto alle finalità di ricerca nel campo biomedico nonché alla realizzazione delle reti nazionali di centri di eccellenza.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore BOSONE (*PD*), pur esprimendo un preliminare apprezzamento in merito alle disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti burocratici ricadenti in ambito sanitario, osserva tuttavia come il processo di informatizzazione dei percorsi medici e delle refertazioni *on line* non possa essere completamente attuato senza la previsione di idonee risorse finanziarie e strumentali: si tratta a suo giudizio di innovazioni annunciate ma non strettamente attuabili.

Esprime inoltre un giudizio critico in merito alle norme di semplificazione riguardanti i mutamenti nella residenza anagrafica, preannunciando la presentazione di proposte emendative volte a introdurre meccanismi automatici per la comunicazione alle aziende sanitarie locali in luogo della richiesta dell'interessato.

Intervenendo sul complesso del provvedimento, lamenta la mancanza di un coordinamento di tipo funzionale con l'annunciata manovra economica, in quanto il disegno di legge in titolo, lungi dal porre norme volte a favorire lo sviluppo e la ripresa economica, rischia di configurarsi quale palliativo per mascherare i preannunciati tagli di bilancio e l'incremento dell'imposizione fiscale. Tale asimmetria può essere riscontrata a suo avviso anche in relazione all'attuazione del federalismo municipale, nell'ambito del quale, a fronte di un immutato livello di imposizione statale, si assiste all'incremento della fiscalità locale.

Esprime perplessità in merito alla normativa di facilitazione degli appalti nella parte in cui non prevede un concomitante adattamento di tali norme al Patto di stabilità interno, affinché si consenta finalmente l'utilizzo di risorse idonee per la ripresa degli investimenti pubblici. Nel ribadire l'assenza di alcun tipo di rapporto del disegno di legge in titolo con la preannunciata manovra economica – a suo avviso ridotta a mero calcolo ragionieristico dei conti dello Stato in aderenza ai parametri di stabilità definiti a livello europeo, senza tuttavia tenere in debita considerazione gli effetti depressivi sul reddito di famiglie e imprese – esprime, a nome del suo Gruppo, voto contrario.

La senatrice BAIIO (*Misto-ApI*), nell'esprimere apprezzamento in merito all'introduzione di norme volte all'informatizzazione e alla semplificazione dei processi burocratici, anche in ambito sanitario, di cui sottolinea l'estrema importanza, osserva tuttavia l'esigenza di prevedere taluni correttivi. Conclude preannunciando l'astensione da parte del suo Gruppo.

Il senatore RIZZI (*LNP*) annuncia il voto favorevole a nome della sua parte politica sul provvedimento in titolo, con particolare riferimento alle norme volte all'incentivazione di settori strategici, tra le quali segnala il blocco delle confische di beni mobili ed immobili in favore di contribuenti che per via della crisi economica non siano riusciti ad onorare gli oneri fiscali. Dichiarò inoltre di condividere le disposizioni in materia di semplificazione dei pagamenti delle prestazioni per via telematica.

Non essendovi ulteriori interventi per dichiarazione di voto, previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di piano sanitario nazionale 2011-2013 (n. 370)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 giugno scorso.

La senatrice BIONDELLI (*PD*), nel ritenere condivisibile il piano sanitario nazionale nelle sue coordinate generali, si sofferma tuttavia su evidenti punti di criticità, segnalando in particolare le problematiche connesse alle liste di attesa, dato che a suo giudizio impedisce la garanzia dell'accesso universalistico alle prestazioni: sarebbe preferibile a suo avviso individuare idonei meccanismi per l'utilizzo di classi di priorità nonché introdurre sistemi di *recall* telefonico per contenere il rischio di mancata effettuazione di visite specialistiche prenotate.

Si sofferma quindi sull'importanza dell'integrazione socio-sanitaria attraverso la presa in carico globale del paziente, lamentando la soppressione, per ragioni di contenimento della spesa, degli sportelli integrati attivati, nell'ambito delle aziende sanitarie della regione Piemonte, con il coinvolgimento dei distretti sanitari e dei consorzi dei servizi sociali. Nel sottolineare infine la presenza di risposte parcellizzate in luogo di una riflessione organica al fine di superare l'eccessiva disomogeneità nell'accesso alla rete di servizi sul territorio, rileva l'esigenza di promuovere l'aggiornamento professionale del personale medico ed infermieristico ai fini di un miglioramento della qualità nei servizi erogati.

La senatrice BAIIO (*Misto-ApI*), pur ritenendo condivisibile l'impostazione programmatica contenuta nel Piano sanitario nazionale, con particolare riferimento all'individuazione di eccellenze ed obiettivi nonché al riscontro di evidenti problematicità, esprime tuttavia l'auspicio che esso non rimanga una enunciazione di principio priva dei necessari risvolti nell'applicazione concreta.

Dopo aver espresso apprezzamento per la conferma dei principi che informano il Servizio sanitario nazionale quali l'universalità, la parità di accesso, la libertà della scelta, la gratuità delle cure nei limiti previsti, la globalità della copertura assistenziale attraverso i LEA, sottolinea tuttavia, tra le criticità, l'esigenza di migliorare l'appropriatezza e la qualità nel rapporto medico-paziente, nonché la necessità di recuperare l'unicità del paziente attraverso la presa in carico globale, in luogo della frammentazione del trattamento sanitario tra molteplici branche specialistiche. Con riferimento al progressivo invecchiamento della popolazione, si sofferma sul conseguente incremento della cronicità oltre all'incidenza di patologie

connesse all'aumento dell'età anagrafica, segnalando a tale riguardo l'esigenza di avviare un'organica riflessione in merito ad un piano nazionale per il diabete, anche alla luce della mozione recentemente approvata dal Senato sulle malattie croniche.

Osserva quindi come sia necessario integrare gli aspetti applicativi del Piano sanitario nazionale con l'attuazione del federalismo fiscale, incentrando l'attenzione sugli strumenti di controllo nella gestione della spesa. In particolare, riguardo al tema della *governance* non bisogna trascurare le forti diseguaglianze e disparità a livello economico nella gestione dei servizi sanitari tra le diverse regioni d'Italia: in questo quadro, l'attuazione del federalismo fiscale, oltre a costituire un fine, può essere considerato quale idoneo strumento volto a colmare tali differenze.

Occorre inoltre adattare le specificità degli strumenti di controllo mutuati dal campo economico alla complessità del sistema sanitario nazionale, al fine di scongiurare il rischio di una scomposizione settoriale delle verifiche sull'appropriatezza delle prestazioni.

Conclude infine ribadendo l'esigenza di specificare l'importanza di coniugare gli aspetti programmatici con l'attuazione del federalismo fiscale e l'attuazione di procedure di controllo, nella prospettiva che il Piano sanitario nazionale possa costituire una bussola nel sistema Paese.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) osserva preliminarmente come l'impatto della svolta federalista si misurerà sul versante della salute nella prospettiva di garantire un *welfare* davvero universalistico, mediante l'introduzione del concetto di responsabilità nella gestione della cosa pubblica. A suo giudizio non è più pensabile mantenere il consenso politico attraverso l'utilizzo improprio delle risorse, tanto meno in tempi di crisi.

Nel richiamare i contenuti di cui al decreto legislativo n. 109 del 2011 sui costi e fabbisogni *standard* in materia sanitaria, nonché dell'Atto del Governo n. 365 in materia di meccanismi sanzionatori e premiali per enti territoriali ed autonomie locali, ritiene indispensabile declinare il federalismo in senso solidale, al di là di egoismi territoriali unicamente suscettibili di frammentare il Paese. In tal senso esprime rammarico riguardo alla soppressione, in sede di conferenza Stato-Regioni, del riferimento ai criteri di deprivazione socio-economica della popolazione, quale fattore di contemperamento fra le diverse aree del Paese, esprimendo al contempo l'auspicio che il Fondo perequativo sia idoneo a colmare l'esistente *gap* economico ed infrastrutturale.

Passa quindi ad enucleare taluni aspetti meritevoli di attenzione, soffermandosi in particolare sull'esigenza di uno specifico riferimento alla medicina di genere tenuto conto delle differenze epidemiologiche della donna. Occorre inoltre un idoneo richiamo all'importanza dell'attività di farmacovigilanza, *outmarketing* e *post marketing*, mediante un potenziamento dei sistemi di allerta dei fenomeni inattesi a garanzia nell'utilizzo del farmaco. Sarebbe inoltre inutile avviare una procedura informativa specifica sugli effetti derivanti dalla contraffazione alimentare, tenuto conto dell'incremento dei crimini agroalimentari. Sollecita quindi l'avvio

di idonee iniziative di prevenzione attraverso programmi di informazione e rieducazione sanitaria mediante l'auspicabile sinergia tra operatori sanitari, medici e farmacisti.

Nel sottolineare l'esigenza di superare l'apparente contraddizione a suo giudizio ravvisata nell'ambito di alcuni passaggi inerenti il rilancio dell'attività farmaceutica, si sofferma sulla necessità di attuare le norme in materia di scuole di specializzazione ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 401 del 2000. Occorre inoltre non limitare i meccanismi di sorveglianza esclusivamente ai dispositivi medici provenienti dai mercati esteri; sarebbe quindi preferibile introdurre la figura del farmacista ospedaliero di Dipartimento, tenuto conto dei positivi risultati riscontrati, nelle strutture in cui è stata avviata la sperimentazione in tal senso, nel rapporto tra il contenimento della spesa e la riduzione degli eventi avversi.

Con riferimento alla politica del farmaco, sottolinea le criticità derivanti dai diversi tempi di accesso nei prontuari terapeutici regionali di quei farmaci che abbiano acquisito l'autorizzazione all'immissione in commercio da parte dell'autorità di farmacovigilanza, sollecitando l'individuazione di specifici criteri di adattamento, nel rispetto dell'autonomia gestionale delle regioni. Conclude infine soffermandosi sul governo della spesa farmaceutica territoriale, ponendo attenzione alla necessità di introdurre meccanismi di controlli più efficaci.

Non essendovi ulteriori iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e coglie altresì l'occasione per assicurare che si farà carico di trasmettere al relatore Calabrò, impossibilitato ad intervenire all'odierna seduta, i profili critici emersi nel corso del dibattito odierno con particolare riferimento alle problematiche riguardanti le liste di attesa e l'incremento della cronicità, fermo restando che ulteriori elementi di dettaglio saranno rimessi al confronto Stato-Regioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2791**

La 12<sup>a</sup> Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, rilevate favorevolmente le disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti burocratici di cui all'articolo 6, comma 2, con particolare riferimento all'adozione di procedure telematiche per il pagamento on line delle prestazioni sanitarie erogate e la consegna di referti medici in modalità digitale;

considerata l'opportunità di assicurare idonei meccanismi di coordinamento mediante la comunicazione del trasferimento della residenza anagrafica ai fini dell'aggiornamento del libretto sanitario, nonché la progressiva unificazione della carta di identità elettronica con la tessera sanitaria, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 6, comma 2, e dell'articolo 10, commi da 1 a 4;

valutate favorevolmente le disposizioni riguardanti le misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sia in relazione alla determinazione dell'offerta migliore nelle procedure pubbliche di appalto (articolo 4, comma 2, lettera *i*-bis)), sia in quanto opportunamente escluse dalla revisione della disciplina generale sui controlli amministrativi e sui relativi accessi presso le imprese (articolo 7, comma 2, lettere *a*) e *b*));

esprime parere favorevole, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di specificare che l'ambito di applicazione delle norme in materia di credito di imposta per gli anni 2011-2012 comprende anche gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto privato, in considerazione del contributo offerto alle finalità di ricerca nel campo biomedico nonché alla realizzazione delle reti nazionali di centri di eccellenza.

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Mercoledì 29 giugno 2011

**Plenaria**

**273<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
D'ALÌ

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(2791) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia, approvato dalla Camera dei deputati*

*(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite. Seguito dell'esame e rinvio)*

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione.

Il senatore DELLA SETA (PD) sottolinea l'importanza, rispetto all'ambito di competenza della Commissione degli articoli 4 e 5 del provvedimento in esame, che appaiono nel loro complesso improntati dalla volontà di ampliare la possibilità di costruire, sia per quanto attiene le costruzioni private che per le opere pubbliche, sull'assunto sbagliato, a suo parere, che nel nostro Paese vi sia una debole attività edilizia in ragione dei tempi lenti della burocrazia. Ritiene invece, citando a supporto anche i risultati di studi e indagini di organismi ufficiali, che l'Italia sia uno dei paesi europei in cui vi è una più intensa attività edilizia. In tale quadro ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge in esame che, modificando l'*iter* procedimentale per il rilascio del permesso di costruire, prevedono l'introduzione del silenzio assenso in luogo del precedente regime basato sul silenzio rifiuto, decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, finiscano sostanzialmente per cancellare l'istituto del permesso di costruire, elemento chiave

della legge urbanistica del 1942. Rileva, peraltro, come anche le modifiche recate dal medesimo articolo 5 alla disciplina della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), che viene estesa anche alla DIA (dichiarazione inizio attività) in edilizia, lungi dal rappresentare un mero cambiamento nella definizione incidono pesantemente sulla capacità di controllo degli organi comunali, in quanto introducono la possibilità di iniziare direttamente l'intervento edilizio, senza neppure attendere i tempi necessari per la verifica da parte del Comune. Ritiene che l'innovazione introdotta rappresenti un rischio elevato in un Paese segnato pesantemente dall'abusivismo edilizio, senza, tuttavia, la prospettiva di un vantaggio in termini di sviluppo economico, anche ove si voglia ravvisare l'esistenza di un vantaggio dal punto di vista della crescita, in presenza di un danneggiamento del territorio e del paesaggio.

Con riferimento all'articolo 4 ed in particolare alle disposizioni che intervengono sul codice dei beni culturali e del paesaggio modificando il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nei comuni che adeguano i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali, sottolinea l'impatto negativo che può derivare dalle modifiche relative al parere che deve essere reso dal sovrintendente, parere che diviene obbligatorio e non vincolante e per il quale si introduce un meccanismo di silenzio assenso. Sottolinea come tale innovazione finisca col subordinare l'interesse generale della comunità alla tutela del paesaggio ad interessi diversi, sia pur in sé rilevanti. I rischi di tale meccanismo riguardo alla tutela del territorio appaiono inoltre, a suo avviso, tanto più gravi qualora si pensi ad opere, anche di più modesta entità, rispetto alle quali l'allarme e l'attenzione dell'opinione pubblica non fungano da controllo e deterrente. Invita, infine, la Commissione a valutare tali aspetti al fine anche di includere le osservazioni esposte nel parere che sarà reso alle Commissioni di merito.

Il presidente D'ALÌ sottolinea la necessità che in materie tanto complesse e stratificate quali quelle dell'edilizia e dell'urbanistica, anziché operare interventi sporadici e parziali sia necessario un intervento di carattere sistematico che consenta un valutazione ampia, in cui trovino piena accoglienza i principi di tutela del paesaggio. Peraltro, un intervento organico consentirebbe un coinvolgimento diretto della Commissione, che si trova invece ad intervenire in sede consultiva su un provvedimento di più ampia portata, peraltro significativamente modificato dalla Camera dei deputati e destinato ad essere esaminato dal Senato in tempi assai brevi.

Il senatore LEONI (*LNP*), dopo aver osservato che il lodevole intento di favorire la ripresa dell'economia nazionale va perseguito in maniera adeguata, fa presente che l'attività edilizia di recupero dei centri storici continua ad incontrare limitazioni irragionevoli, mentre non appare reale il rischio, paventato dal senatore Della Seta, di un'attività edilizia destinata a non incontrare alcun limite, in quanto tale rischio è escluso in ra-

dice dall'esistenza degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Quanto poi alla SCIA, sussiste l'esigenza di prevedere una particolare e pesante responsabilità dei progettisti che rendono false dichiarazioni; a tale riguardo, va ricordato che il comma 6-bis, recato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 5, tiene ferme le disposizioni sulla responsabilità e sulle sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 52**

*Presidenza del Presidente  
D'ALÌ*

*Orario: dalle ore 14,45 alle ore 14,55.*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

**Plenaria**

**274<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente  
D'ALÌ*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Catone.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(2748) Deputato Mario (Misto) PEPE ed altri. – Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano**, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il relatore, senatore COMPAGNA (*PdL*), illustra i contenuti del provvedimento in titolo rilevando innanzitutto che il Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, uno dei più grandi parchi nazionali italiani, è stato istituito dall'articolo 34 della legge quadro sulle aree protette, la legge 6 dicembre 1991, n. 394; il relativo statuto, indicante anche la denominazione definitiva, è stato approvato dal Ministero dell'ambiente il 22 dicembre 1998.

Il Parco è stato inserito dal Comitato consultivo sulle riserve della biosfera dell'UNESCO nella Rete mondiale delle riserve della biosfera e sempre l'UNESCO ha individuato al suo interno alcune aree di eccellenza: dalla Certosa di Padula ai siti archeologici di Paestum e di Velia, dal Monte Cervati al Vallo di Diano, dal Massiccio della Stella a Punta Licosa, per finire con Capo Palinuro, con la Punta degli Infreschi e con il Monte Bulgheria.

Il Parco svolge un ruolo importante di conservazione di rilevanti ambienti naturali, ma ha anche una non trascurabile funzione promozionale e socio-economica, che è collegata alle notevoli potenzialità di sviluppo del turismo sostenibile offerte dal territorio del parco.

L'attuale denominazione del parco non rispecchia l'articolazione territoriale dell'area protetta, che pure è chiaramente definita dall'articolo 34 della legge n. 394 del 1991, che fa riferimento alle aree di Cervati, di Gelbison, degli Alburni, di Monte Stella e di Monte Bulgheria.

In effetti, su una complessiva superficie di 178.172 ettari, con ottanta comuni ricadenti nel perimetro dell'area protetta, gli Alburni offrono il 65 per cento delle aree naturali, il Vallo di Diano offre la Certosa di Padula e alcuni monti, il Cilento la maggior parte delle aree costiere. La gran parte del territorio del parco ricade, pertanto, negli Alburni e appare necessario modificare la denominazione del parco per far sì che essa corrisponda alla reale composizione territoriale dell'area protetta.

A questo fine il disegno di legge in esame, che è già stato approvato dalla Camera dei deputati, affida ad un decreto del Ministro dell'ambiente la sostituzione della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, e conseguentemente della denominazione del relativo ente parco, con la nuova denominazione più corrispondente alla realtà: Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Il presidente D'ALÌ, in conformità a quanto convenuto nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, propone di soprassedere alla presentazione di emendamenti.

La Commissione conviene.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, il presidente D'ALÌ avverte che si passerà alla votazione finale.

La senatrice MAZZUCONI (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Previa verifica del numero legale, è posto ai voti ed approvato il disegno di legge nel suo articolo unico.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2037) MENARDI ed altri. – Norme per la consultazione e la partecipazione democratica in materia di localizzazione e realizzazione di opere pubbliche**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 1° giugno scorso.

Il senatore MENARDI (CN-Io Sud) evidenzia come il disegno di legge in titolo predisponga una serie di misure per ottenere, in relazione alle opere pubbliche, una posizione largamente condivisa dalla popolazione e dagli enti locali interessati. Rileva, infatti, che anche di recente è stato dimostrato che la mancanza di un quadro certo delle posizioni dei soggetti coinvolti ha determinato un rallentamento dei tempi per la esecuzione delle opere ed un significativo aggravio dei costi. Sottolinea come il disegno di legge in esame predisponga delle procedure di consultazione sin dalla fase iniziale delle opere pubbliche, sia che esse riguardino progetti di grandi portata, sia che attengano a lavori di più piccole dimensioni, con la finalità di giungere ad una decisione definitiva in senso positivo o negativo. Fa presente, infine, che il disegno di legge in esame mira a introdurre procedure già sperimentate e consolidate nelle altre nazioni europee.

Il presidente D'ALÌ rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2791) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore ALICATA (PdL) intervenendo ad integrazione delle osservazioni svolte in sede di relazione, segnala all'attenzione della Commissione la lettera *f-octies* del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge,

introdotta dalla Camera dei deputati, che prevede la proroga del termine di entrata in vigore degli adempimenti relativi al SISTRI in capo ai produttori di rifiuti aventi fino a 10 dipendenti. Il termine è prorogato sino ad una data che sarà successivamente determinata, ma che comunque non potrà essere antecedente al 1° giugno 2012.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) con riferimento all'articolo 5, comma 3, del disegno di legge in esame, volto ad introdurre modifiche all'articolo 2643 del codice civile, evidenzia come la novella contribuisca a fornire elementi di certezza in merito ai negozi relativi al trasferimento dei diritti edificati, ma precisa che tale materia non attiene al più ampio tema della perequazione urbanistica come, invece, sembra emergere dalla relazione. Passando poi al comma 3-*bis* dell'articolo 5, rileva che esso reca disposizioni sulla rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione di unità abitative riguardanti l'edilizia residenziale pubblica, trascorsi almeno cinque anni dalla data di trasferimento. Fa presente che tale disposizione, oltre a riguardare materie nelle quali esiste una competenza legislativa concorrente e addirittura, sotto certi profili, esclusiva da parte delle Regioni, rischia di toccare, attraverso la regolamentazione degli atti di trasferimento tra privati, quanto stabilito in convenzioni stipulate dai Comuni, i quali hanno spesso anche effettuato investimenti rilevanti in materia di edilizia residenziale pubblica, anche per quanto riguarda gli aspetti della urbanizzazione.

Con riferimento poi ai commi da 9 a 14 dell'articolo 5, che recano misure relative alla riqualificazione delle aree urbane degradate, segnala come venga riconosciuta una volumetria aggiuntiva nel limite massimo del 20 per cento del volume dell'edificio, se destinato ad uso residenziale, che verrà applicata, decorsi 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, fino all'approvazione delle leggi regionali in materia. Ritiene che tale disposizione finirà col vincolare pesantemente le attività legislative da parte delle Regioni e che la previsione di un volume premiale, unitamente alla possibilità di mutazione della destinazione d'uso e alle disposizioni in materia di delocalizzazione delle relative volumetrie in aree diverse, rischia di creare effetti negativi per il territorio soprattutto nelle zone più densamente abitate.

Per quanto attiene, inoltre, all'articolo 6, comma 2, lettera *f-octies*, riguardante l'entrata in vigore del SISTRI per talune imprese, esprime il proprio dissenso verso una non chiara delimitazione fra le diverse fonti, quella legislativa e quella regolamentare, con conseguenti disomogeneità dei testi e difficoltà nella ricostruzione della normativa.

Riguardo poi alla disciplina sull'impatto acustico, contenuta all'articolo 5, comma 1, lettera *e*), evidenzia come, anche da parte degli addetti al settore, siano state rilevate incongruità della disposizione, che consente la sostituzione della cosiddetta relazione acustica con l'autocertificazione asseverata da un tecnico abilitato. Rileva infine come il provvedimento dimostri nel suo complesso i rischi derivanti dal legiferare in materie tanto complesse e delicate in modo sporadico e inorganico, attraverso un inter-

vento *omnibus*, peraltro senza che le misure proposte possano sortire gli sperati effetti per la crescita economica, che richiederebbe invece anche uno sviluppo ordinato del territorio.

Il senatore LEONI (*LNP*) osserva che le amministrazioni comunali, all'atto di predisporre gli strumenti urbanistici di competenza, devono tener presenti anche le esigenze di zonizzazione acustica.

Il senatore ORSI (*PdL*) rileva che il mercato immobiliare riveste una grande importanza nelle economie contemporanee, e non solo in quella italiana, ed è indubbio che lo sviluppo del settore edilizio può contribuire in modo significativo alla ripresa economica. Appare rispettosa della ripartizione costituzionale delle competenze fra Stato e Regioni una disposizione secondo la quale, nella materia concorrente del governo del territorio, in assenza di disposizioni di legge regionale si applicano disposizioni stabilite dalla legge statale. Dopo aver osservato che già con una legge finanziaria di qualche anno fa si è consentito alle Regioni di alienare agli inquilini gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, fa presente che sui programmi di edilizia residenziale pubblica ha avuto un effetto fortemente negativo la decisione del governo Prodi di sopprimere i fondi Gescal.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) interviene in via incidentale per osservare che non appare ragionevole prevedere un identico aumento di volumetria sia per le aree fortemente urbanizzate che per le altre. Fa quindi presente che la questione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo concerne tutti i piani di edilizia residenziale pubblica con finanziamenti stipulati con i Comuni e non solo quelli *ex* fondi Gescal.

Si chiude la discussione.

Il presidente D'ALÌ sospende brevemente la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 16,20.*

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) osserva che i senatori dei Gruppi di maggioranza non sono in numero sufficiente ad assicurare il numero legale per l'espressione del parere sul disegno di legge in esame, al quale pure il Governo sembra attribuire grande importanza.

Il senatore MONTI (*LNP*) fa presente che il suo Gruppo è presente al completo.

Il senatore ORSI (*PdL*) osserva che ci si potrebbe chiedere se il fatto che oggi per il Gruppo del PD risulti presente la sola senatrice Mazzuconi sia in correlazione con il livello di ostilità che lo stesso Gruppo nutre verso il provvedimento in esame.

Il senatore ALICATA (*PdL*), in qualità di relatore, fa presente che la Commissione dovrebbe formulare un parere favorevole accompagnato dall'espressione di perplessità sull'organicità e sistematicità della nuova normativa edilizia risultante ancora una volta da un decreto legge *omnibus*, il cui percorso parlamentare inevitabilmente marginalizza il ruolo delle Commissioni competenti dei due rami del Parlamento, che pure hanno all'ordine del giorno rilevanti disegni di legge di iniziativa parlamentare vertenti proprio sulla materia edilizia. Sempre nel parere si dovrebbe sottolineare la necessità di procedere all'elaborazione di una legge organica sull'urbanistica, che razionalizzi e coordini a sistema la normativa in materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente D'ALÌ avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 30 giugno 2011, alle ore 9, con il medesimo ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Mercoledì 29 giugno 2011

### **Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)**

**65<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Orario: dalle ore 8,45 alle ore 8,55.*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 2<sup>a</sup> Commissione:*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla sicurezza dalla criminalità (n. COM (2011) 335 definitivo):** osservazioni favorevoli con rilievi.

**Plenaria**

**164<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
BOLDI

*La seduta inizia alle ore 13.*

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM (2010) 623 definitivo) (n. 68)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 100)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il relatore, senatore BORNACIN (*PdL*), dà lettura della versione riformulata dello schema di risoluzione da lui precedentemente illustrato, che tiene conto dei rilievi espressi da alcuni commissari.

Prende la parola la senatrice MARINARO (*PD*) per esprimere apprezzamento avuto riguardo al lavoro svolto dal relatore e per proporre ulteriori integrazioni, di dettaglio, attinenti, in particolare, alla dotazione di bilancio della PAC (Politica agricola comune) ed alla precisazione del concetto di immigrazione illegale.

Dopo che il RELATORE ha ritenuto accoglibili le suddette modifiche, la PRESIDENTE, verificato il prescritto numero di senatori per deliberare, mette ai voti la proposta di risoluzione testé integrata, che è approvata all'unanimità dalla Commissione.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito relativi ad immobili residenziali (n. COM (2011) 142 definitivo)****Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (n. COM (2011) 245 definitivo)****Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che attribuisce all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) una serie di compiti inerenti alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria (n. COM (2011) 288 definitivo)**

(Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, sugli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione delle risoluzioni: *Doc. XVIII-bis*, n. 43 per l'atto comunitario n. COM (2011) 142 definitivo, *Doc. XVIII-bis*, n. 44 per l'atto comunitario n. COM (2011) 245 definitivo e *Doc. XVIII-bis*, n. 45 per l'atto comunitario n. COM (2011) 288 definitivo)

Con riferimento alla proposta di direttiva COM (2011) 142 definitivo, rispetto alla quale la 14<sup>a</sup> Commissione aveva già espresso le relative osservazioni il 18 maggio 2011, interviene il senatore LANNUTTI (*IdV*), il quale fa presente che, nella sede primaria della 6<sup>a</sup> Commissione – pur non essendo stato avviato l'esame del suddetto atto comunitario nel termine delle 8 settimane prescritte dal Trattato di Lisbona – si è arrivati, di recente, ad una posizione di complessiva e sostanziale condivisione

delle osservazioni inoltrate dalla Commissione Politiche dell'Unione europea.

Si rivolge, comunque, alla Presidente per chiedere, ove lo consentano la prassi e le norme regolamentari, l'inserimento di una ulteriore precisazione – nella parte dei «consideranda» delle mentovate osservazioni, ove si fa riferimento al comportamento irresponsabile di alcuni operatori del mercato che ha determinato la bolla immobiliare generatrice della successiva crisi finanziaria mondiale – per la quale, in realtà, tale irresponsabilità deve essere imputata all'intero sistema bancario in quanto tale.

Seguono, quindi, alcuni interventi, tra i quali quelli del senatore Mauro Maria MARINO (PD), della senatrice MARINARO (PD) e della stessa PRESIDENTE, volti a sottolineare come la richiesta di modifica proposta dal collega Lannutti – anche prescindendo dal suo contenuto – vada ad incidere su una formulazione che appartiene alla medesima Commissione europea, non, quindi, all'estensore delle osservazioni, e, conseguentemente, non direttamente emendabile.

Il relatore, senatore DIVINA (LNP), aggiunge di rinvenire alcune perplessità nell'asserzione del senatore Lannutti, secondo la quale si deve ritenere responsabile del dissesto finanziario degli ultimi anni il sistema delle banche nel suo complesso.

Successivamente, la PRESIDENTE tiene ad evidenziare come la proposta di modifica illustrata dal senatore Lannutti, lungi dal costituire una mera precisazione di natura letterale o di coordinamento formale del testo della risoluzione, si atteggi ad una valutazione di ordine sostanziale che, ove recepita, andrebbe a cambiare, in modo non secondario e con implicazioni anche di natura procedurale, i contenuti della deliberazione che la Commissione si accinge ad assumere.

Il senatore LANNUTTI (IdV), nel prendere atto delle considerazioni svolte dalla Presidente e nel ringraziare per la sensibilità che i vari componenti della 14<sup>a</sup> Commissione hanno voluto mostrare riconoscendo la fondatezza della problematica da lui sollevata, ritira la propria proposta.

La PRESIDENTE ringrazia, a sua volta, il senatore Lannutti per il contributo che ha, comunque, voluto offrire ai membri della Commissione, contributo che si rivelerà oltremodo utile, *pro futuro*, anche ai fini di una interpretazione autentica dell'atto di indirizzo in esame.

Conseguentemente, la PRESIDENTE sottopone l'opportunità di inoltrare direttamente – mediante la cosiddetta «doppia deliberazione» e nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 144, comma 5, del Regolamento, nonché per il tramite del Presidente del Senato – al Governo, affinché ne tenga conto nel corso della trattativa comunitaria, le osservazioni approvate dalla Commissione: sulla proposta di direttiva del Parla-

mento europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito relativi ad immobili residenziali (COM (2011) 142 definitivo), il 18 maggio 2011, relatore Divina, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (COM (2011) 245 definitivo), il 15 giugno 2011, relatrice Aderenti e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che attribuisce all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) una serie di compiti inerenti alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria (COM (2011) 288 definitivo), il 15 giugno 2011, relatore Sircana.

A tal fine, propone, quindi, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero legale richiesto per questo tipo di deliberazione ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento, che le osservazioni già precedentemente formulate sugli atti comunitari (COM (2011) 142 definitivo), (COM (2011) 245 definitivo) e (COM (2011) 288 definitivo) siano inviate al Governo, nella forma di risoluzioni, secondo quanto disposto dal citato articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento e che siano ulteriormente pubblicate in allegato al resoconto odierno della Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva all'unanimità.

*La seduta termina alle ore 13,25.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 142 defi-  
nitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII-bis, n. 43)**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2011) 142 definitivo,

considerato che la crisi finanziaria ha avuto un forte impatto sui cittadini europei e, soprattutto, sui cittadini che avevano contratto un mutuo ipotecario per l'acquisto di immobili, determinando per molti mutuatari notevoli difficoltà nel far fronte ai prestiti, con conseguente aumento di inadempimenti e pignoramenti;

rilevato che nella concessione di mutui ipotecari si sono concentrati due profili di criticità: da un lato la scelta del tipo di prodotto collegato alla concessione del mutuo, spesso viziata da un deficit informativo da parte del mutuatario nella fase precontrattuale e, comunque, da una oggettiva complessità dell'operazione; dall'altro, però, come osserva la Commissione europea, «resta il fatto che il comportamento irresponsabile di alcuni operatori del mercato ha contribuito a creare la bolla immobiliare ed è stato uno degli elementi determinanti della crisi finanziaria»;

considerato che con la direttiva in esame si definisce un quadro per alcuni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti contratti di credito relativi a immobili residenziali per i consumatori e per alcuni aspetti dei requisiti prudenziali e di vigilanza per gli intermediari del credito e i creditori;

considerato che la proposta della Commissione ha un duplice obiettivo: 1) mira a creare un mercato unico dei mutui ipotecari residenziali efficiente e competitivo, in cui i consumatori, i creditori e gli intermediari del credito possano godere di un elevato livello di protezione e sia assicurata la fiducia dei consumatori, la mobilità dei clienti, l'attività transfrontaliera di creditori e intermediari del credito e la parità di condizioni, rispettando nel contempo i diritti fondamentali sanciti nella Carta di Nizza, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali; 2) mira a promuovere la stabilità finanziaria, garantendo che i mercati del credito ipotecario operino in maniera responsabile,

formula per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

relativamente alla base giuridica, si conviene sull'utilizzazione dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la pro-

cedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno;

per quanto riguarda il rispetto del principio di sussidiarietà, si esprime una valutazione di conformità. Iniziative intraprese dai soli Stati membri in questo settore darebbero vita a regolamentazioni diverse, che potrebbero compromettere o creare nuovi ostacoli per il buon funzionamento del mercato interno e dare origine a livelli diseguali di protezione dei consumatori. Sono, al contrario, necessari standard comuni a livello di Unione europea al fine di completare il mercato interno dei mutui ipotecari residenziali. Durante la consultazione effettuata dalla Commissione europea preliminarmente alla presentazione della proposta, i tre aspetti per i quali l'azione a livello di Unione ha trovato maggiore consenso presso i diversi interessati sono stati i seguenti: l'obbligo di realizzare una valutazione del merito creditizio; la necessità di informazioni precontrattuali chiare, comprensibili e raffrontabili; la necessità di garantire che tutti coloro che intervengono nel mercato del credito siano soggetti a regolamentazione e vigilanza adeguate. Questi aspetti – sui quali si conviene – sono stati sufficientemente elaborati nell'ambito della proposta in esame;

per quanto riguarda il principio di proporzionalità, esso appare rispettato in quanto la proposta non disciplina tutti gli aspetti della concessione e accensione di mutui, ma si concentra solo su alcuni aspetti delle operazioni di credito ipotecario. Inoltre, lo strumento giuridico prescelto è una direttiva, che dovrebbe consentire una maggiore flessibilità nell'armonizzazione, anche in considerazione del fatto che le strutture dei mercati dell'edilizia abitativa e dei mercati dei crediti ipotecari differiscono notevolmente da uno Stato membro all'altro;

nel merito, l'articolo 6, paragrafo 4, della proposta attribuisce alla Commissione europea, tramite la procedura degli atti delegati, il potere di specificare i requisiti di conoscenza e competenza richiesti dallo stesso articolo al personale dei creditori e degli intermediari del credito e alle persone fisiche che fanno parte del personale dirigente dei creditori e degli intermediario del credito. In relazione a tale potere, si auspica un esercizio dello stesso tale da assicurare la migliore tutela possibile nei confronti dei consumatori, evidentemente accresciuta – anche sotto il profilo delle possibili azioni risarcitorie, dato il maggior grado di esigibilità di condotte improntate alla buona fede e alla correttezza – allorché si entri in relazione con soggetti dotati di una migliore qualificazione professionale.

L'articolo 9 della proposta è dedicato all'informativa precontrattuale. Secondo il paragrafo 2 di tale articolo, gli Stati membri provvedono affinché il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito forniscano al consumatore senza indebito ritardo «le informazioni personalizzate necessarie a raffrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere

un contratto di credito». Al riguardo, per rendere effettivo tale obbligo sembra opportuno che venga prevista la predisposizione di contratti standard aventi un contenuto omogeneo, sintetico e facilmente intelligibile. In tal modo, i consumatori possono comparare le condizioni richieste dai vari istituti eroganti il credito e scegliere in maniera informata il prodotto che soddisfa al meglio le proprie esigenze.

In relazione all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), per cui gli Stati membri devono assicurare che il creditore rifiuti il prestito qualora, dalla valutazione del merito di credito del consumatore, dovesse risultare che le prospettive di rimborso del prestito nel corso della durata del contratto di credito siano negative, si esprime una valutazione positiva, essendo tale facoltà a tutela anche degli stessi debitori.

In relazione all'articolo 24, si sottolinea l'importanza di prevedere adeguate sanzioni amministrative per le violazioni della direttiva imputabili ai soggetti che erogano il credito e agli intermediari del credito. Tali sanzioni, oltre ai caratteri della effettività, della proporzionalità e della dissuasività, dovrebbero essere applicate sia alla persona fisica direttamente responsabile della violazione, sia alla eventuale persona giuridica per conto della quale la prima presta la sua attività.

Inoltre, le sanzioni dovrebbero possedere, oltre alla carica dissuasiva insita nella elevata misura delle stesse, tale da colpire la condotta già realizzata in violazione della direttiva, anche una forte componente interdittiva, tale da inibire il successivo svolgimento della medesima attività a chi si sia già reso responsabile di siffatte violazioni.

Infine, dovrebbe essere sempre prevista la divulgazione al pubblico delle sanzioni applicate per la violazione della direttiva qualora si abbia motivo di ritenere che la violazione abbia arrecato danno ad un numero significativo di soggetti. Nel caso in cui, secondo l'articolo 24, paragrafo 2, della proposta, la divulgazione possa essere impedita dal grave rischio che determinerebbe per i mercati finanziari ovvero per il danno sproporzionato per le parti coinvolte, si dovrebbero predisporre modalità di divulgazione della sola condotta – anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa – adottata in violazione della direttiva che, nell'evitare quanto sopra detto, possa tuttavia avere un effetto di segnalazione nei confronti dei consumatori potenzialmente coinvolti; ciò potrà avvenire, ad esempio, rappresentando nei fatti la condotta, ma preservando l'anonimato degli interessati.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 245 defi-  
nitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII-bis, n. 44)**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2011) 245 definitivo,

considerato che esso propone una rifusione del regolamento (CE) n. 689/2008 del 17 giugno 2008, provvedendo a raccogliere, aggiornare e coordinare la normativa comunitaria relativa all'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose;

considerato che l'atto in esame apporta alcune modifiche tecniche alle disposizioni operative riguardanti la definizione e l'armonizzazione della terminologia esistente nonché modifiche alla procedura del cosiddetto «consenso esplicito» da parte del Paese importatore;

considerato inoltre che fra le novità significative della proposta vi è la partecipazione dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche alle funzioni amministrative, tecniche e scientifiche necessarie per l'attuazione del presente regolamento e per assistere la Commissione nello svolgimento delle funzioni di sua competenza;

tenuto conto del fatto che la proposta è finalizzata a ridurre gli oneri amministrativi pur rimanendo pienamente conforme alle politiche e agli obiettivi esistenti intesi a tutelare la salute umana e l'ambiente nel suo complesso;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta appare adeguatamente individuata nell'articolo 192, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per quanto riguarda la tutela dell'ambiente, e nell'articolo 207 del TFUE, per quanto riguarda la politica commerciale comune;

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di sussidiarietà in quanto solo le istituzioni dell'Unione sono competenti per la rifusione della normativa europea. Inoltre l'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose comportano aspetti transnazionali che possono essere affrontati meglio al livello dell'Unione europea;

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di proporzionalità in quanto pienamente congrua agli obiettivi che intende perseguire;

nel merito, si segnala che la Commissione europea utilizza la procedura degli atti delegati di cui all'articolo 290 del TFUE per consentire le

«modifiche di voci esistenti dell'allegato V» e che sarebbe opportuno effettuare una ulteriore riflessione sull'inclusione di tale aspetto nella nozione di elementi non essenziali della proposta, che giustificano l'uso della delega;

si sottolinea, infine, come le modificazioni apportate siano complessivamente di piccola entità e comunque nel solco di quanto previsto dalla Convenzione di Rotterdam e dai regolamenti sulla medesima materia, finalizzati a promuovere la condivisione delle responsabilità e la collaborazione fra le parti nel settore dei movimenti internazionali di sostanze chimiche pericolose, per un uso ecocompatibile di tali sostanze.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 288 defi-  
nitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII-bis, n. 45)**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2011) 288 definitivo,

considerato che esso contiene una proposta volta ad ampliare il campo delle competenze dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) con una serie di compiti inerenti alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la gestione dell'Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria;

considerato che i diritti di proprietà intellettuale rappresentano una risorsa imprescindibile al fine di garantire a quanti operano nell'ambito dell'innovazione e della ricerca che il loro lavoro venga giustamente tutelato e ricompensato;

ricordato che le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale riscontrate negli ultimi anni sono progressivamente aumentate e che la loro crescita costante rappresenta una minaccia non soltanto per l'economia dell'Unione, ma anche per la salute e la sicurezza dei suoi consumatori;

tenuto conto della recente Comunicazione della Commissione europea del 24 maggio 2011 che illustra una visione strategica globale per la creazione di un vero mercato unico europeo per la proprietà intellettuale, attualmente assente in Europa;

tenuto conto dell'istituzione, nel 2009, dell'Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria, che attualmente opera come centro di competenze sprovvisto di personalità giuridica e gestito dai servizi della Commissione;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica prescelta appare correttamente individuata nell'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per il funzionamento del mercato interno, e nell'articolo 118, paragrafo 1, sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto numerose attività attribuite all'Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria sono di natura transfrontaliera e non potrebbero, di conseguenza, essere eseguite in maniera ottimale dai singoli Stati membri. Inol-

tre il principio di sussidiarietà appare rispettato anche in vista di un opportuno coordinamento tra i Paesi membri dell'Unione per quel che concerne le relazioni con i Paesi terzi in quest'ambito;

la proposta appare, nel suo complesso, conforme anche al principio di proporzionalità, poiché si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi proposti;

nel merito, si sottolinea come la proposta miri a promuovere una maggiore efficienza nell'ambito della lotta alla contraffazione e alla pirateria, oltreché una più intelligente ripartizione delle risorse finanziarie, affidando la gestione dell'Osservatorio direttamente all'UAMI;

si condivide l'impulso al miglioramento delle pratiche di scambio online di informazioni relative alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale tra le autorità degli Stati membri, nonché la volontà di promuovere la collaborazione con e tra i servizi centrali per la proprietà intellettuale degli Stati membri, anche al fine di favorire la cooperazione internazionale con Paesi terzi in questo settore.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 68  
(Doc. XVIII, n. 100)**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto comunitario recante il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2011 (COM(2010) 623);

considerato che esso è incentrato sulle misure necessarie a fronteggiare la crisi economico-finanziaria in atto e a dare impulso alla ripresa economica e all'occupazione, accelerando l'attuazione del programma di riforme dell'agenda Europa 2020;

considerato che esso prevede altresì misure relative all'agenda dei cittadini, ovvero all'attuazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonché al ruolo che l'Europa deve esercitare sulla scena mondiale, oltre a trattare i temi dell'adeguamento del bilancio dell'Unione e della qualità della regolamentazione;

preso atto che il Governo ha infine provveduto, in data 19 maggio 2011, a trasmettere al Parlamento la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, relativa all'anno 2011, che sarà esaminata, in modo approfondito, congiuntamente al disegno di comunitaria, a norma del Regolamento del Senato;

tenuto conto che nel corso dei primi mesi del 2011 il quadro geopolitico generale ha registrato un sostanziale mutamento in seguito alle sollevazioni popolari nei Paesi della sponda Sud del Mediterraneo e del Medio Oriente, tuttora in corso;

tenuto inoltre conto dell'avvio del primo Semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri,

auspica che le proposte legislative di riforma della governance economica europea, dirette ad assicurare una vigilanza più rigorosa delle politiche di bilancio nazionali – anche in fase di attuazione negli Stati membri del Patto Euro Plus – e un miglior coordinamento delle politiche macroeconomiche, al fine di evitare squilibri potenzialmente dannosi per la stabilità di bilancio o finanziaria dell'Europa, possano giungere ad approvazione come previsto prima della pausa estiva;

ribadisce, a tale riguardo, l'opportunità che nel criterio del debito, relativo alla valutazione dello stato delle finanze pubbliche, si tenga adeguatamente conto anche dell'entità del debito delle imprese e delle famiglie, che – come l'esperienza recente dimostra – può avere un'immediata ricaduta sul debito pubblico;

auspica inoltre che la Commissione europea si adoperi con ogni mezzo al fine di stimolare la crescita economica degli Stati membri, con-

centrandosi in particolare sul rafforzamento della produttività del lavoro e della competitività del settore produttivo, indicando ai governi gli opportuni indirizzi per le rispettive riforme strutturali rientranti nella Strategia Europa 2020;

a tale riguardo, ritiene anche prioritario dare corso alle iniziative contenute nell'Atto per il mercato unico (Single Market Act), fondato sull'analisi compiuta dal Rapporto del professor Mario Monti, quali componenti essenziali della Strategia Europa 2020;

ritiene particolarmente importante che il Governo segua con incisività il dibattito sul riesame delle prospettive finanziarie dell'Unione europea per il periodo 2013-2020 e che si adoperi sollecitamente alla definizione di una posizione nazionale forte e univoca, con il coinvolgimento del Parlamento già nella fase pre-negoziata;

ribadisce, al riguardo, la necessità che la dotazione di bilancio destinata al finanziamento della Politica agricola comune sia quantomeno mantenuta nell'attuale entità, contrastando le ipotesi di ridimensionamento che renderebbero impossibile il perseguimento delle finalità stabilite dai Trattati, e perché l'Italia non venga ulteriormente penalizzata nella ripartizione del budget europeo agricolo fra i 27 Stati membri;

auspica, inoltre, un sostegno finanziario più incisivo delle politiche ambientali dell'Unione europea, nell'ambito dei fondi strutturali, dei fondi per la ricerca e delle altre forme di finanziamento specifiche, al fine di superare la logica meramente conservativa che sembra prevalere tra gli Stati membri;

apprezza l'iniziativa congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente «Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale» (COM(2011) 200), pur ritenendo insufficiente, nella sostanza e nei tempi, la risposta complessiva che l'Unione europea ha messo in atto, in relazione allo stato di crisi dei Paesi della sponda Sud del Mediterraneo e delle rispettive popolazioni civili riversatesi nei Paesi confinanti e nei Paesi dell'Europa meridionale;

ritiene, a tale riguardo, necessario avanzare parallelamente nella lotta all'immigrazione illegale, con particolare riferimento all'Africa e al Mediterraneo, da condurre sulla base di una crescente valorizzazione del ruolo di Frontex, di una stretta cooperazione con i Paesi terzi (in primis Libia e Turchia) nella gestione dei flussi, e di una crescente solidarietà e condivisione degli oneri tra Stati membri, nonché, al contempo, nel rafforzamento della cooperazione politica, economica e amministrativa, concernente anche i settori dell'immigrazione regolare, dei visti, dell'asilo, e degli aiuti allo sviluppo, per accompagnare efficacemente i Paesi del Mediterraneo meridionale verso una situazione di ripresa economica e di stabilità politica;

ritiene di particolare importanza l'avanzamento della discussione concernente le direttive del «pacchetto farmaceutico», relative alla contraffazione dei medicinali, alle informazioni per il paziente, e alla vendita di medicinali su Internet;

in relazione al settore dell'energia, condivide l'intenzione della Commissione europea di porre l'accento, nel 2011, sull'infrastruttura e sull'efficienza energetica, che comportano vantaggi immediati dal punto di vista ambientale, economico e della sicurezza energetica, e di adoperarsi per raggiungimento di un accordo a livello mondiale, in vista del vertice sulla Terra Rio+20 previsto per il 2012;

apprezza, a tale riguardo, la presentazione della Comunicazione dell'8 marzo 2011, contenente il Piano di efficienza energetica 2011, e della proposta di direttiva sull'efficienza energetica (COM(2011 370), del 22 giugno 2011, che trasforma in misure vincolanti molte delle azioni chiave contenute nel Piano, come l'obbligo giuridico per tutti gli Stati membri di istituire regimi di risparmio energetico e altre misure concernenti sia il settore pubblico che quello privato.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 28**

*Presidenza della Presidente*  
**BOLDI**

*Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14,15.*

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMBASCIATORE DELLA POLONIA PRESSO LA REPUBBLICA ITALIANA IN RELAZIONE ALLA PROSSIMA PRESIDENZA POLACCA DELL'UNIONE EUROPEA*

**COMITATO**  
**per le questioni degli italiani all'estero**

Mercoledì 29 giugno 2011

**Plenaria**

**19ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

FIRRARELLO

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Daniele Renzoni, direttore responsabile di Rai Internazionale.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche relative ai cittadini italiani residenti all'estero: audizione di rappresentanti di Rai Internazionale**

Riprende l'indagine conoscitiva sulle politiche relative ai cittadini italiani residenti all'estero sospesa nella seduta del 15 giugno scorso.

Il presidente FIRRARELLO dà il benvenuto al direttore di Rai Internazionale, Daniele Renzoni. Avverte che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Ricorda che è stato già audito il 9 maggio 2009 il dottor Piero Badaloni, nella sua qualità di presidente di Rai International.

A distanza di due anni, quindi, dal primo incontro del Comitato con i rappresentanti del servizio informativo pubblico per le collettività italiane all'estero, quella odierna costituisce una preziosa occasione per valutare cosa sia o non sia cambiato in questo arco di tempo e per avere da Rai Internazionale – che è subentrata a Rai International – un'esposizione delle attuali linee editoriali da parte della nuova presidenza.

Richiama che nelle missioni che il Comitato per le questioni degli italiani all'estero ha svolto, in concomitanza con le riunioni continentali

del Consiglio generale degli italiani all'estero, uno dei temi affrontati è stato quello della necessità per le comunità di disporre di informazioni complete e aggiornate sulla cronaca, ma anche sulla politica italiana. Il riconoscimento del diritto di voto per i cittadini italiani all'estero rende infatti imprescindibile la creazione delle condizioni di un esercizio consapevole dello stesso, disponendo di un quadro imparziale e approfondito.

Tale problematica si interseca peraltro con quella, molto sentita da parte delle comunità, delle modalità di accesso ai canali televisivi italiani dall'estero, mediante abbonamenti a sistemi satellitari a pagamento.

Ritiene che informazione e cultura siano due facce della stessa medaglia e che pertanto, nonostante la difficile situazione dei conti pubblici italiani e la contrazione della spesa pubblica imposta dall'appartenenza all'Unione europea, la cultura e la diffusione delle notizie debbano essere salvaguardate come settore sensibile. Il confronto con gli altri *partner* europei quanto a stanziamenti dedicati è chiaro indice di tale priorità.

Analoga attenzione dovrebbe essere altresì dedicata alla cosiddetta informazione di ritorno, ovverosia all'informazione per i cittadini italiani in Italia su quanto riguarda i nostri connazionali all'estero. La peculiare storia dell'emigrazione italiana fa sì, infatti, che sussista un preciso interesse al mantenimento del forte legame sentimentale e culturale con i migranti anche di seconda e terza generazione, le più giovani.

Conclude chiedendo ragguagli sull'attività di Rai Internazionale con specifico riferimento al continente dell'America latina, ove è localizzata una comunità italiana tra le più consistenti al mondo.

Cede quindi la parola al rappresentante di Rai Internazionale.

Il dottor RENZONI, direttore responsabile di Rai Internazionale, fa anzitutto presente come l'attività dell'ente debba tener conto della riduzione delle risorse assegnate. Gli stanziamenti erogati dal Dipartimento editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri costituiscono il canale unico di finanziamento.

Riferisce quindi sull'evoluzione del palinsesto di Rai Internazionale, sottolineando come da circa un anno e mezzo non vengano più trasmesse repliche di programmi. La programmazione si suddivide in tre canali, uno dedicato alle Americhe, uno all'Africa Sub-sahariana e il terzo dedicato all'area dell'Estremo Oriente e dell'Australia. I programmi trasmessi sono selezionati utilizzando quale criterio i dati di ascolto in Italia, presupponendo un gradimento simile anche all'estero. Occorre ovviamente tener conto del diverso fuso orario, oltretutto dell'esigenza di eliminare dalla programmazione la pubblicità e le iniziative commerciali. Vi sono poi prodotti televisivi specifici per il canale estero, tanto di servizio quanto di intrattenimento.

Per quanto concerne l'informazione di ritorno, ricorda che sul terzo canale, dedicato alla programmazione regionale, vi sono appositi spazi, mentre sugli altri canali non è stato sinora possibile.

Con riferimento ai telegiornali e all'informazione sulla cronaca e sull'attualità italiane, fa presente che in tre fasce orarie che corrispondono

alla mattina alla metà giornata e alla sera sono trasmessi i telegiornali italiani, mentre da settembre vi sarà un aumento del numero delle trasmissioni, per far fronte alla maggiore domanda informativa sia dei residenti all'estero, sia dei viaggiatori.

Rai Internazionale ha la peculiarità, rispetto ai canali dedicati degli altri paesi europei, di essere interamente in italiano, onde costituire anche una modalità di diffusione della lingua e della cultura. I programmi di approfondimento politico e di cronaca sono trasmessi all'estero nella fascia della seconda serata, mentre in prima serata vengono diffusi i programmi di intrattenimento, film e *fiction*. A partire da settembre del 2010 viene poi trasmesso un programma quotidiano, nella fascia pre-serale, con sottotitoli in inglese e in spagnolo, specificamente destinato alle fasce più giovani che sono in tal modo agevolate nel seguire i contenuti. I programmi dedicati ai bambini sono limitati, soprattutto perché la produzione di cartoni animati è estremamente costosa.

Riferisce quindi sul canale radiofonico diffuso nel mondo, che incontra ottimi risultati di ascolto e che dà spazio anche all'informazione di ritorno. Esso è trasmesso anche in un programma su Isoradio in Italia.

Si sofferma infine sulla problematica della distribuzione e della trasmissione del segnale, rilevando come la commercializzazione del canale non rientri nelle competenze di Rai Internazionale e come, tuttavia, sussista l'esigenza di un miglioramento.

Il presidente FIRRARELLO apprezza in particolare le informazioni fornite sul nuovo palinsesto di Rai Internazionale, che viene incontro alle sollecitazioni provenienti dalla comunità italiana all'estero.

Il senatore FANTETTI (*PdL*) chiede chiarimenti sulle modalità di miglioramento della trasmissione del segnale di Rai Internazionale. Sottolinea l'esigenza all'estero, e anche all'interno dell'Unione europea, di potenziare la comunicazione istituzionale e quella sull'attività parlamentare dedicata alle comunità italiane all'estero. Chiede altresì un'opinione sulla possibilità di incrementare l'interscambio informativo mediante collaborazione con gli organismi regionali e locali. Chiede infine delucidazioni sul programma «Italia chiama Italia» trasmesso da Rai Internazionale.

Il dottor RENZONI fa presente che la distribuzione dei programmi avviene attualmente tramite gestori locali, mentre le nuove tecnologie potrebbero consentire sin d'ora la trasmissione diretta a terra. Si tratta di una problematica da valutare in sede di rinegoziazione dei contratti di distribuzione.

Ricorda che in Europa Rai Internazionale non trasmette, poiché sono visibili tutte e tre le reti Rai. Inoltre, è diffuso in Europa il canale radiofonico e, analogamente alle Americhe, un programma in *streaming*.

Il programma «Italia chiama Italia» trasmesso da Rai Internazionale ha solo lo stesso nome di un successivo programma trasmesso *on-line* e

da settembre del 2011 diventerà un appuntamento quotidiano specificamente dedicato alla comunicazione istituzionale.

Valuta positivamente la prospettiva di una collaborazione con le Regioni e gli enti locali per produzioni specifiche.

Il senatore GIORDANO (*PdL*) richiama la recente visita svolta dal dottor Renzoni in Canada e chiede un'opinione sulla possibilità di finanziamento di programmi di Rai Internazionale mediante il canale pubblicitario, con inserzioni di imprese italiane che vendano i propri prodotti all'estero.

Quanto all'informazione di ritorno, rileva criticamente un'area non coperta a livello di programmazione nazionale.

Conclude auspicando un mantenimento della qualità della programmazione anche rispetto alle decurtazioni dei fondi.

Il dottor RENZONI fa presente che la vendita di spazi pubblicitari su Rai Internazionale incontra delle difficoltà legate alla diffusione dei programmi in tutto il mondo. Ciò fa sì che i marchi locali non siano interessati e che quelli diffusi a livello globale preferiscano operare sui canali territoriali. La ricerca di inserzionisti è poi di difficile gestione contrattuale.

Quanto alle risorse assegnate a Rai Internazionale, informa che la convenzione triennale stipulata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri prevede una rinegoziazione annuale, ragion per cui sussiste il rischio già per il prossimo anno di un ulteriore ridimensionamento.

Relativamente all'informazione di ritorno, fa presente che sui palinsesti delle reti generaliste è competente anche la Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi.

La senatrice GIAI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*) manifesta anzitutto preoccupazione per le numerose chiusure di sedi Rai che si sono verificate in America Latina, ivi inclusa la sede di Montevideo.

Ritiene inoltre che nonostante il ridimensionamento degli stanziamenti, occorra dedicare una specifica attenzione alla qualità della programmazione.

Il dottor RENZONI fa presente che la chiusura della sede di Montevideo e il ridimensionamento della rete dipendono dal nuovo assetto previsto per Rai Corporation, dovuto essenzialmente a ragioni economiche. Tale profilo non è pertanto di diretta attinenza rispetto a Rai Internazionale.

Quanto alla qualità della programmazione televisiva, fa presente che i programmi trasmessi da Rai Internazionale sono in buona sostanza i medesimi trasmessi in Italia.

Il senatore MICHELONI (PD) auspica che nei nuovi palinsesti di Rai Internazionale trovi adeguato spazio anche l'informazione politica. Chiede peraltro delucidazioni sulle rilevazioni di ascolto del canale.

Ricorda peraltro come nel 2006 proprio a seguito di un dibattito in seno alla Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi si sia scelto di utilizzare il terzo canale per trattare anche dell'informazione di ritorno. Sussiste altresì, a proprio avviso, un problema di visibilità dell'attività politica svolta dai parlamentari, eletti nella circoscrizione Estero e non, riguardante gli interventi per le comunità italiane nel mondo.

Il dottor RENZONI ribadisce che il programma «Italia chiama Italia» è l'unico specificamente dedicato all'attualità politica per quanto concerne la programmazione di Rai Internazionale. Per quanto concerne i programmi delle reti Rai in Italia, si tratta di scelte assunte a livello interno. Vi è peraltro un progetto di trasmissione del programma «Italia chiama Italia» anche su uno dei canali digitali in fase di allestimento.

Riferisce sull'impossibilità di disporre di dati precisi sull'*audience* di Rai Internazionale. Si può comunque presumere dai dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulle stime dei minorenni che il bacino di ascolto si attesti intorno ai dieci milioni di persone, con buoni riscontri. Quanto al *target* della programmazione, si tratta di un pubblico di età medio-alta; la produzione del programma con sottotitoli in inglese e spagnolo è destinata proprio al pubblico più giovane che potrebbe avere difficoltà di comprensione della lingua ma occorre tener conto del dato generazionale della preferenza di altri tipi di *media* rispetto alla televisione generalista.

Il presidente FIRRARELLO ringrazia il dottor Renzoni per le informazioni fornite e dichiara quindi conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Mercoledì 29 giugno 2011

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Davide CAPARINI

*La seduta inizia alle ore 14.*

*SEDE CONSULTIVA*

**Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito**

(Parere alla 11ª Commissione del Senato)

S. 2514

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Paola PELINO (*PdL*), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, recante misure volte ad agevolare l'attività di impresa da parte di determinati soggetti, nonché l'inquadramento previdenziale dei soci di società cooperative iscritte all'albo delle imprese artigiane. In particolare, riferisce che l'articolo 1 concede, in via sperimentale per il biennio 2011-2012, la possibilità che i lavoratori dipendenti destinatari degli ammortizzatori sociali e dei contratti di solidarietà percepiscano, qualora avviino attività di impresa, un'indennità mensile pari al cinquanta per cento della misura stabilita per gli ammortizzatori sociali in deroga. Evidenzia che i commi 3 e 4 della medesima disposizione concernono la contribuzione previdenziale per i periodi di godimento della nuova indennità, mentre i commi 7 e 8 prevedono uno sgravio contributivo con riferimento all'ipotesi in cui la nuova impresa in oggetto assuma lavoratori dipendenti rientranti nelle condizioni di cui al comma 2. In merito alla forma dell'impresa, rileva, il successivo articolo 6 consente, oltre all'impresa individuale, anche quella familiare, nonché la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice e la società cooperativa. Segnala che l'articolo 2 reca norme per favorire il finanziamento delle imprese, che,

ove ne ricorrano i presupposti, possono rientrare nel regime cosiddetto dei contribuenti minimi, ipotesi nella quale possono accedere ad benefici fiscali. Riguardo all'applicazione della disciplina sulla sicurezza sul lavoro, sottolinea che l'articolo 4 fa riferimento, per il biennio 2011-2012, alle norme previste in materia per le imprese familiari, agli obblighi discendenti dalle misure generali di tutela, nonché all'obbligo, per il lavoratore autonomo che eserciti la propria attività nei cantieri, di adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Si sofferma sull'articolo 5, che reca alcune norme in materia di rifiuti; si prevede in particolare che, per il biennio 2011-2012, le imprese ivi richiamate abbiano l'obbligo di registrare i soli rifiuti pericolosi. Osserva che l'articolo 7, in tema di inquadramento previdenziale dei soci di società cooperative iscritte all'albo delle imprese artigiane, specifica che il socio che instauri con la suddetta società un rapporto di lavoro in forma autonoma ha titolo all'iscrizione nella gestione pensionistica INPS relativa agli artigiani. Segnala che l'articolo 8 reca le norme sulla quantificazione degli oneri e sulla copertura finanziaria, nonché le clausole contabili e di monitoraggio. Sottolinea che l'articolo 9, infine, dispone la presentazione alle Camere di una relazione sull'attuazione della legge, tesa anche all'individuazione di possibili modifiche e integrazioni per la semplificazione delle procedure e alla valutazione della possibile estensione della disciplina ad altre categorie di lavoratori.

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*), pur condividendo le finalità perseguite dal provvedimento, evidenzia che le previsioni di cui all'articolo 5 in materia di tutela dell'ambiente, ed in particolare quelle riguardanti i rifiuti, non paiono affatto pertinenti ai contenuti propri del testo in esame. Esprime pertanto, per tale motivo, una valutazione negativa sulla portata del provvedimento.

Il deputato Paola PELINO (*PdL*), *relatore*, precisa che l'articolo 5 regola profili riguardanti la sicurezza del lavoro in materia di adempimenti connessi alla gestione dei rifiuti.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*) osserva che il comma 3 dell'articolo 5 precisa chiaramente che la disposizione riguarda esclusivamente le nuove imprese contemplate dal provvedimento in ordine a specifici obblighi di comunicazione sui rifiuti.

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*), pur apprezzando i chiarimenti forniti dal relatore e dal senatore Vaccari, sostiene che la materia dei rifiuti nel suo complesso è particolarmente delicata e non può essere quindi affrontata in modo frammentario ma dovrebbe invece costituire oggetto di una disciplina organica. Alla luce del dibattito parlamentare in corso e considerata la prospettiva di un imminente intervento del Governo in materia di rifiuti, ravvisa l'opportunità che sia soppresso l'articolo 5 del testo in esame.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*), nel ribadire che le norme sui rifiuti di cui all'articolo 5 attengono esclusivamente alle nuove imprese, reputa opportuno che la materia sia comunque rinviata ad una più specifica regolamentazione da parte dei Ministeri competenti.

Il deputato Mario PEPE (*PD*), nel condividere le osservazioni del deputato Pizzetti, ritiene necessario regolare in un diverso provvedimento la materia contemplata dall'articolo 5.

Il deputato Paola PELINO (*PdL*), *relatore*, in esito alle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

ALLEGATO

**Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito (S. 2514)****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 2514, recante «Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito», in corso di esame presso la 11<sup>a</sup> Commissione del Senato, approvato dalla Camera e su cui la Commissione ha espresso parere alla XI Commissione della Camera;

considerato che l'articolato definisce una serie di misure a favore dei lavoratori che, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, intendano avviare attività d'impresa, trasformando così la spesa per gli ammortizzatori sociali in opportunità per avviare nuove micro-imprese che, mediante appositi incentivi e sgravi, possano produrre nuovo reddito e determinare un incremento dell'occupazione;

evidenziato altresì che il provvedimento tende ad agevolare soluzioni alternative al probabile mancato ricollocamento sul mercato dei lavoratori interessati dai trattamenti di sostegno al reddito;

rilevato che il contenuto del disegno di legge, in quanto finalizzato ad agevolare l'avvio dell'attività di impresa a favore dei lavoratori dipendenti che fruiscono di specifici trattamenti di sostegno al reddito, afferisce alle materie «ordinamento civile» e «previdenza sociale», rimesse alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) e lettera o) della Costituzione, nonché alla materia «tutela e sicurezza del lavoro», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attribuita alla potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni;

*esprime*

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un pieno coinvolgimento degli enti territoriali negli interventi per il sostegno dei lavoratori che, fruendo di trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare attività d'impresa;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la disciplina di cui all'articolo 5 in materia di rifiuti sia rimessa ad una specifica regolamentazione dei Ministeri competenti.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 29 giugno 2011

**Plenaria**

*Presidenza del Vice Presidente*  
Antonino LO PRESTI

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

**Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al 31.12.2006 della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense**  
(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, sostituendo il relatore, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 1*).

Illustra quindi la relazione sui bilanci relativi alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, soffermandosi in particolare sulla riforma approvata dalla Cassa forense nel 2009, che migliorerà notevolmente il saldo positivo del patrimonio e della gestione complessiva della Cassa ben oltre i trenta anni previsti dalla normativa vigente.

Propone infine le seguenti considerazioni conclusive favorevoli:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2007-2008, i bilanci preventivi 2008-2009 e il bilancio tecnico attuariale al 31.12.2006 relativi alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;

premessi che:

a) negli esercizi oggetto di analisi, i risultati economici e patrimoniali dell'attività della Cassa risultano di segno positivo;

b) nel 2008 l'avanzo economico netto ha raggiunto l'ammontare di 187 milioni di euro circa, in decremento del 29,43% rispetto all'anno precedente, poiché i ricavi (+4,6%) hanno fatto registrare una variazione inferiore rispetto a quella dei costi (+16,29%);

c) tali variazioni sono determinate dall'aumento della spesa per le pensioni erogate, in crescita del 6,36% rispetto all'esercizio 2007;

d) per quanto riguarda i ricavi, i maggiori incrementi sono dovuti alla voce «Contributi», che aumentano del 12% rispetto al 2007;

e) dall'esame della gestione previdenziale, si rileva una differenza positiva pari al 28,23% rispetto al 2007, a seguito di entrate contributive in crescita dell'11,5% , cui fa fronte un aumento della spesa pensionistica del 6,5% circa;

f) il rilevante aumento del gettito contributivo è spiegabile con il trend di crescita del reddito medio degli avvocati. Di conseguenza, il rapporto tra le entrate contributive suddette e le prestazioni pensionistiche si attesta, per il 2008, su un indice dell'1,36% circa, in miglioramento rispetto al 2007 (+1,30 circa);

g) il conto economico della gestione reddituale evidenzia che i ricavi sono stati, nel 2008, in crescita del 4,65% rispetto al 2007 e risultano composti per il 78% da contributi e per il 19% da ricavi patrimoniali lordi;

h) per quanto concerne i costi complessivi di tale gestione, essi ammontano a circa 893 milioni di euro e risultano costituiti per la maggior parte da prestazioni previdenziali ed assistenziali (68%), ammortamenti ed accantonamenti (4,1%) e oneri tributari (2,8%);

i) le entrate patrimoniali sono diminuite dell'8,5% circa rispetto all'anno precedente, a causa di una riduzione dei proventi della gestione mobiliare (-10,51% rispetto al 2007);

j) per quanto attiene alla gestione patrimoniale, il patrimonio complessivo aumenta del 5% rispetto al 2007, a motivo dell'incremento sia della «Riserva legale per le prestazioni previdenziali», sia degli «Avanzi portati a nuovo»;

k) per quanto riguarda il patrimonio immobiliare (in gestione diretta) si rileva che esso è rimasto sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente;

l) dalle valutazioni attuariali, con riferimento ai prossimi cinquant'anni di gestione, si evince che il saldo previdenziale tra entrate contributive e oneri per pensioni si mantiene positivo sino all'anno 2028;

m) il saldo corrente tra entrate complessive e totale uscite si mantiene positivo fino all'anno 2031;

n) il vincolo di riserva di garanzia, pari a cinque annualità delle pensioni in essere, viene garantito per un periodo superiore al quindicennio previsto dall'articolo 2, comma 12, della L. 335/95; tuttavia, il rapporto tra patrimonio e pensioni evidenzia una progressiva riduzione, passando da un valore pari a 6,7 per l'anno 2007 ad un valore di 4,8 nel 2034;

o) dai valori riportati nel prospetto di bilancio tecnico di previsione a seguito della riforma approvata nel 2009 si rileva che, attraverso l'au-

mento delle entrate contributive e la graduale riduzione della spesa previdenziale, si perviene ad un progressivo e consistente livello di patrimonializzazione che determina una situazione di stabilità nel medio-lungo periodo.

*esprime*

#### CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI»

La deputata Carmen MOTTA (*PD*), nell'evidenziare l'andamento positivo dei bilanci in esame, propone tuttavia di aggiungere anche al termine delle considerazioni conclusive illustrate dal relatore un riferimento specifico alla conformità alle previsioni di legge, come sottolineato anche dal Presidente.

Il senatore Elio LANNUTTI (*IdV*), lamentando il consueto ritardo nella presentazione e nel conseguente esame dei bilanci in oggetto, intende soffermarsi sull'incremento dei costi previsti per gli organi amministrativi e di controllo contenuto nel bilancio preventivo della Cassa forense per il 2009: con riferimento a questo punto sottolinea il suo disaccordo sulla attuale polemica intorno ai privilegi della cosiddetta «casta» dei parlamentari. Constatando come i privilegi e gli sprechi non riguardino evidentemente solo la classe dei parlamentari, stigmatizza con decisione la demagogia e il populismo manifestati in particolare dal Ministro dell'Economia con riferimento a certe prerogative dei parlamentari.

Il deputato Nedo Lorenzo POLI (*UdC*), ricorda preliminarmente che si trovano attualmente all'esame parlamentare alcune proposte di legge di riordino dell'ordinamento delle Casse previdenziali, che dovrebbero consentire la riduzione di molti sprechi attraverso uno snellimento degli organi competenti. Propone pertanto che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione si riunisca per elaborare eventuali proposte di modifica alle citate proposte di legge.

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, concorda con le osservazioni svolte e propone di inserire al termine della lettera o) delle considerazioni conclusive da lui illustrate le seguenti parole: «, secondo la previsione di legge». Pone quindi in votazione la proposta di considerazioni conclusive così riformulata.

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive favorevoli.

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

**Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al 31.12.2006 dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS)**

(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 2*).

La deputata Carmen MOTTA (PD), *relatore*, illustra quindi i bilanci relativi all'ENPALS, proponendo al termine le seguenti considerazioni conclusive favorevoli:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2007-2008, i bilanci preventivi 2008-2009 e il bilancio tecnico attuariale al 25 maggio 2009 relativi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

premessi che:

a) il 2008 è stato caratterizzato da un risultato di esercizio in decremento del 26,01% rispetto all'anno precedente e che tale risultato deriva principalmente da una riduzione dei ricavi del 5,47% e da un incremento dei costi del 2,95% rispetto al consuntivo 2007;

b) in riferimento allo stato patrimoniale dell'anno 2008, il totale dell'attivo risulta in crescita dell'8,68% rispetto all'esercizio precedente. Tale variazione è dovuta maggiormente ad un incremento del 30,03% delle disponibilità liquide;

c) lo stato patrimoniale passivo risulta in decremento del 35,79%, evidenziando una notevole diminuzione dei residui passivi;

d) per quanto attiene alla gestione mobiliare l'Ente, a seguito delle indicazioni del Ministero vigilante e della Corte dei Conti circa il contenimento di rischi sistemici ed operativi associati all'attività di investimento in *hedge funds* che era stata portata avanti nel passato, ha proceduto ad un impiego delle disponibilità in gestioni più in linea con la nuova *asset allocation* assunta;

e) il patrimonio netto dell'ente registra un incremento del 15,75% rispetto al valore del 2007, dovuto sia al proprio fondo di dotazione, sia agli avanzi di esercizio portati a nuovo;

f) relativamente alla gestione previdenziale, gli iscritti risultano essere in diminuzione tra il 2007 e il 2008, con un decremento di 4.041 unità imputabile anche all'attenuarsi degli effetti inizialmente prodotti dalle misure adottate dall'Ente in collaborazione con la SIAE per contrastare l'evasione contributiva;

g) anche il numero delle pensioni erogate presenta una lieve diminuzione, passando da 58.419 nel 2007 a 58.122 nel 2008, mentre il rapporto tra iscritti e pensionati è pari 4,9 nel 2007 e di 4,8 nel 2008;

h) il gettito contributivo registra un *trend* positivo, con un incremento pari al 6,3% nel 2008 rispetto all'anno precedente, mentre la spesa previdenziale registra nel medesimo anno un aumento del 2,9%;

i) il saldo previdenziale registra un tasso di crescita pari al 17,7% tra il 2007 e il 2008;

j) infine dall'analisi del Bilancio tecnico risulta assicurata per il prossimo trentennio la sostenibilità finanziaria sia del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, sia del Fondo pensione sportivi professionisti;

esprime,

#### CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI»

Il senatore Elio LANNUTTI (*IdV*), nel fare riferimento ai rilievi espressi dalla Corte dei Conti in merito alle tipologie di investimento effettuate dall'ente, propone di inserire nelle considerazioni un'osservazione riferita alla opportunità di porre in essere alcuni miglioramenti di bilancio, anche in considerazione della grave crisi economica in atto.

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, concordando con il senatore Lannutti, propone di aggiungere al termine delle considerazioni la seguente osservazione: «per quanto attiene ai costi e all'efficienza della gestione, valuti l'ente la possibilità di porre in essere margini di miglioramento in materia di gestione del patrimonio, attraverso l'ottimizzazione dei rendimenti raggiungibili, compatibilmente con i vincoli istituzionali imposti».

La deputata Carmen MOTTA (PD), *relatore*, concorda con l'osservazione testè proposta.

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di considerazioni conclusive del relatore, con l'osservazione testè formulata (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive favorevoli.

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

*La seduta termina alle ore 8,55.*

## ALLEGATO 1

**Relazione sui bilanci consuntivi 2007-2008, preventivi 2008-2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2006 relativi alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense**

La Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense, istituita con la legge 8 gennaio 1952, n. 6, si è trasformata a decorrere dal 1° gennaio 1995 in fondazione con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 1 del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

La Cassa si propone di assicurare agli avvocati che hanno esercitato la professione con carattere di continuità ed ai loro superstiti un trattamento previdenziale in attuazione dell'articolo 38 della Costituzione ed in conformità a quanto previsto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Essa provvede altresì ad erogare prestazioni assistenziali in favore di chi versa in stato di bisogno, infortunio e malattia nonché, alle libere professioniste iscritte alla Cassa, l'indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio.

Con riferimento ai dati desumibili dai bilanci consuntivi, le risultanze del conto economico per il 2008 fanno registrare un avanzo d'esercizio pari a 186.912.946 euro con una riduzione del 29,35% rispetto al risultato conseguito nel 2007, che era stato pari a 264.577.450.

Il patrimonio netto passa da 3.668.039.191 euro del 2007 a 3.854.952.139 euro nel 2008 (+5,1%). Nell'ambito della sua composizione, la «Riserva legale», accantonata in base alle cinque annualità delle pensioni erogate, risulta nel 2008 pari a euro 2.822.564.000 (2.649.456.000 nel 2007), mentre per la voce «Avanzi portati a nuovo» – che costituiscono una quota di accantonamento dei risultati finanziari positivi eccedenti la riserva legale ed in quanto tale rappresentano una forma aggiuntiva di riserva patrimoniale – l'importo in essere al 31.12.2008 è pari a 845.475.190 euro (754.005.740 nel 2007).

Per ciò che concerne la gestione mobiliare, al 31.12.2008, il patrimonio della Cassa messo a frutto, al netto delle svalutazioni rilevate ma al lordo delle riprese di valore, ammonta a circa 3.240 milioni di euro mentre, a fine esercizio 2007, il suo valore è pari a 2.822 milioni. La scelta degli investimenti effettuati nel corso del 2008 è stata uniformata a principi prudenziali senza la presenza di titoli c.d. tossici o strutturati; la movimentazione dell'*asset allocation* ha riguardato principalmente il rafforzamento della componente in titoli di Stato (BTP – CCT) per un saldo complessivo (tra acquisto e vendita) di circa 350 milioni di euro, un incremento azionario per circa 76 milioni di euro nonché una diversificazione in *corporate* per circa 39 milioni di euro, in ETF per circa 27 milioni di euro e fondi immobiliari per circa 39 milioni di euro. Si segnala inoltre

che la partecipazione in *Lehman Brothers* con un'obbligazione pari a 3 milioni di euro è stata iscritta in bilancio a valutazione reale (in sostanza azzerando più dell'80% il valore complessivo come da ipotesi di rimborso fornita da Bloomberg).

Relativamente alla gestione previdenziale, nel 2008, il numero totale degli iscritti alla Cassa (compresi i pensionati attivi) è di 144.070, con un aumento di 7.252 unità rispetto al 2007. Tale notevole accesso di nuovi iscritti consente di proseguire nel *trend* in aumento del rapporto tra iscritti attivi (escluso pensionati attivi) e numero dei pensionati, giunto a 5,43 nel 2008 e in costante aumento nell'ultimo decennio. Le spese per prestazioni previdenziali ed assistenziali al 31/12/2008 ammontano a 607.468.891 euro con un incremento del 6,4% rispetto ai 570.599.163 del 2007. Al 31/12/2008 il totale dei «Contributi» ammonta a 844.770.492 euro con un incremento del 12,3% rispetto ai 752.195.649 del 2007. Di conseguenza, il rapporto tra le entrate contributive suddette e le prestazioni previdenziali ed assistenziali si attesta, per il 2008, su un indice dell'1,36% circa (in miglioramento quindi rispetto al dato del 2007 che era pari all'1,30 % circa).

Le stime del bilancio tecnico riferito al 31.12.2006 prefigurano, nello scenario normativo e regolamentare vigente alla data considerata, una situazione di tendenziale squilibrio della Cassa che si manifesta a partire dal 2029, quando il saldo previdenziale tra entrate contributive e oneri per pensioni non risulta più positivo, mentre il saldo corrente tra le entrate complessive e il totale delle uscite si mantiene positivo fino all'anno 2031 e il vincolo di riserva di garanzia, pari a cinque annualità delle pensioni in essere, evidenzia una progressiva riduzione passando da un valore pari a 6,7 per l'anno 2007 ad un valore di 4,8 nel 2034. Tuttavia, l'introduzione delle modifiche al Regolamento per le prestazioni previdenziali, deliberate nel settembre 2008 dal Comitato Nazionale dei Delegati e approvate dal Ministero del lavoro nel novembre 2009 (che prevedono un aumento dell'aliquota del contributo soggettivo e l'innalzamento dell'età pensionabile a 70 anni entro l'intervallo temporale 2011-2021) consentiranno un significativo miglioramento della situazione economico-finanziaria della Cassa, garantendone una situazione di sostenibilità nel medio-lungo periodo, con previsione di un saldo totale positivo fino al 2039 e un patrimonio positivo ben oltre il 2056.

Infine, con riferimento ai dati contenuti nel bilancio di previsione 2009, in relazione ai costi si evidenzia quanto segue:

1. si ipotizza che le prestazioni assistenziali e previdenziali ammontino a 651,391 milioni di euro, con un incremento pari al 7,23% rispetto all'anno precedente; la voce di maggior rilievo è «pensioni agli iscritti» pari a 593 milioni di euro, con un incremento del 5% rispetto al bilancio consuntivo 2008;

2. il costo previsto per gli organi amministrativi e di controllo è di 3,451 milioni di euro, in incremento del 10% rispetto al bilancio consuntivo 2008;

3. il costo totale previsto per il personale ammonta a 18,421 milioni di euro, in aumento del 5,45%, rispetto al bilancio consuntivo 2008;

4. in riferimento agli oneri tributari risultano iscritti per 24,191 milioni di euro, con un decremento del 3,5%, mentre la previsione degli oneri finanziari è di 31,495 milioni di euro, in incremento del 26,7% rispetto al bilancio consuntivo 2008.

In relazione ai ricavi:

1. la previsione globale dei ricavi contributivi 2009 viene quantificata in 844,592 milioni di euro, in lieve flessione rispetto al dato riportato nel bilancio consuntivo 2008 (-178.796 euro);

2. gli interessi e proventi finanziari diversi previsti risultano pari a 140,487 milioni di euro, previsione in diminuzione del 16,86% rispetto a quella del 2008;

3. l'avanzo economico previsto è di 252,496 milioni di euro, in decremento del 4,56% rispetto al bilancio consuntivo 2008.

## ALLEGATO 2

**Relazione sui bilanci consuntivi 2007-2008, preventivi 2008-2009 e bilancio tecnico attuariale relativi all'Ente Nazionale di previdenza e assistenza dei lavoratori dello spettacolo (ENPALS)**

L'ENPALS è stato istituito con il d.lg.c.p.s. 16 luglio 1947, n. 708, successivamente ratificato, con alcune modifiche, con L. 29 novembre 1952, n. 2388, per la gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in favore dei lavoratori dello spettacolo.

Il quadro delineato è stato poi ulteriormente arricchito con l'attribuzione all'Ente della tutela assicurativa di quella particolare forma di spettacolo costituita dallo sport (L. 14 giugno 1973, n. 366). L'assicurazione I.V.S. a favore degli sportivi professionisti è gestita dall'ENPALS per mezzo di un Fondo speciale autonomo con un proprio bilancio, che costituisce allegato al Bilancio dell'Ente medesimo. Detta assicurazione, istituita in un primo tempo per i soli giocatori e allenatori di calcio, è stata successivamente estesa – con la L. 23 marzo 1981, n. 91 – a tutti gli sportivi professionisti, intendendosi per tali, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge, «gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal C.O.N.I. e che conseguono la qualificazione delle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal C.O.N.I. per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica».

Dai dati dei bilanci consuntivi emerge una variazione percentuale negativa per l'utile di esercizio pari a -26,01% (essendo lo stesso passato da 399.486.093 euro nel 2007 a 295.573.972 nel 2008), cui corrisponde nel medesimo periodo un incremento del patrimonio netto pari al 15,7% (che passa da 1.876.840.193 a 2.172.414.166 euro). Come riportato nella relazione del Collegio dei Sindaci allegata al Rendiconto generale del 2008 «il maggiore avanzo registrato nel 2007 è frutto delle operazioni di eliminazione di residui passivi avvenute nello scorso anno che hanno inciso per ben 189.697.896 euro sul risultato del 2007. Nel 2008, avendo provveduto nell'anno precedente ad una ricognizione generale e capillare dei residui passivi da conservare, si sono avute sopravvenienze attive derivanti da cancellazioni di residui passivi solo per 7.476.366 euro».

Per ciò che concerne la gestione mobiliare l'Ente, a seguito delle indicazioni del Ministero vigilante e della Corte dei Conti circa il contenimento di rischi sistemici ed operativi associati all'attività di investimento in *hedge funds* che era stata portata avanti nel passato, ha proceduto ad un

impiego delle disponibilità in gestioni più in linea con la nuova *asset allocation* assunta.

Nel complesso, le attività mobiliari dell'ENPALS ammontano a 1.638.559.227 euro nel 2007 e 1.841.001.621 euro nel 2008; tra queste la voce più consistente è rappresentata dalle attività liquide presso la Tesoreria centrale per una somma pari a 763.536.718 euro nel 2007 e 963.034.033 nel 2008 (con un incremento del 26%), mentre tra gli investimenti in attività finanziarie fruttifere la parte più rilevante è costituita dalle obbligazioni governative nazionali (pari a 138.663.945 euro nel 2007 e 137.126.398 euro nel 2008) e da quote di fondi immobiliari (173.173.943 euro nel 2007 e 201.582.273 euro nel 2008).

Relativamente alla gestione previdenziale, gli iscritti all'Ente risultano essere 283.356 nel 2007 e 279.315 nel 2008, con un decremento di 4.041 unità imputabile anche all'attenuarsi degli effetti inizialmente prodotti dalle misure adottate dall'ENPALS in collaborazione con la SIAE per contrastare l'evasione contributiva. Anche il numero delle pensioni nel biennio considerato presenta una lieve diminuzione, passando da 58.419 nel 2007 a 58.122 nel 2008. Il rapporto tra iscritti e numero di pensioni è di 4,9 nel 2007 e di 4,8 nel 2008.

Il gettito dei contributi registra un *trend* positivo, passando da 1.089 milioni di euro nel 2007 a 1.158 milioni nel 2008 con un incremento del 6,3%, mentre la spesa previdenziale passa da 834,5 a 858,5 milioni di euro con un aumento del 2,9%. Il saldo previdenziale – sulla base delle esposte cifre – è pari a 254,6 milioni di euro nel 2007 e 299,5 milioni nel 2008, con un tasso di crescita del 17,7%.

Tali eccedenze di contributi in rapporto alla spesa per prestazioni trovano riflesso nei risultati delle proiezioni contenute nel Bilancio tecnico dell'Ente, in cui emerge che, supposto invariato il quadro normativo di riferimento e inalterate le basi tecniche adottate, risulta assicurata per il prossimo trentennio la sostenibilità finanziaria sia del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo sia del Fondo pensione sportivi professionisti.

Infine, con riferimento al bilancio di previsione 2009, in relazione ai costi si rileva quanto segue:

1. si prevede che le prestazioni istituzionali ammontino a circa 890 milioni di euro, con un incremento di 32 milioni di euro rispetto all'esercizio 2008 (+3,7%), sostanzialmente legato all'aumento del numero dei pensionati;

2. si ipotizza che le uscite correnti di competenza ammontino a circa 1 miliardo di euro, in aumento (5,50%) rispetto ai dati riportati nel consuntivo 2008;

3. si prevede uno stanziamento di circa 380,123 milioni di euro in partecipazione e acquisto di valori mobiliari: 216,624 milioni di euro per nuovi investimenti; 150 milioni per il reinvestimento di titoli disinvestiti; 13,5 milioni di euro per reinvestimento del ricavato da stacco cedole e rendimenti azionari;

4. si prevede che il coefficiente di crescita delle uscite per prestazioni (3,45%) risulti essere superiore a quello del gettito contributivo (1,75%), come conseguenza della situazione economica generale.

In relazione ai ricavi:

1. l'avanzo economico previsto è di 198.868.555 euro, in decremento del 32,7% rispetto al consuntivo 2008 che si è attestato a 295.573.972 euro;

2. si prevede un decremento delle entrate correnti del 2,82% rispetto al consuntivo dell'anno 2008;

3. si prevede, come per l'anno precedente, uno stanziamento di 150 milioni di euro (+166% rispetto al consuntivo 2008), per riscossioni e investimenti lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti, connesso ad un disinvestimento di titoli e reinvestimento per pari importo (a tal fine è previsto lo stanziamento anche in uscita).

ALLEGATO 3

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  
APPROVATE DALLA COMMISSIONE**

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2007-2008, i bilanci preventivi 2008-2009 e il bilancio tecnico attuariale al 25 maggio 2009 relativi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

*premessi che:*

a) il 2008 è stato caratterizzato da un risultato di esercizio in decremento del 26,01% rispetto all'anno precedente e che tale risultato deriva principalmente da una riduzione dei ricavi del 5,47% e da un incremento dei costi del 2,95% rispetto al consuntivo 2007;

b) in riferimento allo stato patrimoniale dell'anno 2008, il totale dell'attivo risulta in crescita dell'8,68% rispetto all'esercizio precedente. Tale variazione è dovuta maggiormente ad un incremento del 30,03% delle disponibilità liquide;

c) lo stato patrimoniale passivo risulta in decremento del 35,79%, evidenziando una notevole diminuzione dei residui passivi;

d) per quanto attiene alla gestione mobiliare l'Ente, a seguito delle indicazioni del Ministero vigilante e della Corte dei Conti circa il contenimento di rischi sistemici ed operativi associati all'attività di investimento in *hedge funds* che era stata portata avanti nel passato, ha proceduto ad un impiego delle disponibilità in gestioni più in linea con la nuova *asset allocation* assunta;

e) il patrimonio netto dell'ente registra un incremento del 15,75% rispetto al valore del 2007, dovuto sia al proprio fondo di dotazione, sia agli avanzi di esercizio portati a nuovo;

f) relativamente alla gestione previdenziale, gli iscritti risultano essere in diminuzione tra il 2007 e il 2008, con un decremento di 4.041 unità imputabile anche all'attenuarsi degli effetti inizialmente prodotti dalle misure adottate dall'Ente in collaborazione con la SIAE per contrastare l'evasione contributiva;

g) anche il numero delle pensioni erogate presenta una lieve diminuzione, passando da 58.419 nel 2007 a 58.122 nel 2008, mentre il rapporto tra iscritti e pensionati è pari 4,9 nel 2007 e di 4,8 nel 2008;

h) il gettito contributivo registra un *trend* positivo, con un incremento pari al 6,3% nel 2008 rispetto all'anno precedente, mentre la spesa previdenziale registra nel medesimo anno un aumento del 2,9%;

i) il saldo previdenziale registra un tasso di crescita pari al 17,7% tra il 2007 e il 2008;

j) infine dall'analisi del Bilancio tecnico risulta assicurata per il prossimo trentennio la sostenibilità finanziaria sia del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, sia del Fondo pensione sportivi professionisti;

esprime,

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI»,**

con la seguente osservazione:

per quanto attiene ai costi e all'efficienza della gestione, valuti l'ente la possibilità di porre in essere margini di miglioramento in materia di gestione del patrimonio, attraverso l'ottimizzazione dei rendimenti raggiungibili, compatibilmente con i vincoli istituzionali imposti.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Mercoledì 29 giugno 2011

### Plenaria

*Presidenza del vice Presidente*  
Paolo FRANCO

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

#### AUDIZIONI

**Audizione di rappresentanti della Confederazione Cooperative Italiane (Confcooperative), della Lega nazionale delle cooperative e mutue (Legacoop) e dell'Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI), in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42**

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione e conclusione)

Paolo FRANCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Ermanno BELLI, *capo servizio legale e legislativo della Confcooperative nazionale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per formulare quesiti e osservazioni il senatore Walter VITALI (PD).

Elio DI ODOARDO, *responsabile Ufficio Fiscale della Legacoop Nazionale*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Paolo FRANCO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**Sull'esposizione a possibili fattori patogeni,**  
**con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito**

Mercoledì 29 giugno 2011

**Plenaria**

**37ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**COSTA**

*Interviene il dott. Armando Benedetti, esperto in radioprotezione.*

*Assiste alla seduta, ai sensi dell'art. 23 comma 6 del Regolamento interno, il collaboratore della Commissione, prof. Franco Nobile.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE avverte che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

**Audizione del dott. Armando Benedetti**

Il PRESIDENTE ringrazia il dott. Benedetti per avere accolto l'invito della Commissione. Purtroppo, a causa di un incidente d'auto occorsogli sulla strada per l'aeroporto di Torino Caselle, fortunatamente senza conseguenze, il prof. Zucchetti non potrà essere presente. Sarà pertanto ascoltato mercoledì 6 luglio alle ore 15. Il dott. Benedetti è stato ascoltato nella seduta del 25 maggio e si convenne allora di rinviare ad una successiva seduta eventuali domande e richieste di chiarimento sulla relazione svolta in tale occasione: nella precedente audizione il dott. Benedetti svolse un'ampia relazione, ripercorrendo le vicende del CISAM e soffermandosi sulle modalità di organizzazione della difesa nucleare biologica e chimica,

nonché sulle iniziative intraprese dal Ministero della difesa nell'ambito della protezione radiologica. Nella sua relazione, il dott. Benedetti ha altresì esaminato alcuni scenari di intervento, soffermandosi in particolare sui profili che riguardano la competenza della Commissione e svolgendo considerazioni sulla diversità e pluralità dei fattori di inquinamento bellico. In tale ambito, ha richiamato la situazione del Poligono di Salto di Quirra ed altri interventi del CISAM riguardanti le attività di individuazione e bonifica di rifiuti radioattivi. Sull'uranio impoverito, il dott. Benedetti ha ricordato che nell'ambiente scientifico il problema relativo all'aerosol prodotto da tale materiale è stato ampiamente indagato e che dagli studi svolti è risultato che in caso di impatto del proiettile su blindature metalliche, circa il 60 per cento dell'uranio si disperde in particelle respirabili, con elevata probabilità di contaminazione interna, se ingerite o inalate, mentre nel caso dell'impatto su rocce e cemento, il proiettile si frantuma o penetra per pochi centimetri nel terreno, e meno dello 0,5 per cento si trasforma in particelle respirabili. Il dott. Benedetti ha quindi ricordato che le ricerche continuano soprattutto al fine di approfondire lo studio delle conseguenze dell'inalazione o ingestione delle nanoparticelle di metalli pesanti sulle cellule dei tessuti umani e, per quel che riguarda lo specifico ambito della radioprotezione, sugli effetti delle basse radiazioni. In tale contesto, il dott. Benedetti ha fatto presente che, sempre dal punto di vista della radioprotezione, il tema dell'uranio impoverito è oggetto di un'attenzione decrescente da parte degli specialisti, fermo restando che una particolare cura deve essere dedicata a tutte le azioni preventive e all'organizzazione della radioprotezione nell'ambito dell'amministrazione della Difesa e che è comunque necessario approfondire gli studi sugli effetti sanitari riscontrati nelle popolazioni civili residenti nelle aree dove è stato fatto uso di proiettili all'uranio impoverito. Il Presidente chiede quindi al dott. Benedetti se intende integrare la relazione già svolta.

Il dott. BENEDETTI fa presente che proseguirà la relazione da lui svolta nella seduta del 25 maggio, che si era concentrata soprattutto sulla problematica della protezione dalle radiazioni ionizzanti anche perchè il CISAM, suo ente di appartenenza non svolge attività nel campo della protezione biologica e chimica. Chiede quindi che il seguito della seduta venga segretato.

Il PRESIDENTE aderendo alle richieste del dott. Benedetti, propone che i lavori proseguano in seduta segreta.

Conviene la Commissione.

*(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14,35 e riprendono in seduta pubblica alle ore 15).*

*La seduta termina alle ore 15.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei gruppi politici**

**Riunione n. 11**

*Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,30.*









